BOZZA NON CORRETTA

Disegno di legge n. 2936

CAMERA DEI DEPUTATI

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

EMENDAMENTI

30 novembre 2009

ART. 1.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Il Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è alimentato:

a) dalle risorse affluite alla contabilità speciale ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

b) dalle maggiori disponibilità che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.

4-*bis*. Le risorse di cui al comma 4 sono comunque destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente e da pensione di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni per una somma non superiore a 35.000 euro annui.

4-*ter*. Le risorse di cui alla lettera *a)* del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in base all'articolo 17, comma 4 e 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 4 salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.

1. 1. Nannicini.

Al comma 4, sostituire le parole: disponibilità di finanza pubblica, con le seguenti: entrate tributarie.

1. 3. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, sostituire le parole: con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati *con le seguenti:* con priorità per i lavoratori dipendenti, i pensionati e i lavoratori autonomi titolari di piccole imprese in crisi.

1. 2. Lulli.

ART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È estesa a tutti i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124, la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12 della stessa legge n. 124 del 1999.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 290. Bitonci.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, Voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *Missione* Istruzione universitaria, Programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica – Art. 5, comma 1, lettera *a)*: Spese per il funzionamento delle università (2.3.2 – Interventi – cap. 1694/p) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 130.000;
2011: + 130.000;
2012: + 130.000.

2. 1216. Bitonci, Fugatti, Goisis, Rivolta, Maccanti, Grimoldi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere infine le seguenti parole: « il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1742. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: « il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1743. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. I crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

3-*ter*. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere in fine, le seguenti parole: « il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1744. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: « escludendo da tale nomina i membri degli organi di governo della Regione in carica nel medesimo periodo o in quello della legislatura regionale in cui si è verificato il disavanzo »;

b) al secondo periodo le parole « di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria » sono sostituite dalle seguenti: « da individuare tra i magistrati della Corte dei conti ».

2. 1783. Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le omissioni contributive all'origine dei contenziosi di cui al comma 506 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere sanate dagli interessati con il pagamento dei contributi dovuti mediante rateizzazione fino a 20 anni, senza l'aggravio di sanzioni e penalizzazioni, con il pagamento dei soli interessi di tasso legale. L'eventuale contenzioso precedente vieni chiuso con la reciproca compensazione delle spese dalle parti in lite.

2. 1422. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le regioni attribuiscono alla province le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine è attribuito alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

2. 108. Rosso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Con effetto dal 1º gennaio 2010, nell'ambito della gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituita una gestione a contabilità separata riguardante l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti per i quali sia prevista l'iscrizione a casse previdenziali private afferenti a ordini o albi professionali.

Ferma restando l'aliquota contributiva vigente fino al 31 dicembre 2009, a decorrere dal 1º gennaio 2010 l'aliquota contributiva per il finanziamento della gestione a contabilità separata di cui alle presenti disposizioni è stabilita nella misura del 23 per cento ed è applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione ai soggetti iscritti alla citata gestione a contabilità separata della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera.

Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento previsto dal presente comma i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi determinati ai sensi del presente comma sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata al presente disegno di legge.

2. 169. Scandroglio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, per i soggetti che esercitino abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti alla gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, è disposta la riduzione di tre punti percentuali dell'aliquota contributiva prevista per il 2010 dall'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzioni, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata al presente disegno di legge.

2. 174. Scandroglio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Con effetto dal 1º gennaio 2010, nell'ambito della gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituita una gestione a contabilità separata riguardante l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti per i quali sia prevista l'iscrizione a casse previdenziali private afferenti a ordini o albi professionali.

Ferma restando l'aliquota contributiva vigente fino al 31 dicembre 2009, a decorrere dal 1º gennaio 2010 l'aliquota contributiva per il finanziamento della gestione a contabilità separata di cui alle presenti disposizioni è stabilita nella misura del 23 per cento ed è applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione ai soggetti iscritti alla citata gestione a contabilità separata della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera.

Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento previsto dal presente comma i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi determinati ai sensi del presente comma sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata al presente disegno di legge.

2. 253. Antonino Foti.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, per i soggetti che esercitino abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti alla gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, è disposta la riduzione di tre punti percentuali dell'aliquota contributiva prevista per il 2010 dall'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzioni, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata al presente disegno di legge.

2. 252. Antonino Foti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2010, le somme erogate a livello aziendale in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 10.000 euro lordi.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2. 22. Moffa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è modificato come segue:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Per le aziende con meno di 15 dipendenti il contratto a termine può, con consenso del lavoratore, essere prorogato o rinnovato più volte, fino ad una durata complessiva massima del rapporto a termine non superiore a 6 anni »;

b) all'articolo 5, comma 4-*bis*, sostituire le parole: « Ferma restando » con le seguenti: « Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2-*bis*, per le imprese con meno di 15 dipendenti e ».

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2. 23. Moffa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le plusvalenze derivanti dai contratti di *sale and lease back* concorrono alla formazione del reddito complessivo Ires nella stessa misura in cui, in ogni esercizio, sono imputate a conto economico. In sede di dichiarazione dei redditi non si procede ad apportare alcuna variazione in aumento o in diminuzione.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti

in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

2. 36. Fallica, Terranova.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 96 della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere ai comma i il seguente: 01 Per le aziende con sede legale nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sottoposte alla normativa sugli studi di settore gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 163 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1749. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Con effetto dal 1º gennaio 2010 i commi 780 e 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dal seguente:

« 780. Per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1760. Poli, Delfino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 3 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. L'assegno sociale di cui al comma 6 è corrisposto a far data dal 1º gennaio 2010 altresì ai cittadini italiani non residenti in Italia in ragione dello svolgimento all'estero di attività missionaria o umanitaria, di carattere religioso o laico, che si trovino nelle condizioni reddituali di cui al citato comma; in tale ipotesi gli eventuali importi già erogati in precedenza non sono comunque ripetibili ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 746. Rubinato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di sostenere il reddito delle famiglie con figli, in via straordinaria per l'anno 2010, è attribuita una ulteriore detrazione fiscale forfetaria per i figli a carico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di spesa complessiva di 600 milioni di euro per l'anno 2010. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2010, con una dotazione pari a 600 milioni di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento straordinario della citata detrazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di erogazione del beneficio nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'agevolazione di cui al presente comma, per i redditi di lavoro autonomo è concessa con riferimento ai redditi 2009 e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta in corso al 2009. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ».

2. 673. Livia Turco, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in via straordinaria per l'anno 2010, è attribuita una ulteriore detrazione fiscale forfetaria sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di pensione, di cui agli articoli 13, commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di spesa complessiva di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2010. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2010, con una dotazione pari a 3,4 miliardi di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento straordinario della citata detrazione, da corrispondere, in un'unica soluzione, in sede di erogazione della mensilità di aprile 2010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di erogazione del beneficio nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. La misura di sostegno di cui al presente comma non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2009, sia stato superiore a 55.000 euro. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 3,4 miliardi di euro per l'armo 2010, si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 671. Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. A titolo di rimborso del minor gettito per l'anno 2010 derivante dalla soppressione dell'imposta comunale sugli immobili sull'abitazione principale, ai comuni è riconosciuto un ulteriore trasferimento pari a 800 milioni di euro per l'anno 2010 secondo le modalità previste

dalla normativa vigente in materia di rimborso ai comuni del minor gettito ICI.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 674. Marchi, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti degli enti locali delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, in deroga al patto di stabilità interno per il 2010, gli enti locali possono provvedere al pagamento di quota parte dell'ammontare dei propri debiti, esigibili alla data del 31 dicembre 2009, iscritti nel conto dei residui passivi dei rispettivi bilanci per l'armo 2010, per somministrazioni, forniture ed appalti. I predetti debiti sono resi liquidabili nei limiti di i miliardo di euro per l'anno 2010. A tal fine, gli enti locali comunicano, entro il 31 gennaio 2010, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare complessivo dei propri debiti per somministrazioni, forniture ed appalti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

4-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle relative autorizzazioni di spesa relativi alla categoria dei trasferimenti correnti alle imprese per l'anno 2010.

2. 675. Vannucci, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Sereni, Causi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, terzo periodo, con modificazioni, dalla legge e dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2010.

4-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle relative autorizzazioni di spesa relativi alla categoria dei trasferimenti correnti alle imprese per l'anno 2010.

2. 676. Lulli, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Damiano, Mariani, Livia Turco, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguente:

4-*bis*. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « 654 milioni di euro per l'anno 2010 » sono

sostituite dalle seguenti: 1.154 milioni di euro per l'anno 2010 ».

4-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle relative autorizzazioni di spesa relativi alla categoria dei trasferimenti correnti alle imprese per l'anno 2010.

2. 677. Ghizzoni, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: « 725 milioni di euro per l'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: 1.225 milioni di euro per l'anno 2010 ».

4-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle relative autorizzazioni di spesa relativi alla categoria dei trasferimenti correnti alle imprese per l'anno 2010.

2. 678. Boccia, Baretta, Ventura, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le tutele di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono estese ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che versano la contribuzione alla gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. 418. Giammanco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentata la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 mila euro per l'anno 2010.

2. 1703. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi 1° gennaio 2000-31 dicembre 2008, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.

2. 1701. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Sopprimere il comma 5.

*** 2. 785.** Vico.

Sopprimere il comma 5.

*** 2. 1768.** Ria, Ruggeri, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 70, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: « da casalinghe » sono inserite le seguenti: « , da persone iscritte regolarmente nella assicurazione obbligatoria.

Conseguentemente all'articolo 3 comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milioni di euro a decorrere dal 2010.

2. 1356. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 è estesa ai soggetti di cui all'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'ente di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, cui già sono tenuti ad iscriversi i soggetti di cui all'articolo 36, comma 3, del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, permanendo le condizioni previste nella citata legge 29 gennaio 1986, n. 21.

2. 286. Bitonci.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. In alternativa alle disposizioni previste dalla legge 13 marzo 1958 n. 250, e successive modificazioni, i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa su natanti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, possono optare per il regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413. L'opzione ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.

5-*ter*. All'articolo 5, primo comma, lettera *b)* della legge 26 luglio 1984 n. 413 le parole: « aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione » sono soppresse.

5-*quater*. La lettera *d)* del primo comma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, è soppressa.

*** 2. 890.** Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. In alternativa alle disposizioni previste dalla legge 13 marzo 1958 n. 250, e successive modificazioni, i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa su natanti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, possono optare per il regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413. L'opzione ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.

5-*ter*. All'articolo 5, primo comma, lettera *b)* della legge 26 luglio 1984 n. 413 le parole: « aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione » sono soppresse.

5-*quater*. La lettera *d)* del primo comma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, è soppressa.

*** 2. 1723.** Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5-*ter*. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

2. 1752. Poli, Delfino, Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il terzo comma dell'articolo 2 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è soppresso.

2. 1754. Poli, Delfino, Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. L'articolo 2116 del codice civile si intende applicabile ai collaboratori in regime di monocommittenza iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1985, n. 335, ad eccezione dei soggetti titolari di partite IVA, iscritti alla suddetta gestione, per i quali sono fatte salve le disposizioni e le modalità vigenti in materia di versamento di contributi previdenziali.

*** 2. 322.** La XI Commissione.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. L'articolo 2116 del codice civile si intende applicabile ai collaboratori in regime di monocommittenza iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1985, n. 335, ad eccezione dei soggetti titolari di partita IVA, iscritti alla suddetta gestione, per i quali sono fatte salve le disposizioni e le modalità vigenti in materia di versamento di contributi previdenziali.

*** 2. 1762.** Poli, Delfino, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, sono incrementate di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate all'erogazione di trattamenti di cassa integrazione ordinaria a favore dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 935. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal

Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Nei limiti delle risorse indicate a carico dei Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2010, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle tipologie contrattuali individuate dall'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5-*ter*. Per il rifinanziamento della proroga di dodici mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità sono destinati per l'anno 2010 300 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1772. Pezzotta, Delfino, Poli, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il termine contenzioso di cui all'articolo di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

2. 972. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Capodicasa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Assumono valore definitivo le certificazioni di benefici previdenziali previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro alla data in entrata in vigore della presente legge, salvo in caso del dolo dell'interessato accertato in via definitiva dall'autorità giudiziaria.

2. 994. Tullo, Andrea Orlando, Rossa, Zunino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 6. Ai fini della proposta relativa ai crediti di natura contributiva la domanda, corredata dalla relativa documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve essere presentata agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, i quali accedono alla proposta di accordo di pagamento anche parziale nel rispetto di parametri valutativi che tengano conto dell'idoneità del piano di fattibilità presentato atto ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazione di eventuali garanzie,

del riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità dello stesso, della correttezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo e, in particolare, dell'essenzialità dell'accordo ai fini della continuità dell'attività dell'impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali ».

2. 1072. De Micheli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle norme vigenti in materia di previdenza e di assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli enti cooperativi che esercitano attività connesse e strumentali a quella agricola di cui all'articolo 1235 del codice civile, nonché attività di acquisto, commercializzazione e fornitura di mezzi tecnici utili all'attività agricola e zootecnica, ovvero lavorazioni con macchine e attrezzature agricole, che assumono operai a tempo determinato o indeterminato al fine di distaccarli, anche in via esclusiva, presso singole aziende agricole ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si considerano compresi tra i datori di lavoro del settore agricoltura di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti previdenziali e assicurativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 708. Berretta, Enzo Carra, Capodicasa, Causi, Burtone, Samperi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e le aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di settore, sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:

a) la contribuzione per maternità;

b) la contribuzione per malattia per gli operai.

5-*ter*. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole « 30 giugno 2008 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2012 ». Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 749. Rubinato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1980, n. 6972 e le aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e dalle norme regionali di settore, sono tenute a versare secondo la normativa vigente:

a) la contribuzione per maternità;

b) la contribuzione per maternità per gli operai.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1407. De Poli, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1649. Lombardo, Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Sardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero i quali abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per periodi fino al 31 dicembre 2008, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano stati percettori di un reddito personale complessivo, prodotto sia in Italia che all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2008 di importo pari o inferiore a 8.640,84 euro. Qualora i soggetti residenti all'estero, che abbiano indebitamente percepito i trattamenti di cui al presente comma, siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF, per l'anno 2008, di importo superiore agli 8.640,84 euro, non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso. Il recupero per i soggetti di cui al presente comma è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto, senza interessi ed entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1617. Bucchino, Porta, Narducci, Garavini, Fedi, Gianni Farina, Berardi, Di Biagio, Ricardo Antonio Merlo, Picchi, Angeli, Razzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Riposi, permessi e prepensionamento per i figli con *handicap* grave »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. Il genitore che assiste un figlio portatore di *handicap* in condizioni di gravità, con invalidità del 100 per cento e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito di venti annualità di contribuzioni versate, può, a domanda, chiedere di usufruire del collocamento anticipato in quiescenza. Qualora la presenza di tali soggetti in famiglia sia superiore ad una unità, possono chiedere il prepensionamento entrambi i genitori ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1711. Ciccanti, Galletti, Delfino, Anna Teresa Formisano, De Poli, Poli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. È istituito, a decorrere dall'anno 2010, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico, di seguito denominato « Fondo », la cui dotazione è pari a 1 milione di euro per il 2010 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

5-*ter*. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

5-*quater*. Il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dell'Azienda autonoma poste e telecomunicazioni, e successivamente dell'Ente poste italiane, nonché Poste italiane Spa, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1994 e il 1º ottobre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza.

5-*quinquies*. Per il personale di cui al comma 5-*quater*, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro triennali hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita, che sono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

5-*sexies*. Per il periodo che precede la data di entrata in vigore delta presente legge, importo del trattamento resta determinato nell'ammontare già percepito in applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 5-*quinquies*.

5-*septies*. I benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 5-*quater* si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

5-*octies*. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, determina, con proprio decreto, i criteri di attribuzione dei benefici di cui ai commi precedenti.

5-*novies*. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi dai 5-*bis* al 5-*septies* è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2010 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alta predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. 1523. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano, per gli anni 2010, 2011 e 2012, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

5-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti superalcolici è aumentata del 5 per cento.

2. 65. Fedi, Narducci, Bucchino.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano, per gli anni 2010, 2011 e 2012, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

5-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7--*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativa sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

2. 1613. Fedi, Narducci, Bucchino.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativa sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

2. 1612. Narducci, Fedi, Bucchino.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto 30 dicembre 1992, n. 504.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 64. Narducci, Fedi, Bucchino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un credito d'imposta complessivo pari a 10 euro per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente nel limite di spesa massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 937. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, si intende effettuato positivamente.

5-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano comunque in caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore.

2. 884. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, previsti dal decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 752. Siragusa, Antonino Russo, D'Antoni, Bellanova, Damiano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione Sicilia e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a

500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 833. Capodicasa, Berretta, Enzo Carra, Causi, Burtone, Samperi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella regione Sicilia e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione ditali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

2. 709. Capodicasa, Berretta, Enzo Carra, Causi, Burtone, Samperi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Limitatamente all'anno 2010 il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 800 milioni di euro;

6-*ter*. La spesa di cui al comma precedente è erogata in termini di cassa entro l'esercizio 2010;

6-*quater*. La dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è ridotta, per l'anno 2010, di 800 milioni di euro.

2. 1366. Galletti, Ciccanti, Vietti, Buttiglione, Occhiuto, Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Limitatamente all'anno 2010 il fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, è incrementato di 200 milioni di euro;

6-*ter*. La spesa di cui al comma precedente è erogata in termini di cassa entro l'esercizio 2010;

6-*quater*. La dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è ridotta, per l'anno 2010, di 200 milioni di euro.

2. 1371. Galletti, Ciccanti, Vietti, Buttiglione, Occhiuto, Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività di didattica e di ricerca, e dei livelli occupazionali, con riferimento a tutte le diverse tipologie contrattuali, ad esse connessi, nonché il soddisfacimento dei crediti maturati da terzi e della loro eventuale rinegoziazione, nelle Università statali in cui è in corso di attuazione un piano di risanamento a lungo termine per conseguire il riequilibrio finanziario e che necessitano di sostegno con immediata liquidità, è istituito presso il Ministero dell'istituzione, dell'università e della ricerca, un fondo di rotazione, dotato per l'anno 2010 di 800 milioni di euro. Con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri di accesso al fondo e le modalità di rimborso

che gli Atenei percettori debbono assicurare per la restituzione dei prestiti infruttiferi ottenuti tramite il suddetto fondo.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1564. Ceccuzzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per il triennio 2009-2011, le università statali, con esclusione degli istituti ad ordinamento speciale di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2005 e 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1º dicembre 2005, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

2. 1484. Girlanda.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, bandisce entro il 31 marzo di ciascun anno almeno cinquecento finanziamenti di ricerca triennali, rinnovabili una sola volta, da assegnare sulla base di una selezione dei migliori progetti in tutti gli ambiti disciplinari presentati da persone che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equipollente anche rilasciato da un'università straniera, da non più di tre anni e che non siano professori o ricercatori universitari né ricercatori o dirigenti di ricerca presso enti pubblici di ricerca. Il progetto di ricerca è svolto in Italia presso un'università o un ente pubblico di ricerca indicato dal responsabile scientifico con il consenso dell'istituzione;

6-*ter*. Il finanziamento di ricerca comprende la copertura di tutte le spese dell'attività di ricerca prevista nel progetto, ivi comprese quelle relative alla stipula di un assegno di ricerca con il responsabile scientifico del progetto è versato all'università o all'ente pubblico di ricerca presso cui si sarà svolta l'attività, fermo restando che spetta al responsabile scientifico ogni decisione riguardante la ricerca e l'uso dei fondi assegnati, anche in deroga allo statuto ed ai regolamenti dell'università o dell'ente di ricerca, compresa eventualmente quella di svolgere all'estero una parte della ricerca. Nel caso in cui il responsabile scientifico decida di cambiare l'istituzione presso cui si svolge il progetto, il finanziamento residuo è interamente trasferito alla nuova sede. Il responsabile scientifico è impegnato direttamente e a tempo pieno nell'attività di ricerca e non può svolgere alcun altro lavoro dipendente o autonomo.

6-*quater*. I risultati di ciascun progetto sono sottoposti a valutazione, anche *in itinere*, da parte di esperti nominati dall'ANVUR. In caso di giudizio negativo il contratto è revocato e il finanziamento residuo restituito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il rinnovo del contratto è vincolato ad una valutazione positiva dei risultati raggiunti e alla disponibilità di adeguati finanziamenti ministeriali.

2. 1103. Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino

Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Una quota non inferiore al 50 per cento dell'ammontare annuo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al programma di finanziamento delle ricerche di interesse nazionale liberamente proposte in tutte le discipline dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, di cui al comma 872 del medesimo articolo 1. La valutazione scientifica e la congruità economica dei progetti di ricerca presentati è effettuata da appositi comitati di esperti con la metodologia della valutazione tra pari affidata a revisori indipendenti cui è garantito l'anonimato del giudizio espresso. Ciascun comitato è nominato dall'ANVUR e valuta i progetti afferenti ad ambiti disciplinari predeterminati sulla base delle esperienze europee. I componenti di ciascun comitato sono ricercatori attivi e di alto livello internazionale comprovato da indicatori bibliometrici significativi per ciascun ambito disciplinare. Almeno la metà dei componenti deve far parte di università o di centri di ricerca non italiani.

2. 1109. Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. A decorrere dall'anno 2010, le risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché gli incrementi previsti dalla tabella C, per la legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono ripartite sulla base dell'attività di valutazione svolta dall'ANVUR e per una quota non inferiore al 40 per cento sono destinate agli atenei dei territori ricadenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 e nella regione Sardegna in ragione della sua peculiare condizione di insularità.

2. 794. Calvisi, Melis.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. A decorrere dall'anno 2010, le risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono ripartite sulla base dell'attività di valutazione svolta dall'ANVUR e per una quota non inferiore al 40 per cento sono destinate agli atenei dei territori ricadenti nelle aree di cui all'obiettivo 1.

2. 1108. Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. A decorrere dall'anno 2010, le risorse del Fondo per il diritto allo studio, di cui alla legge 21 dicembre 1991, n. 390 sono ripartite, per una quota non inferiore al 40 per cento, a favore degli atenei dei territori ricadenti nelle aree di cui all'obiettivo 1.

2. 1106. Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. A decorrere dall'anno 2010, è istituito il Fondo per l'acceso alla formazione universitaria e post universitaria degli studenti meritevoli, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. A valere sulle risorse di detto fondo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo

anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

6-*ter*. Le borse di studio di cui al comma 6-*bis* sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.

6-*quater*. I candidati ammessi ai sensi del comma 6-*ter* sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;

b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

6-*quinquies*. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelti liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;

6-*sexies*. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;

6-*septies*. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro;

6-*octies*. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.

6-*nonies*. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1102. Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 6-*ter*, per l'anno 2010 sono stanziate le somme di 85 milioni di euro destinati al programma di finanziamento

delle ricerche di interesse nazionale liberamente proposte in tutte le discipline dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di 14 milioni per destinati alla partecipazione al finanziamento dell'European Synchrotron Radiation Facility di Grenoble. A decorrere dall'anno 2011 il contributo all'European Synchrotron Radiation Facility di Grenoble è incrementato di 5,5 milioni di euro.

6-*ter*. All'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire le parole « annui a decorre dall'anno 2009 », sono sostituite dalla seguenti « per l'anno 2009, 1 milione di euro per l'anno 2010 e 94,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

2. 1104. Bachelet, Ghizzoni, Tocci, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività di didattica e di ricerca, e dei livelli occupazionali, con riferimento a tutte le diverse tipologie contrattuali e al fine di assicurare il pagamento dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle università che presentano una comprovata situazione debitoria, le stesse quando abbiano presentato un piano di risanamento, approvato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze, possono contrarre mutui anche in deroga al limite previsto all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Per assicurare le medesime finalità la Cassa depositi e prestiti può concedere mutui alle stesse università per una durata massima di 40 anni.

2. 1563. Ceccuzzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, e comma 2, lettera *d)*, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

6-*ter*. L'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 si interpreta nel senso che gli incentivi ivi indicati sono da considerare esenti da imposte e tasse e non contribuiscono alla formazione del reddito.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1116. Ghizzoni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. I candidati che hanno partecipato alle prove dei corsi-concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della presente legge per non aver superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali i candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione intensivo, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere delle

risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente ovvero su fondi assegnati agli uffici scolastici regionali per la formazione dei dirigenti, nell'anno scolastico 2009-2010, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 69. Fallica, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono nel senso che i vincoli ivi previsti non si applicano agli enti e agli organismi strumentali, né alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, finanziate in parte preponderante dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano a loro volta osservato i vincoli di stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 77-*ter*, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, né si applica agli enti e organismi strumentali e alle università non statali predetti ogni altra disposizione contenente specifici limiti di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 163. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza ricavi oneri per la finanza pubblica viene estesa a tutti i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124, la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. 159. Vannucci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. È autorizzata la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale già impegnato in lavori socialmente utili presso le istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modificazioni, per assicurare la continuità nello svolgimento di attività riconducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle medesime istituzioni scolastiche nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 355. Giammanco.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 2 comma 1, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole della legge 13 agosto 1984, n. 476: « ; nei casi in cui egli abbia qualifica dirigenziale, non si fa però luogo alla

corresponsione della retribuzione di risultato ».

2. 997. Oliverio, Zucchi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 94, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « ambito provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « ambito regionale »;

6-*ter*. All'articolo 1, comma 95, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « per la durata di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2010 ».

2. 986. Marchignoli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole da: « è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro » fino a: « e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « sono assegnati, per il triennio 2010-2012, al finanziamento del trasporto pubblico locale »;

6-*ter*. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge il 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 » sono aggiunte le seguenti: « e 2012 »;

b) al comma 3 dopo le parole: « All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 » sono aggiunte le parole: « e 2012 ».

Conseguente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,24 per cento ».

7-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ».

b) alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 781. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. All'articolo 4, comma 4-*quater* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole da: « è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro » fino a: « e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « sono

assegnati, per il triennio 2010-2012, 650 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e trasporti per il finanziamento delle opere di completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio ferroviario n. 5 e al corridoio ferroviario n. 8, e i relativi collegamenti trasversali, e 650 milioni di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento sismico e risanamento idrogeologico nelle regioni Sicilia e Calabria ».

2. 782. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, e' prorogato al 31 dicembre 2012. A tale scopo sono stanziati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

7-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,24 per cento ».

7-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 » *alla Tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1473. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 » sono aggiunte le seguenti: « e 2012 »;

b) al comma 3, dopo le parole: « All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 » sono aggiunte le parole: « e 2012 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro sono sostituite dalla seguente: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro.

7-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, alla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 8 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

7-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

7-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 *alla Tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 2011 e 2012.

2. 1471. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, dopo la lettera b)*, è inserita la seguente:*

b-bis) Al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente generato dall'amianto, alle imprese agricole operanti sul territorio nazionale, in forma singola o associata, che sostengono, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, spese per gli interventi di manutenzione e di rimozione dell'amianto e dei materiali contenenti amianto, e per lo smaltimento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica dall'amianto di beni mobili e immobili di proprietà e direttamente impiegati nello svolgimento della loro attività, compete una detrazione fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute e per un ammontare complessivo non superiore a 50.000 euro per ciascuna impresa agricola, nell'ambito di un limite di spesa pari a 300 milioni di euro per ciascun anno 2010 e 2011. La detrazione compete per le spese documentate, effettuate e sostenute dal l° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. I relativi interventi sono effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascun anno 2010 e 2011.

2. 899. Graziano, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Capodicasa.

Al comma 7, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

d) all'alinea, le parole: « nei limiti di 48.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti di 78.000 euro ».

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2. 1456. Iannuzzi, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

d) I soggetti tenuti alla redazione del bilancio d'esercizio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, vista la particolare situazione di crisi dei mercati, in deroga all'articolo 2426, n. 2) del Codice Civile, all'articolo 2423-*bis* del Codice Civile e all'articolo 1, comma 34 della legge n. 244 del 2007, possono ridurre, ai fini civilistici e fiscali, le aliquote relative agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali derivanti dal piano d'ammortamento sistematico programmato fino ad un massimo del cinquanta per cento, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.

La quota non ammortizzata, ai sensi del precedente comma, verrà recuperata in quote costanti nei cinque esercizi successivi, a partire dal secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1699. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 7, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

d) I soggetti tenuti alla redazione del bilancio d'esercizio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, vista la particolare situazione di crisi dei mercati, in deroga all'articolo 2426, n. 2) del Codice Civile, all'articolo 2423-*bis* del Codice Civile e all'articolo 1, comma 34 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono ridurre, ai fini civilistici e fiscali, le aliquote relative agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali derivanti dal piano d'ammortamento sistematico programmato fino ad un massimo del cinquanta per cento, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. La quota non ammortizzata, ai sensi del precedente periodo, verrà recuperata in quote costanti nei cinque esercizi successivi, a partire dal secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009.

2. 364. Marinello.

Al comma 7, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

d) all'alinea, le parole: « nei limiti di 48.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti di 78.000 euro ».

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2. 672. Iannuzzi, Margiotta.

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

7-*bis*. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

b) Al secondo paragrafo dopo le parole: « 31 dicembre 2009 » è inserito il seguente inciso: « , nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna ».

2. 277. Del Tenno, Vignali, Pizzolante.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni ed integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo 1º gennaio 2003-31 dicembre 2005 secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 1.000.

2. 8. Antonino Foti.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 395. Laffranco.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 48.000 euro per unità immobiliare » sono sostituite dalle seguenti: « 96.000 euro per unità immobiliare limitatamente alle ristrutturazioni per la prima casa ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 394. Laffranco.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni ed integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo 1º gennaio 2003/31 dicembre 2005 secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.

2. 383. Antonino Foti.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « dieci quote annuali » sono sostituite dalle seguenti: « cinque quote annuali ».

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2. 694. Iannuzzi, Margiotta.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-*bis*. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Dopo il comma 17, è inserito il seguente:

17-*bis*. La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.

2) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

17-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione prevista dal comma 1, primo periodo, si applica nella misura del 36 per cento:

a) sino ad un importo annuo massimo di euro 77.469, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni, di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) sino ad un importo annuo massimo di euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, dell'articolo 3 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

c) sino ad un importo annuo massimo di euro 4.800 per ciascuna unità immobiliare, per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di cui alla lettera *b)* del presente comma.

3) Al comma 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali, il contribuente può, in alternativa, scegliere se beneficiare della detrazione di cui al citato comma 1 per l'intero ammontare nel periodo d'imposta successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese, ovvero in cinque o in dieci quote annuali costanti e di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi successive all'anno in cui sono state sostenute le spese.

4) Dopo il comma 19, è inserito il seguente:

19-*bis*. Al fine di fruire della detrazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, con la quale si attesta che l'immobile per il quale si richiede di fruire dell'agevolazione del 36 per cento non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.

Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-*bis*. Dopo il primo periodo del comma 2, dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « La detrazione di cui al presente comma non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 740. Rubinato.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole: « 31 dicembre 2010 » con le parole: « 31 dicembre 2012 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le

variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 440 milioni di euro per l'anno 2012, a 515 milioni di euro per il 2013, e a 170 milioni di euro per l'anno 2014.

2. 469. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « 31 dicembre 2010 » aggiungere le seguenti: « Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldaacqua a pompa di calore tipo aria-acqua dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, la cui detrazione fiscale è concessa con te modalità e le condizioni previste al comma 348 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'esclusione dell'acquisizione della documentazione di cui alla lettera *b)* ».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati in 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, mediante le seguenti risorse: all'articolo 3, alla Tabella C, *rubrica*: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1412. Abrignani.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

8-*ter*. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la corresponsione degli interessi sui prestiti erogati dagli istituti bancari per il finanziamento di interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con una dotazione 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

8-*quater*. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di concessione dei prestiti di cui al comma 8-*ter* nonché i tassi applicabili.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, a 640 milioni di euro per l'anno 2012, a 515 milioni di euro per l'anno 2013 e a 170 milioni di euro per l'anno 2014.

2. 1425. Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le

dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 440 milioni di euro per l'anno 2012, a 515 milioni di euro per l'anno 2013 e a 170 milioni di euro per l'anno 2014.

2. 842. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 »;

b) al secondo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 440 milioni di euro per l'anno 2012, a 515 milioni di euro per l'anno 2013 e a 170 milioni di, euro per l'anno 2014.

2. 778. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 » con le parole: « spese sostenute nel 2010, 2011, e successivi ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e di 515 milioni di euro per il 2012.

2. 515. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2010 »;

b) al secondo periodo le parole « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 »;

c) al terzo periodo le parole « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

2. 1756. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole « entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 »;

b) al secondo periodo le parole « entro il 31 dicembre 2009 » sono sostituite

dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 »;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1341. Libè, Mondello, Dionisi, Compagnon, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Gli immobili così acquisiti sono destinati ad alloggi di edilizia residenziale e sono assegnati in locazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia ».

2. 1293. Pisacane, Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. L'articolo 44, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si interpreta nel senso che i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, compresi quelli penali, e la loro esecuzione, nonché quelli connessi all'applicazione dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo, sono sospesi fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 35, commi 14 e 15, e, comunque, fino al passaggio in giudicato dei rimedi esperibili, avverso essi, innanzi al giudice amministrativo.

2. 1291. Pisacane, Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Allo scopo di garantire il pagamento degli straordinari del personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnate nelle attività di soccorso ai terremotati, nonché quelle destinate alla manutenzione e all'acquisto dei mezzi occorrenti per (espletamento delle attività di soccorso, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1792. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

8-*ter*. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale.

8-*quater*. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124 , per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti

sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del sopracitato testo unico.

8-*quinquies*. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

8-*sexies*. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1794. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2010, per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati diversi dall'abitazione principale distrutti o danneggiati dalla crisi sismica dell'aprile 2009 nella regione Abruzzo dell'aprile 2009, è riconosciuta:

a) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione dì immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei Comuni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto legge n. 77 del 2009, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

b) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 nonché nei Comuni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto legge n. 77 del 2009, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi.

8-*ter*. I contributi di cui al comma 8-*bis* sono concessi, nei limiti di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.

8-*quater*. La ricostruzione degli edifici di cui al comma 8-*bis*, dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

8-*quinquies*. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. 8-*sexies*. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al comma 8-*bis* sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1282. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e dei servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive operanti nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica avvenuta nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è riconosciuta:

a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

b) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, non direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva e non locati. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

c) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;

d) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa.

8-*ter*. La ricostruzione dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento originarie e qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

8-*quater*. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui al

comma 8-bis, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative.

8-*quinquies*. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al commi 8-*bis* non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. 8-sexies. 1 contributi di cui al comma 8-*bis* sono concessi, nei limiti di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012" solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.

8-*sexies*. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

Conseguentemente,all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1283. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono gestiti dal Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della provincia de L'Aquila, e sentiti i Sindaci dei Comuni nei quali si sono verificati danni diretti e indiretti derivanti dal sisma del 6 aprile 2009.

2. 1285. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di rafforzare gli interventi di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono stanziati ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2010:

a) per la ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e dei servizi, aventi sede o unità produttive operanti nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata;

b) per la ricostruzione e riparazione degli immobili privati e pubblici ubicati nei centri storici, distrutti o danneggiati, ricadenti nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata;

c) per la ricostruzione e riparazione di palazzi storici, di proprietà sia pubblica che privata, ubicati nei centri storici dei Comuni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché nei centri storici dei

Comuni diversi da quelli individuati ai sensi del comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

8-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, gli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché quelli di cui al comma 8-*bis*, sono affidati al Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, che esercita i poteri d'intesa con il Presidente della provincia de L'Aquila e, rispettivamente, per competenza territoriale, con i singoli i Sindaci dei Comuni nei quali si sono verificati danni diretti e indiretti derivanti dal sisma del 6 aprile 2009 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1286. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo unico della legge 15 dicembre 2004, n. 308, dopo il comma 37 sono aggiunti i seguenti:

37-*bis*. Per le opere realizzate entro la suindicata data del 30 settembre 2004 il versamento dell'oblazione e degli oneri concessori, nella misura fissata dell'Allegata 1 di cui all'articolo 32, comma 38, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, determina l'applicazione del Titolo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

37-*ter*. Le disposizioni di cui al precedente comma 37-*bis* si applicano anche alle domande di sanatoria degli abusi edilizi presentate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ,anche se già definite con il rigetto dell'istanza.

2. 1290. Pisacane, Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Nella provincia de L'Aquila e nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'Aprile 2009 è disposta la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133, l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del *turn-over* e la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2010 e a 17 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 1795. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di assicurare il normale svolgimento delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare andamento

dell'anno scolastico 2009-2010, nella provincia de L'Aquila ed in particolare nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'Aprile, sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2010 e 17 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 17 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 1796. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli interventi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, riguardano anche beni mobili e immobili privati, pubblici o destinati ad attività economiche, localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto legge n. 77 del 2009, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1319. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:

18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 1739. Sardelli, Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti

equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone.

2. 1738. Sardelli, Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al'articolo 32 della legge 24 novembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:

32-*bis*. L'esame di tutte le domande di definizione dell'illecito relative al comma precedente devono essere definite entro il 30 giugno 2010 con emissione di esplicito provvedimento di diniego o concessione in deroga.

32-*ter*. L'ente ha la facoltà di adottare un regolamento interno per la definizione delle modalità del maturarsi del silenzio assenso previa presentazione da parte dei terzi, entro il 31 marzo 2010, di un'autocertificazione asseverata da un libero professionista e versamento di un diritto di segreteria fissato dall'ente locale.

b) Il comma 36 è sostituito dal seguente: La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso il termine del 30 giugno 2010 data ultima in cui e' consentito effettuare il suddetto pagamento, si producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo si prescrive definitivamente il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.

c) dopo il comma 49-*quater* aggiungere i seguenti:

49-*quinquies*. Le procedure sanzionatorie previa effettuazione delle demolizioni abusive di cui al comma 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, non eseguite al 31 marzo 2010 sono oblate previo pagamento di un onere relativo all'illecito e edilizio determinato sulla base del 20 per cento del valore venale del cespite calcolato dalla locale agenzia del territorio.

49-*sexies*. Le regioni entro il 31 marzo 2010 possono individuare le aree dalle quali escludere il beneficio di cui al comma precedente. Decorso tale termine è esteso a tutto il territorio il recupero dei manufatti realizzati.

c) dopo il comma 50 inserire il seguente:

50-*bis* gli oneri incassati dagli enti locali come determinati ai sensi del comma 49-*quater* devono essere riversate e per il 30 per cento al bilancio della regione interessata e per il 30 per cento al Dipartimento di protezione Civile per la realizzazione degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, attraverso la nomina di commissari per ogni singola regione. La restante parte viene utilizzata dagli enti locali.

2. 1741. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 532 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1747. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di dare attuazione ad interventi diretti alla costruzione di abitazioni residenziali e al recupero del patrimonio edilizio esistente, assicurando comunque la necessaria neutralità fiscale del leasing rispetto all'acquisizione in proprietà, sono apportate talune modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale.

8-*ter*. All'articolo 35, comma 10-*ter* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole « strumentali di cui all'articolo 10 primo comma n. 8-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono soppresse le parole « come modificate dal comma 10-*bis* del presente articolo, » sono soppresse

8-*quater*. All'articolo 35, comma 10-*sexies* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate seguenti modifiche:

a) le parole « strumentali di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a-*bis*) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986 » sono soppresse dopo il primo periodo è inserito seguente « Non si da luogo a rimborso dell'imposta di registro eventualmente versata in eccesso ».

8-*quinquies*. All'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aggiungere in fine i seguenti commi:

10-*septies*. Nel caso esercizio a parte dell'utilizzazione dell'opzione di acquisto finale dell'immobile ad uso abitativo concesso in locazione finanziaria, le imposte di registro sono corrisposte in misura fissa ».

8-*sexies*. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 40, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis*. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni finanziarie di immobili, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

b) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, dopo il comma 4, è inserito il seguente: « Locazioni finanziarie di beni immobili: per cento ».

2. 1421. Abrignani.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 25 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1,

dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata al 30 giugno 2010.

2-*bis*. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

2-*ter*. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014;

2-*quater*. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 si applica, altresì, fino al 1º giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009;

2-*quinquies*. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma 2-*quater* del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari, al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

2-*sexies*. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma 2-*quater* del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

Conseguentemente,all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1324. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: « con una dotazione di 45 milioni di euro » sono

aggiunte le seguenti: « per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1334. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. A favore dei Comuni della provincia de L'Aquila, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009, sono concessi indennizzi, di carattere annuale, a decorrere dal 2010, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita. ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1797. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, con priorità nelle aree a più alto rischio sismico. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina 1'inutilizzabilità dell'immobile;

8-*ter*. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi;

8-*quater*. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse disponibili anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a carico del bilancio dello Stato;

8-*quinquies*. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati, un credito d'imposta nel limite di euro 100 milioni per l'anno 2010, di euro 150 milioni per l'anno 2011 e di euro 250 milioni per l'anno 2012, in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

8-*sexies*. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote

costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi;

8-*septies*. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso;

8-*octies*. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi;

8-*nonies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7;

8-*decies*. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

8-*undecies*. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2010, in 175 milioni di euro per l'anno 2011 e in 275 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 1798. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2010, per gli interventi di ricostruzione e riparazione dei palazzi storici di proprietà pubblica o di privati ubicati nei centri storici dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 nonché nei Comuni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto legge n. 77 del 2009, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata, dichiarati inagibili o danneggiati, sono attribuiti ai soggetti proprietari di tali immobili contributi a fondo perduto in misura tale da garantire la copertura integrale delle spese occorrenti per gli interventi di riparazione o ricostruzione dei medesimi. La realizzazione degli interventi avviene previo parere della Soprintendenza per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo, in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dei palazzi storici;

8-*ter*. I contributi di cui al comma 8-*bis* sono concessi, nei limiti di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di

immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto;

8-*quater*. La ricostruzione degli edifici di cui al comma 8-*bis*, dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale;

8-*quinquies*. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

8-*sexies*. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al comma 8-*bis* sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1799. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il punto 16), primo comma, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:« 16) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessorie a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni, che i servizi pubblici postali effettuano nella loro qualità di operatore obbligato a garantire il servizio postale universale ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva dei Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità dei servizio, e successive modificazioni.

2. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti posti in essere fino all'entrata in vigore del presente comma, dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale relativamente al regime di esenzione comunque applicato alle prestazioni relative ai servizi postali.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge ».

2. 1372. Girlanda.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *tt)* aggiungere la seguente « *uu)* le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse connesse effettuate da Poste Italiane attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

2. 1373. Girlanda.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per le finalità di cui alla legge n. 23 del 1996, con particolare riferimento alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, è autorizzata la spesa di 300 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1343. Libè, Mondello, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Compagnon.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)* ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e i categoria « euro 0 », « euro 1 » o « euro 2 », immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione elettrica, che comunque abbiano emissioni di CO_2 non superiori a 60 grammi per chilometro, è concesso un contributo di euro 2.500.

8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 8-*bis* ha validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra il venditore ed acquirente a decorrere dal 1º gennaio al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.

2. 1550. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di incentivare l'acquisto della prima casa:

a) l'imposta di registro pari al 3 per cento nel caso di stipula dei contratto di compravendita tra privati è diminuita del 50 per cento;

b) l'imposta di registro pari al 4 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra società e privato e diminuita del 50 per cento;

c) l'imposta sui valore aggiunto pari al 4 per cento nel caso di stipula dei contratto di compravendita tra società e privato e diminuita del 50 per cento.

8-*ter*. Le agevolazioni di cui al comma 8-*bis* si applicano solo nel caso in cui gli immobili, interessanti dalla compravendita sulla base dell'attestato di certificazione energetica così come previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, siano inferiori agli indici di prestazione energetica come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un imporlo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1547. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile

2009, n. 33, le parole: « a decorrere dal 7 febbraio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2010 »;

8-*ter*. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « per l'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2010. ».

Conseguentemente, alla Tabella C rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2. 1551. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla individuazione, agli accertamenti analitici, messa in sicurezza e bonifica dei relitti delle navi cariche di rifiuti pericolosi e radioattivi affondate nella acque territoriali italiane nonché per la messa in sicurezza delle aree di discarica abusiva a terra dove si sospetta che siano stati conferiti illegalmente i rifiuti legati ai predetti traffici e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il rischio di inquinamento ambientale marino, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1427. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al Fondo per la mobilità sostenibile di cui al comma 1121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuito uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1435. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di realizzare la Conferenza nazionale sulla biodiversità e per i contributi scientifici utili alla redazione della Strategia nazionale di conservazione della biodiversità e per la realizzazione dei primi interventi da questa individuati è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo per la tutela della biodiversità di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi com-

prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1437. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e' istituito un Fondo rotativo.

8-*ter*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' individuato il tasso di interesse da applicare.

8-*quater*. Per il triennio 2010-2012 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;

b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore,

c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;

d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;

e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;

f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

8-*quinquies*. Nel triennio 2010-2012 le risorse destinate al Fondo ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012".

2. 1441. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2009, le disposizioni di cui all'articolo 1,

commi 344, 345, 346, 347 della legge 27 dicembre 1996, n. 296.

2. 1447. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma è sostituito dal seguente:« 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 19 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile »;

b) il comma 1-*bis* è abrogato:

8-*ter* All'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-*quinquies* Il canone risultante da contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con aliquota unica del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4-*sexies*. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-*ter*, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-*septies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi e 4-*quinquies* e 4-*sexies*.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1008. De Micheli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamente degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, nonché ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 115, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le

imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole eti ».

2. 1455. Margiotta, Iannuzzi, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il numero 7198 (decreto-legge L.G.T., 1° settembre 1918, n. 1446) dell'Allegato 1 dell'articolo 2, del decreto legislativo del 22 dicembre 2009, n. 200, convertito dalla legge 8 febbraio 2009, n. 9, è soppresso.

2. 217. Strizzolo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Le previsioni in materia di detassazione degli investimenti di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si applicano anche agli acquisti di ogni tipologia di beni materiali ed immateriali costituenti aziende o rami di aziende con rapporti di lavoro in essere compresi in procedure concorsuali, a condizione che, nell'ambito della vendita, l'acquirente rinunci ad avvalersi della facoltà di trasferimento solo parziale dei lavoratori di cui al terzo comma dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

8-*ter*. Nel caso in cui i beni di cui al comma 8-*bis* risultino precedentemente trasferiti mediante affitto di azienda, l'agevolazione di cui al medesimo comma 8-*bis* compete all'acquirente a condizione che quest'ultimo mantenga per almeno due anni i medesimi livelli occupazionali sussistenti al momento della stipula del contratto di affitto.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 213. Contento, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "II canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione e delle relative pertinenze, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il canone di cui al terzo periodo del presente comma non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per accedere al regime di imposizione sostitutiva di cui al terzo periodo del presente comma il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

8-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 8-*bis*.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 250. Antonio Pepe.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:« 4-*bis*. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quello del canone. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione e delle relative pertinenze, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il canone di cui al secondo periodo del presente comma non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per accedere al regime di imposizione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

8-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 8-*bis*.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 251. Antonio Pepe.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 153. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 12 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito delle strutture ricettive di cui al numero 120 della Tabella A, allegata al

presente decreto, si considerano prestazioni accessorie all'alloggio.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 152. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Nel punto 127-*quinquies* della tabella A parte 111, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, le parole « solare-fotovoltaica ed eolica » sono sostituite con le parole « idrica, solare fotovoltaica, eolica, geotermica e dallo sfruttamento delle biomasse »

2. 186. Calearo Ciman.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n.289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 127. Rosso.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. In deroga alle disposizioni sulla programmazione delle assunzioni e sulla riduzione del personale in servizio previste dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia, il personale dipendente degli enti locali, comandato presso gli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 24 novembre 1999, n. 468, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno prestato e prestano servizio è immesso, su domanda dell'interessato, nei ruoli del Ministero della Giustizia presso i medesimi uffici del giudice di pace di appartenenza, o negli uffici giudiziari della propria provincia di appartenenza, nella posizione economica ricoperta alla stessa data ed, eventualmente, in posizione di soprannumero rispetto alla pianta organica vigente del personale dei medesimi uffici. In sede di redazione del bilancio revisionale per l'anno 2010, il Ministero della Giustizia segnala al Ministero dell'Economia e delle Finanze la consistenza del personale trasferito ai sensi del presente articolo ai fini dell'incremento degli stanziamenti destinati alle spese degli uffici del giudice di pace e della corrispondente riduzione dei trasferimenti agli enti locali interessai.

2. 200. Barani.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 13 dicembre 2012 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 134. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 2, dopo il comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, aggiungere il seguente:

40-*bis*. « Gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile (eolico, fotovoltaico, solare termodinamico geotermia, idroelettrico biomassa e biogas) ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 della legge n. 10 del 1991 della Direttiva 2001/77/CE sono considerati unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche e censiti nelle categorie catastali E ».

2. 62. Vignali, Realacci.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni:circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti, dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone.

2. 53. Cassinelli, Scandroglio, Biasotti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla, legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 54. Cassinelli, Scandroglio, Biasotti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 8), le parole: « entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni » sono abrogate;

b) al n. 8-*bis*), le parole: « entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi ali edilizia residenziale convenzionata » sono abrogate;

c) al n. 8-*ter*), lettera *a*) le parole: « entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, « sono abrogate ».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificato in euro 35 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni dì spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 9-ter *della legge n. 468/1978 e successive modificazioni.*

2. 25. Stradella, Pili, Tommaso Foti, Tortoli, Bonciani.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 631 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, n. 8), le parole: « le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c), d)* ed *e),* della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: « le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese c e i anno costruiti per la vendita »;

b) all'articolo 10, primo comma, n. 8-*bis*) le parole: « o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionati » sono sostituite dalle seguenti: « o anche successivamente nel caso in cui entro tal termine i fabbricati siano stati locati dalle imprese che li hanno costruiti peri la vendita »;

c) il n. 127-*duodevicies*), della Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, è sostituito dal seguente: 127-*duodevicies* locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita: ».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificato in euro 10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 9-*ter* della legge n. 468/1978 e successive modificazioni.

2. 27. Stradella, Pili, Tommaso Foti, Tortoli, Bonciani.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto dell'abitazione principale, effettuato entro il 31 dicembre 2010.

La detrazione è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

8-*ter*. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano anche in relazione ai preliminari di compravendita stipulati entro la medesima data.

2. 28. Stradella, Pili, Tommaso Foti, Tortoli, Bonciani.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1 gennaio 2010 e sino al 31 dicembre 2012, è introdotta una detrazione d'imposta per l'acquisto, da impresa di costruzione o da cooperativa edilizia, di abitazioni, ad alta efficienza energetica, nuove o sulle quali siano stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31 comma, lettere *c)* e *d)* della legge 7 agosto 1978 n 457. La detrazione, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, si applica: Nella misura di 83 euro per metro quadrato dì superficie utile, e comunque per un massimo di 7.000 euro, nel caso di immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30 per cento rispetto ai valori di cui all'allegato C, numero 1, tabella 1.3 del decreto legislativo 192/2005 nella misura di 116 euro per metro quadrato di superficie utile, e comunque per un massimo di 9.350 euro, nel caso di immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50 per cento rispetto ai valori di cui all'allegato C, numero 1, tabella 1.3 del decreto legislativo del 2005;

8-*ter*. Il raggiungimento delle prestazioni energetiche di cui al precedente comma, deve essere certificato, sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 192/2005 da un soggetto accreditato.

8-*quater*. Con propri provvedimenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità con re quali il fabbisogno di risorse, derivante dall'applicazione della detrazione d'imposta di cui al comma 8-*bis*, trova copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

2. 29. Stradella, Pili, Tommaso Foti, Tortoli, Bonciani.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 25 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n.3780, e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, è prorogata fino al 30 giugno 2010.

2-*bis*. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, mediante la corresponsione di una somma pari al 40 per cento degli importi dovuti, da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

2-*ter*. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non

versati per effetto della sospensione dì cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di una somma pari al 40 per cento degli importi dovuti, da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014:

2-*quater*. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3754 dei 9 aprile 2009 si applica, altresì, fino al 1º giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi agli eventi sismici del 6 aprile 2009;

2-*quinquies*. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma 2-quater del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di una somma pari al 40 per cento degli importi dovuti, da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

2-*sexies*. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma 2 quater del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di una somma pari al 40 per cento degli importi dovuti, da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

2. 30. Pelino, Antonino Foti, Cazzola, Bonino, Scandroglio, Ceccacci Rubino, Mannucci, Minardo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 6 è soppresso.

2. 9. Toccafondi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 » e le parole « 2007, 2008 e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 2007, 2008, 2009 e 2010 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 33 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 15. Marchi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree. fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti,

incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa. 1 predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2008 ovvero, per i soggetti che finiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica;

8-*ter*. La disposizione al cui comma precedente si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 1 termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 15 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

a) 40 per cento nel 2010;

b) 35 per cento nel 2011;

c) 25 per cento nel 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 20. Terranova, Fallica.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « euro 4.000 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « euro 4.500 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 55 milioni di euro nel 2011 ed a 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

2. 21. Ceroni.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 24 comma 3, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: le detrazioni per carichi di famiglia non competono sono sostituite dalle seguenti: le detrazioni per carichi di famiglia competono nei limiti e alle condizioni di cui a articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

8-*ter*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « per gli anni 2007, 2008 e 2009 » sono soppresse.

8-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2010.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 484. Mura, Palagiano, Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

8-*ter*. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

8-*quater*. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 8-*bis*, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2. 480. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui al e seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 8-*ter*:

o) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

p) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

q) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

r) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

s) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

t) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

u) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8-*ter*. I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto previsto dal comma precedente e restano tassati con un'aliquota pari al 12,5 per cento.

2. 477. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. L'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal 1° gennaio 2010.

8-*ter*. I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto previsto dal comma precedente e restano tassati con un'aliquota pari al 12,5 per cento.

2. 476. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma l, le parole: « L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nei cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. » sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a trecentomila euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 474. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera *a)* il primo periodo e sostituito dal seguente: 1.900 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito comples-

sivo non supera 8.500 euro »; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: *b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.900 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro; la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: *c)* qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis)* dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare;

b) il comma 2 è abrogato.

8-*ter*. All'onere derivante dal comma da 8-*bis*, pari a 800 milioni di euro annui, si provvede con la riduzione delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 450. Cambursano, Borghesi, Paladini, Porcino, Barbato, Messina.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo per l'attuazione del protocollo di Kyoto di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, sostituire il comma 43, con i seguenti:

43. Il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è ridotto di 20 milioni di euro per il 2010 e 70 milioni per il 2011 e 100 milioni di euro per il 2012.

43-*bis*. L'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sue successive integrazioni, è abrogato.

43-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 20 per cento.

2. 468. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. 1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a)*, *c-bis)*, e *l)*, 53, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, con figli a carico è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva nel limite di:

a) 600 euro per il primo figlio più 400 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

b) 500 euro per il primo figlio più 350 euro per ciascun figlio successivo al primo,

se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

c) 450 euro per il primo figlio più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

1-*sexies*. In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante di cui al comma 1-*quinquies* è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli.

8-*ter*. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 8-bis non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

8-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

8-*quinquies*. All'onere derivante dai commi da 8-*bis* a 8-*ter*, pari a 800 milioni di euro annui, si provvede mediante la riduzione delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 455. Di Giuseppe, Mura, Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera *a)* il primo periodo e sostituito dal seguente: « 1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. »; la lettera *b)* e sostituita dalla seguente: « *b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro. »; la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: « *c)* qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare »;

b) il comma 2 è abrogato.

8-*ter*. All'onere derivante dal comma da 8-*bis*, pari a 1.200 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 55-*bis*.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 8-*ter*:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

55-*ter*. I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto previsto dal comma precedente e restano tassati con un'aliquota pari al 12,5 per cento.

2. 451. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. La tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, essendo una variante della TARSU disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 1993, e successive modificazioni, ha natura di tributo.

2. 491. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: « al 31 dicembre 2009 » con le seguenti: « al 31 dicembre 2012 ».

8-*ter*. All'onere derivante dal comma da 8-*bis*, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede con la riduzione delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 487. Messina, Cimadoro, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « le detrazioni per carichi di famiglia non competono » sono sostituite dalle seguenti: « le detrazioni per carichi di famiglia competono nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

8-*ter*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « per gli anni 2007, 2008 e 2009 », sono soppresse.

8-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2010.

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. *a)* all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6agosto 2008, n. 133, la parola: « 6,5 » è sostituita dalla seguente: « 7,5 »;

2. 488. Mura, Palagiano, Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1, della legge 296 del 27 dicembre 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 351, sostituire le parole: « 31 dicembre 2007 », con le parole « 31 dicembre 2010 »;

b) al comma 352, sostituire le parole: « triennio 2007-2009 », con le parole « 2010-2012 ».

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente comma:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 4 per cento.

2. 514. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, prorogato al 31 dicembre 2009 dal comma 7 dell'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

2. 518. Cambursano, Borghesi, Monai, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. In caso di acquisto entro il 31 dicembre 2010 di una bicicletta, di un ciclomotore o di motociclo a trazione elettrica, nel limite di euro 5 milioni, è previsto un contributo pari al:

30 per cento del prezzo di listino fino a un massimo di 300 euro, per una bicicletta a pedalata assistita elettricamente;

30 per cento del prezzo di listino fino a un massimo di 500 euro, per un ciclomotore o motociclo a trazione elettrica.

Conseguentemente, sostituire il comma 43, con il seguente:

43. L'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sue successive integrazioni, è abrogato.

2. 519. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Il diritto alle detrazioni del 36 per cento, a favore dei soggetti e per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e sue successive modificazioni e integrazioni, è altresì riconosciuto agli interventi eseguiti dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che abbiano provveduto o provvedano alla successiva alie-

nazione o assegnazione dell'immobile entro il 31 dicembre 2008.

8-*ter*. Con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero dell'economia individua i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8-*bis*.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

2. 524. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. L'aliquota del 3 per cento prevista dall'articolo 1, capoverso « Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso... », e relative note della Tariffa, parte 1, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta all'1 per cento.

8-*ter*. L'aliquota del 7 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte 1, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 25 per cento.

2. 525. Cimadoro, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. A far data dal 2010, le agevolazioni fiscali di cui al comma 8 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

2. 526. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

2. 527. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1 comma 299, della legge 23 dicembre 2005 n. 256 le parole: « , succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza », sono abrogate.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata dello 0,1 per cento.

2. 528. Monai, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Alla tabella A, parte II, allegata ai decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente: « 29-*bis*) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia. »

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 30 per cento.

2. 533. Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole « piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica », sono aggiunte le parole « nonché associazioni musicali e artistiche, ».

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 5 per cento.

2. 534. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies)* è sostituita dalle seguenti:

i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;

8-*ter*. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

8-*quater*. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 8-*bis* spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le

dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

2. 535. Palagiano, Mura, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Il comma 3-*ter* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:

3-*ter*. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 6,5 » è sostituita dalla seguente: « 7,5 »;

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

e) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

f) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

g) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

2. 569. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il comma 3-*ter* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:

3-*ter*. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo annuale pari a 200 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, e alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 0;
2011: – 0;
2012: – 100.000.

e, alla rubrica Ministero dell'interno *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 0;
2011: – 0;
2012: – 100.000.

2. 568. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 8-*ter*:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8-*ter*. I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto previsto dal comma precedente e restano tassati con un'aliquota pari al 12,5 per cento.

2. 567. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. L'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal 1° gennaio 2010.

8-*ter*. I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto previsto dal comma precedente e restano tassati con un'aliquota pari al 12,5 per cento.

2. 566. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore ad un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 6,5 » è sostituita dalla seguente: « 7,5 »;

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

2. 565. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore ad un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 564. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di estendere i benefici del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n.244, alle imprese che, avendone i requisiti, abbiano inoltrato la richiesta telematica all'agenzia delle entrate, nei termini previsti, e non siano state accolte per esaurimento dei fondi stanziati, gli stanziamenti di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rimodulati come segue: 754 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012. Avranno precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le richieste delle piccole e medie imprese e, successivamente, le altre domande.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 552. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di estendere i benefici del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle imprese che, avendone i requisiti, abbiano inoltrato la richiesta telematica all'agenzia delle entrate, nei termini previsti, e non siano state accolte per esaurimento dei fondi stanziati, gli stanziamenti di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rimodulati come segue: 754 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012. Avranno precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le ri-

chieste delle piccole e medie imprese e, successivamente, le altre domande.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati in 100 milioni di euro per l'anno 2010, in 450 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Agli oneri di cui al comma 8-*bis*, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. 551. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Entro il 31 dicembre 2012, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, è concesso un contributo in favore di progetti di investimento iniziale, nella forma di credito di imposta alle imprese operanti nei settori delle attività manifatturiere e del turismo che effettuano, entro il termine del 31 dicembre 2015 nuovi investimenti nelle regioni dell'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999 , per un importo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 1 milione per ciascun richiedente, previa presentazione di idonea documentazione del relativo progetto di investimento, entro il limite delle disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 8-*ter*.

8-*ter* Dal presente articolo discendono oneri paria 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

8-*quater*. Con decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze vengono determinati di criteri applicativi della disciplina di cui al commi 8-*bis* e 8-*ter*.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 550. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Ai commi 2 e 3, dell'articolo 25, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009 n. 102, sostituire le parole « mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese dal mese di gennaio 2010 », con le parole « mediante 120 rate mensili di pari importo ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2010, ».

Conseguentemente dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato I del decreto legislativo n .504 del 1995) è aumentata del 30 per cento.

2. 539. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-*bis* dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute, per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi

di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 741. Rubinato.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono inseriti i seguenti:

7-*bis*. Al fine di prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi e di tutelare la sicurezza urbana, entro il 30 giugno 2010 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il « Fondo per la sicurezza dei quartieri », con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, destinato alla concessione di contributi a fondo perduto, in misura pari al 50 per cento delle spese documentate e documentabili, a comuni, a proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad amministratori di condomini a proprietà mista pubblica e privata, per l'installazione di sistemi di protezione dalle intrusioni negli spazi comuni dei fabbricati, di sistemi di illuminazione dei percorsi interni e di sistemi di video sorveglianza delle autorimesse collettive.

7-*ter*. La dotazione del Fondo di cui al comma 7-*bis*, a decorrere dall'anno 2010, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7-*quater*. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 7-*bis* del presente articolo sulla base di indicatori demografici e socio-economici. Nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di governo del territorio, le medesime regioni definiscono le modalità e i criteri di attribuzione agli aventi diritto dei contributi di cui al citato comma 7-*bis*.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 742. Rubinato.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-*bis* dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute, per i

medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 760. Rubinato.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono inseriti i seguenti:

7-*bis*. Al fine di prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi e di tutelare la sicurezza urbana, entro il 30 giugno 2010 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il « Fondo per la sicurezza dei quartieri », con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, destinato alla concessione di contributi a fondo perduto, in misura pari al 50 per cento delle spese documentate e documentabili, a comuni, a proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad amministratori di condomini a proprietà mista pubblica e privata, per l'installazione di sistemi di protezione dalle intrusioni negli spazi comuni dei fabbricati, di sistemi di illuminazione dei percorsi interni e di sistemi di video sorveglianza delle autorimesse collettive.

7-*ter*. La dotazione del Fondo di cui al comma 7-*bis* a decorrere dall'anno 2010, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7-*quater*. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 7-*bis* del presente articolo sulla base di indicatori demografici e socio-economici. Nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di governo del territorio, le medesime regioni definiscono le modalità e i criteri di attribuzione agli aventi diritto dei contributi di cui al citato comma 7-*bis*.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 761. Rubinato.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole « 2008 e 2009 » sono inserite le seguenti « e 100 milioni di euro per l'anno 2010 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle

autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 821. D'Antoni.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies)* è sostituita dalle seguenti:

i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

8-*ter*. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

8-*quater*. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 8-*ter* spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 872. Bobba, Binetti, Mosca.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di promuovere il risparmio energetico e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, le regioni, con proprio regolamento, possono fissare nuovi limiti per l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione, in deroga ai limiti fissati con il decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 e successive modificazioni.

2. 902. Crosio, Bitonci.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-*bis* è sostituito con il seguente:

7-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, e successive modificazioni, è versata nella misura dell'1,5 per cento, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo e, per la restante parte è destinata alle finalità di cui al medesimo comma 5 del citato articolo 92.

8-*ter*. All'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: « due per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « tre per cento ».

2. 904. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 10 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 20 anni » e le parole: « 5 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 10 anni ».

2. 905. Montagnoli, Bitonci, Pastore, Lanzarin, Guido Dussin, Togni.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, 190 milioni di euro per l'anno 2011, 220 milioni di euro per l'anno 2012 e 180 milioni di euro a decorrere dal 2013.

2. 906. Togni, Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Bitonci.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011, e di 55 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente aggiungere dopo il comma 18 il seguente:

18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 963. Bitonci, Lanzarin, Fugatti, Bragantini, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 809. Levi, De Biasi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge dall'articolo 1, comma l, agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

ART. 2 – *(Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate). – 1.* Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 949,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.225 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.190 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.207 milioni di euro per l'anno 2014 e di 875 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007) è regolato come segue:

a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;

d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;

e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma l, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,

dalla legge dell'articolo 1, comma 1, legge 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal comma 8-*bis*, pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 500 milioni di euro per ciascun degli anni 2012-2015 si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 500 milioni di euro per ciascun degli anni 2012-2015.

2. 820. D'Antoni.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « per la sostituzione di frigoriferi, » sono aggiunte le seguenti: « , lavastoviglie, lavatrici, ».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2. 780. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge n. 296 del 2006, con particolare riferimento alla realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture, è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2.010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 789. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per e finalità di cui alla legge n. 23 del 1996, con particolare riferimento alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono scritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 796. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 6, del decreto-legge 11 settembre 2002, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2010 a favore del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia giudiziaria penitenziaria e minorile.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 834. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 296 del 2006, con particolare riferimento al completamento delle opere del primo e secondo lotto della Pedemontana lombarda, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 835. Marantelli, Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Perle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 426 del 1998 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 836. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi compreso le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative allo autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 837. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di fronteggiare le emergenze abitative delle famiglie disagiate me-

diante contributi integrativi alla locazione è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11, della legge n. 431 del 1998.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 839. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per gli interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni di cui all'articolo 2, comma 331, della legge n. 244 del 2007, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 840. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Lo dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 841. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nel comma 1 le parole: « e fino al 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2010 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 162 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1691. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, De Poli.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-*bis*. Dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, alle imprese della distribuzione commerciale ed ai pubblici esercizi è attribuito un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sugli immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

2. 1689. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, De Poli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *c-ter)* è inserita la seguente:

c-quater) le spese sostenute per l'acquisto dei prodotti di prima necessità per l'infanzia. La detrazione spetta fino al compimento del decimo anno di vita del bambino. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti alimentari e non alimentari considerati di prima necessità per l'infanzia e indicate le modalità per beneficiare della detrazione; ».

8-*ter*. Il decreto di cui alla lettera *c-quater)* dell'articolo 15, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma i del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 228 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1686. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, De Poli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il limite di reddito di euro 36.151,98 previsto dalla legge 537/93 e successive modificazioni, ai fini della esenzione per reddito, è elevato a 40.000 euro ed è annualmente aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. 1640. Miotto.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. In via sperimentale, limitatamente al 2010, all'articolo 4 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Per l'anno 2010 , è escluso dalla base imponibile:

a) il 100 per cento del costo del lavoro (comprensivo di oneri contributivi ed accantonamento TFR) sostenuto per l'incremento nel 2010, rispetto al 2009, del personale dipendente assunto a tempo indeterminato;

b) il 100 per cento del costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente (compresi oneri contributivi ed accantonamento di competenza economica degli anni indicati per il beneficio) reintegrato dalla Cassa Integrazione sia ordinaria che speciale, attivata nell'anno 2008 e 2009, ovvero solo il 2009, ovvero recuperato da eventuale procedura di mobilità attivata nell'anno 2009;

c) il 100 per cento del costo del lavoro sostenuto per la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

8-*ter*. L'agevolazione di cui ai commi precedenti, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009.

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dai commi precedenti, pari 3.700 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies *del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.*

2. 1557. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Mantini, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Delfino, Poli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il canone di abbonamento previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, assume la denominazione di « imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo ».

8-*ter*. Sono soggetti all'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, per uso privato, detengono un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi, anche provenienti dall'estero, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi. La presenza di un impianto aereo idoneo alla captazione di programmi radiotelevisivi o la titolarità di un'utenza per la fornitura di energia elettrica sono elementi presuntivi della detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi radiotelevisivi e determinano l'applicabilità dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo, salvo quanto previsto al comma 8-*quater*.

8-*quater*. *a)* Non sono tenuti al pagamento dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, pur essendo muniti di un impianto aereo idoneo alla captazione dei programmi radiotelevisivi o risultando intestatari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso privato, dichiarino, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non detenere, nell'intero anno di riferimento dell'imposta, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radio o televisivi.

b) Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445.

c) La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera *a)* deve essere presentata per ciascuna annualità di imposta.

8-*quinquies*. L'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è dovuta unicamente per la dimora abituale di ciascuna famiglia anagrafica, come de-

finita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ed è stabilita in misura fissa, indipendentemente dal numero di apparecchi riceventi detenuti dalla stessa famiglia anagrafica.

8-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2011 una quota del 25 per cento del maggior gettito annualmente conseguito con l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sarà utilizzata per la progressiva riduzione dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo in favore dei soggetti a cui spetta l'incremento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 38, della legge del 28 dicembre 2001 n. 448 nonché i nuclei familiari che abbiano dichiarato un valore ISEE di reddito e patrimonio, nell'anno di riferimento, inferiore ai 22.000 euro. Le riduzioni dell'imposta ordinaria di cui al presente comma sono annualmente stabilite secondo le modalità previste al comma 8-*undecies*.

8-*septies*. Sono tenuti al pagamento dell'imposta speciale per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi radiofonici o televisivi, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi, in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare, nonché coloro che detengono apparecchi riceventi impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.

8-*octies*. In caso di mancato pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è comminata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, una sanzione amministrativa, in aggiunta all'imposta dovuta e agli interessi di mora, di importo compreso tra euro 500,00 ed euro 2.000,00 per ciascuna annualità dell'imposta ordinaria evasa, e tra euro 2.000,00 ed euro 8.000,00 per ciascuna annualità dell'imposta speciale evasa.

8-*nonies*. Con il pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo per l'anno 2011 e con il versamento della somma di 20,00 euro per ogni annualità del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non corrisposta dall'anno 2001, viene estinta ogni violazione relativa al mancato pagamento dello stesso canone, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso.

8-*decies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni per la riscossione dell'imposta che consentano, anche tramite convenzioni con società fornitrici o distributrici di energia elettrica, di individuare i soggetti di imposta e di assicurare la regolarità del gettito anche mediante frazionamenti infra-annuali del pagamento dell'imposta. Sono, altresì, definiti il modello e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista al comma 8-*quater*.

8-*undecies*. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare dell'imposta per il servizio pubblico radiotelevisivo in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 18, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

8-*duodecies*. *a)* Sono abrogati l'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103 ed regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, ad eccezione delle seguenti disposizioni:

l'articolo 2, comma quinto;

l'articolo 9, comma primo, nel quale sono soppresse le parole da « L'abbonato alle radioaudizioni » a « non essendo abbonato » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque »;

gli articoli 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22;

l'articolo 24, nel quale sono soppresse le parole « in numero non superiore a 50 »; gli articoli 25, 27 e 29.

b) Con regolamento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988 n. 400, sono emanate norme attuative entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

c) Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera *b)* continuano ad essere applicate all'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo le vigenti disposizioni in materia di disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo non abrogate dal precedente lettera a) e non incompatibili con la presente legge.

2. 1571. Rao, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Dal 1º gennaio 2009 i proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, che non siano proprietari di altre abitazioni, possono acquistare unità immobiliari contigue ad esse, non superiori a 100 metri quadrati, al fine di accorparle. Il totale dei metri quadrati derivante dall'accorpamento non deve eccedere i 300 metri quadri.

8-*ter*. All'unità immobiliare destinata ad essere accorpata si applicano al momento dell'acquisto da parte dei soggetti di cui al comma precedente, gli stessi benefici e agevolazioni previsti dalla normativa per l'acquisto della prima casa.

8-*quater*. La richiesta di accorpamento deve essere presentata all'amministrazione comunale entro un anno dall'acquisto. In caso di mancata richiesta da parte del soggetto interessato o di non accoglimento della richiesta da parte dell'amministrazione comunale, il soggetto acquirente deve restituire gli importi derivanti dai benefici e agevolazioni applicate ai sensi del precedente comma.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2. 1500. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il Fondo di cui al comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 finalizzato ad incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, è incrementato per l'anno 2010 di 5 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2010: – 5.000;
2011: – ;
2012: – .

2. 1629. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Delfino, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 recante « Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati » è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente,

relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1666. Anna Teresa Formisano, Delfino, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al comma 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole « di cui al comma 17 » sono aggiunte le seguenti « e al comma 18 ».

2. 1680. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai numeri 8-*bis* e 8-*ter* le parole « entro quattro anni dalla data di ultimazione » sono sostituite con le seguenti: entro sei anni dalla data di ultimazione ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1673. Galletti, Poli, Compagnon, Ciccanti, Occhiuto, De Poli.

Dopo il comma 8, aggiungere 11 seguente:

8-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, in deroga al limite di volume di affari stabilito con il decreto di cui al precedente comma 2, è applicabile in ogni caso alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo i della legge 18 giugno 1998, n. 192.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1672. Galletti, Poli, Compagnon, Ciccanti, Occhiuto, De Poli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. I crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

8-*ter*. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: « il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 75 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1487. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 3 articolo 12 del TUIR, la pensione di reversibilità corrisposta ai figli a carico di genitore lavoratore non costituisce reddito.

2. 1638. Miotto.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 48, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1467. Fallica.

Sopprimere il comma 9.

2. 1598. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'articolo 11-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.

2. 323. La XI Commissione.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 28, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. L'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL, verifica la sussistenza del documento. L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali ».

2) All'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: « 4-*bis*. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-*bis* del precedente articolo 28 ».

2. 1053. Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

Al comma 9 dopo le parole: o a posto fisso *aggiungere le seguenti:* nonché ai commercianti al dettaglio senza dipendenti e agli artigiani di servizio senza dipendenti.

2. 1678. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa, calcolata al netto del crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive, è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università, incluse le Università e le Facoltà Pontificie;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

9-*ter*. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 9-*bis* sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

9-*quater*. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 9-*ter*.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alla autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 421. Di Biagio, Vignali, De Angelis.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché a quelli che operano nel campo dei servizi o dei beni culturali, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della vigente disciplina comunitaria.

9-*ter*. Le imprese di cui al comma 9-*bis* usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 238 del 12 ottobre 2005.

9-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in

20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 31. Federico Testa, Vignali.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Il personale delle Autorità indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249, è iscritto, ai fini pensionistici, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici a decorrere dalla data della loro costituzione.

9-*ter*. I dipendenti in servizio presso le predette Autorità per i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la contribuzione sia stata versata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Inps, possono optare per il mantenimento della propria iscrizione presso questo Istituto. L'opzione deve essere esercitata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante comunicazione scritta all'Autorità di appartenenza ed ha effetto fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Per il personale che non ha esercitato l'opzione, le Autorità provvedono, entro 60 giorni, a versare all'Inpdap le differenze contributive rispetto a quanto versato all'Inps, senza aggravio di interessi e oneri aggiuntivi.

2. 1863. Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, » sono soppresse.

9-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-*bis*, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 776. Federico Testa.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *b)* del comma 2 è soppressa;

2) dopo il comma 3 siano aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:

a) le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) le norme sul reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-*ter*. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:

a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;

b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;

c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-*quater*. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate.

2. 324. La XII Commissione.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Le Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligate ad iscrivere all'INPDAP il personale assunto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, salvo che non sia diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, emanate successivamente a tale data, che prevedono l'obbligo di iscrizione a enti previdenziali diversi dall'INPDAP. Ai versamenti contributivi già effettuati si applica l'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici economici, le scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le Aziende e Consorzi di cui agli articoli 113, 114 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono obbligati ad iscrivere il proprio personale all'INPDAP, salvo che detto personale non sia già iscritto all'INPDAP a tale data. La contribuzione versata all'INPS per l'attività svolta presso gli enti, le scuole, le Aziende ed i Consorzi di cui al presente comma, sono ricongiunti ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica e i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende, mantengono l'iscrizione all'INPDAP. Sono abrogate le lettere *a) e b)* dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274. I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado, assunti temporaneamente per periodi inferiori ad un anno sono obbligatoriamente iscritti all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. È abrogato l'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tutto il personale interessato dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, che non è già iscritto alla gestione ex ENPDEP ai fini dell'assicurazione sociale vita, di cui alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, 8 iscritto di

diritto all'INPDAP a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 427. Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) alla lettera *a)* è aggiunto in fine il seguente periodo: « . La sanzione è ridotta ad un dodicesimo, se il mancato pagamento dei contributi, maggiorati della sanzione, è eseguito nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'INPDAP, abbiano avuto formale conoscenza »;

2) alla lettera *b)* è aggiunto in fine il seguente periodo: « La sanzione è ulteriormente ridotta ad un ottavo, se la denuncia della situazione debitoria viene effettuata nel termine di sessanta giorni dalla data stabilita per il pagamento dei contributi e il versamento degli stessi, maggiorati della sanzione, è effettuato contestualmente alla denuncia, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative delle quali i sostituti d'imposta di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* abbiano avuto formale conoscenza »;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-*bis*. I sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'INPDAP, che non provvedono entro il termine stabilito a trasmettere le dichiarazioni contenenti i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni ovvero le trasmettono con dati non rispondenti al vero, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 5 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge; la sanzione non può comunque essere superiore al 10 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge. La sanzione è ridotta ad un decimo, se la mancata trasmissione è eseguita nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione e il versamento della stessa è effettuato contestualmente, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta di cui al precedente periodo abbiano avuto formale conoscenza ».

2. 1864. Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*quater*. Il comma 497 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

« 497. Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, entro i limiti di 400 milioni di euro, di 350 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 200 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve promuovere l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.

2. 428. Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. I soggetti che esercitano contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività di natura autonoma e liberoprofessionale assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, compresi i soggetti iscritti alla Gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, hanno l'obbligo di iscriversi alla assicurazione obbligatoria prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. È demandata all'INPS la decisione sull'iscrizione nell'assicurazione obbligatoria corrispondente a tale attività.

2. 177. Cazzola.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1525. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Coloro che hanno perso il lavoro o subito interventi di sostegno al reddito di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, parasubordinato o assimilato, i lavoratori autonomi e le imprese che hanno rilevato una riduzione del proprio reddito superiore ad un terzo del periodo di anno d'imposta 2008/2009 possono chiedere la cancellazione di tutte le segnalazioni effettuate da banche e intermediari finanziari alle banche dati e agli archivi di tutte le centrali dei rischi e di tutti i sistemi di informazione creditizia pubbliche e private per gli anni 2008, 2009 e 2010, per: *a)* ritardato o omesso pagamento per rate mutui ipotecari, chirografari, leasing immobiliari e mobiliari, linee di credito per anticipazioni su crediti, prestiti personali, cessioni del quinto dello stipendio, erogati da istituti di credito e finanziarie; *b)* sconfinamenti temporanei per le linee di credito in conto corrente; *c)* ritardato rimborso in conto corrente di addebiti di somme per utilizzo di carte di credito o *revolving*. La domanda dovrà essere inoltrata alla Banca d'Italia ed inviata dalla stessa, verificati i presupposti di legge entro dieci giorni, alle banche e agli intermediari finanziari interessati, che provvedono a chiedere la cancellazione entro dieci giorni dal ricevimento. II Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'attuazione di tali disposizioni con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 1097. Comaroli, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attua-

zione delle modifiche recate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al testo delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'attuazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Nella relazione sono indicate le proposte di modifica ritenute opportune, alla luce dei problemi di attuazione e dell'attuale situazione di crisi economica e occupazionale.

2. 1099. Fugatti, Bitonci, Comaroli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. L'articolo 124, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è così sostituito:

« *e)* la menzione che l'importo degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG non sono dovuti dal consumatore, restando in ogni caso a carico dell'intermediario; ».

2. 1101. Comaroli, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. È fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di modificare le spese accessorie dei mutui e dei prestiti durante il piano di rimborso degli stessi. In tali casi non si applica l'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. 1100. Comaroli, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: « un piano economico-finanziario asseverato da una banca » sono aggiunte le seguenti: « o da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, ».

2. 827. Duilio.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Gli estratti delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie possono essere autenticate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile, anche da commercialista iscritto all'Albo dei Revisori contabili o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

2. 755. Rubinato.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole « agli enti pubblici territoriali » aggiungere le parole « agli ATO »;

2. 285. Bitonci.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 70 la parola « quattro » è sostituita dalla seguente: « due » e le parole 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento »;

b) al comma 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo il criterio di competenza »;

c) al comma 72 la parola « spettante » è sostituita dalla seguente: « spetta » e le parole « non si applica alle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale », sono sostituite dalle seguenti: « L'agevolazione non decade se i professionisti aggregati mantengono le proprie partite IVA individuali ai soli fini di accelerare i rimborsi d'imposta tramite il conto fiscale, ma non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale. Spetta altresì nei casi in cui gli studi professionali associati o altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultano già essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali aderiscono nuovi professionisti che in precedenza svolgevano l'attività in maniera individuale. »;

d) al comma 73 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Per i beni mobili previsti alla lettera *a)* del presente comma, la cui deducibilità fiscale è ridotta in base alle disposizioni di legge previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile su cui calcolare il credito d'imposta è pari all'ammontare complessivo dei costi sostenuti »;

e) al comma 75 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo cause come decesso del professionista, raggiungimento dell'età pensionabile, malattie e/o infortuni di invalidità temporanea o permanente »;

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1338. Mantini, Vietti, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, dopo il comma 1, lettera *b)*, aggiungere il seguente:

« 2. È abrogato l'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre del 2000, n. 388, per la parte in cui prevede la maggiorazione dell'1 per cento a titolo di interesse per i contribuenti che optino per il versamento trimestrale dell'IVA ».

2. 1770. Ria, Ruggeri, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le società cooperative elettriche esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, agli effetti del trattamento dell'energia autoprodotta ed autoconsumata, sono assimilate ad un seu (sistema efficiente di utenza) ».

2. 1698. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 1, comma 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

« *b-bis)* il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1534. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Non si applicano agli esercenti sottoposti agli studi di settore, di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

2. 1583. Ceccuzzi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis* Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai cessionari o committenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, nell'anno in corso, un volume d'affari non superiore a cinquecentomila euro ».

2. 1758. Poli, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « per la parte che eccede lire 250.000 » aggiungere le seguenti: « La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1530. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 15 del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato anche da uno o più figli minori, o da un portatore di handicap grave, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1528. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Il comma 499 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

2. 429. Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 208, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole « non si applicano » sono inserite le seguenti: « alle filarmoniche, alle orchestre e alle bande musicali ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1800. Compagnon, Galletti, Ciccanti.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « in 215 milioni di euro » con le seguenti: « in 440 milioni di euro »;

b) sostituire le parole: « 370 milioni di euro » con le seguenti: « 718 milioni di euro »;

c) sostituire le parole: « 585 milioni di euro » con le seguenti: « 1.158 milioni di euro »;

nonché, al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « in 135 milioni di euro » con le seguenti: « in 268 milioni di euro »;

b) sostituire le parole: « 201 milioni di euro » con le seguenti: « 396 milioni di euro »;

c) sostituire le parole: « e 307 milioni di euro » con le seguenti: « e 614 milioni di euro »;

d) sostituire le parole: « , rispettivamente, di 79,135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 » con le seguenti: « , rispettivamente, di 157,268 e 426 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 »;

e all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2010, per un importo pari a 680 milioni di euro per l'anno 2011, e per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2012;

e alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 0;
2011: – 0;
2012: – 150.000.

e, alla rubrica Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 0;
2011: – 0;
2012: – 150.000.

2. 456. Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino.

Al comma 10, sostituire la parola: 215 *con la seguente:* 125.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Le somme versate nel periodo d'imposta 2009 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria Euro 2 o superiori, per un importo forfettario di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, il credito d'imposta utilizzato in compensazione non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

2010: + 90 milioni.

2. 1705. Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 10, sostituire la parola: 215 *con la seguente:* 135.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2008, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione stradale, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture, è autorizzato il rimborso per ulteriori 70 milioni di euro. Tale rimborso non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. 1710. Montagnoli, Bitonci, Polledri, Simonetti.

Al comma 10, sostituire la parola: 215 *con la seguente:* 155.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, dopo la parola: ATECO, *aggiungere le seguenti:* e, per l'anno 2010, nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della tabella ATECO, limitatamente ai veicoli della categoria N di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

2. 1716. Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Al comma 10, sostituire la parola: 215 *con la seguente:* 170.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Nei limiti di spesa di 45 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2010, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2010 per ciascun veicolo, di massa complessiva pari o superiori a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. La misura del credito deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5

tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. 1708. Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Polledri.

Al comma 10, sostituire la parola: 215 *con la seguente:* 185.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. La somma di 30 milioni di euro è destinata ad agevolare le imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto di cose conto di terzi che hanno acquisito, nel corso dei primi nove mesi del 2009, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiori a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria euro 5.

La misura dell'agevolazione per ogni nuovo veicolo acquisito è fissata in euro 3.400 per le piccole e medie imprese ed in euro 2.550 per le altre imprese di autotrasporto.

Per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, è applicata un'ulteriore maggiorazione del 10 per cento, per cui l'importo massimo dell'agevolazione ascende a 4.250 euro per le piccole e medie imprese e a 3.400 euro per le altre imprese.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui ai commi precedenti che possono essere fruite dalle imprese in alternativa tra il contributo diretto o il credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. In tal caso, il credito d'imposta utilizzato in compensazione non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

2. 1712. Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-*bis*. Il termine per le iniziative già avviate in tema di Patti Territoriali e Contratti d'Area è prorogato per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al fine della salvaguardia delle iniziative avviate ed in parte già finanziate, si intendono sospesi per uguale termine i procedimenti di revoca dei contributi concessi alle imprese, segnalati dai responsabile unico dei contratti d'area o dal soggetto responsabile del patto territoriale al Ministero dello sviluppo economico.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico verrà, costituita una apposita Commissione al fine di valutare i singoli casi destinatari di revisione o revoca dei contributi concessi.

2. 402. La Loggia, Marinello.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-*bis*. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I dipendenti in aspettativa non

retribuita che ricoprono cariche elettive presentano a domanda almeno trenta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

2. 16. Palumbo.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. In relazione a quanto previsto al comma 10, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 270 milioni di euro per l'anno 2010, 410 milioni di euro per l'anno 2011 e 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 160, 290 e 430 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro per l'anno 2010, 209 milioni per l'anno 2011 e 343 milioni a decorrere dall'anno 2012.

2. 843. Laganà Fortugno, Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Calvisi.

Al comma 11, sostituire le parole: in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia *con le seguenti:* in 235 milioni di euro per l'anno 2010, 301 milioni di euro per l'anno 2011 e 407 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 179, 235 e 314 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro decorrere dall'anno 2010.

2. 706. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Garavini, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Villecco Calipari.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale della carriera prefettizia le risorse per i miglioramenti economici sono determinate comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza, di cui al predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

*** 2. 992.** Oliverio.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale della carriera prefettizia le risorse per i miglioramenti economici sono determinate comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza, di cui al predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

*** 2. 242.** Galati.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale della carriera prefettizia le risorse per i miglioramenti economici sono determinate comunque in misura non inferiore a quelle

del comparto sicurezza, di cui al predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

*** 2. 100.** Taglialatela.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale della carriera prefettizia le risorse per i miglioramenti economici sono determinate comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza, di cui al predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

*** 2. 10.** Giovanelli.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale della carriera prefettizia le risorse per i miglioramenti economici sono determinate comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza, di cui al predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

*** 2. 1692.** Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di completare l'attuazione del processo di riordino della carriera di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, nonché ai fini di perequazione del trattamento retributivo, anche in relazione al rafforzamento della collaborazione con gli enti locali, all'attuazione dei Patti per la legalità, all'intensificazione della lotta alla criminalità organizzata e alla gestione del fenomeno migratorio, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, la spesa di 13,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1688. Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di completare l'attuazione del processo di riordino della carriera di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, nonché ai fini di perequazione del trattamento retributivo, anche in relazione al rafforzamento della collaborazione con gli enti locali, all'attuazione dei Patti per la legalità, all'intensificazione della lotta alla criminalità organizzata e alla gestione del fenomeno migratorio, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, la spesa di 13,5 milioni di euro. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

*** 2. 11.** Giovanelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di completare l'attuazione del processo di riordino della carriera di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, nonché ai fini di perequazione del trattamento retributivo, anche in relazione al rafforzamento della collaborazione con gli enti locali, all'attuazione dei Patti per la legalità, all'intensificazione della lotta alla criminalità organizzata e alla gestione del fenomeno migratorio, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, la spesa di 13,5 milioni di euro. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

*** 2. 991.** Oliverio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di completare l'attuazione del processo di riordino della carriera di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, nonché ai fini di perequazione del trattamento retributivo, anche in relazione al rafforzamento della collaborazione con gli enti locali, all'attuazione dei Patti per la legalità, all'intensificazione della lotta alla criminalità organizzata e alla gestione del fenomeno migratorio, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, la spesa di 13,5 milioni di euro. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

*** 2. 243.** Galati.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di completare l'attuazione del processo di riordino della carriera di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, nonché ai fini di perequazione del trattamento retributivo, anche in relazione al rafforzamento della collaborazione con gli enti locali, all'attuazione dei Patti per la legalità, all'intensificazione della lotta alla criminalità organizzata e alla gestione del fenomeno migratorio, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, la spesa di 13,5 milioni di euro. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

*** 2. 99.** Taglialatela.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'anno 2010, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo dei vigili del fuoco sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, interamente destinate, per ciascuna Forza di polizia, al reclutamento di volontari delle Forze annate in ferma breve, in ferma prefissata quadriennale ovvero annuale, con priorità per quelli raffermati, anche in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere iniziali. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2010, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 298. Cirielli, De Angelis.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: le parole « sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e

del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti « sono ridotti del 7 per cento a decorrere dall'anno 2009 »;

b) i commi 2 e 3 sono soppressi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

*** 2. 309.** La IV Commissione.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: le parole « sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti « sono ridotti del 7 per cento a decorrere dall'anno 2009 »;

b) i commi 2 e 3 sono soppressi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

*** 2. 299.** Cirielli, Cicu, Ascierto, Luciano Rossi, Moles, Mazzoni, Ascierto, Speciale, Paglia, Fallica, Gregorio Fontana, De Angelis, Giulio Marini, Petrenga.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: le parole « sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti « sono ridotti del 7 per cento a decorrere dall'anno 2009 »;

b) i commi 2 e 3 sono soppressi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

*** 2. 844.** Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Beltrandi, Calvisi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Nell'anno 2010, previo espletamento di procedure concorsuali, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della citata legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In attesa de completamento delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

2. 305. De Angelis.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: « giudicati idonei, ma non iscritti in quadro » sono inserite le seguenti: « con una anzianità nel grado non inferiore a 10 anni ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 373. Marinello.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è abrogato.

11-*ter*. Al fine di provvedere alla ricostruzione delle posizioni economiche del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e degli insegnanti Tecnico-Pratici (ITP), transitati dal comparto Enti Locali ai ruoli del Comparto Scuola per effetto di quanto stabilito all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2010 ,a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La ricostruzione delle posizioni economiche del predetto personale dovrà avvenire a partire dal 1° gennaio 2000, considerando integralmente l'anzianità maturata presso gli Enti di provenienza sia ai fini giuridici che economici. La ricostruzione delle posizioni economiche verrà effettuata nei confronti di coloro che sono ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei confronti di coloro che, alla medesima data,sono in posizione di quiescenza. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 marzo 2010, di concerto con Il Ministero dell'economia e delle finanze,verrà effettuata la ricostruzione delle posizioni economiche del personale in titolo 2, previa rilevazione nazionale del personale interessato, prevedendo altresì la liquidazione dell'anticipo sulle spettanze che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2010. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2010-2011 si tiene conto dell'adeguamento alle nuove posizioni stipendiali maturate dal personale in oggetto. Per gli anni successivi al 2011 si provvede ad adeguare lo stanziamento di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978 n. 468, in modo tale da reperire le risorse necessarie a sanare completamente la situazione pregressa del personale in titolo, nonché di quanto verrà stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al biennio economico 2010-2011 al fine di un definitivo adeguamento stipendiale di coloro che risultino ancora in servizio.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro nell'anno 2010.

2. 359. Marinello.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Il personale docente delle scuole statali che, entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1º settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, può domandare l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentaquattro e di una età pari o superiore ad anni 59, di una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 58 anni, oppure in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentasei anni e di un'età pari o superiore a 57 anni, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari o superiore a trentotto anni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento fino alla concorrenza della cifra stanziata. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2010, in 30 milioni di euro per il 2011 e in 20 milioni di euro per il 2012.

2. 1296. De Girolamo.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che l'applicazione dell'imposta sostitutiva spetta per il solo ed esclusivo fatto che il finanziamento è erogato da un istituto di credito ed ha una durata contrattualmente stabilita superiore a 18 mesi, non assumendo alcuna rilevanza le finalità sottese al finanziamento, compresa quella di consentire il pagamento di debiti pregressi.

2. 396. La Loggia, Marinello.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. Dall'anno 2010 le amministrazioni pubbliche possono procedere, nei limiti delle risorse disponibili, alla stabilizzazione dei lavoratori di pubblica utilità, tramite l'espletamento di procedure concorsuali, attraverso una riserva di posti fino al 50 per cento e l'attribuzione di punteggi.

2. 360. Marinello.

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

13-*bis*. « Per i dirigenti di seconda fascia dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i quali alla data dell'istituzione del ruolo unico dirigenziale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1999, n. 29, erano titolari della qualifica di dirigente superiore, viene ripristinata la qualifica stessa. Ai citati dirigenti superiori viene riconosciuta la posizione nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, loro spettante in forza della nuova qualifica rivestita. Ai medesimi, viene, altresì corrisposta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale. Ai medesimi, infine, viene assegnato il 50 per cento dei posti disponibili di ciascuna amministrazione dello Stato con la qualifica di dirigente generale.

13-*ter*. All'onere di cui al comma 13-*bis* valutato in 110 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2010 si provvede mediante aumento, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, tale assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro.

2. 129. Distaso, Franzoso.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « degli enti di ricerca, sono inserite le seguenti: « del personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e degli Enti di previdenza obbligatoria, da impiegarsi nei servizi ispettivi e di vigilanza, le cui procedure concorsuali di reclutamento risultano concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché.

2. 3. Vincenzo Antonio Fontana, Germanà.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, è sostituito dal seguente:

2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta indicazione della durata della prestazione lavorativa con riferimento alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.

2. 4. Vincenzo Antonio Fontana, Germanà.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, è sostituito dal seguente:

2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta indicazione della durata della prestazione lavorativa con riferimento alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.

2. 7. Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 17 comma 7, convertito nella legge 102/09 è aggiunto un ultimo capoverso: « Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, è fatto obbligo alle agenzie fiscali di assumere – nei limiti delle vacanze e in prima applicazione con decorrenza dal 15 gennaio 2010 – il personale vincitore e idoneo di concorsi già espletati per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, mediante scorrimento dello graduatorie vigenti al 30 dicembre 2009 fino al loro totale esaurimento ».

2. 633. Giulio Marini.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 17 comma 7 del decreto-legge 78 convertito nella legge 102/09 è aggiunto un ultimo capoverso: « Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, è fatto obbligo alle Agenzie Fiscali di assumere – nei limiti dei posti vacanti e in prima applicazione con decorrenza dal 15 gennaio 2010 – il personale vincitore e idoneo di concorsi già espletati per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, mediante scorrimento delle

graduatorie vigenti al 30 dicembre 2009 fino al loro esaurimento ».

2. 1636. Miotto.

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

13-*ter*. Per le finalità di cui al presente comma, è previsto lo stanziamento di ulteriori 343 milioni di euro per l'anno 2010, 516 milioni di euro per l'anno 2011 e 788 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 343 milioni di euro per l'anno 2010, 516 milioni per l'anno 2011 e 788 per l'anno 2012 ».

2. 1593. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

13-*bis*. In deroga alle disposizioni in materia di assunzioni di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga al divieto di cui agli articoli 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, sono autorizzate per le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici, secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269/2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 4ª Serie speciale – Supplemento concorsi ed esami – in data 20 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 8 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. 1485. Girlanda.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. L'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n. 423, è abrogato.

2. 295. Fucci.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano i principi e perseguono gli obiettivi previsti dall'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito degli accordi riguardanti il patto di stabilità disciplinato dall'articolo 77-*ter* del medesimo decreto-legge, anche con riferimento ai propri enti strumentali e agli enti del Servizio sanitario regionale e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia, agli enti locali afferenti al rispettivo territorio.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo

successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 145. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-*bis*. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 comma 8 della legge 144/99, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1117. Siragusa, Antonino Russo, D'Antoni, Nicolais, Laganà Fortugno, Bellanova, Damiano.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-*bis*. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi decreti in termini 20 aprile 2001 n. 66 e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1118. Siragusa, Antonino Russo, D'Antoni, Nicolais, Laganà Fortugno, Bellanova, Damiano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1119. Siragusa, Antonino Russo, D'Antoni, Nicolais, Laganà Fortugno, Bellanova, Damiano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Al fine di garantire la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (LSU) presso gli istituti scolastici, come determinati dall'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono finalizzati 265 milioni del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, della legge n. 33 del 9 aprile 2009.

2. 1120. Siragusa, Antonino Russo, D'Antoni, Nicolais, Laganà Fortugno, Bellanova.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. A decorrere dall'anno 2010, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per il finanziamento delle imprese confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996, finalizzato a sostenere lo *start-up* e la continuità operativa delle imprese medesime. Il fondo è alimentato con le liquidità confiscate alle organizzazioni medesime. I criteri e le modalità di intervento nonché la gestione del fondo sono regolamentate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Presso il Ministero dello sviluppo economico, per la ricollocazione delle aziende identificate come beneficiarie ed assicurare il loro futuro operativo, viene costituito uno specifico Comitato competente a deliberare in materia nel quale sono nominati rappresentanti degli enti locali, dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (o a decorrere dall'anno 2010).

2. 1361. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni viene esteso alle imprese confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996, secondo modalità, adottate dal Comitato previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, ed approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2010, 2011 e 2012 (o a decorrere dall'anno 2010).

2. 1363. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, anche per il sostegno delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996. Le Province possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzie fideiussorie riferite alle operazioni a favore delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996. Gli interessi relativi alle stesse non impegnano il limite di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Le predette operazioni sono escluse dai vincoli per il patto di stabilità interno.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (o a decorrere dall'anno 2010).

2. 1365. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta 2010, non concorre a formare la base imponibile contributiva, ai fini delle imposte dirette, il 20 per cento della quota di retribuzione imponibile costituita dalla tredicesima mensilità erogata ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070 e successive modificazioni. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

16-*ter*. All'onere derivante dal comma da 16-*bis*, pari a 1.150 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 55-*bis*.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 8-*ter*:

h) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

i) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

j) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

k) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

l) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

m) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

n) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

55-*ter*. I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto previsto dal comma precedente e restano tassati con un'aliquota pari al 12,5 per cento.

2. 453. Messina, Paladini, Porcino, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta 2010, non concorre a formare la base imponibile contributiva, ai fini delle imposte dirette, il 15 per cento della quota di retribuzione imponibile costituita dalla tredicesima mensilità erogata ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070 e successive modificazioni. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

16-*ter*. All'onere derivante dal comma da 16-*bis*, pari a 820 milioni di euro annui, si provvede con la riduzione delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 820 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 820 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 452. Cambursano, Messina, Paladini, Porcino, Barbato, Borghesi.

Al comma 17, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Al fine di ridurre le attuali carenze di personale, di incrementare le attività ispettive e il recupero dei contributi omessi e l'individuazione dei falsi invalidi, l'Inps è autorizzata a procedere all'assunzione dei vincitori del concorso pubblico per esami a 293 posti nel profilo di ispettore di vigilanza, area funzionale C, posizione economica C1 di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale concorsi ed esami del 26 giugno 2007.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1781. Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Hanno altresì titolo a partecipare, a domanda, al movimento interregionale di cui all'articolo 24-*quinquies* del citato decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, i candidati che hanno

partecipato alle prove dei predetti concorsi, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso d formazione dei, predetti concorsi, ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie. I candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero. Le nomine di cui al presente comma sono effettuate in coda a quelle previste dai bandi nazionali.

2. 847. Fugatti.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente comma:

17-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 le amministrazioni pubbliche possono procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di pubblica utilità, mediante l'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale, attraverso una riserva di posti fino al 40 per cento e l'attribuzione di apposito punteggio.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1835. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Ruggeri, Ria.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , laddove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente si intendono totalmente deducibili ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1329. Mantini, Vietti, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. » sono sostituite dalle seguenti: « , laddove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente si intendono totalmente deducibili; le spese accessorie sostenute dai professionisti per la partecipazione agli stessi, quali spese di viaggio e soggiorno, sono deducibili al cinquanta per cento ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimo-

dulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1332. Mantini, Vietti, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

« *c-bis)* le persone fisiche esercenti arti e professioni, nonché le società semplici e le associazioni ad esse equiparate se utilizzano esclusivamente beni strumentali, escluso gli immobili, di costo complessivo non superiore a euro 30.000,00 e non si avvalgono di più di un dipendente e/o assimilati ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1336. Mantini, Vietti, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

17-*bis*. Nell'ambito dell'esercizio del credito a sostegno delle imprese in difficoltà, qualora siano anticipati alle imprese gli importi dovuti per la cassa integrazione guadagni ordinaria, nelle more dell'erogazione della stessa da parte dell'INPS, tale credito assume la natura di credito privilegiato.

2. 1077. Brandolini.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-*bis*. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-*septies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. 235. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Paolo Russo.

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

17-*bis*. Hanno titolo a partecipare al movimento interregionale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i candidati che hanno superato le prove dei corsi-concorso a dirigente scolastico indetti con le delibere della giunta provinciale di Trento n. 528 del 18 marzo 2005 e n. 2040 del 21 settembre 2007 e dei corsi-concorso indetti dalla provincia autonoma di Bolzano, che hanno regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi. Hanno altresì titolo a partecipare, a domanda, i candidati che hanno partecipato alle prove dei predetti concorsi, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione, ma non hanno partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie. I candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o

maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le nomine di cui al presente comma sono effettuate in coda a quelle previste dai bandi di concorso indetti a livello nazionale.

2. 132. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti commi:

17-*bis*. I sovracanoni idroelettrici previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica le cui opere di presa ricadano, in tutto o in parte, nei territori dei Comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano, già delimitato.

17-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 33,60 euro e 9,16 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

2. 87. Quartiani, Froner, Vannucci.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge n. 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, ad esclusione di quelle del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 52. Taddei, Rosso, Nastri, Bellotti, Biava, Faenzi, Di Caterina, Castiello, Formichella.

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

17-*bis*. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

17-*ter*. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

17-*quater*. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

17-*quinquies*. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, numero 1), del presente articolo.

17-*sexies*. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

17-*septies*. Gli enti di cui al comma 3, lettere *a)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *a)*.

17-*octies*. Gli enti di cui al comma 3, lettera *b)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *b)*.

17-*nonies*. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

17-*decies*. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

17-*undecies*. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30 per cento del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

17-*duodecies*. Qualora il comparto dei Comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determi-

nare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

17-*terdecies*. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.165 milioni di euro per l'anno 2010, 829 milioni di euro per l'anno 2011 e 829 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 472. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

17-*bis*. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Per gli anni 2010 e 2011 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 35 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo e' destinata l'ulteriore somma di 600 milioni di curo a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, anche in deroga per il medesimo anno 2010 al limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

17-*ter*. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppressa la lettera *a)* del comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione:* Politiche per il lavoro programma Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro *voce:* Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 – Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (u.p.b. 1.2.6) *con i seguenti importi:*

2010: + 600.000;
2011: + 600.000;

e all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di curo per l'anno 2010, per un importo pari a 600 milioni di curo per l'anno 2011.

2. 459. Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Per gli anni 2010 e 2011 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 35 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo e' destinata l'ulteriore somma di 300 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, anche in deroga per il medesimo anno 2010 al limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione:* Politiche per il lavoro *programma* Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro *voce:* Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 – Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (u.p.b. 1.2.6) *con i seguenti importi:*

2010: + 300.000;
2011: + 300.000;

e all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 458. Porcino, Borghesi, Cambursano, Paladini.

Dopo il comma 17 è inserito il seguente:

17-*bis*. Il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è aumentato di 300 milioni di euro per ciascun degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione:* Politiche per il lavoro *programma* Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro *voce:* Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 – Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (u.p.b. 1.2.6) *con i seguenti importi:*

2010: + 300.000;
2011: + 300.000;
2012: + 300.000.

e all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2011, e per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 457. Paladini, Borghesi, Cambursano, Porcino.

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

17-*bis*. Fino al 31 dicembre 2010, il trattamento ordinario di integrazione sa-

lariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a centoquattro settimane consecutive, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi le centoquattro settimane in un triennio.

17-*ter*. Ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al comma 18-*bis*, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

17-*quater*. Fino al 31 dicembre 2010, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

17-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 17-*bis*, 17-*ter* e 17-*quater* pari a 500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2010, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 che è incrementato di 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 449. Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

17-*bis*. Al personale direttivo, vincitore di concorso della carriera direttiva anteriormente all'inquadramento nella qualifica ad esaurimento, di cui all'articolo 155, comma 5, della legge n. 312 del 1980, all'atto della cessazione dal servizio, va garantito, ai fini pensionistici, il trattamento economico fisso e ricorrente del dirigente di II fascia, ove è confluito il primo dirigente, costituito dallo stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, la parte fissa della retribuzione di posizione prevista dalla pertinente contrattazione collettiva della dirigenza, nonché la retribuzione individuale di anzianità, maturata al 30 novembre 1995, ma con esclusione della parte variabile della retribuzione di posizione e di quella di risultato, in quanto strettamente connesse alle funzioni dirigenziali. Al rimanente personale direttivo, vincitore di concorso speciale della carriera di concetto, e inquadrato nella qualifica del ruolo ad esaurimento, va garantito nella quota B della pensione, di cui all'articolo 13, comma l, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 503 del 1992 la parte fissa della retribuzione di posizione, con esclusione della parte variabile della retribuzione di posizione e di risultato.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A ridurre di 5 milioni per l'anno 2012 la dotazione di parte corrente del fondo del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. 578. Paladini.

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

17-*bis*. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

17-*ter*. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

17-*quater*. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

17-*quinquies*. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, numero 1), del presente articolo.

17-*sexies*. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

17-*septies*. Gli enti di cui al comma 3, lettere *a)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *a)*.

17-*octies*. Gli enti di cui al comma 3, lettere *b)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133

del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *b)*.

17-*nonies*. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere *a)* e *b),* sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

17-*decies*. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

17-*undecies*. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30 per cento del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

17-*duodecies*. Qualora il comparto dei Comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

17-*terdecies*. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 6,5 » è sostituita dalla seguente: « 7,5 »;

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

2. 571. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-*bis*. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad attivare la contrattazione collettiva di secondo livello per il personale operaio assunto in regime di diritto privato ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa annui di 3 milioni di euro per il biennio 2010-2011.

17-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 595. Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-*bis*. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad attivare la contrattazione collettiva di secondo livello per il personale operaio assunto in regime di diritto privato ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa annui di 3 milioni di curo per il biennio 2010-2011.

17-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 236. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Paolo Russo, Dima.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-*bis*. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2010, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 1,55 milioni di euro.

17-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente alla Tabella E, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, *stato di previsione* Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto-legge 282 del 2004, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 1.550.

2. 594. Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-*bis*. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2010, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985,

n. 124, entro il limite di spesa di 1,55 milioni di euro.

17-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,55 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17-*quater*. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 229. Paolo Russo, Dima.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-*bis*. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-*septies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. 600. Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Hanno titolo a partecipare al movimento interregionale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i candidati che hanno superato le prove dei corsi-concorso a dirigente scolastico indetti, con delibere della Giunta provinciale di Trento n. 528 del 18 marzo 2005 e n. 2040 del 21 settembre 2007 e dei corsi-concorso indetti dalla provincia autonoma di Bolzano, hanno regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi.

2. 845. Fugatti.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-*bis*. In ragione dell'accresciuto fabbisogno di interventi manutentivi sui sistemi d'arma e gli equipaggiamenti in dotazione alle unità terrestri rischierate all'estero, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di un milione di euro a decorrere dal 2010, da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord ed in particolare all'assunzione di nuovo personale, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

2. 1057. Polledri.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-*bis*. Per fronteggiare le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, a decorrere dal 2010 sono stanziati 300 milioni di euro annui aggiuntivi da destinare al finanziamento delle spese di funzionamento del Dipartimento di pubblica sicurezza. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

2. 1058. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Vanalli, Pastore.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-*bis*. Per fronteggiare le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, è autorizzata l'assunzione in deroga alla normativa vigente di 6.000 unità da immettere nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Allo scopo sono stanziati 80 milioni nell'anno 2010 e 210 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

2. 1059. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Vanalli, Pastore.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-*bis*. Allo scopo di fronteggiare le esigenze del Soccorso tecnico urgente nazionale, è autorizzata l'assunzione in deroga alla normativa vigente di 1.400 unità da destinare al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Sono a questo scopo stanziati 47 milioni annui a decorrere dal 2010.

All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

2. 1060. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Vanalli, Pastore.

Dopo il comma 17, inserire il seguente comma:

17-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2003 n. 326 dopo le parole: « pubblici registri » sono inserite le seguenti: « materiale ed attrezzatura di soccorso ».

All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 200mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

2. 1064. Caparini, Stucchi, Grimoldi.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-*bis*. Allo scopo di fronteggiare le esigenze del Soccorso tecnico urgente nazionale, è autorizzata l'assunzione in deroga alla normativa vigente di 1.400 unità da destinare al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Sono a questo scopo stanziati 47 milioni annui a decorrere dal 2010.

All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

2. 1127. Dal Lago, Luciano Dussin, Bitonci, Fugatti, Vanalli, Pastore.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-*bis*. Per fronteggiare le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, è autorizzata l'assunzione in deroga alla normativa vigente di 6000 unità da immettere nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Allo scopo sono stanziati 80 milioni nell'anno 2010 e 210 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

2. 1128. Volpi, Luciano Dussin, Dal Lago, Bitonci, Fugatti, Vanalli, Pastore.

Dopo il comma 17, inserire il seguente comma:

17-*bis*. Per fronteggiare le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, a decorrere dal 2010 sono stanziati 300 milioni di euro annui aggiuntivi da destinare al finanziamento delle spese di funzionamento del Dipartimento di pubblica sicurezza.

All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

2. 1129. Dal Lago, Luciano Dussin, Volpi, Bitonci, Fugatti, Vanalli, Pastore.

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

17-*bis*. Al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna e sostenere il potere d'acquisto di lavoratori dipendenti e pensionati con redditi medio-bassi, per l'anno 2010 l'importo di ciascuna delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato nella misura del 20 per cento. Qualora la detrazione applicabile ai sensi del presente comma risulti di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione.

17-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, anche ai fini del riconoscimento della facoltà di concentrare sulle tredicesime mensilità il beneficio derivante dalla prevista riduzione del prelievo fiscale su salari e pensioni ».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ».

55-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 8 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a),* sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

55-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

55-*quinquies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

55-*sexies*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2. 1734. Delfino, Poli, Galletti, Ciccanti, Tassone, Mantini.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-*bis*. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, le parole: « Per il settore privato » sono soppresse.

2. 1400. De Poli, Galletti, Ciccanti.

Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: dal 1° gennaio 2010. *con le seguenti:* dalla entrata in vigore del decreto stesso.

b) sopprimere le parole: e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente;

c) sostituire le parole: 200 milioni di euro *con le seguenti:* 450 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 51. Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: « un piano economico-finanziario asseverato da una banca » sono aggiunte le seguenti: « o da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, ».

2. 210. Duilio.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Presso il Ministero della giustizia è istituito un Fondo per lo sviluppo dell'informatica e del processo telematico con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dello Sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;

e, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2012: – 5.000.

2. 1289. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Presso il Ministero della giustizia è istituito un Fondo per lo sviluppo dell'informatica e del processo telematico con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dello Sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;

e, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2012: – 5.000.

2. 1295. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-*bis*. Il comma 1 della legge 6 agosto 1975 n. 427 è sostituito con il seguente comma: « L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, è corrisposta fino ad un periodo massimo di sei mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

2. 1406. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

L'articolo 2 comma 11 della legge n. 389/1989 viene così modificato: « Il pagamento rateale dei debiti per contributi, dovuti agli enti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per i casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministero de lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del Lavoro e della previdenza sociale e del Tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni fino a un massimo di sessanta mesi.

2. 1410. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-*bis*. All'articolo 4, comma 5, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole « fognatura e depurazione, » aggiungere le seguenti: « gestione dei rifiuti urbani, ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 167. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-*bis*. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6, comma 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, deve intendersi nel senso che

le somme riscosse o comunque dovute a titolo di tariffa sperimentale ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di tariffa ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di tariffa istituita dalle regioni e province autonome per le prestazioni inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rese successivamente alla data del 31 dicembre 1998 sono corrispettivi agli effetti dell'Iva.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 166. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in applicazioni *software* acquistate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2017.

2. 14. Ravetto.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

L'articolo 2 comma 11 della legge n. 389/1989 viene così modificato: « Il pagamento rateale dei debiti per contributi, dovuti agli enti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per i casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministero de lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del Lavoro e della previdenza sociale e del Tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni fino a un massimo di sessanta mesi.

2. 139. Vannucci.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Sostituire il comma 1, articolo 1, della legge 6 agosto 1975 n. 427 con il seguente comma: « L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, è corrisposta fino ad un periodo massimo di sei mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 140. Vannucci.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: « 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011 » con le seguenti: « 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e 800 milioni di euro per l'anno 2011 » ed eliminare il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 473. Cambursano, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. Al fine di provvedere, anche per l'anno 2010, al sostegno delle famiglie dei lavoratori e dei pensionati, mediante l'assegnazione del bonus straordinario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate a tutto il 2010. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta nonché per l'erogazione del beneficio sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n.185 del 2008. A tal fine il Fondo di cui al comma 22 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2010.

18-*ter*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 6,5 » è sostituita dalla seguente: « 7,5 »;

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento »;

18-*quinquies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.

2. 490. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi, Mura, Palagiano.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-*bis*. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2010, finalizzata al concorso delle spese sostenute dall'organizzazione dei campionati mondiali di nuoto, da destinare al Comune di Roma.

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge 468 del 1978, articolo 9-ter, relativo al fondo di riserva.

2. 629. Germanà.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 343 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di cui al fondo istituito ai sensi del comma 342 del medesimo articolo 2, che risultano iscritte in conto residui nell'esercizio 2009 e disponibili alla data del 31 dicembre 2009, sono conservate in bilancio per l'esercizio 2010 e destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla tabella 4 annessa alla citata legge n. 244 del 2007, i cui progetti risultino inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro la data del 28 febbraio 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 920. Dozzo, Bitonci.

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è garantito alle imprese editrici beneficiarie dei contributi ai sensi dell'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, dall'articolo 20, comma 3-*ter* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 153, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il mantenimento del diritto all'intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto, per le testate che abbiano distribuito nelle edicole almeno 1'80 per cento delle copie stampate nell'anno di riferimento dei contributi richiesti.

18-*ter*. Qualora in sede di riparto, nell'anno 2009, dei contributi riferiti all'esercizio 2008, si dovesse procedere, in ragione delle risorse disponibili, ad una riduzione proporzionale dei contributi di cui al comma 18-*bis* per le testate ivi indicate, l'importo residuo necessario per l'integrale soddisfacimento del diritto è erogato nell'esercizio 2010, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 18-*quater*.

18-*quater*. Per le finalità di cui al comma 18-*ter* è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 10.000.000 di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 938. Comaroli.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-*bis*. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è garantito il mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dall'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, e dall'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto, per le testate che abbiano distribuito nelle edicole almeno l'80 per cento delle copie stampate nell'anno di riferimento dei contributi richiesti.

18-*ter*. Qualora in sede di riparto, nell'anno 2009, dei contributi riferiti all'esercizio 2008, si dovesse procedere, in ragione delle risorse disponibili, ad una riduzione proporzionale dei contributi di cui al comma 18-*bis* per le testate ivi indicate, l'importo residuo necessario per l'integrale soddisfacimento del diritto è erogato nell'esercizio 2010, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 18-*quater*.

18-*quater*. Per le finalità di cui al comma 18-*ter* è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 10.000.000 di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 944. Comaroli.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-*bis*. L'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 (« Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ») è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi, ad eccezione di quella corrisposta per gli immobili strumentali ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1599. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-*bis*. Al Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2011.

2. 1397. De Poli, Nunzio Francesco Testa, Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2 aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1655. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-*bis*. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione Sicilia, è retrocesso alla Regione siciliana un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2010 e 2011 e ad integrazione, per l'anno 2010, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni dì spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 1511. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sopprimere il comma 19.

2. 1388. Delfino, Galletti, Ciccanti, Poli.

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

19-*bis*. Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa pubblica, con particolare riferimento all'articolo 76, comma 5 del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive per il fondo delle risorse decentrate dei dipendenti non dirigenti senza incrementare la spesa complessiva per il personale, gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 e le condizioni di riduzione della spesa di personale, possono utilizzare le risorse del fondo per il salario accessorio del personale dirigente, di cui all'articolo 26 del CCNL dell'area della dirigenza del compatto regioni e autonomie locali del 23.12.1999 per incrementare le risorse del fondo per il salario accessorio del personale dipendente non dirigente, qualora le funzioni prima attribuite a responsabilità dirigenziale, siano successivamente attribuite alla responsabilità di posizioni organizzative definite ex articolo 8 CCNL del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali del 31 marzo 1999, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5 CCNL del personale non dirigente del compatto regioni e autonomie locali dell'1º aprile 1999,.

2. 1071. De Micheli.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni si applicano anche a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è autorizzata la spesa di 524 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti

in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 524 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 486. Mura, Palagiano, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-*bis*. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del trasporto aereo, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) è autorizzato ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2010, 10 dirigenti, a decorrere dal 1° luglio 2010, 26 ispettori di volo e 23 ispettori di traffico aereo e, a decorrere dal 1° gennaio 2011, 5 professionisti 10 qualifica, 8 laureati in economia qualifica C1 ed 8 diplomati qualifica B1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 8.000

Conseguentemente alla Tabella E, *missione* Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, *stato di previsione* Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto legge 282 del 2004, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 5.000
2011: - 8.000.

2. 610. Garofalo, Minardo.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-*bis*. Le camere di commercio concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa, in coerenza con le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti esclusivamente in sede di definizione dell'obiettivo di efficienza del sistema delle camere di commercio di cui alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1993, n. 580. Al fine di assicurare un più efficace contrasto delle pratiche di contraffazione dei prodotti e una più adeguata tutela del *made in Italy*, le Camere di commercio, possono assumere 200 unità di personale da destinare alle suddette attività.

2. 1184. Fava, Fugatti, Bitonci.

Dopo comma 19 aggiungere il seguente:

19-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'Unione italiana dei Ciechi, all'Istituto per a Ricerca la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.), al Centro Nazionale del Libro Parlato, ala Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, alla Biblioteca Italiana per i ciechi « Regina Margherita », all'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità ed al Museo tattile Statale « Omero » è formalmente riconosciuta la natura di enti di assistenza sociale.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2010, 6 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 1492. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-*bis*. Gli importi dovuti a titolo di prelievo erariale unico possono essere versati con le modalità di cui all'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con le stesse modalità possono essere altresì utilizzati dai creditori o cessionari gli importi spettanti in forza di pronunce giurisdizionali o arbitrali esecutive in materia di concessioni per l'accettazione di scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa in un numero di periodi di imposta comunque non superiori a dieci.

2. 1474. Marinello.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. Al comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* sostituire le parole: « 45 milioni di euro » con le parole: « 40 milioni di euro »;

b) alla lettera *b)* sostituire le parole: « 81 milioni di euro » con « 71 milioni di euro »;

c) aggiungere infine la seguente lettera:

« *d)* ai comuni con popolazione residente non superiore ai 5.000 abitanti ed appartenenti ad unioni di comuni è assegnato il contributo pari a 15 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione ultrasessantacinquenne e di età inferiore ai cinque anni residente nei territori degli stessi comuni associati, per gestire in forma associata servizi e interventi previsti dalle precedenti lettere *a)* e *b)* ».

2. 289. Bitonci.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. All'articolo 1, comma 703 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, aggiungere, infine, il seguente periodo: « Ai comuni con popolazione residente non superiore ai 5000 abitanti ed appartenenti ad unioni di comuni, è assegnato un contributo pari a 15 milioni di euro da ripartire in proporzione alla popolazione ultrasessantacinquenne e di età inferiore ai cinque anni residente nei territori degli stessi comuni associati, per gestire in forma associata servizi e interventi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* »

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 288. Bitonci.

Dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

20-*bis*. Ai giovani o ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 3, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità del presente articolo.

20-*ter*. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2009-2012 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

20-*quater*. Ai fini di cui al comma 20-*bis*, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla

creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

20-*quinquies*. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

20-*sexies*. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

c) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

d) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera *a)* e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

20-*septies*. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

20-*octies*. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è ride-

terminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

20-*nonies*. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

20-*decies*. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. 1750. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

20-*bis*. Ai giovani o ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 3, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità del presente articolo.

20-*ter*. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2009-2012 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

20-*quater*. Ai fini di cui al comma 20-*bis*, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

20-*quinquies*. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

20-*sexies*. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma com-

plessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera *a)* e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

20-*septies*. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

20-*octies*. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

20-*nonies*. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

20-*decies*. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, pa-

ragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2112.

2. 1647. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

20-*bis*. All'articolo 1, comma 703 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: « Ai comuni con popolazione residente non superiore ai 5.000 abitanti ed appartenenti ad unioni di comuni, è assegnato un contributo pari a 15 milioni di euro da ripartire in proporzione alla popolazione ultrasessantacinquenne e di età inferiore ai cinque anni residente nei territori degli stessi comuni associati, per gestire in forma associata servizi e interventi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* ».

2. 1761. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-*bis*. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 1714. Delfino, Compagnon, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-*bis*. Per garantire la continuità dell'azione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, nonché in relazione all'osservanza del Patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, mediante la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché della sana gestione finanziaria e contabile, il personale di magistratura di cui all'articolo 7, comma 8-*bis* e del previgente comma 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato, per una sola volta, alla rispettiva scadenza, per un periodo pari a quello iniziale; tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

2. 584. Bitonci.

Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

20-*bis*. 1. Alla lettera *a)* del comma 703, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sostituire le parole: « popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento » con « popolazione residente complessiva è superiore al 20 per cento ».

20-*ter*. Alla lettera *b)* del comma 703, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sostituire le parole « popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, » con « popolazione residente complessiva e' superiore al 4 per cento, ».

2. 1763. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1º gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2010 »;

b) al secondo e terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2010 ».

2. 1721. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

1. I comuni che, nei piani di edificazione prescrivono, tra gli oneri concessori, la cessione gratuita di porzioni di superficie fondiaria in proprio favore al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale possono optare per la monetizzazione degli stessi.

2. Qualora l'acquisizione di tali aree non risulti opportuna in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero alla effettiva applicazione dei programmi comunali d'intervento, il comune prevede, in alternativa alla cessione gratuita, una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni, per la mancata cessione di aree, sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica.

3. I relitti di superficie fondiaria nella disponibilità del patrimonio dei comuni possono alienarsi previo diritto di prelazione, in via prioritaria, agli ultimi cessionari degli stessi terreni e, dopo, ad eventuali altri proprietari di fondi limitrofi. Tali proventi vanno finalizzati, nel bilancio dell'Ente a finalità pubblica e costruzione di servizi.

2. 1266. Antonino Russo.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. Per garantire la continuità dell'azione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, anche in relazione all'osservanza del Patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, mediante la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, nonché della sana gestione finanziaria e contabile, il personale di magistratura di cui all'articolo 7, comma 8 bis e del previgente comma 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato, per una sola volta, alla rispettiva scadenza, per un periodo pari a quello iniziale; tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

2. 1284. Andrea Orlando.

Al comma 20 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nelle seguenti modalità:

a) fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, il contributo ordinario, di cui alla lettera *a)* del citato comma 703, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 20 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili;

b) fino ad un importo complessivo di 90 milioni di euro, il contributo ordinario, di cui alla lettera *b)* del citato comma 703, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a

cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1075. Margiotta.

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

20-*bis*. Allo scopo di assicurare ai comuni montani, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, risorse finanziarie aggiuntive, dirette a consentire interventi di sostegno, tesi alla necessaria continuità dei servizi alla persona, alla cura del territorio, all'istruzione, all'ambiente ed alla viabilità, dal 1° gennaio 2010, limitatamente alle quote capitale delle rate di mutuo, per prestiti contratti dagli Enti medesimi, entro il 15 settembre 2009, con la Cassa depositi e prestiti, il termine per il pagamento è differito per un periodo massimo di anni due.

20-*ter*. Conseguentemente, i mutui per i quali gli enti locali hanno esercitato la predetta facoltà di differimento si intendono automaticamente prorogati, alle precedenti condizioni, per un periodo corrispondente a quello del differimento. I comuni che intendono esercitare tale facoltà opereranno mediante specifiche variazioni di bilancio.

2. 1076. Brandolini.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è sostituito dal seguente:

« È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le regioni a Statuto Speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale, a finanziare specifici progetti di spesa corrente, finalizzati al sostegno economico e sociale, nonché allo sviluppo dei suddetti territori ».

2. 291. Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

« *a-bis)* a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera *a)* per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo:

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 155. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-*bis*. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al comma 2, dopo le parole: « produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili » inserire le seguenti: « , delle società cooperative elettriche nelle zone montane anche attraverso una rete privata di una cooperativa anche se la produzione da fonte rinnovabile risulti superiore al 70 per cento dell'utilizzo, »;

b) al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: « Il socio di una cooperativa di cui al comma 2 non si configura come cliente finale. »;

c) dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

« 25-*bis*. Rete privata di una società cooperativa è una rete di distribuzione nei comuni e nelle comunità montane alla quale risultano allacciati anche i soci della società cooperativa. Per favorire la produzione di energia elettrica distribuita da fonti energetiche rinnovabili e il consumo locale, nonché per la necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti nei comuni e nelle comunità montane, l'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili e utilizzata dai soci delle società cooperative è considerata autoconsumo senza obbligo di dispacciamento ».

2) All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: « legge 6 dicembre 1962, n. 1643, » inserire le seguenti: « nonché le cooperative elettriche nelle zone montane, ».

2. 142. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1º gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2010 »;

b) al secondo e terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2010 ».

2. 101. Beccalossi.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-*bis*. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è integrato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'armo 2010 ai fini della concessione di un contributo, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro annui, ai comuni che hanno registrato un incremento della popolazione nel periodo 1998-2007 superiore al 30 per cento proporzionalmente alla popolazione residente al 2007.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

2. 73. Vannucci, Ventura, Baretta.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

20-*bis*. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater,* comma 2, della legge del 4 dicembre 2008, n. 189, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 117. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 703 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: « Ai comuni con popolazione residente non superiore ai 5.000 abitanti ed appartenenti ad unioni di comuni, è assegnato un contributo pari a 15 milioni di euro da ripartire in proporzione alla popolazione ultrasessantacinquenne e di età inferiore ai cinque anni residente nei territori degli stessi comuni associati, per gestire in forma associata servizi e interventi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* ».

2. 114. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. 1. Alla lettera *a)* del comma 703, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sostituire le parole: « popolazione residente complessiva superiore al 25 per cento » con « popolazione residente complessiva è superiore al 20 per cento ».

2. Alla lettera *b)* del comma 703, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sostituire le parole: « popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, » con « popolazione residente complessiva è superiore al 4 per cento, ».

2. 115. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo assegna a PromuovItalia S.p.A. quale contributo annuo gli oneri di funzionamento ed ai costi generali, la somma di 500 mila euro.

Al conseguente onere si provvede a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 98, lettere « a) *e* b) *del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalle legge 24 novembre 2006, n. 286, recante:* Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

2. 412. Romele.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa di euro 103.291.000,00 per le finalità di cui all'articolo 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 103.291.000,00 a decorrere dall'anno 2010.

2. 576. Zazzera, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe, Barbato.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. Al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai minori, agli anziani e ai soggetti deboli in condizioni economiche e sociali disagiate nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la morosità incolpevole, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo eroga risorse ai servizi sociali e socio-assistenziali dei comuni i quali, mediante sportelli di accoglienza a tale scopo istituiti, ricevono segnalazioni o attivano interventi mediante unità operative sul territorio in relazione ai bisogni delle famiglie o di singoli soggetti che per morosità incolpevole non siano in grado di garantire la regolarità dei pagamenti delle bollette dei servizi pubblici essenziali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole; , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 750. Rubinato.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge n. 135/2009, al comma 1, capoverso 4, lettera *d)*, alla lettera *a)*, dopo le parole: « in house cessano » inserire le parole: « alla scadenza prevista dal contratto di servizio; » e sopprimere le altre.

2. 753. Rubinato.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-*bis*. I comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nella misura massima prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo predetto come sostituito dall'articolo 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. 816. Misiani.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 15 per cento, comprensivo della rivalutazione del 5 per cento stabilita dall'articolo 3, comma 48, della legge n. 662 del 1996, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

2. 817. Misiani.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-*bis*. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito dalla legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009 per le province e i comuni con più di 5.000 abitanti in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno è dovuto alla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

2. 818. Misiani.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-*bis*. Al comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: 5 per cento ».

2. 828. Lenzi.

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

20-*bis*. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 relativi agli stati di avanzamento lavori presentati dai soggetti realizzatori di opere pubbliche, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-*bis*, comma 21-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

20-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 20-*bis*, valutato in 1 miliardo di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a i miliardo di euro per l'anno 2010.

2. 813. Misiani.

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

20-*bis*. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti che presentano un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2008 possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per liquidare i crediti maturati dai soggetti realizzatori di opere pubbliche, nei limiti dell'avanzo stesso.

20-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 20-*bis*, valutato in 1 miliardo di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a i miliardo di euro per l'anno 2010.

2. 814. Misiani.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-*bis*. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad anticipare agli Enti locali che presentino un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2008 le somme maturate dai soggetti realizzatori di interventi di pubblica utilità e di opere pubbliche, nei limiti dell'avanzo stesso. Le modalità per la concessione e la restituzione delle anticipazioni devono essere stabilite e rese pubbliche dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 815. Misiani.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 5 del Regolamento CE, n. 1083, dell'11 luglio 2006 Obiettivo « Convergenza ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2 aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1654. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, successivamente al comma 3 è aggiunto il seguente:

« 4. L'ente erogatore può esercitare azione di rivalsa delle spese sostenute ai sensi del comma 2-*ter* nei confronti degli eredi legittimi e testamentari dei beneficiari delle prestazioni, nei limiti del valore della quota ereditaria devoluta, nonché dei congiunti dei beneficiari stessi che erario tenuti per legge agli alimenti durante il periodo di erogazione delle prestazioni di cui al comma 2-*ter*, i quali si trovino in condizione di sostenere in tutto o in parte il relativo onere.

A tal fine, l'ente erogatore, sulla base degli accertamenti eseguiti, comunica, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai singoli obbligati, l'ammontare delle somme da rimborsare, i motivi per cui viene chiesto il rimborso e le modalità di pagamento.

2. 1553. Rubinato, Baretta.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. Gli estratti delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie possono essere autenticate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile, anche da commercialista iscritto all'Albo dei Revisori contabili o dal segretaria comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 1.000;
2011: – 1.000;

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2012: – 1.000.

2. 1555. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 21, aggiungere, infine, le seguenti parole: da destinare all'incremento delle borse di studio per favorire l'accesso ai servizi, anche residenziali, agli studenti meritevoli ma privi di mezzi.

2. 1113. Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 1° maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese, il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, è incrementato di 500 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012,.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti

in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 442. Borghesi, Cambursano, Mura, Cimadoro.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. I contributi alle scuole dell'infanzia non statali, riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, che rappresentino oltre il 50 per cento dell'offerta educativa e didattica delle scuole dell'infanzia della Regione, sono esclusi dal patto di stabilità.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 744. Rubinato.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis* A partire dall'anno scolastico 2009-2010 è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del Ministero Politiche per la Famiglia e del Ministero del Lavoro, della salute, e delle politiche sociali, pari a 50 milioni di euro, per il mantenimento e l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1766. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Al fine di ampliare l'offerta formativa, i corsi per il conseguimento dei requisiti professionali previsti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, possono essere tenuti anche dalla Scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore delta legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di « Scuola di specializzazione in discipline ambientali ». All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico detta finanza pubblica.

2. 296. Alessandri, Polledri.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-*bis*. Al fine di proseguire le attività del Centro per il Libro e la Lettura, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1091. Levi, De Biasi.

Al comma 22 dopo le parole: di tale matrice *aggiungere le seguenti:* nonché dei caduti delle Forze dell'ordine nell'esercizio dei proprio dovere.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1588. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

« 22-*bis*. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati, a partire dal 3 agosto 2004, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni.

22-*ter*. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono altresì erogati, a decorrere dal 1º gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata.

22-*quater*. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui al comma 18-*bis*, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di « Vittima del Dovere » per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.

22-*quinquies*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui ».

2. 546. Paladini, Borghesi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 22 aggiungere i seguenti:

22-*bis*. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni.

22-*ter*. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono altresì erogati, a decorrere dal 1º gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

22-*quater*. Il Presidente della Repubblica conferisce alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti la medaglia d'oro di « vittime del dovere » per lo spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui esse si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni.

22-*quinquies*. L'onorificenza di cui al comma 22-*quater* è conferita, in caso di decesso dell'avente diritto, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. L'onorificenza è consegnata dal Capo dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 300 milioni per l'anno 2010 e a euro 100 milioni a decorre dall'anno 2011.

2. 1190. Ascierto.

All'articolo 2, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata. Alle Vittime del Dovere e ai loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di « Vittima del Dovere » per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1305. Amici, Lo Moro, Mosca.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-*bis*. Al fine di dare esecuzione ai programmi di reclutamento delle Forze Armate e corrispondere alle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie – idonei non vincitori – reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.

22-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 22-*bis*, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente,

relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 846. Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la piena funzionalità degli enti e stabilimenti dell'area industriale della difesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con dotazione di 525 milioni di euro per l'anno 2010, di 600 milioni di euro per l'anno 2011 e di 700 milioni di euro per l'anno 2012. Per le modalità di alimentazione e di utilizzazione del citato fondo valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 525 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni per l'anno 2011 e 700 milioni per l'anno 2012 ».

*** 2. 312.** La IV Commissione.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la piena funzionalità degli enti e stabilimenti dell'area industriale della difesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con dotazione di 525 milioni di euro per l'anno 2010, di 600 milioni di euro per l'anno 2011 e di 700 milioni di euro per l'anno 2012. Per le modalità di alimentazione e di utilizzazione del citato fondo valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 525 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni per l'anno 2011 e 700 milioni per l'anno 2012.

*** 2. 300.** Cirielli, Cicu, Luciano Rossi, Moles, Mazzoni, Ascierto, Speciale, Paglia, Fallica, Gregorio Fontana, De Angelis, Giulio Marini, Petrenga.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al fine di garantire la piena funzionalità degli enti e stabilimenti dell'area industriale della difesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con dotazione di 525 milioni di euro per l'anno 2010, di 600 milioni di euro per l'anno 2011 e di 700 milioni di euro per l'anno 2012. Per le modalità di alimentazione e di utilizzazione del citato fondo valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 525 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni per l'anno 2011 e 700 milioni per l'anno 2012.

*** 2. 850.** Recchia, Vico, Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, D'Antoni, Andrea Orlando, Calvisi.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

22. Le vittime di atti di terrorismo e di stampo mafioso e delle stragi di tali matrici e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o di stampo mafioso o da stragi di tali matrici, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

2. 255. Laganà Fortugno.

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

« 22-*bis*. All'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, apportare le seguenti variazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: 1-*bis*. All'articolo 1-*bis* della tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, aggiungere le seguenti parole: « ed a favore delle Onlus nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, nono periodo, della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 »; 1-*ter*. Al commi 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sostituire le parole: « per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 » con le seguenti: « per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto, quinto, e nono periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ».

b) sostituire la rubrica con la seguente: Agevolazioni in materia di imposte di registro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 81. Fallica, Gioacchino Alfano.

Sopprimere i commi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.

2. 862. Villecco Calipari, Laganà Fortugno, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Calvisi.

Sopprimere i commi 23, 28, 29, 30, 31 e 32.

2. 498. Di Stanislao, Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 23, con il seguente:

23. È istituita, conformemente a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'« Agen-

zia risorse difesa », con personalità giuridica di diritto pubblico e una dotazione finanziaria pari a i milione di euro. L'Agenzia opera in piena autonomia contabile e amministrativa, avvalendosi anche degli strumenti di diritto privato, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa, ed è organizzata secondo i criteri previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera *r)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

23-*bis*. L'Agenzia risorse difesa utilizza, per lo svolgimento della propria attività, il personale militare e civile del Ministero della difesa. L'Agenzia persegue la finalità di riqualificazione della spesa militare, secondo i principi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 1, comma 480, della legge. 27 dicembre 2006, n. 296, e di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle ordinarie annualmente stanziate nel bilancio del Ministero della difesa.

23-*ter*. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono definite con regolamento del Ministro della difesa da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai seguenti criteri:

a) attribuzione dei poteri e della responsabilità della gestione al direttore dell'Agenzia e al Comitato direttivo di cui al comma 23-*quater*;

b) approvazione dei programmi di attività, dei bilanci e dei rendiconti dell'Agenzia, secondo modalità idonee a garantirne l'autonomia;

c) definizione degli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia, dei risultati attesi in un periodo determinato, delle strategie per il miglioramento dei servizi, delle modalità di verifica dei risultati di gestione, nonché delle modalità necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

d) attribuzione all'Agenzia di apposite risorse finalizzate a garantirne annualmente l'autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

e) facoltà del direttore generale dell'Agenzia di propone schemi di regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni sulla contabilità pubblica, al Ministro della difesa, che ne può deliberare l'approvazione con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

23-*quater*. Sono organi dell'Agenzia la direzione generale e il Comitato direttivo. È di diritto direttore generale dell'Agenzia il Capo di stato maggiore della difesa.

Il Comitato direttivo è composto da:

a) il direttore del Centro di responsabilità amministrativa dell'Esercito;

b) l'ispettore capo direttore dell'Ufficio del centro di responsabilità amministrativa della Marina militare (UCRAMM);

c) il comandante logistico dell'Aeronautica militare;

d) l'ispettore logistico dell'Arma dei carabinieri;

e) il direttore generale di commissariato e di servizi generali del Ministero della difesa (COMMISERVIZI);

f) un magistrato della Corte dei conti;

g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

h) un rappresentante del Ministero dell'interno, designato dal Ministro dell'interno;

i) un rappresentante dell'Agenzia del demanio.

23-*quinquies*. L'Agenzia, al fine di realizzare risparmi di spesa e reperire risorse aggiuntive, svolge i seguenti compiti:

a) gestione dell'utilizzazione economica delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 23-*nonies*;

b) promozione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008,11. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, di attività utili alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del demanio militare, coadiuvando gli organi titolari di prerogative e competenze in materia;

c) ottimizzazione dell'attività di approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni non direttamente connessi all'attività operativa rientranti nelle competenze degli Ispettorati logistici di Forza armata e dell'Arma dei carabinieri e di COMMISERVIZI, mediante la centralizzazione degli acquisti, anche mediante la stipula di convenzioni e accordi quadro, e il riesame sistematico dei programmi di spesa;

23-*sexies*. Al fine di svolgere un'efficace azione di analisi e controllo sulla qualità della spesa l'Agenzia accede, tramite il comando di vertice territorialmente competente, alle informazioni, ai dati, degli atti e ai documenti degli enti e dei reparti della difesa.

23-*septies*. Gli utili derivanti dallo svolgimento dell'attività dell'Agenzia sono devoluti annualmente al Ministero della difesa in apposita unita previsionale di base a tal fine istituita nello stato di previsione del Ministero della difesa.

23-*octies*. Il Ministero della difesa, sulla base di progetti formulati dall'Agenzia, può affidare in concessione o in locazione, per un periodo non superiore a venti anni, a soggetti pubblici o privati, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalità di installarvi impianti energetici esclusivamente alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle assimilate.

23-*nonies*. Il Ministero della difesa, avvalendosi della « Agenzia risorse difesa », può consentire a soggetti pubblici o privati l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, mediante concessioni o contratti, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, i regolamenti con cui sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al presente comma, nonché le modalità di utilizzo degli stessi. A chiunque fabbrichi, venda, esponga, utilizza industrialmente, ovvero al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al presente comma in violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 467 del codice penale, fatta eccezione per i collezionisti e gli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

Conseguentemente sopprimere i commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

2. 869. Villecco Calipari, Laganà Fortugno, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Calvisi.

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione *con le seguenti:* nonché delle attività di valorizzazione e gestione, incluse quelle propedeu-

tiche all'alienazione, degli immobili militari e degli alloggi di servizio, da realizzare anche attraverso accordo con altri soggetti, inclusi gli Enti locali, e la stipula di contratti di sponsorizzazione.

2. 1063. Fava, Gidoni.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-*bis*. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la parola « adottato » è sostituita dalla seguente « approvato ».

2. 401. La Loggia, Marinello.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-*bis*. Al fine di assicurare il controllo esterno e indipendente ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte medesima, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della società di cui al comma 23, anche per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

*** 2. 257.** Vannucci, Lusetti.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-*bis*. Al fine di assicurare il controllo esterno e indipendente ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte medesima, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della società di cui al comma 23, anche per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

*** 2. 1681.** Ciccanti, Galletti.

Al comma 30, sostituire le parole: Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica *con le seguenti:* Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione, nel numero massimo di otto, e del Collegio sindacale, nel numero massimo di tre, per il primo periodo di durata in carica.

2. 314. La IV Commissione.

Sostituire il comma 31, con il seguente:

31. Gli utili netti della società di cui al comma 23 sono destinati ai programmi di ricerca e sviluppo d'interesse delle Forze armate. La società non può sciogliersi se non per legge.

2. 1062. Fava, Gidoni.

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

32-*bis*. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali acquisendo, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i Comuni con i quali saranno sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 32-*ter*.

32-*ter*. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o conferire ai fondi di cui al comma 32-*bis* che potranno costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di

precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

32-*quater*. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 32-*ter* costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Provincie e delle Regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che siano assoggettati alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro 30 giorni.

32-*quinquies*. Con decreto del Ministro della difesa, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di cui al comma 32-*ter*. sono disciplinate le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo, fermo restando che gli immobili conferiti che siano ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.

32-*sexies*. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 32-*ter* è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

32-*septies*. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono attribuite, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili di cui al comma 32-*ter*, risorse al Comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 32-*bis* per un importo pari a 600 milioni di euro.

32-*octies*. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi dal 32-*bis* a 32-*quater* si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-*bis*, comma 1 e 4, commi 2-*bis* e 2-*quinquies*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

32-*nonies*. Le somme derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 32-*bis* di proprietà del Ministero della difesa, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono versate in apposito capitolo di entrata istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai fini della realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. È conseguentemente autorizzata, per il periodo di sperimentazione e per tale specifica finalità, l'autonomia contabile, finanziaria e di bilancio nei limiti previsti dal presente comma. A tale scopo il Ministro della difesa stabilisce, con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura del bilancio, la disciplina della

programmazione finanziaria, della gestione del bilancio e delle modalità di rendicontazione. Tali decreti, nel rispetto dei principi generali della contabilità pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalità delle Forze armate e assicurano l'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da salvaguardare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime. È comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso alla difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.

2. 106. Leo, Marsilio.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-*bis*. Le risorse del fondo-casa di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono versate su apposita contabilità speciale per il cui funzionamento si applicano le modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Alla stessa contabilità speciale sono rassegnate le somme derivanti dai rimborsi dei mutui concessi.

2. 1249. Cirielli, De Angelis.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-*bis*. Al fine di rendere più efficaci le attività di gestione e valorizzazione degli immobili militari da parte della Società di cui al comma 23, all'articolo 14-*bis,* comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: *d)* i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera *a)* sono interamente riassegnati ad apposito fondo in conto capitale istituito presso Ministero della difesa per le esigenze infrastrutturali del Dicastero.

2. 1252. Cirielli, De Angelis.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 14-*bis,* comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è consentito il ricorso alla stipula di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con uno o più operatori economici per l'affidamento degli appalti relativi alle attività tecniche e professionali di progettazione e agli altri servizi di natura intellettuale strumentali alla alienazione e alla permuta degli immobili.

2. 1251. Cirielli, De Angelis.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-*bis*. È autorizzata per l'anno 2010 la spesa di euro 1.100 milioni di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, a valere sull'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 873. Mogherini Rebesani, Villecco Calipari, Maran, Barbi, Beltrandi, Corsini, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La For-

gia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Narducci, Arturo Mario Luigi Parisi, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tempestini, Tocci, Vico.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-*bis*. Allo scopo di conseguire gli impegni internazionali assunti dall'Italia, volti a realizzare gli « Obiettivi del millennio » fissati dalle Nazioni unite e gli impegni assunti al G8 di Gleneagles che prevedono di destinare agli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) almeno lo 0,51 per cento del proprio PIL entro il 2010 e lo 0,7 per cento entro il 2015, nonché ad attuare gli impegni promossi dalla Presidenza italiana del G8 nel luglio 2009 e assunti ne « L'Aquila Joint Statement on Global Food Security », sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti proporzionalmente per il triennio 2010-2012, con esclusione delle missioni « Soccorso civile » e « L'Italia in Europa e nel mondo », per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;.

2. 1608. Quartiani, Touadi, Sarubbi, Mogherini Rebesani, Barbi, Maran, Pistelli, Arturo Mario Luigi Parisi, Tempestini, Corsini, Narducci, Fedi, Causi, Villecco Calipari, Rubinato.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-*bis*. L'articolo 32, comma 6 primo periodo della legge 23 luglio 2009, n. 99 è sostituito con il seguente: « L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dal termine in cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3, ma con effetto dal 1° gennaio 2010 fino alla messa in servizio dell'*interconnector* e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati.

2. 1213. Verini, Bocci, Sereni, Gozi, Trappolino.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-*bis*. Al fine di garantire il contributo dello Stato al finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1609. Barbi, Maran, Fassino, Pistelli, Arturo Mario Luigi Parisi, Tempestini, Corsini, Narducci, Fedi, Mecacci, Mogherini Rebesani, Sarubbi, Touadi, Causi, Villecco Calipari, Rubinato.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-*bis*. Si autorizza la spesa di 400 mila euro a favore del Comitato atlantico italiano per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 400;
2011: - 400.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno *apportare la seguente variazione:*

2012: - 400.

2. 404. Biancofiore, Antonione, Marinello.

Al comma 33 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: « della stabilità dell'occupazione » inserire le seguenti: « e, altresì, per favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare »;

b) sostituire le parole « 10 milioni » con le seguenti: « 20 milioni »;

c) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: « e dei confidi che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito »;

d) al secondo periodo dopo le parole « Ministro dello sviluppo economico » inserire le seguenti: « e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ».

2. 959. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Al comma 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: « della stabilità dell'occupazione » inserire le seguenti: « e, altresì, per favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare »;

b) sostituire le parole « 10 milioni » con le seguenti: « 20 milioni per l'anno 2010 »;

c) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: « e dei confidi che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito »;

d) al secondo periodo dopo le parole: « Ministro dello sviluppo economico » inserire le seguenti: « e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ».

*** 2. 334.** La XIII Commissione.

Al comma 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: « della stabilità dell'occupazione » aggiungere le seguenti: « e, altresì, per favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare »;

b) sostituire le parole « 10 milioni » con le seguenti: « 20 milioni per l'anno 2010 »;

c) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: « e dei confidi che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito »;

d) al secondo periodo dopo le parole: « Ministro dello sviluppo economico » ag-

giungere le seguenti: « e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ».

*** 2. 962.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Al comma 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: « della stabilità dell'occupazione » inserire le seguenti: « e, altresì, per favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, »;

b) sostituire le parole « 10 milioni » con le seguenti: « 20 milioni per l'anno 2010 »;

c) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: « e dei confidi che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito »;

d) al secondo periodo dopo le parole: « Ministro dello sviluppo economico » inserire le seguenti: « e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ».

Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.

2. 375. De Girolamo.

Al comma 33, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « della stabilità dell'occupazione » aggiungere le seguenti: « , ivi compreso il sostegno dei lavoratori artigiani contoterzisti, »;

b) sostituire parole: « 10 milioni » con le seguenti: « 20 milioni »;

c) dopo le parole: in favore dei consorzi dei confidi » aggiungere le seguenti: « delle province sedi di distretti produttivi in crisi e ».

2. 1098. Lulli.

Al comma 33 sostituire le parole: 10 milioni di euro *con le seguenti:* 50 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1394. Delfino, Galletti, Ciccanti, Poli.

Al comma 33, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del predetto fondo è destinata alla promozione di iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.

2. 1669. Anna Teresa Formisano, Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. L'articolo 155 comma 44-*ter* del Testo unico delle pari opportunità in materia bancaria e creditizio di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fino, le seguenti parole: « nonché l'attività di garanzia collettiva delle fideiussioni e delle ulteriori garanzie patrimoniali rilasciate, nell'interesse delle imprese consorziate o socie, da istituti di credito, da imprese di assicurazione ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 ».

2. 1140. Quartiani.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. All'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 61-*quinquies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono, ove compatibili, ai professionisti ».

2. 1337. Mantini, Vietti, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ove non restituiti dai pertinenti Confidi, possono essere riutilizzati dagli stessi per le finalità previste dal comma 33 del presente articolo.

2. 1016. Simonetti, Bitonci, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il « fondo per il sostegno alla patrimonializzazione dei confidi » di entità pari a 150 milioni di euro per il 2010. Il fondo dovrà essere utilizzato a favore del patrimonio dei confidi promossi dalle associazioni di categoria imprenditoriali.

33-*ter*. I contributi di cui al comma 33-*bis* possono essere concessi ai confidi alle seguenti condizioni:

a) che essi li utilizzino a sostegno dei propri fondi rischi ordinari destinati a garantire le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a rischio finanziario;

b) che i contributi di cui al comma 33-*bis* siano cumulabili con eventuali contributi concessi, per le medesime finalità, dalle Regioni, dalle camere di commercio o da altri enti pubblici e privati;

33-*quater*. Per la gestione del fondo di cui al comma 33-*bis* e l'assegnazione dei contributi, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'emanazione di un apposito decreto.

33-*quinquies*. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 33-*bis*.

33-*sexies*. All'onere di 150 milioni di euro, derivante dall'attuazione del comma 33-*bis* si provvede mediante risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.

2. 184. Vignali, Toccafondi.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroali-

mentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione annua pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alle risorse di cui al presente comma possono essere accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1839. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ria, Ruggeri.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-*bis*. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettere *a), b) ,c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, è attribuito un ulteriore contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli armi 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

*** 2. 262.** Bernardo, Del Tenno.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-*bis*. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettere *a), b) ,c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, è attribuito un ulteriore contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli armi 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

*** 2. 1237.** Marinello, De Angelis, Franzoso.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-*bis*. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettere *a), b) ,c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, è attribuito un ulteriore contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli armi 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

*** 2. 822.** Baretta.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-*bis*. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*.1. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, e allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia Interbancario, di seguito denominato « Fondo ». La dotazione del Fondo è stabilita in 4 miliardi di euro per gli anni 2010-2011, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4-*bis*.2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

4-*bis*.3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4-*bis*.4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 4-*bis*.3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. 11 decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

4-*bis*.5. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a « prima richiesta » sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all' articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28.1.1988 n.43, così come sostituita dall'articolo 17 D.lgs 26 febbraio 1999 n. 46.

4-*bis*.6. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo i settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo i settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 4-*bis*.4 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

4-*bis*.7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2010 e 2011 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

4-*bis*.8. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4-*bis*.7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 4-*bis*.7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

4-*bis*.9. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2011 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 4-*bis*.8 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

4-*bis*.10. Entro il 31 gennaio 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso. »

2. 1518. Lulli, Causi, Fluvi, Benamati, Carella, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchi-

gnoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:

33-*bis*. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato « Fondo di garanzia per il microcredito » la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.

33-*ter*. Il Fondo di cui al comma 33-*bis* copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.

33-*quater*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di. funzionamento dei Fondo di cui al comma 33-*bis* comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.

33-*quinquies*. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle Regioni, Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.

33-*sexies*. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.

33-*septies*. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.

33-*octies*. I servizi aggiuntivi di cui al comma precedente possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti *no profit* e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle Regioni e con il concorso finanziario delle Fondazioni Bancarie.

33-*nonies*. Le Regioni di cui al comma 33-*quinquies* possono concorrere alle finalità di cui al comma 33-*bis* attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 33-*septies*.

33-*decies*. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 33-*bis*, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese e variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1503. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

33-*bis*. Al fine di valorizzare la nuova imprenditoria, una quota del 20 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 15, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riservata ai soggetti di età infe-

riore o pari a 40 anni che intendano sviluppare una attività imprenditoriale in *start-up*. Qualora la quota riservata alla nuova imprenditoria non venga utilizzata interamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua rientra nella disponibilità generale del Fondo di garanzia.

2. 411. Polidori.

Dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:

33-*bis*. Al fine di garantire il pieno funzionamento del Fondo finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

33-*ter*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota non inferiore a 10 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 33-*bis* è destinata alle ulteriori seguenti finalità:

a) erogazione di contributi volti a sostenere la crescita dimensionale e l'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili al fine di consentire alle stesse di competere nell'ambito del nuovo mercato globale;

b) finanziamento di percorsi di formazione e innovazione per le giovani donne imprenditrici; erogazione;

c) erogazione, nei confronti delle piccole e medie imprese femminili in crisi, di un sussidio in misura pari all' anticipazione del 20 per cento del pagamento dovuto per i lavori svolti da parte delle pubbliche amministrazioni;

33-*quater*. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano attuano per le finalità coerenti con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 446. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

33-*bis*. Al fine di garantire il pieno funzionamento del Fondo finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, 100 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 553. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:

33-*bis*. Al fine di incentivare l'imprenditoria giovanile, le persone fisiche di età inferiore ai 32 anni che intendano avviare l'esercizio di attività di impresa, per i primi tre anni dalla data di dichiarazione di inizio attività, possono avvalersi del regime di fiscalità di cui all'articolo 1,

commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

33-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 33-*bis*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di esecuzione degli adempimenti diverse da quelle previste dal decreto 2 gennaio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 2008.

33-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 33-*bis* e 33-*ter* si provvede entro il limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro peri anno 2010, 100 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 555. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:

33-*bis*. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile è riconosciuto un contributo in favore di progetti di investimento iniziale, nella forma di credito di imposta, alle imprese femminili operanti nei settori del commercio, del turismo ovvero nei settori delle attività dell'industria, dell'artigianato e dei servizi. Tale contributo viene concesso nella misura del 50 per cento del costo dell'investimento complessivo sostenuto per l'acquisizione degli impianti e delle attrezzature necessarie per sviluppare la produttività e l'innovazione organizzativa e tecnologica dell'impresa.

33-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 33-*bis* è utilizzabile fino a tre anni, per un ammontare corrispondente al 50 per cento del costo dell'intero investimento nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun soggetto richiedente, previa presentazione di idonea documentazione del relativo progetto di investimento.

33-*quater*. Dal presente articolo discendono oneri pari a 200 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2010, 2011 e 2012.

33-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati di criteri applicativi della disciplina di cui al commi 33-*bis* e 33-*ter*.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 447. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è esteso agli artigiani che chiudono la propria attività a partire dal 1° gennaio 2010. Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità operative dell'estensione dell'indennizzo ai predetti soggetti.

33-*ter*. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'indennizzo

di cui all'articolo 1 è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale o artigianale ».

2. 1081. Lulli.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. All'articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 815 milioni di euro per l'anno 2011 e 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 807. Fluvi, Lulli, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, De Pasquale.

Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-*bis*. All'articolo 1, comma 34 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente a 10.000 e a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti parole: « per i primi tre periodi d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000, a 50.000 e a 40.000 euro ».

33-*ter*. All'articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « del risultato operativo lordo della gestione caratteristica » sono aggiunte le seguenti: « aumentato di un importo pari a 30.000 euro ».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 634. Graziano.

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

33-*bis*. Il comma 5 dell'articolo 102, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore ai 2.000 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Ogni cinque anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicato tetto massimo viene aggiornato in relazione all'andamento dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT nel quinquennio precedente.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo: Le dotazioni di parte corrente, relative alla autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 219. Beccalossi.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 2009 e 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 2009, 2010 e 2011 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012 ».

Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero dello sviluppo economico 2011: - 1.500;

Ministero dell'economia e finanze 2012: - 5.000.

2. 420. Di Biagio, Angeli, Berardi, Picchi.

Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il « Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese » di seguito denominato « Fondo » al quale vengono rassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2009, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

33-*ter*. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere su un fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

33-*quater*. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può provvedere al pagamento della Cassa depositi e Prestiti s.p.a delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 33-*bis*, nonché a decorrere dal 2010, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2010, alla corresponsione degli oneri di gestione.

33-*quinquies*. La Cassa depositi e prestiti S.p.a predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del Fondo, di cui al comma 33-*bis*, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dei commi 33-*bis*,

33-*ter*, 33-*quater* e del presente comma, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura, dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.

33-*sexies*. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.

33-*septies*. Dall'applicazione del comma 33 *quater* discendono oneri pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 175 milioni di euro per l'anno 201 0, 175 milioni di euro per l'anno 2011 e 175 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 439. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:

33-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell' Economia e delle Finanze è istituito il « Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese » di seguito denominato « Fondo » al quale vengono rassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2009, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

33-*ter*. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere su un fondo, con una dotazione di I miliardo di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma I. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

33-*quater*. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può provvedere al pagamento della Cassa depositi e Prestiti s.p.a delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 33-*bis*, nonché a decorrere dal 2010, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2010, alla corresponsione degli oneri di gestione.

33-*quinquies*. La Cassa depositi e prestiti S.p.a predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del Fondo, di cui al comma 33-*bis*, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla chiu-

sura dell'esercizio. Con decreto dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dei commi 33-*bis*, 33-*ter*, 33-*quater* e del presente comma, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.

33-*sexies*. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.

33-*septies*. Al fine di provvedere alla copertura degli oneri di cui al comma 33-*quater*, pari a 175 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010,a decorrere dal 1° gennaio 2010 la tassa sui superalcolici del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 40 per cento.

2. 440. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente comma:

33-*bis*. Al fine di promuovere lo sviluppo del Politecnico del Mediterraneo, nuovo polo universitario costituito dalle quattro università principali della Sicilia, Palermo, Catania, Messina, Enna, si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 in favore di tale istituto.

Conseguentemente: alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 2.000;

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2012: - 2.000.

2. 399. La Loggia, Marinello.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. Al fine di addivenire ad un apposito accordo di programma, il distretto industriale di Prato è incluso tra le iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

2. 1556. Lulli.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. All'articolo 2, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n. 99, alla lettera *h)*, dopo le parole: « delle armi di Brescia » sono aggiunte le seguenti: « , del tessile di Prato » e le parole: « fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati », sono sostituite dalle seguenti: « fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei tre distretti indicati ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1554. Lulli.

Al comma 34 dopo le parole: delle giovani coppie *aggiungere le seguenti:* di cittadinanza italiana; *e dopo le parole:* dei nuclei familiari monogenitoriali *aggiungere le seguenti:* di cittadinanza italiana.

2. 1039. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Al comma 34, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al secondo periodo sostituire le parole: « per ciascuno degli anni 2009 e 2010 » con le seguenti: « per l'anno 2009 e 36 milioni di euro per l'anno 2010 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 605. Marsilio.

Al comma 34, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

c) All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 6 è soppresso.

*** 2. 18.** Marchi.

Al comma 34, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

c) All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 6 è soppresso.

*** 2. 363.** Marinello.

Al comma 34, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

c) All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 6 è soppresso.

*** 2. 1700.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 6 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 748. Rubinato.

Al comma 34, aggiungere infine il seguente periodo: È, altresì, assegnata al Commissario straordinario per gli interventi urgenti e la ricostruzione di Viareggio, la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2010 destinati:

a) per una quota parte pari a 20 milioni di euro a un'equa elargizione a favore dei componenti delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti;

b) per una quota parte pari a 10 milioni di euro a integrare i 15 milioni di euro stanziati con l'articolo 7, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 6 agosto 2009, per la ricostruzione nonché per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione.

L'elargizione di cui alla lettera *a)*, è corrisposta, altresì, a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi *more uxorio*. Detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dall'arti-

colo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

Il Commissario adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di cui alla lettera *b)*, del presente comma.

Le elargizioni ed i finanziamenti sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di disastri ferroviari, in attesa dell'individuazione delle responsabilità in sede giudiziaria, l'equo indennizzo delle famiglie delle vittime è a carico dell'ente gestore della rete ferroviaria e di eventuali società che utilizzano la rete stessa.

Sono, altresì, sospesi i termini tributari e contributivi, per i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente dall'evento, fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 1403. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. Alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato anche da uno o più figli minori l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 635. Graziano.

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

34-bis. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato « Fondo di garanzia per il microcredito » la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.

34-*ter*. Il Fondo di cui al comma 34-*bis* copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.

34-*quater*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di funzionamento dei Fondo di cui al comma 34-*bis* comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.

34-*quinquies*. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle regioni, Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.

34-*sexies*. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.

34-*septies*. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.

34-*octies*. I servizi aggiuntivi di cui al comma precedente possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti *no profit* e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle Fondazioni Bancarie.

34-*nonies*. Le regioni di cui al comma 34-*quinquies* possono concorrere alle finalità di cui al comma 4-*bis* attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 34-*septies*.

34-*decies*. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 34-*bis*, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1740. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-*bis*. L'assegno spetta in ogni caso se, indipendentemente dall'ammontare del reddito del nucleo familiare assunto a riferimento ai sensi del comma 9 e successivamente al periodo della sua produzione, sopraggiunge lo stato di disoccupazione di uno o più membri del nucleo familiare. In tal caso, il reddito di riferimento del nucleo familiare è provvisoriamente calcolato, salvo conguaglio da effettuarsi entro due mesi dal termine per la dichiarazione dei redditi relativi all'anno solare in corso al momento della domanda, aggiungendo alla somma degli emolumenti percepiti, dall'inizio dell'anno solare in corso al momento di presentazione della domanda di attribuzione dell'assegno, dai componenti del nucleo familiare per i quali sopraggiunga lo stato di disoccupazione, quelli, rapportati ad anno, mediamente percepiti, dall'inizio dell'anno solare, dagli altri componenti, in dipendenza di rapporti di lavoro dipendente o assimilato, e ogni altro ulteriore reddito prodotto dal nucleo familiare, ai sensi del comma 9. Ai fini del conguaglio, l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa, al proprio datore di lavoro, con dichiarazione la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Il datore di lavoro al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

9-*ter*. L'assegno compete nella misura risultante dal reddito calcolato ai sensi del comma 9-*bis*, e salvo conguaglio da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dal medesimo comma, se, indipendentemente dall'ammontare del reddito del nucleo familiare assunto a riferimento ai sensi del comma 9 e successivamente al periodo della sua produzione, sopraggiunge lo stato di occupazione di uno o più membri del nucleo familiare ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 19. Toto.

Dopo il comma 34, aggiungere, il seguente:

34-*bis*. È, altresì, assegnata al Commissario straordinario per gli interventi urgenti e la ricostruzione di Viareggio, la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2010 destinati:

a) per una quota parte pari a 20 milioni di euro a un'equa elargizione a favore dei componenti delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti;

b) per una quota parte pari a 10 milioni di euro a integrare i 15 milioni di euro stanziati con l'articolo 7, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 6 agosto 2009, per la ricostruzione nonché per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione.

L'elargizione di cui alla lettera *a)*, è corrisposta, altresì, a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi *more uxorio*. Detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

Il Commissario adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di cui alla lettera *b)*.

Le elargizioni ed i finanziamenti sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di disastri ferroviari, in attesa dell'individuazione delle responsabilità in sede giudiziaria, l'equo indennizzo delle famiglie delle vittime è a carico dell'ente gestore della rete ferroviaria e di eventuali società che utilizzano la rete stessa.

Sono, altresì, sospesi i termini tributari e contributivi, per i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente dall'evento, fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 317. La VIII Commissione.

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

34-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione

di unità immobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

34-*ter*. Per fruire dei benefici di cui al comma 34-*bis*, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

34-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 34-*bis* e 34-*ter*.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ».

55-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 8 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

55-*quater*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

55-*quinquies*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro decorrere dall'anno 2010.

2. 1623. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Buttiglione, Volontè, Mantini, Pezzotta, Delfino, Capitanio Santolini, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

34-*bis*. Il canone di locazione risultante dai contratti di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, nonché dell'imposta sul reddito delle società, in misura pari al 25 per cento.

34-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 34-*bis*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 809 milioni di euro per l'anno 2011 e a 462 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 181. Lupi, Vella.

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

34-*bis*. Il canone risultante dai contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento, il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

34-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 34-*bis*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 315 milioni di euro per l'anno 2011 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 208. Duilio.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che siano state oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i cui interventi siano ultimati entro il 31 dicembre 2010 e destinate alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione per la durata di 10 anni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 72. Vannucci, Baretta, Strizzolo.

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

34-*bis*. Nel saldo finanziario di cui all'articolo 77-*bis*, comma 5, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a partire dall'esercizio 2010 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle regioni e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni per l'attuazione degli interventi finalizzati alle bonifiche dell'amianto nei territori dei siti di bonifica di interesse nazionale.

34-*ter*. I comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 17 sono tenuti a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte in conto corrente e nella parte in conto capitale.

2. 111. Rosso.

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

34-*bis*. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

34-*ter*. Per fruire dei benefici di cui al comma 34-*bis*, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

34-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 34-*bis* e 34-*ter*.

34-*quinquies*. L'agevolazione di cui ai commi da 34-*bis* a 34-*ter*, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009.

34-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 34-*bis* a 34-*quinquies*, pari 2.000 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 1409. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Buttiglione, Volontè, Mantini, Delfino, Capitanio Santolini, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

34-*bis*. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater* è aggiunta la seguente:

« *l-quinquies)* le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricompresse nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ».

34-*ter*. L'agevolazione di cui al comma precedente può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009.

34-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 34-*bis* e 34-*ter*, pari 700 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dota-

zione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 1419. Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Buttiglione, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.

Dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:

34-*bis*. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

« L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro ».

34-*ter*. L'agevolazione di cui al comma precedente, può essere frutta esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009.

34-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 34-*bis* e 34-*ter*, pari 1.200 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 1457. Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater* è aggiunta la seguente:

l-quinquies.) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricompresse nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1653. Galletti, Ciccanti, Pezzotta, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago, Libè.

Dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:

34-*bis*. In via sperimentale, limitatamente all' anno 2010, all'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro.

34-*ter*. L'agevolazione di cui al comma precedente può essere fruita esclusiva-

mente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009.

34-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 34-*bis* e 34-*ter*, pari 500 milioni di euro per il 2010 sì provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 1424. Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « per la parte che eccede lire 250 mila » sono soppresse.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1663. Galletti, Ciccanti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago, Libè.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole « per la parte che eccede lire 250 mila » sono aggiunte le seguenti: « La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1664. Galletti, Ciccanti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago, Libè.

Dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:

34-*bis*. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole « per la parte che eccede lire 250 mila » sono aggiunte le seguenti:

La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro.

34-*ter*. L'agevolazione di cui ai commi precedenti, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009.

34-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 34-*bis* e 34-*ter*, pari 500 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante

riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 1430. Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1661. Galletti, Ciccanti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago, Libè.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 13 *bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i-nonies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1665. Galletti, Ciccanti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago, Libè.

Dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:

34-*bis*. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i-nonies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro.

34-*ter*. L'agevolazione di cui al comma precedente, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009.

34-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 34-*bis* e 34-*ter*, pari 200 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo

7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 1432. Galletti, Ciccanti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1667. Galletti, Ciccanti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago, Libè.

Dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:

34-*bis*. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « per la parte che eccede lire 250 mila » sono soppresse.

34-*ter*. L'agevolazione di cui al comma precedente può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009.

34-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 34-*bis* e 34-*ter*, pari 500 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 1429. Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.

Dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:

34-*bis*. Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a 50.000 euro e frequentante la scuola secondaria di 1° e di 2° grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.

34-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell' effettiva iscrizione dello studente all' anno scolastico di riferimento.

34-*quater*. Per nucleo familiare si intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1993, n. 27. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1660. Galletti, Ciccanti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago, Libè.

Dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:

34-*bis*. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a 50.000 euro e frequentante la scuola secondaria di 1° e di 2° grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.

34-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.

34-*quater*. Per nucleo familiare si intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1993, n. 27. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente.

34-*quinquies*. La spesa di cui ai commi precedenti è erogata in termini di cassa entro l'esercizio 2010.

*Conseguentemente la dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies *del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è ridotta, per l'anno 2010, di 500 milioni di euro.*

2. 1423. Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.

Dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:

34-*bis*. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, l'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 13-*bis*, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro.

34-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 34-*bis*, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 2009.

34-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 34-*bis* e 34-*ter*, pari 300 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 1416. Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro per l'anno 2010 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2. 1411. Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago, Libè.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. L'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 13-*bis*, lettera *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2 aggiungere le seguente parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono, iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1651. Galletti, Ciccanti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago, Libè.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole materne, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2010 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2. 1413. Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago, Libè.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli armi 2010, 2011 e 2012.

2. 1426. Galletti, Ciccanti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago, Libè.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le speso connesse all'acquisto della prima casa, è autorizzata a spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 13, comma 3-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 838. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, sopprimere i commi 2-*bis* e 2-*ter*.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 737. Strizzolo.

All'articolo 2, dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:

34-*bis*. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* del comma 1 è soppressa;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizza-

zione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per t'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione dei contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;.

34-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2009.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1572. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

All'articolo 2, dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:

34-*bis*. All'articolo 15 deI testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* del comma 1 è soppressa;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari ai 19 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 5000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario fatto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti beata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 5000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.

34-*ter*. Le disposizioni di cui *a)* comma 1-*quinquies* dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2009.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1567. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

All'articolo 2 dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:

34-*bis*. La detrazione disciplinata dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del Testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – potrà essere goduta anche richiedendo alla banca concessionaria del mutuo, entro il 31 gennaio 2009, di anticipare tale detrazione fiscale, maturata nell'anno 2008, destinandola al pagamento, anche parziale, della rata o delle rate successive del mutuo.

34-*ter*. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di presentazione della domanda alla banca per il godimento anticipato della detrazione di cui al precedente comma e le modalità attraverso le quali le banche recuperano le somme anticipate di cui al comma precedente, nonché la veridicità della documentazione presentata e delle avvenute compensazioni fra la banca e l'amministrazione finanziaria, tra la banca e il contribuente in qualità di mutuatario e tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria.

2. 1576. Ceccuzzi.

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

35-*bis*. All' Articolo 30 della legge 23 luglio, 2009, n. 99, l'ultimo periodo dal comma 18 è sostituito dal seguente: « Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari fino alla scadenza naturale dei contratti in essere.

2. 1387. Girlanda, Laffranco.

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

35-*bis*. All'articolo 32 della legge 23 luglio, 2009, n. 99, il comma 1, è sostituito dal seguente: « Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la società Terna Spa provvede a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercitare a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di *interconnector* ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 300 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia.

2. 1368. Girlanda, Laffranco.

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

35-*bis*. All'Articolo 32 della legge 23 luglio, 2009, n. 99, il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: « L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine in cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3, ma con effetto dal 1º gennaio 2010 fino alla messa in servizio dell'*interconnector* e comunque per un periodo non superiore a sei anni. L'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati.

2. 1370. Girlanda, Laffranco.

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

35-*bis*. All'Articolo 32 della legge 23 luglio, 2009, n. 99, i commi 8 e 9 sono abrogati.

2. 1389. Girlanda, Laffranco.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. I comuni, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale, approvati con deliberazione della giunta comunale nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e non ancora realizzati, hanno diritto ad usufruire delle tariffe incentivanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, senza l'applicazione della riduzione tariffaria, ai sensi del comma 2, dell'articolo 6, del medesimo decreto, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data di approvazione della deliberazione stessa.

2. 1417. Polledri, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

35-*bis*. Il privilegio di cui al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è esteso ai crediti dei titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta nei confronti dei cessionari dei prodotti, relativamente all'accisa, qualora questa sia separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.

2. 282. Bitonci.

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

35-*bis*. Al comma 384 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole « ad alto rendimento » sono inserite le seguenti: « o le forniture di energia prodotta da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia « Plus » di cui al numero 2, punto 1, lettera *b)* del decreto legislativo 2008, n. 115.

2. 283. Bitonci.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. L'articolo 3, comma 4-*quater* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:

4-*quater*. Le imprese distributrici di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo possono accedere alle procedure di perequazione specifica aziendale disciplinate dall'articolo 42 dalla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riapre i termini per l'ammissione alla perequazione specifica aziendale e stabilisce procedure amministrative semplificate per la messa a disposizione dei dati necessari all'avvio delle istruttorie di competenza dell'Autorità stessa.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 811. Federico Testa.

Dopo il comma 35 aggiungere i seguenti:

35-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sul Gasolio usato come combustibile per riscaldamento, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 200,00 per mille litri di prodotto.

35-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e le relative disposizioni di attuazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili consumato nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,052 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,185 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,180 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,197 per metro cubo.

2. 284. Bitonci.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

a-bis) A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera *a)* per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 Metri cubi annui euro 0,038 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; curo 0,144 per metro cubo.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 154. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-*bis*. All'articolo 1, comma 152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Gli atti d'accertamento inerenti l'addizionale provinciale e comunale verranno effettuati direttamente dall'Agenzia delle dogane secondo modalità proprie, con riversamento diretto agli enti interessati degli incassi di pertinenza.

35-*ter*. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, il comma 4 è sostituito dal seguente: « L'addizionale provinciale di cui al comma 1 è versata direttamente alle province nell'ambito del territorio cui sono ubicate le utenze.

2. 617. Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. Alla fine del comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « È fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. 618. Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. Sono escluse dal calcolo del saldo di competenza mista ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le spese sostenute dalle Province per interventi di adeguamento statico e messa in sicurezza degli edifici scolastici negli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente alla tabella F alla voce: pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari *ridurre la voce:* del 2010 da 5295 a 4895.

2. 624. Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli investimenti per adeguamento statico e messa in sicurezza degli edifici scolastici provinciali. La dotazione del fondo di cui al primo periodo è pari a 400 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente alla tabella F alla voce: pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari *ridurre la voce* del 2010 da 5295 a 4895.

2. 625. Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono messe a disposizione per l'anno 2010 con le medesime modalità di cui all'articolo citato.

2. 623. Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. Le risorse derivanti dalle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di esenzione dalla tassa automobilistica, dall'imposta provinciale di trascrizione e dall'imposta di bollo e dagli emolumenti dovuti al Pubblico registro automobilistico, di cui all'articolo 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, sono assegnate a regioni e province secondo quanto definito dal Comitato interdirigenziale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nella seduta del 17 aprile 2008.

2. 622. Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. Alle Province sono restituite le somme corrispondenti all'addizionale provinciale all'energia elettrica erroneamente versata allo Stato dai soggetti passivi grossisti nel 2004, pari a 56.023.914 euro, come quantificato dall'Agenzia delle dogane e sancito dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 30 luglio 2009.

2. 621. Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. Le disposizioni del primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che in materia di imposta provinciale di trascrizione non possono essere fissate misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11 dello stesso articolo 56. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alla regione autonoma Valle d'Aosta.

35-*ter*. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-*bis* Altre esenzioni, agevolazioni e riduzioni che comportino l'applicazione di misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11, possono essere deliberate dalle province solo se espressamente previste dalla legislazione statale. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, le Province abbiano già deliberato esenzioni, agevolazioni e riduzioni diverse da quelle previste dalla legislazione statale, queste cessano la loro efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2010. Non si procede al recupero della differenza di imposta eventualmente non pagata per esenzioni, agevolazioni e riduzioni precedentemente deliberate.

2. 620. Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. All'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo le parole: « all'Ufficio del Registro » aggiungere le parole: « e alle Province ».

35-*ter*. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile 14 dicembre 1988, n. 457, dopo le parole: « all'anagrafe tributaria » sono aggiunte le parole: « e alle Province competenti ».

35-*quater*. All'articolo 53, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « alle autorità » sono aggiunte le parole: « e province ».

2. 619. Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)* punto 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « le disposizioni del presente punto non si applicano » sono inserite le seguenti: « agli enti locali ».

2. 616. Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. I Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nella misura massima prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

2. 1501. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:

36-*bis*. Al fondo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è assegnata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

37-*ter*. Le società finanziarie che effettuano partecipazioni ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, possono concedere alle cooperative partecipate, a condizioni di mercato, finanziamenti nella forma del

mutuo, dell'obbligazione, della fideiussione, della locazione finanziaria e dell'anticipazione.

37-*quater*. L'importo delle partecipazioni in cooperative che rientrano nei parametri delle piccole e medie imprese deve essere inferiore al capitale di rischio quale definito dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2001. L'importo delle partecipazioni in cooperative che superano i parametri delle piccole e medie imprese deve essere inferiore ad un terzo del capitale di rischio.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1777. Pezzotta, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

36-*bis*. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 242 e 243, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 1306. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

36-*bis*. All'articolo 1, comma 91, legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola « 2008 » è sostituita, ovunque ricorra, con « 2012 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2. 738. Strizzolo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. I Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti possono, di concerto con gli Istituti mutuatari, sospendere il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti pluriennali, per un periodo da 1 a 3 esercizi finanziari, purché in regola con quanto disposto dall'articolo 1 comma 562 della legge n. 296 del 2006 e purché non versino in condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

abbiano subito danni da eventi calamitosi nell'ultimo biennio 2008/2009;

abbiano subito perdita di gettito dei tributi locali per effetto del fallimento delle società di riscossione nell'ultimo decennio;

alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano riconosciuto debiti fuori bilancio di importo complessivamente superiore a 10.000,00 euro.

2. 1829. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Bosi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: « per gli anni 2008, 2009 e 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2010, 2011 e 2012 ».

2. 1830. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Ria.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 1 lettera *a)* punto 2 della legge n. 102 del 3 agosto 2009, dopo le parole: « Le disposizioni del presente punto non si applicano » aggiungere le parole: « agli enti locali ».

2. 1831. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Ria.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 76, comma 1, del Decreto legge n. 112 convertito nella Legge n. 133 e successive modificazioni, aggiungere il comma 1-*bis*:

1-*bis*. Dal calcolo di cui al comma i sono escluse le spese di parte corrente sostenute dalle Regioni e dagli Enti Locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari *ex* lavoratori socialmente utili autorizzati sulla base di disposizioni nazionali o regionali ».

2. 1737. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*ter*, comma 4, del Decreto legge n. 112 convertito nella Legge n. 133 e successive modificazioni, aggiungere la lettera *c):*

c) a decorrere dall'anno 2009 le spese di parte corrente sostenute per il finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari *ex* lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali ».

2. 1736. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del Decreto legge n. 112 convertito nella Legge n. 133 e successive modificazioni, aggiungere il comma 7-*sexies:*

7-*sexies*. A decorrere dall'anno 2009 nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle Regioni e le relative spese di parte corrente sostenute dalla Province e dai Comuni finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari *ex* lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni regionali.

2. 1735. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 37 è aggiunto il seguente:

37-*bis* « Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo Ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2 della legge del 4 dicembre 2008 n. 189.

2. 1816. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Ria.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui

al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni nell'anno 2009 e per frazione di anno, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 77-*bis*, al comma 20 primo periodo e la lettera *a)* e dall'articolo 61 comma 10 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge del 6 agosto 2008 n. 133.

2. 1817. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Ria.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

(Patto di stabilità interno).

1. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009. »

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1818. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Ria, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. La lettera *a)* del comma 173, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è così sostituita:

« Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504/92 è così sostituito:

Per i fabbricati non iscritti in Catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme Versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale.

2. 1819. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Ria.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 11 comma 1 del decreto legge n. 159 del 1º ottobre 2007, convertito nella legge n. 222 del 29 novembre 2007 dopo le parole: « 2009 » aggiungere le seguenti: « 2010, 2011 e 2012 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1820. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Ria.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 ,

n. 504, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Ferme restando le disposizioni in ordine alla soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 37, comma 53, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 248 e successive modificazioni, i soggetti passivi devono presentare il modello di dichiarazione ICI per gli immobili posseduti, con esclusione di quelli esenti dall'imposta, entro il termine di novanta giorni dal verificarsi del presupposto impositivo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare, nelle forme e nei termini sopra indicati, le modificazioni intervenute ».

2. 1821. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Ria.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-bis. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

37-*ter*. La compensazione di cui al comma precedente sarà fruibile nell'anno d'imposta 2010, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.

*Conseguentemente la dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies *del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5,convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è ridotta, per l'anno 2010, di 1.000 milioni di euro.*

2. 1822. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Ria.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 1 lettera *a)* punto 2 della legge n. 102 del 3 agosto 2009, le parole: « la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa » sono soppresse.

2. 1823. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Ria.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono applicabili alle sole unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad abitazione principale del proprietario o a residenza del locatario. »

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1824. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Ria.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 16 e 20 dell'articolo 77-*bis*

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai commi che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 55, inserire i seguenti:

« 55-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

55-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 8 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

55-*quater*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento. » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento.

55-*quinquies*. Per l'anno 2010 all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

All'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1774. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Ria, Delfino, Libè, Bosi, Tassone, Mantini, Compagnon, De Poli, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*ter* è aggiunto il seguente:

« 7-*quater*. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla

legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1771. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Ria, Delfino, Bosi, Tassone, Compagnon, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente: « 7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 55, inserire i seguenti: 55-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro: ».

55-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 8 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

55-*quater*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento. » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

55-*quinquies*. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

All'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: « , ivi comprese le varia-

zioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

2. 1776. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Ria, Delfino, Libè, Bosi, Tassone, Mantini, Compagnon, De Poli, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente: « 7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 55, inserire i seguenti:

« 55-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro: ».

55-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 8 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

55-*quater*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento. » sono sostituite dalle seguenti: 2,5 per cento.

55-*quinquies*. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

All'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ri-

dotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1779. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Ria, Delfino, Libè, Bosi, Tassone, Mantini, Compagnon, De Poli, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*ter*, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta la seguente lettera:

c) spese sociali per interventi e servizi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1782. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Ria, De Poli, Delfino, Bosi, Tassone, Mantini, Zinzi, Compagnon.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*ter*, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta la seguente lettera:

c) spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

2. 1785. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Ria, Delfino, Bosi, Tassone, Mantini, Compagnon, De Poli, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*ter* è aggiunto il seguente:

7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini. »

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

2. 1787. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Ria, Delfino, Bosi, Tassone, Mantini, Compagnon, De Poli, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*ter* è aggiunto il seguente:

« 7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sociali per interventi e servizi. »

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1789. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Ria, Delfino, Bosi, Tassone, Mantini, Compagnon, De Poli, Zinzi.

Dopo il comma 37 è aggiunto il seguente:

37-*bis*. Al fine di promuovere e di Sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, della legge del 4 dicembre 2008, n. 189, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1791. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Ria.

Dopo il comma 37 è aggiunto il seguente:

37-*bis*. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all'articolo 1, comma 625, della legge 296 del 27 dicembre 2006.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1793. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Ria.

Dopo il comma 37 sono aggiunti i seguenti:

37-*bis*. È confermato, per l'anno scolastico 2009-2010, il contributo di 535 milioni di euro per le scuole paritarie, in applicazione dell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

37-*ter*. La spesa di cui al comma precedente è erogata in termini di cassa entro l'esercizio 2010.

*Conseguentemente la dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies *del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è ridotta, per l'anno 2010, di 535 milioni di euro.*

2. 1807. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Compagnon, Volontè.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. È confermato, per l'anno scolastico 2009-2010, il contributo di 535 milioni di euro per le scuole paritarie, in applicazione dell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 535 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1808. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Compagnon, Volontè.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sui territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, articolo 80 della legge 289 del 2002.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1809. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Rao.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, dopo il comma 21-*bis* aggiungere il seguente comma 21-*ter*:

« 21-*ter*. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del Decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009.

2. 1811. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Zinzi, Ria.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del Decreto legge n. 112 convertito nella Legge n. 133 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. »

7-*quinquies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. »

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1812. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Zinzi, Ria.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del Decreto legge n 112 convertito nella Legge n. 133 e successive modificazioni, dopo il comma 7-*ter* sono aggiunti i seguenti commi:

7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale Sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1813. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Zinzi, Ria.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentari e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011.

2. 1814. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Zinzi, Ria.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 202, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è aggiunto infine il seguente comma:

« 3. È altresì ammesso il ricorso all'indebitamento, nel medio lungo periodo, da parte degli enti locali che:

a) abbiano subito danni derivanti da eventi calamitosi;

b) abbiano subito perdite di gettito di tributi locali a causa del fallimento delle società di riscossione nell'ultimo decennio;

c) siano obbligati alla restituzione ai cittadini delle somme indebitamente versate per il canone di depurazione.

Per l'ipotesi di cui alla lettera *c)* il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per quei Comuni che abbiano deliberato il rimborso di quanto dovuto ai cittadini in un'unica soluzione piuttosto che in cinque annualità.

Il presente comma si applica solo ai Comuni che non versino in condizione di

deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ».

2. 1815. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. A decorrere dell'anno 2010, è incrementata di euro 4.000.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-*bis* della legge n. 31/2008.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1759. Libè, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

298. A decorrere dal 1º gennaio 2010 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma.

2. 1757. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Sono differiti al 31 dicembre 2011 gli adempimenti onerosi di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 aprile 2009, 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 1790. Mantini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. Le opere previste nell'allegato i e allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, « Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277, sono escluse dal saldo del patto di stabilità interno, per gli anni 2010, 2011 di cui al Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, dei comuni che hanno sottoscritto con la Provincia di Milano, l'11 novembre 2008, il Patto per il territorio del Nord Ovest Milano in vista di Expo per un ammontare

complessivo di 100 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 1271. Peluffo.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. Le opere previste nell'allegato 1 e allegati 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 008 « Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277 sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno, per gli anni 2010, 2011 di cui al Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, dei comuni in cui insistono tali opere per un ammontare complessivo di 100 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 1274. Peluffo, Misiani, Fiano, De Biasi, Quartiani.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la tariffa igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e la tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da intendersi escluse dall'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alla tariffa igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e alla tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica (addizionale erariale del dieci per cento di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, come integrata dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346 e dall'articolo 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a prescindere dalle effettive modalità di riscossione praticate dall'ente gestore. La predetta addizionale erariale è attribuita all'ente gestore che la computa ai fini della copertura dei costi del servizio. La citata addizionale erariale resta applicabile alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 a prescindere dalle effettive modalità di riscossione della tassa praticate dal comune.

3. Le somme addebitate a decorrere dall'i gennaio 2005 dall'ente gestore della tariffa a titolo di rivalsa per imposta sul valore aggiunto ai soggetti diversi dagli esercenti arti e professioni o dagli imprenditori con regime di detraibilità totale o parziale, sono gradualmente restituite d'ufficio, anche mediante compensazione, entro il 31 dicembre 2012. Gli oneri derivanti dalle somme da restituire sono coperti mediante opportuni incrementi di tariffa, da applicare a tutte le categorie di utenza in pari percentuale, distribuiti per quote costanti nell'anno di riferimento e nei successivi tre.

4. Per le operazioni concernenti la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e la tariffa per la gestione dei

rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fino alla data di entrata in vigore della presente legge resta fermo il trattamento fiscale già applicato agli esercenti arti e professioni o agli imprenditori con regime di detraibilità totale o parziale. Relativamente ai medesimi non si procede quindi né a restituzione di imposte, né a restituzione di somme addebitate ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, né a rettifiche dell'imposta portata in detrazione ai sensi degli articoli 19 e 19-2« bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta.

5. Gli enti gestori della tariffa igiene ambientale di cui al predetto articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se obbligati a quanto previsto dai numeri 1 e 2 della lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono provvedere entro il 31 dicembre 2010. In difetto decadranno da tale data dal potere di applicare e riscuotere la tariffa.

2. 1301. Naccarato, Amici.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente comma:

37-*bis*. È prevista la rimessione in termini dei termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.

La definizione si perfeziona versando entro il 16 aprile 2011 l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1398. Samperi, Fluvi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente comma:

37-*bis*. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.

La definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2011, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai

sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2012. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1369. Samperi, fluvi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente comma:

37-*bis*. *(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali).* Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.

37-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 1. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (o a decorrere dall'anno 2010).

2. 1367. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « le persone fisiche » sono aggiunte le seguenti: « e gli enti » e la parola: « costituite » è sostituita dalla seguente: « costituiti »;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

c) al comma 2, dopo le parole: « le persone fisiche » sono aggiunte le seguenti: « e gli enti » sono soppresse e la parola: « costituite » è sostituita dalla seguente: « costituiti »;

d) il comma 2-*bis* è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le

dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro decorrere dall'anno 2010.

2. 1358. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. Al fine di assicurare il normale svolgimento delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare andamento dell'anno scolastico 2009-2010, nella provincia de L'Aquila ed in particolare nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'aprile, sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2010 e 17 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro l'anno 2010 e 17 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 1086. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Sarubbi, Lolli.

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

37-*bis*. Nella provincia de L'Aquila e nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009 è disposta la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del *turn-over* e la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato ».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro l'anno 2010 e 17 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 1084. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Sarubbi, Lolli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a)* dopo le parole: « dell'abitazione principale distrutta » sono aggiunte le altre: « anche di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE ».

la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati anche di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE ».

Conseguentemente, dopo il comma 55 del medesimo articolo, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativa sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui ».

2. 1628. Narducci, Fedi, Bucchino, D'Incecco.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Per l'anno 2010, nel calcolo del saldo finanziario del Comune di Bologna, effettuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono escluse le spese sostenute dal Comune medesimo per il cofinanziamento della metrotramvia di Bologna.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1603. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 9-bis del decreto legge i luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2008, n. 102, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9-*bis*. Nel saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009 sono escluse le spese del comune di Bologna effettuate per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità deliberate dal CIPE.

2. 1616. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 1, comma 434, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « fatta salva la destinazione delle aree stesse a finalità di pubblica utilità deliberata dal consiglio comunale.

2. 1695. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*ter* è aggiunto il seguente:

7-*quater*. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno 2009 e 2010 della regione Emilia Romagna e delle provincie di Rimini sono escluse le spese sostenute dai comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

2. 1677. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Libè.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, al comma 7-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nel saldo finanziario di cui al comma 5 i comuni non considerano altresì le risorse provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato dalle regioni e dalle province per opere ed interventi per attività di messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per le medesime finalità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. »

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente.

2. 1573. De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Bachelet, De Biasi, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. Per i Comuni, i cui bilanci si trovino in regola con il patto di stabilità interno di cui al decreto legge 25 giugno 2008 numero 112, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 e per l'anno in cui la spesa è inserita nei relativi bilanci, per un importo complessivo non superiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2011-2012, le spese relative agli investimenti per l'acquisizione, dall'Agenzia del Demanio, dei beni ricadenti nel proprio territorio e riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'Umanità al fine del loro recupero e della loro valorizzazione ed in particolare quando gli stessi si trovino in una condizione di degrado.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2011 e 2012 ».

2. 1597. Ceccuzzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 è istituita in favore dei comuni, la compartecipazione del venti per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 55, sono inseriti i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali peri soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro.

55-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 8 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

55-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

55-*quinquies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

55-*sexies*. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

All'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese e variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.165,960 milioni dì euro per l'anno 2010, a 829,976 milioni di euro per l'anno 2011 e a 829,226 a decorrere dall'anno 2012 ».

2. 1395. De Poli, Delfino.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al fine di provvedere all'estinzione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Parlamento una ricognizione dei debiti pregressi degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine i citati enti dichiarano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ammontare dei crediti, maturati nei confronti dei medesimi alla data del 31 dicembre 2008, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse. Le modalità di trasmissione della dichiarazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

37-*ter*. Per la realizzazione del coordinamento della finanza pubblica, il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno è annualmente adeguato all'estinzione dei debiti pregressi come risultanti dalla ricognizione di cui al comma 37-*bis*.

2. 246. Nannicini.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre

2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 10 gennaio 2010, sono versate in venti annualità. Il Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

2. 293. Bitonci.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. A partire dall'esercizio 2010 non si dà luogo al versamento delle residue somme previste dall'articolo 31, comma 12, lettera *b)* della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 82 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

2. 292. Bitonci.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono nel senso che i vincoli ivi previsti non si applicano agli enti e agli organismi strumentali, né alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, finanziate in parte preponderante dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano a loro volta osservato i vincoli di stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 77-*ter*, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, né si applica agli enti e organismi strumentali e alle università non statali predetti ogni altra disposizione contenente specifici limiti di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 160. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-*bis*. Per il triennio 2010-2012, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente, in sede di definizione dell'accordo con il Ministro dell'Economia di cui al comma 6, possono utilizzare,

oltre i limiti di cui al comma 3, le risorse del bilancio della regione o della provincia autonoma derivanti dai risparmi prodotti dal rispetto del patto di stabilità interno per specifici investimenti in ambiti da concordare con lo Stato o per interventi di contenimento degli effetti derivanti dalla crisi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di curo a decorrere dall'anno 2010.

2. 151. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano i principi e perseguono gli obiettivi previsti dall'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito degli accordi riguardanti il patto di stabilità disciplinato dall'articolo 77-*ter* del medesimo decreto legge, anche con riferimento ai propri enti strumentali e agli enti del Servizio sanitario regionale e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia, agli enti locali afferenti al rispettivo territorio. »

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 144. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

8-*bis*. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che finanziano il servizio sanitario con risorse a carico diretto del proprio bilancio.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 147. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-*bis*. Le risorse provenienti dallo Stato e le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di

stabilità. L'esclusione delle spese opera anche se le stesse sono state effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. »

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 150. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica garantendo la realizzazione del piano di rientro previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, il Commissario straordinario può avvalersi dell'anticipazione da parte dello Stato a fronte delle risorse attribuite al comune di Roma dall'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154. I termini e le condizioni dell'anticipazione sono disciplinati in una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario da stipulare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

37-*ter*. All'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole da « il Sindaco » fino a « del Governo » con le seguenti: « a valere sugli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è nominato, tra i magistrati amministrativi e contabili collocati in posizione di fuori ruolo o di comando o a riposo, il Commissario straordinario del Governo.

2. 107. Leo, Marsilio.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-*bis*. Per le finalità della legge 3 agosto 2009, n. 117, la provincia di Rimini è esclusa dal Patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un importo massimo non superiore a 5 milioni di euro nei limiti e per gli scopi che saranno determinati dal Commissario nominato dal Ministero dell'Interno in forza della legge n. 117.

37-*ter*. In relazione alle finalità perseguite dal precedente comma, è istituito uno Fondo presso il Ministero dell'Interno dell'ammontare di 5 milioni di euro da destinarsi alla copertura di oneri di parte corrente che le province di Rimini e Pesaro e le regioni interessate sono chiamate a sopportare. Con decreto da emanarsi entro 60 giorni, il Ministero dell'interno determina le finalità e le modalità di erogazione dei fondi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010. »

2. 70. Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 37, aggiungere in fine le seguenti parole: Per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, in caso di mancato rispetto del patto di stabiliti interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti, nei limiti del 20 per cento delle predette spese, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 233.

2. 185. Ceroni.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, aggiungere in fine il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2010, una percentuale, pari al 5 per cento, della quota dell'accisa di cui al presente articolo è destinata al Comune o ai Comuni sedi di impianti di raffineria già inseriti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale (AERCA), il cui territorio è inserito nell'elenco dei riti inquinanti di interesse nazionale (SIN), a parziale indennizzo dell'impatto ambientale ed economico derivante dai predetti impianti.

2. 180. Ceroni, Ciccioli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. Le risorse trasferite dallo Stato ai comuni di Messina, Scaletta Zanclea e Itala al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse alla grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1º ottobre 2009 e le spese effettuate da parte dei comuni a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010. »

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1. Germanà, Garofalo.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7-*bis* aggiungere il seguente:

7-*bis*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle Regioni e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai Comuni per l'attuazione degli interventi di bonifica dell'amianto dei territori rientranti nei siti di Bonifica di Interesse Nazionale.

b) dopo il comma 7-*ter* aggiungere il seguente:

7-*quater*. I Comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-*bis* sono tenuti a presentare al Ministero dell'Ambiente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte in conto corrente e in conto capitale.

Conseguentemente le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 382. Rosso.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 5 dell'articolo 77-*bis* del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la provincia di Rimini può escludere, per l'esercizio 2010, un ammontare complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella E, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio,

stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, *voce Decreto legge 282 del 2004, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000.

2. 376. Marchioni, Zaccaria.

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

37-*bis*. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo allarmo 2009.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.165 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 471. Cambursano, Borghesi, Barbato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I comuni possono concedere in deroga a terzi in diritto di superficie le predette aree al solo fine della realizzazione di opere di interesse pubblico approvate dal consiglio comunale.

2. 492. Zorzato, Milanato, Gava, Ascierto.

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

37-*bis*. All'articolo 2 comma 8 del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito con modifiche in legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: « a titolo di regolazione contabile pregressa » è aggiunto il seguente periodo: « Sono stanziati inoltre 250 milioni di euro per l'anno 2008 e 400 milioni di euro per l'anno 2009, a titolo di saldo della differenza tra quanto stanziato dall'articolo 1 comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche in legge 26 luglio 2008, n. 126 e quanto certificato dai Comuni ai sensi dell'articolo 77-*bis*, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in legge 6 agosto 2008, n. 133 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 575. Barbato, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: « 45 milioni di euro » sono aggiunte le seguenti: « per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

2. 537. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Scilipoti, Piffari.

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

37-*bis*. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 6,5 » è sostituita dalla seguente: « 7,5 »;

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

2. 570. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*ter* è aggiunto il seguente:

7-*quater*. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno 2009 e 2010 della regione Emilia Romagna e della provincie di Rimini sono escluse le spese sostenute dai comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 631. Galletti, Ciccanti, Libè.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 25 del decreto-legge i luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2011 » e le parole: « marzo 2010 » sostituite dalle seguenti: « marzo 2011 »;

b) al comma 3, le parole: « gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 513 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 630. De Angelis.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « I comuni possono concedere in deroga a terzi un diritto di superficie le predette aree al solo fine della realizzazione di opere di interesse pubblico approvate dal consiglio comunale ».

2. 613. Agostini.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 1, comma 434, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « fatta salva la destinazione delle aree stesse a finalità di pubblica utilità deliberata dal consiglio comunale ».

2. 614. Agostini.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Tale vincolo è derogato se sulle predette aree sono realizzate da soggetti privati opere di interesse pubblico senza finì di lucro, approvate dal consiglio comunale ».

2. 615. Agostini.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: « con una dotazione di 45 milioni di euro » sono aggiunte le seguenti: « per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ». »

2. 682. Lolli, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. A decorrere dal 10 gennaio 2010, gli interventi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, riguardano anche beni mobili e immobili privati, pubblici o destinati ad attività economiche, localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legge n. 77 del 2009, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata ».

37-*ter*. Agli oneri di cui al comma 37-*bis*, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. »

2. 683. Lolli, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e dei servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive operanti nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica avvenuta nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è riconosciuta:

a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

b) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, non direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva e non locati. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

c) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;

d) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa.

37-*ter*. La ricostruzione dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento originarie e qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

37-*quater*. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui al comma 37-*bis*, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative.

37-*quinquies*. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al comma 37-*bis* non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in vio-

lazione della presente disposizione sono nulli.

37-*sexies*. I contributi di cui al comma 37-bis sono concessi, nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 202, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.

37-*septies*. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo è vincolata alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

37-*octies*. Agli oneri di cui ai commi da 37-*bis* a 37-*septies* si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 684. Lolli, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. All'articolo 25 del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 si applica altresì al periodo dal 10 gennaio al 30 giugno 2010. Al recupero delle somme eventualmente non versate si dà luogo secondo le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*.

3. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, come prorogata dal comma 2, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3-*bis*. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria Contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, Come prorogata dal comma 2, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

37-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 37-*bis*, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2010 e 256,5 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2010 e a 256,5 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 685. Lolli, Bersani, Di Stanislao, Mantini, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. Per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati diversi dall'abitazione principale distrutti o danneggiati dalla crisi sismica dell'aprile 2009 nella regione Abruzzo dell'aprile 2009, è riconosciuta:

a) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo i del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

b) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo I del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi.

37-*ter*. I contributi di cui al comma 37-*bis* sono concessi, nei limiti di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, anche se non trascritti, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.

37-*quater*. La ricostruzione degli edifici di cui al comma 37-*bis* dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

37-*quinquies*. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

37-*sexies*. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al comma 37-*bis* è vincolata alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

37-*septies*. Agli oneri di cui ai commi da 37-*bis* a 37-*sexies*, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente,

relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 686. Lolli, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. Per gli interventi di ricostruzione e riparazione dei palazzi storici e monumentali di proprietà pubblica o di privati ubicati nei centri storici dei comuni di cui all'articolo i del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dichiarati inagibili o danneggiati, sono attribuiti ai soggetti proprietari di tali immobili contributi a fondo perduto in misura tale da garantire la copertura integrale delle spese occorrenti per gli interventi di riparazione o ricostruzione dei medesimi. La realizzazione degli interventi avviene previo parere della Soprintendenza per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo, in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dei palazzi storici.

37-*ter*. I contributi di cui al comma 37-*bis* sono concessi, nei limiti di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, anche se non trascritti, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.

37-*quater*. La ricostruzione degli edifici di cui al comma 37-*bis,* dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

37-*quinquies*. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

37-*sexies*. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al comma 37-*bis* è vincolata alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 ».

37-*septies*. Agli oneri di cui ai commi da 37-*bis* a 37-*sexies*, 37-*octies* si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 687. Lolli, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. A favore dei Comuni della provincia de L'Aquila, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009, sono concessi indennizzi, di carattere annuale, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,

ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 688. Lolli, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. Al fine di assicurare il normale svolgimento delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare andamento dell'anno scolastico 2009-20 10, nella provincia de L'Aquila ed in particolare nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'aprile, sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2010 e 17 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di curo per l'anno 2010 e a 17 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 689. Lolli, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. Nella provincia de L'Aquila e nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'Aprile 2009 è disposta la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn-over e la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-20 10 per il personale con contratto a tempo determinato.

37-*octies*. Agli oneri di cui al comma 37-bis, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2010 e in 17 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2010 e 17 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 690. Lolli, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

37-*ter*. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale.

37-*quater*. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma i vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori

deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del sopracitato testo unico.

37-*quinquies*. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

37-*sexies*. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.

37-*septies*. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 37-*bis* a 37-*septies*, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'arino 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 691. Lolli, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. Allo scopo di garantire il pagamento degli straordinari del personale del Corpo dei Vigili del fuoco direttamente impegnati nelle attività di soccorso ai terremotati, nonché quelle destinate alla manutenzione e all'acquisto dei mezzi occorrenti per l'espletamento delle attività di soccorso, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 692. Lolli, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. L'indennità di cui all'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3763 del 6 maggio 2009, è prorogata di ulteriori sei mesi esclusivamente per i soggetti che possono attestare la mancata ripresa della propria attività a causa del sisma.

37-*ter*. Agli oneri di cui al comma 37-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 693. Lolli, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

37-*bis*. A partire dall'anno 2010, il capitolo 7243 del Ministero dell'interno è incrementato di euro 15.000.000.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le

dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 696. Fontanelli.

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

37-*bis*. Per l'anno 2010, il capitolo 3044 del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze è dotato di euro 154.937.070,00.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 154.937.070,00 per l'anno 2010.

2. 697. Marchi.

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

37-*bis*. Per l'anno 2010, il capitolo 3044 del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze è incrementato di euro 25.000.000.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 698. Marchi.

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

37-*bis*. A partire dall'anno scolastico 2009-2010 è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero Politiche per la Famiglia e del Ministero del Lavoro e politiche sociali, pari a 50 milioni di euro, per il mantenimento e l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 699. Vannucci.

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

37-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono applicabili alle sole unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad abitazione principale del proprietario o a residenza del locatario.

2. 700. Marchi.

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

37-*bis*. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all'articolo 1, comma 625, della legge 296 del 27 dicembre 2006.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le

variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 701. Marchi.

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

37-*bis*. È confermato, per l'anno scolastico 2009-2010, il contributo di 535 milioni di euro per le scuole paritarie, in applicazione dell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 535 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 702. Misiani.

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

37-*bis*. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, articolo 80 della legge 289 del 2002.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 703. De Micheli.

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

37-*bis*. È ripristinato, per l'anno 2010 e 2011, il capitolo 7243 del Ministero dell'Interno di euro 103.291.000.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 103.291.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 704. Vannucci.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. Per gli Enti Locali assegnatari di contributi pluriennali anche pregressi stanziati per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario stabiliti dall'articolo 77-*bis* della legge 6 agosto 2008 n. 133 i saldi dell'anno 2007 e del triennio 2009-2011 sono calcolati computando nel medesimo esercizio sia i pagamenti per gli interventi effettuati che gli incassi dei relativi finanziamenti ancorché già avvenuti in esercizi precedenti.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 705. Zorzato, Gava, Milanato.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici del 19 ottobre 1984, che ha colpito il comune di Zafferana Etnea, di cui decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, è riconosciuta la qualifica di infortunati sul lavoro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 100.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000 di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 710. Berretta, Causi, Capodicasa, Enzo Carra, Burtone, Samperi.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. Per i comuni della provincia di Messina colpiti da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009, di cui al decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi delle avversità atmosferiche dell'ottobre 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000.

2. 707. Causi, Capodicasa, Berretta, Enzo Carra, Burtone, Samperi, Genovese.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. Nei territori della provincia di Messina colpiti da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009, di cui al decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009 è dichiarata la sospensione della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1° gennaio 2010 fino al 1° giugno 2010.

37-*ter*. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma precedente, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

37-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 37-*bis* e 37-*ter*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 711. Causi, Capodicasa, Berretta, Enzo Carra, Burtone, Samperi, Genovese.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. Al fine di realizzare interventi di ricostruzione nei territori colpiti dai gravi eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania di cui nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2003 è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 66 milioni di euro per la ricostruzione di edifici privati e di 117 milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche e di risanamento strutturale del territorio.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 183 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 712. Burtone, Causi, Capodicasa, Berretta, Enzo Carra, Samperi.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti « , 2009, 2010 e 2011 » ovunque ricorrano e le parole « nonché ad investimenti infrastrutturali » sono soppresse.

2. 713. Causi, Capodicasa, Berretta, Enzo Carra, Samperi, Burtone.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Per i comuni della Regione Sicilia sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro, i pagamenti delle spese finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari, ex lavoratori socialmente utili impiegati presso l'ente.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000.

2. 714. Berretta, Burtone, Samperi.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: « per gli anni 2008, 2009 e 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2010, 2011 e 2012 ».

2. 715. Marchi, Misiani, Vannucci, De Micheli, Causi, Marchignoli, Fontanelli.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. Al comma 1 lettera *a)* punto 2 della legge n. 102 del 3 agosto 2009, dopo le parole: « Le disposizioni del presente punto non si applicano » aggiungere le parole: « agli enti locali ».

2. 716. Fontanelli, Marchi, Misiani, Vannucci, De Micheli, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. Al comma 1 lettera *a)* punto 2 della legge n.102 del 3 agosto 2009, le parole: « la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa » sono soppresse.

2. 717. Marchignoli, Fontanelli, Marchi, Misiani, Vannucci, De Micheli, Causi.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23

gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono applicabili alle sole unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad abitazione principale del proprietario o a residenza del locatario.

2. 718. Causi, Fontanelli, Marchi, Misiani, Vannucci, De Micheli, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali nonché alla manutenzione delle strutture museali, architettoniche e paesaggistiche interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.

37-*ter*. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo massimo di 10 euro per notte di permanenza nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.

37-*quater*. Il contributo di soggiorno, determinato sulla base della tariffa unitaria per il numero complessivo delle presenze, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.

37-*quinquies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza stato - città e Autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione.

37-*sexies*. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

2. 719. Causi, Fontanelli, Marchi, Vannucci, De Micheli, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. La lettera *a)* del comma 173, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è così sostituita: Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992 è così sostituito: Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale.

2. 720. Fontanelli, Marchi, Misiani, Vannucci, De Micheli, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. All'articolo 11 comma 1 del decreto legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito nella legge n. 222 del 29 novembre 2007 dopo le parole: *009 » sono aggiunte le seguenti parole: « 2010, 2011 e 2012 »*.

2. 721. Marchi, Fontanelli, Misiani, Vannucci, De Micheli, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

4. Ferme restando le disposizioni in ordine alla soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 37, comma 53, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, i soggetti passivi devono presentare il modello di dichiarazione ICI per gli immobili posseduti, con esclusione di quelli esenti dall'imposta, entro il termine di novanta giorni dal verificarsi del presupposto impositivo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare, nelle forme e nei termini sopra indicati, le modificazioni intervenute.

2. 722. Misiani, Fontanelli, Marchi, Vannucci, De Micheli, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

37-*ter*. La compensazione di cui al comma 1 sarà fruibile nell'anno d'imposta 2010, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.

37-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad un miliardo di euro per tutte le annualità d'imposta in cui l'Iva sulla TIA è stata versata dai contribuenti, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2010.

2. 723. De Micheli, Marchi, Fontanelli, Misiani, Vannucci, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. Al fine di assicurare stabilità e continuità al prelievo relativo ai servizi di igiene urbana, con particolare riguardo alla gestione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nelle more di una completa revisione della normativa in materia, nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale e tenuto conto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 circa la natura tributaria della tariffa istituita a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per l'anno 2010 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

37-*ter*. Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati adottato in ciascun Comune nel corso del 2009 resta invariato anche per l'anno 2010.

2. 724. De Micheli, Marchi, Fontanelli, Misiani, Vannucci, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni nell'anno 2009 e per frazione di anno, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 77-*bis*, al comma 20 e dall'articolo 61 comma 10 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge del 6 agosto 2008 n. 133.

2. 725. Fontanelli, De Micheli, Marchi, Misiani, Vannucci, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

37-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2010.

2. 726. Vannucci, Fontanelli, De Micheli, Marchi, Misiani, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, dopo il comma 21-*bis* aggiungere il seguente:

21-*ter*. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009.

2. 727. Marchi, Fontanelli, De Micheli, Misiani, Vannucci, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

37-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 37-bis, valutato in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 2011 e 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 2011 e 2012.

2. 728. Vannucci, Marchi, Fontanelli, De Micheli, Misiani, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto legge n 112 convertito nella legge n. 133 e successive modificazioni, dopo il comma 7-*ter* aggiungere i seguenti commi:

7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

37-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 37-*bis*, valutato in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 2011 e 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 2011 e 2012.

2. 729. De Micheli, Vannucci, Marchi, Fontanelli, Misiani, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011.

2. 730. Vannucci, Marchi, Fontanelli, De Micheli, Misiani, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. All'articolo 202, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è aggiunto infine il seguente comma:

3. È altresì ammesso il ricorso all'indebitamento, nel medio lungo periodo, da parte degli enti locali che abbiano subito danni derivanti da eventi calamitosi, abbiano subito perdite di gettito di tributi locali a causa del fallimento delle società di riscossione nell'ultimo decenni e siano obbligati alla restituzione ai cittadini delle somme indebitamente versate per il canone di depurazione. Per l'ipotesi di cui alla lettera *c)* il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per quei Comuni che abbiano deliberato il rimborso di quanto

dovuto ai cittadini in un'unica soluzione piuttosto che in cinque annualità. Il presente comma si applica solo ai Comuni che non versino in condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. 731. Misiani, Vannucci, Marchi, Fontanelli, De Micheli, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. I Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti possono, di concerto con gli Istituti mutuatari, sospendere il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti pluriennali, per un periodo da 1 a 3 esercizi finanziari, purché in regola con quanto disposto dall'articolo 1 comma 562 della legge n. 296 del 2006 e purché non versino in condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

abbiano subito danni da eventi calamitosi nell'ultimo biennio 2008/2009;

abbiano subito perdita di gettito dei tributi locali per effetto del fallimento delle società di riscossione nell'ultimo decennio;

alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano riconosciuto debiti fuori bilancio di importo complessivamente superiore a 10.000,00 euro.

37-*ter*. Resta ferma la natura esclusivamente finanziaria del presente provvedimento che non incide sulle previsioni di competenza dei singoli esercizi, per i quali le somme eventualmente postergate costituiscono residuo passivo del titolo di originaria allocazione. Il mancato pagamento delle rate sospese alla scadenza concordata con l'istituto mutuatario costituisce, *ipso facto*, situazione di insolvenza dell'Ente con le conseguenze di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

37-*quater*. Le modalità per l'attuazione dei commi 37-*bis* e 37-*ter* verranno definiti con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città.

2. 732. Vannucci, Marchi, Fontanelli, De Micheli, Misiani, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. All'articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente periodo: I tributi accertati dagli enti locali ma non ancora definitivi nonché i relativi interessi sono riscossi a titolo provvisorio, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli importi o dei maggiori importi accertati; si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. 733. Vannucci, Marchi, Fontanelli, De Micheli, Misiani, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. L'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è sostituito dal seguente:

ART. 11.

(Sanzioni in materia di tributi locali).

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista in materia di tributi locali si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 200 euro.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.

3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e

documenti, quando dovuta, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele dichiarazione.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 3 1 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

37-*ter*. Sono abrogati e restano abrogati gli articoli 292 e 296 del testo unico per la finanza locale approvato con regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175; gli articoli 12, 13, 14, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; l'articolo 4, comma 10 e l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; l'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; gli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. 734. Fontanelli, Vannucci, Marchi, De Micheli, Misiani, Causi, Marchignoli.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. All'articolo 2 comma 8 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modifiche in legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dopo le parole: « a titolo di regolazione contabile pregressa. » si aggiunge il seguente periodo: « Sono stanziati inoltre 536 milioni di euro per l'anno 2008 e 796 milioni di euro per l'anno 2009, a titolo di saldo della differenza tra quanto stanziato dall'articolo 1 comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, convertito con modifiche in legge 26 luglio 2008, n. 126 e quanto certificato dai Comuni ai sensi dell'articolo 77 bis, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

b) è aggiunto poi il seguente comma:

8-*bis*. Dall'anno 2010 lo stanziamento di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, convertito con modifiche in legge 26 luglio 2008, n. 126, è pari a 3.400 milioni di euro. All'erogazione si provvede con decreto del Ministero dell'Interno con scadenze di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Conseguentemente, la dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies *del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta, per l'anno 2010, di 2,2 miliardi di euro.*

2. 735. Fontanelli, Vannucci, Marchi, De Micheli, Marchignoli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, al comma 20, lettera *b)*, dopo le parole: « ricorrere all'indebitamento per gli investimenti » sono aggiunte le altre: « , salvo che per investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 739. Rubinato.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. Per i comuni della provincia di Messina colpiti da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009, di cui al decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi delle avversità atmosferiche dell'ottobre 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000.

2. 829. Causi, Capodicasa, Berretta, Enzo Carra, Burtone, Samperi.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. Per gli enti locali assegnatari di contributi pluriennali anche pregressi stanziati per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 139, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario stabiliti dall'articolo 77-*bis* della legge 6 agosto 2008 n. 133, i saldi dell'anno 2007 e del triennio 2009-2011 sono calcolati computando nel medesimo esercizio sia i pagamenti per gli interventi effettuati che gli incassi dei relativi finanziamenti ancorché già avvenuti in esercizi precedenti.

2. 826. Berretta, Martella, Murer, Viola.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, per l'anno 2009 le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 sono sospese.

Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.

2. 757. Rubinato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, al comma 20, lettera *b),* dopo le parole: « ricorrere all'indebitamento per gli investimenti » sono aggiunte le altre: « , salvo che per investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 758. Rubinato.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, per l'anno 2009 le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 sono sospese.

Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.

2. 775. Rubinato.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici del 19 ottobre 1984, che ha colpito il comune di Zafferanea Etnea, di cui decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, è riconosciuta la qualifica di infortunati sul lavoro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 100.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000 di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 831. Berretta, Causi, Capodicasa, Enzo Carra, Burtone, Samperi.

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

37-*bis*. Nei territori della provincia di Messina colpiti da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009, di cui al decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009 è dichiarata la sospensione della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1° gennaio 2010 fino al 1° giugno 2010.

37-*ter*. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma precedente, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

37-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 37-*bis* e 37-*ter,* pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 848. Causi, Capodicasa, Berretta, Enzo Carra, Burtone, Samperi.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-*bis*. Al fine di realizzare interventi di ricostruzione nei territori colpiti dai gravi eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania di cui nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2003 è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 66 milioni di euro per la ricostruzione di edifici privati e di 117 milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche e di risanamento strutturale del territorio.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 183 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 849. Burtone, Causi, Capodicasa, Berretta, Enzo Carra, Samperi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, al comma 7-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nel saldo finanziario di cui al comma 5 i comuni non considerano altresì le risorse provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato dalle regioni e dalle province per opere ed interventi per politiche sociali e le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per le medesime finalità ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle seguenti voci:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:

legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:

decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 – cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8 – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sostegno al settore agricolo:

decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102.

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108.

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:

Legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 – cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio:

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. – cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera *a)*: Turismo (U.P.B 23.1.3. – cap. 2107.

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 – cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera *b)*: Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 – cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico:

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:

D.L. C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 – cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 – cap. 3671).

Politiche per il lavoro

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 – capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 – cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690);

537/1993, articolo 5, comma 1, lettera *a)*: Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera *b)*: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. – cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. – cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 – cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. – capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione dì esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 – capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 – cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:

regio-decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 – cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:

regio-decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 – cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. – cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 – capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 – cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3611).

2. 879. Murer, Miotto.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Per il triennio 20010-2012, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, esclusi dall'applicazione del Patto di stabilità, è consentito procedere a nuove assunzioni di personale qualora il rapporto tra la spesa del personale ed il totale delle spese sostenute dal comune sia inferiore al 40 per cento.

2. 1784. Bosi, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 74, comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « le comunità montane », sono inserite le seguenti: « le unioni di comuni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1860. Zorzato, Gava, Milanato.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-*bis*. All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 90 per cento ».

37-*ter*. All'articolo 1, comma 703, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento ».

2. 1861. Zorzato.

Al comma 38, dopo le parole: Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, *aggiungere le seguenti:* e del personale della carriera prefettizia, di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,.

*** 2. 1685.** Ciccanti, Galletti.

Al comma 38, dopo le parole: Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, *aggiungere le seguenti:* e del personale della carriera prefettizia, di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,.

*** 2. 244.** Galati.

Al comma 38, dopo le parole: Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, *aggiungere le seguenti:* e del personale della carriera prefettizia, di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,.

*** 2. 97.** Taglialatela.

Al comma 38, dopo le parole: Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, *aggiungere le seguenti:* e del personale della carriera prefettizia, di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,.

*** 2. 12.** Giovanelli.

Al comma 38 sostituire le parole: 100 milioni di euro *con le seguenti:* 250 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1392. Delfino, Tassone, Mantini, Rao, Galletti, Ciccanti, Poli.

Al comma 38, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 200 milioni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

*** 2. 1314.** Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Al comma 38, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 200 milioni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

*** 2. 1497.** Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Al comma 38, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 200 milioni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

*** 2. 874.** Rugghia, Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 38, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 200 milioni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

*** 2. 988.** Dal Lago, Fugatti, Bragantini, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Al comma 38, sostituire le parole: 100 milioni di euro *con le seguenti:* 200 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge 1º luglio 2009,

n. 78, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

** **2. 1061.** Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Vanalli, Pastore.

Al comma 38, sostituire le parole: 100 milioni di euro *con le seguenti:* 200 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

** **2. 1125.** Luciano Dussin, Dal Lago, Bitonci, Fugatti, Vanalli, Pastore.

Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

38-*bis*. Allo scopo di incrementare la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della carriera prefettizia, dopo il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti collocati in quiescenza d'ufficio per il raggiungimento del limite di età ovvero a domanda per coloro che sono in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, è attribuita 1a nomina o la promozione alla qualifica immediatamente superiore, rispettivamente di prefetto e di viceprefetto, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, con l'attribuzione e con la corresponsione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e dell'indennità di buonuscita, spettanti ai pari qualifica con analoga anzianità di servizio ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 306.000 euro per l'anno 2010, 350.000 euro per l'anno 2011 e 740.000 euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 1683. Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 38, sono aggiunti i seguenti:

38-*bis*. Allo scopo di incrementare la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della carriera prefettizia, dopo il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti collocati in quiescenza d'ufficio per il raggiungimento del limite di età ovvero a domanda per coloro che sono in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, è attribuita la nomina o la promozione alla qualifica immediatamente superiore, rispettivamente di prefetto e di viceprefetto, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, con l'attribuzione e con la corresponsione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e dell'indennità di buonuscita, spettanti ai pari qualifica con analoga anzianità di servizio ».

38-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 38-*bis*, pari a 306.000 euro per l'anno 2010, 350.000 euro per l'anno 2011 e 740.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per le esigenze correnti di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 1, comma 27 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed all'articolo 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

* **2. 245.** Galati.

Dopo il comma 38, sono aggiunti i seguenti:

38-*bis*. Allo scopo di incrementare la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della carriera prefettizia, dopo il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti collocati in quiescenza d'ufficio per il raggiungimento del limite di età ovvero a domanda per coloro che sono in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, è attribuita la nomina o la promozione alla qualifica immediatamente superiore, rispettivamente di prefetto e di viceprefetto, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, con l'attribuzione e con la corresponsione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e dell'indennità di buonuscita, spettanti ai pari qualifica con analoga anzianità di servizio ».

38-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 38-*bis*, pari a 306.000 euro per l'anno 2010, 350.000 euro per l'anno 2011 e 740.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per le esigenze correnti di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 1, comma 27 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed all'articolo 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

*** 2. 98.** Taglialatela.

Dopo il comma 38, sono aggiunti i seguenti:

38-*bis*. Allo scopo di incrementare la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della carriera prefettizia, dopo il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è inserito il seguente:

3-*bis*. Ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti collocati in quiescenza d'ufficio per il raggiungimento del limite di età ovvero a domanda per coloro che sono in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, è attribuita la nomina o la promozione alla qualifica immediatamente superiore, rispettivamente di prefetto e di viceprefetto, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, con l'attribuzione e con la corresponsione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e dell'indennità di buonuscita, spettanti ai pari qualifica con analoga anzianità di servizio.

38-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 38-*bis*, pari a 306.000 euro per l'anno 2010, 350.000 euro per l'anno 2011 e 740.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per le esigenze correnti di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 1, comma 27 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed all'articolo 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

*** 2. 13.** Giovanelli.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-*bis*. Per il proseguimento del potenziamento delle comunicazioni tra le forze di polizia per il contrasto alla criminalità organizzata, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2010, al fine di garantire l'avanzamento degli interventi per il Programma Interpolizie TETRA del Ministero dell'interno alle province di Bari e di Foggia, in continuità territoriale con gli interventi precedentemente realizzati.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 92. Fallica, Alfano.

Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

38-*bis*. Al fine di riconoscere e valorizzare la specificità dell'attività operativa effettivamente resa in materia di soccorso pubblico, le risorse destinate ai miglioramenti retributivi del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, per il biennio 2008-2009, sono incrementate a decorrere dall'anno 2010 di 20 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro decorrere dall'anno 2010.

2. 1350. Rosato.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-*bis*. È autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 1.100 milioni di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali. A tal fine è istituito apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010.

*** 2. 301.** Cirielli, Cicu, Luciano Rossi, Moles, Mazzoni, Ascierto, Speciale, Paglia, Fallica, Gregorio Fontana, De Angelis, Giulio Marini, Petrenga.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-*bis*. È autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 1.100 milioni di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali. A tal fine è istituito apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010.

*** 2. 315.** La IV Commissione.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-*bis*. È autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 1.100 milioni di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali. A tal fine è istituito apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010.

*** 2. 1788.** Bosi, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

38-*bis*. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico per potenziare le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 444. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

38-*bis*. Allo scopo di garantire il pagamento degli straordinari del personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnate nelle attività di soccorso ai terremotati, nonché quelle destinate alla manutenzione e all'acquisto dei mezzi occorrenti per l'espletamento delle attività di soccorso, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1353. Lolli, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Al comma 38, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale scopo è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1 comma 254 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

2. 1600. Aracu.

Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

38-*bis*. Al personale del Ministero della giustizia adibito alla conduzione di automezzi utilizzati per tutela o scorta è riconosciuta, durante il servizio, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. A tal fine si corrisponde un'indennità di ammontare pari alla differenza tra il trattamento economico tabellare in godimento e quello relativo al personale inquadrato nell'area funzionale B, posizione economica B2, fatto salvo l'eventuale trattamento economico più favorevole disposto dalla contrattazione collettiva.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

voce Ministero dell'interno:

2012: – 10.000.

2. 392. Bertolini.

Al comma 38 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento di negoziazione e concertazione con cui vengono definiti i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, i Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e finanze, delle infrastrutture e dei trasporti convocano, le organizzazioni sindacali, le sezioni e le articolazioni del COCER, rappresentative del personale funzionalmente dipendente da ciascun ministro, al fine di definire con un ulteriore procedimento di negoziazione il riconoscimento e la valorizzazione della specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, utilizzando a tal fine le risorse appositamente stanziate.

2. 875. Rugghia, Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico, Calvisi.

Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

38-*bis*. I canoni relativi alle concessioni con finalità turistico-ricreative di aree demaniali marittime sono ridotti del 50 per cento, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, limitatamente alle concessioni utilizzate per le attività di ristorazione.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito compressivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 407. Carlucci.

Al comma 39, dopo le parole: tessuto produttivo *inserire le seguenti:* , in particolare del settore tessile.

2. 248. Mario Pepe (PD).

Al comma 39, sopprimere le parole da: delle regioni *fino a:* Latina *ed aggiungere dopo:* n. 646 *le parole:* e della provincia di Viterbo.

2. 83. Vannucci, Agostini.

Al comma 39, sopprimere le parole da: delle regioni *fino a:* Latina.

2. 84. Agostini, Vannucci.

Al comma 39, dopo le parole: delle province di Frosinone, *aggiungere le seguenti:* Ascoli Piceno.

2. 85. Agostini, Vannucci.

Al comma 39 dopo le parole: di Frosinone e di Latina, *aggiungere le seguenti:* dei comuni compresi nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto,.

2. 914. Agostini.

Al comma 39, dopo le parole: di Frosinone e di Latina, *inserire le seguenti:* dei comuni ricadenti nella nuova provincia di Ascoli Piceno.

2. 336. La XIII Commissione.

Al comma 39, sostituire le parole da: dei comuni *fino a:* Viterbo *con le seguenti:* Viterbo e Rieti.

2. 1764. Moffa.

Al comma 39 dopo la parole: di Viterbo, nonché *aggiungere le seguenti:* dei comuni compresi nella zona del comprensorio del fiume Tronto e.

2. 1709. Ciccanti, Galletti.

Al comma 39, dopo le parole: e dall'ENEA *aggiungere le seguenti:* coinvolgendo anche i poli universitari presenti nei rispettivi territori.

2. 1671. Anna Teresa Formisano, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 39, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tenuto conto dell'elevata competenza scientifica del citato ente, ai fini del successivo trasferimento in proprietà dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento protezione civile, l'importo da riconoscersi al soggetto proprietario dell'impianto è determinato applicando al carico termico totale di progetto dell'impianto il costo d'investimento unitario per MW stabilito dallo studio ENEA 2007 « Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani », aumentato del valore degli interventi migliorativi effettuati sull'impianto depurazione fumi, come risultante dalla Relazione in data 22 dicembre 2003 del Comitato di esperti nominato dal Commissario di Governo; l'importo così determinato, rivalutato al momento del pagamento, è a valere sui ricavi per la vendita di energia elettrica derivanti dalla Convenzione preliminare stipulata con il Gestore dei servizi elettrici G.S.E. S.p.A. per la cessione dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore di Acerra. Da tale importo sono dedotte le somme comunque anticipate da parte della Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti per la costruzione dello stesso ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, al netto dei ricavi conseguiti per vendita di energia elettrica prodotta nel periodo, nonché del valore degli interventi migliorativi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale e dall'O.P.CM. 3812 del 22 settembre 2009 e realizzati dal proprietario.

2. 1624. Gioacchino Alfano.

Al comma 39, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti utilizzeranno queste disponibilità per finanziare, promuovere e sviluppare in modo coordinato e tra loro sinergico, quei progetti, relativi ai predetti ambiti di intervento, già positivamente selezionati e riconosciuti meritevoli dalle commissioni di valutazione per i progetti di ricerca del ministero dell'istruzione, università e ricerca, che non abbiano ottenuto contributi per mancanza di risorse sufficienti.

2. 1114. Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

39-*bis*. Al fine di rilanciare lo sviluppo economico dei territori di montagna, sono istituite, con le modalità di cui al comma 39-*sexies*, zone franche montane. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un ap-

posito Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 39-*sexies*.

39-*ter*. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche montane individuate secondo le modalità di cui al comma 39-*sexies*, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 39-*bis* a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2012 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2010 e fino all'anno 2014, per i soli immobili siti nelle zone franche montane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

39-*quater*. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2010 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 39-*bis*, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (« *de minimis* »), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

39-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi 39-*ter* e 39-*quater*.

39-*sexies*. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche montane. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche montane ed alla concessione dei finanziamenti. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del

Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. 1720. Delfino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

39-*bis*. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del cosiddetto « Pacchetto energia-clima » con il quale l'Unione europea si è impegnata a ridurre entro il 2020 i consumi di energia, le emissioni di gas a effetto serra, e ad aumentare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo finalizzato a incentivare e finanziare gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie. Il Fondo è alimentato dalle risorse resesi disponibili dalle disposizioni di cui ai commi 39-*quater* e 39-*sexies*.

39-*ter*. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministero dell'economia, sentita la Conferenza Unificata, individua con proprio decreto gli ambiti di intervento che beneficiano delle incentivazioni e dei finanziamenti ai fini degli obiettivi di cui al precedente comma. Il medesimo decreto viene trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti.

39-*quater*. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede ad aggiornare la componente tariffaria A3, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n.6/92. La componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, deve essere ridotta in misura tale da garantire un risparmio annuo di 300 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta alle suddette fonti assimilate.

39-*quinquies*. La riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al precedente comma, deve avvenire senza corrispondente riduzione della componente tariffaria A3. Il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla suddetta rimodulazione, viene quindi riassegnato al Fondo di cui al comma 39-*bis*.

39-*sexies*. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (Cip6) e sugli impianti di cogenerazione. Eventuali recuperi di incentivi indebitamente percepiti, sono annualmente versati al Fondo di cui al comma 39-*bis*.

39-*septies*. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera *f)*, della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.

2. 467. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

39-*bis*. Per l'anno d'imposta in corso al 1º gennaio 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo

18 maggio 2001, n. 228, che, in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010 gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare un'intensità di aiuto in ESL non superiore al 29,5 per cento. Il credito d'imposta di cui al presente comma si applica nei limiti della somma di 300 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012.

39-*ter*. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'applicazione delle misure di cui ai commi 39-*bis*.

39-*quater*. Il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 2, 3, 3-*bis* e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al comma 39-*bis*.

39-*quinquies*. L'efficacia dei commi 39-*bis* e 39-*ter* è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 943. Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

39-*bis*. Al fine di favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascun soggetto richiedente previa presentazione di idonea documentazione del relativo progetto di investimento, entro il limite delle disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 39-*quater*. Per investimenti in laboratori di ricerca industriale si intendono:

a) i costi sostenuti, a qualsiasi titolo, per terreni e per fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e per attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) i costi per i servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di *know-how* e di diritti di licenza;

e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

39-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 39-*bis* è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Con decreto del ministro dell'economia delle finanze vengono determinati di criteri applicativi della disciplina di cui al comma 39-*bis*. Dall'attuazione dei commi 39-*bis* e 39-*ter* discendono oneri pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 436. Borghesi, Cambursano, Mura, Cimadoro.

Dopo il comma 39, inserire i seguenti:

39-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alle Ferrovie dello Stato s.p.a, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2010 fino a tre miliardi di euro.

39-*ter*. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione del comma 39-*bis*.

39-*quater*. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui ai commi 39-*bis* e 39-*ter* costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

39-*quinquies*. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti finalizzati:

a) allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;

b) all'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;

c) fruiscono di un credito di imposta, per un ammontare complessivo pari ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nei rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate.

39-*sexies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi 39-*bis*, 39-*ter*, 39-*quater* e 39-*quinquies* in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 437. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

39-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti finalizzati:

a) allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente,

delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;

b) all'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;

c) fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in tre anni, per un ammontare corrispondente al 50 per cento del costo dell'intero investimento nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno soggetto richiedente, previa presentazione di idonea documentazione del relativo progetto di investimento.

39-*ter*. Dall'attuazione del comma 39-*bis* discendono oneri pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del comma 39-*bis*.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 438. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

39-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2010, l'1 per cento della quota parte di gettito annuo destinato alla promozione delle fonti rinnovabili del conto di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *b)* del Testo Integrato, approvato con la deliberazione 28 dicembre 2007 n. 348/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come successivamente modificato e integrato, è destinato all'ENEA per le attività di ricerca e sviluppo nel campo delle fonti energetiche rinnovabili. Le modalità attuative sono definite con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

39-*ter*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive in ordine alle attività dell'ENEA sulla base delle risorse aggiuntive di cui al comma 39-*bis*.

2. 178. Fallica, Terranova, Grimaldi, Minardo, Pugliese.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-*bis*. Al fine di consentire il trasferimento dei progetti relativi alle metodologie innovative per il *Made in Italy* agroalimentare, di cui al comma 39, dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo, il credito d'imposta di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno 2010-2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012.

*** 2. 335.** La XIII Commissione.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-*bis*. Al fine di consentire il trasferimento dei progetti relativi alle metodo-

logie innovative per il *Made in Italy* agroalimentare, di cui al comma 39, dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo, il credito d'imposta di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno 2010-2012.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012.

*** 2. 954.** Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-*bis*. Al fine di consentire il trasferimento dei progetti relativi alle metodologie innovative per il *Made in Italy* agroalimentare, di cui al comma 39, dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo, il credito d'imposta di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno 2010-2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012.

*** 2. 367.** De Girolamo.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-*bis*. Dopo il comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è inserito il seguente comma:

« 6-*bis*. La retribuzione corrisposta al personale con il profilo di ricercatore e tecnologo degli enti pubblici di ricerca, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato è esclusa dalla base imponibile ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1607. Tassone, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Drago, Anna Teresa Formisano, Compagnon.

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

39-*bis*. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « si applica » sono aggiunte le parole: « a tutto il territorio nazionale », e le parole: « anni 2008 e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 2008 al 2012 ».

39-*ter*. L'efficacia del comma 39-*bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle

autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012.

2. 950. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-*bis*. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole: « anni 2008 e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 2008 al 2012 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012.

2. 947. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-*bis*. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 360 milioni di euro per l'anno 2012 a favore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 103 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:

legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:

decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 – cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8 – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102.

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108.

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:

Legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 – cap. 2156).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. – cap. 2106).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 – cap. 3026).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico:

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:

decreto-legge C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 – cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 – cap. 3671).

Politiche per il lavoro

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 – capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 – cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690);

537/1993, articolo 5, comma 1, lettera *a)*: Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera *b)*: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. – cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. – cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 – cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. – capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione dì esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 – capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 – cap. 1690).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 – cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3611).

2. 1126. Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Sarubbi, Lolli.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-*bis*. Al fine di promuovere il SICIS, (progetto di studio della struttura interna della crosta terrestre in Sicilia), finalizzato al miglioramento della conoscenza dei fenomeni sismici e vulcanici della regione Sicilia, si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 in favore dell'INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 398. La Loggia, Marinello.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-*bis*. Al comma 1, lettera *a)*, punto 5, dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « nonché per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)* » sono inserite le seguenti parole: « e per gli enti di ricerca ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1610. Tassone, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Drago, Anna Teresa Formisano, Compagnon.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-*bis*. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale, autolinee di competenza statale e servizi di noleggio autobus con conducente, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2010, i costi relativi al personale dipendente ed assimilato sostenuti dalle predette imprese sono interamente ammessi in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. 628. Bitonci.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-*bis*. Al fine di favorire il completamento delle iniziative già avviate nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area, il termine per la conclusione delle medesime è prorogato per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di favorire la definizione dei procedimenti di revoca dei contributi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, questi ultimi sono sospesi per un medesimo termine. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposita Commissione ministeriale con il compito di valutare i singoli casi e formulare una proposta all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, il quale può decidere anche con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. 1706. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-*bis*. Entro il 2010 viene avviata l'applicazione del decreto legislativo n. 241 del 2005 nel rispetto delle compatibilità finanziarie.

2. 400. La Loggia, Marinello.

Sostituire il comma 40, con il seguente:

40-*bis*. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 », sono sostituite dalle seguenti: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportata la seguente variazioni:

2010: – 1.000.

*** 2. 338.** La XIII Commissione.

Sostituire il comma 40, con il seguente:

40 All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 », sono sostituite dalle seguenti: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, *apportare la seguente variazione:*

2010: – 1.000;

*** 2. 1838.** Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ria, Ruggeri.

Al comma 40, sostituire le parole: 1 milione *con le seguenti:* 3 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 2.000.

**** 2. 337.** La XIII Commissione.

Al comma 40, sostituire le parole: 1 milione, *con le seguenti:* 3 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 2.000;

** **2. 939.** Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti commi:

40-*bis*, Allo scopo di favorire il completamento delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici comprese negli strumenti di programmazione negoziata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011.

40-*ter*. Al fine di ogni valutazione che riguardi i progetti e le relative spese, deve essere applicata la normativa vigente al momento di presentazione della domanda di agevolazione ed avvio dell'istruttoria, salvo ove diversamente e specificamente indicato e salvo modifiche migliorative o estensive, che devono ritenersi sempre applicabili,a meno che non contrastino con lo specifico strumento di programmazione negoziata.

40-*quater*. Relativamente alle agevolazioni inerenti l'acquisto di immobili esistenti, la disciplina antielusiva deve aver riguardo al trasferimento della proprietà, indipendentemente dal trasferimento del possesso.

40-*quinquies*. Le aziende beneficiarie, in fase di avvio dell'attività, possono procedere al fitto di rami di azienda autonomamente organizzati, purché la richiesta formale e la documentazione richiesta dalla disciplina della programmazione negoziata sia effettuata prima della conclusione dell'investimento agevolabile: l'investimento oggetto dei fitti di ramo d'azienda deve essere considerato ai fini del rispetto dei parametri fissati in sede di istruttoria iniziale.

40-*sexies*. Per le iniziative agevolate, finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, l'efficacia dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni, comunque motivati, purché ancora non definitivi, viene automaticamente sospesa fino al termine del 31 dicembre 2011, onde consentire la definizione giudiziaria delle vicende; peraltro, qualora entro detto termine risulti completato l'investimento, tali provvedimenti di revoca divengono comunque automaticamente e definitivamente inefficaci.

40-*septies*. In caso di rimodulazione delle iniziative in essere, qualora le normative successive rendano possibile l'ammissione a contributo di opere che, viceversa, al momento dell'approvazione dell'originario progetto non lo erano, è data facoltà ai competenti enti e organi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie non spese nell'ambito dello specifico strumento di programmazione negoziata, ammettere a contributo le opere precedentemente escluse.

40-*octies*. Per i programmi d'investimento relativi ad iniziative agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, inclusi quelli per i quali si sia resa necessaria la notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, l'anno di prima disponibilità del contributo, ai fini dell'attualizzazione dell'investimento per il calcolo del contributo spettante, coincide con la data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria per l'avvio dei lavori.

40-*nonies*. Il termine finale di realizzazione dell'investimento e di utilizzo del credito di imposta, previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, resta sospeso in pendenza di un contenzioso tributario sulla spettanza dell'agevolazione

a far data dal documento di disconoscimento del beneficio fiscale e fino alla data di definizione del contenzioso.

2. 86. Aracu, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-*bis*, A valere dal 1º gennaio 2010, a titolo sperimentale per un triennio, i soggetti dello spettacolo dal vivo beneficiano:

a) dell'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione o reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo;

b) di crediti di imposta per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività rivolta al sostegno di nuovi autori, nuovi interpreti, nuovi musicisti, nuovi cantanti e nuovi ballerini;

c) della deducibilità del 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro dal reddito imponibile delle persone fisiche;

d) della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei limiti fissati dall'Unione europea e l'estensione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali.

40-*ter*. Ai fini della determinazione del reddito imponibile, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate nella misura del 10 per cento dell'importo stabilito per contratto.

40-*quater*. Alle imprese teatrali non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

40-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 40-*bis* a 40-*quinquies* si provvede mediante la seguente disposizione di cui al comma 40-*sexies*.

40-*sexies*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 5 per cento.

2. 410. Carlucci.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-*bis*. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare operazioni di estinzione o ricontrattazione dei mutui stipulati con gli enti locali in data anteriore al 31 dicembre 2009, nel caso in cui tali operazioni determinano una riduzione delle passività totali a carico degli enti locali stessi.

2. 1004. De Micheli.

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-*bis*. Entro il 1º gennaio 2012, i comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi hanno facoltà di disporre l'estinzione, la ridefinizione o la rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere, stipulati con la Cassa depositi e prestiti, aziende di credito ordinario o con istituti di credito a medio e lungo termine in data anteriore al 31 dicembre 2009 senza penalità, comunque previste, o altri oneri di qualsiasi natura relativi all'estinzione del precedente finanziamento o all'accensione del nuovo.

40-*ter*. In caso di indisponibilità dell'azienda o istituto di credito alla rinegoziazione, i mutui sono assunti a carico della Cassa depositi e prestiti.

2. 743. Rubinato, Strizzolo, De Micheli.

Al comma 41, sostituire le parole: 2 milioni di euro *con le seguenti:* 4 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. 325. La XII Commissione.

Dopo il comma 41, inserire i seguenti:

41-*bis*. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

41-*ter*. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

41-*quater*. I soggetti di cui al comma 41-*bis* ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

41-*quinquies*. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 41-*quater*.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 327. La XII Commissione.

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-*bis*. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

41-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 40 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

2. 461. Cambursano, Borghesi, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-*bis*. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

41-*ter*. Per le disposizioni di cui al precedente comma, e nel rispetto delle finalità espressamente indicate dal comma 3, articolo 22-*ter* del decreto legge 78/09, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è ridotto di 200 milioni per ciascun anno del triennio 2010-2012.

2. 529. Mura, Palagiano, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. 1. Nell'ambito dell'Allegato 1 al regolamento di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, che reca norme per le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 è inclusa l'endometriosi.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiunge, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 751. Rubinato.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore dell'Istituto Superiore di Sanità.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 326. La XII Commissione.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. Al fine di garantire il contributo dello Stato al finanziamento del Fondo

globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 857. Bossa, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. Dopo il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi:

7-*bis*. Sono abrogati la lettera *b)* del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

7-*ter*. Per la categoria degli odontoiatri, l'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.

2. 202. Barani.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. Per le professioni di medico chirurgo e odontoiatra è previsto un tentativo di conciliazione tra le parti, prima di poter adire il giudice ordinario. Il tentativo di conciliazione si svolgerà, ai sensi dell'articolo 3 lettera *g)* del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, presso le competenti commissioni dell'albo dei medici e de o degli odontoiatri istituite in seno agli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985 n. 409.

2. 203. Barani.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. All'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409 infine inserire il seguente paragrafo: « I presidenti delle Commissioni albo odontoiatri eleggono i rappresentanti della Fondazione E.N.P.A.M. per la relativa professione ».

2. 204. Barani.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. Al comma 9-*ter* dell'articolo 4 della legge 129/08 le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2011 ».

2. 1635. Miotto.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2003 n. 326, dopo le parole: « pubblici registri », sono inserite le seguenti: « materiale ed attrezzatura di soccorso ».

2. 386. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:

42-*bis*. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010, ai soggetti bene-

ficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: 8.000;

2. 328. La XII Commissione.

Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

Al comma 42, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, le parole: « a carico della finanza pubblica », sono sostituite dalle seguenti: « a carico del bilancio dello Stato ».

2. 588. Bitonci.

Sopprimere il comma 43.

2. 481. Cambursano, Borghesi, Favia, Cimadoro, Monai, Rota.

Sopprimere il comma 43.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , una somma di 200 milioni di euro e al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una somma di 200 milioni ».

2. 1859. Nannicini.

Sostituire il comma 43, con i seguenti:

43. Il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è ridotto di 170 milioni di euro per il 2010 e 220 milioni per il 2011 e 250 milioni di euro per il 2012.

43-*bis*. L'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni è abrogato.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dell'Economia, legge n. 183 del 1989, e decreto-legge 398/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8561):

2010: + 250.000;
2011: + 250.000;
2012: + 250.000.

2. 464. Cambursano, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Sostituire il comma 43, con il seguente:

43. L'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 5, alla Tabella F ivi richiamata: Missione « Soccorso civile », programma « protezione civile », Ministero economia e finanze *apportare le seguenti variazioni:* decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi ur-

genti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo Art. 14, comma 5: Ricostruzione Abruzzo – (Set. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 – Oneri comuni di conto capitale – cap. 7462):

2010: + 80.000;
2011: – 60.000;
2012: – 20.000.

2. 521. Di Stanislao, Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 43 con il seguente:

43. L'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sue successive modificazioni, è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 3, alla Tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, Missione « Soccorso civile programma « protezione civile », voce: decreto-legge n.39 del 2009: Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo Art. 14, comma 5: Ricostruzione Abruzzo – (Set. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 – Oneri comuni di conto capitale - cap. 7462):

2010: 80.000.

2. 522. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Sostituire il comma 43, con il seguente:

43. L'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sue successive modificazioni, è abrogato.

2. 482. Borghesi, Cambursano, Favia, Cimadoro, Monai, Rota, Piffari, Scilipoti.

Al comma 43 sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 25 milioni e 25 milioni per il finanziamento di progetti cooperazione internazionale di Ong di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 per la lotta alla Fame nel mondo.

2. 1275. Peluffo.

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

43-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili e/o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, utilizzata sul sito di produzione da soggetti connessi tramite rete senza obbligo di connessione di terzi, il cui il soggetto responsabile agisce come unico gestore e può essere diverso dai soggetti utilizzatori, i corrispettivi di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, escluse le componenti tariffarie A3 e UC7, sono applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione secondo le medesime modalità adottate per la regolazione dei prelievi dalla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi da parte dei clienti finali senza produzione. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto sopra disposto. Il comma 27, articolo 30, legge 23 luglio 2009, n. 99 e il comma 5, articolo 33, legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati.

2. 637. Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

43-*bis*. Al fine di garantire continuità alle politiche di incentivazione a favore

delle imprese che operano nelle aree svantaggiate, all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sostituire le parole da « di 725 milioni di euro per l'anno 2010 » alle parole « per l'anno 2012 » con le seguenti: « 810 milioni di euro per l'anno 2010, di 940 milioni di euro per l'anno 2011, di 872 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente: all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 85 milioni di Euro per l'anno 2010 , pari a 250 milioni per l'anno 2011 e 165 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 1748. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

« 43-*bis*. Per il completamento degli interventi di cui al programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinanti, di cui alla delibera CIPE n. 61 del 2008, è assegnato uno stanziamento pari a 500 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1342. Libè, Mondello, Dionisi, Compagnon, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Mereu.

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

« 43-*bis*. Per il completamento degli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, è assegnato un contributo di 7.740.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7,740 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1856. Ria, Ruggeri, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

43-*bis*. Per il completamento del secondo lotto delle tangenziali di Varese e Como – Sistema Autostradale Pedemontano Lombardo è previsto uno stanziamento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di arte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: – 150.000;
2011: – 150.000;
2012: – 150.000.

2. 1526. Braga, Marantelli, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

43-*bis*. Per il completamento degli interventi di bonifica dell'area industriale di Serravalle-Scrivia, di cui alla lettera *p-octies* dell'articolo 1 della logge 9 dicembre 1998 n. 426, sono stanziati 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2. 1536. Lovelli, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

43-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, dopo il comma 21-*bis* aggiungere il seguente comma:

21-*ter*. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009 per gli enti che hanno adottato misure atte a sostenere l'economia, contribuendo al sostegno dei lavori pubblici di piccola e media entità; al fine di produrre effetti anticiclici positivi sull'economia locale e nazionale e sui livelli di occupazione delle imprese più deboli. Gli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009 devono recuperare nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, viene definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatico per il singolo ente.

2. 1420. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

43-*bis*. Al fine di attivare lo sviluppo turistico e commerciale e di tutelare, recuperare e valorizzare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio irpino e delle aree interne della Campania, è autorizzata a spesa di 10 milioni di euro finalizzata all'avvio del progetto di realizzazione del « Parco della Pietra ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella c, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1521. Iannaccone, Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

43-*bis*. Sono istituite zone franche termali nei territori dei comuni, o in una porzione di essi individuata dal comune interessato e riconosciuta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con un numero massimo di 80.000 abitanti per ciascun comune, in cui alla data di entrata in vigore della presente legge, ha sede uno stabilimento termale già gestito dall'Ente autonomo di gestione delle aziende termali (EAGAT), istituito e disciplinato dal titolo I della legge 21 giugno 1960, n. 649, soppresso dall'articolo 1-*quinquies* del decre-

to-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

2. Le piccole e micro imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE detta Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il lo gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013, una nuova attività economica nelle zone franche termali, istituite ai sensi del comma 1 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e il settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca termale, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso allo gennaio 2010 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca termale;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di 300.000 euro, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche termali posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca termale. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e il settimo anno al 40 per cento e per lottavo e il nono anno al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca termale;

e) le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca termale antecedentemente al lo gennaio 2010 possono fruire delle agevolazioni di cui al presente comma, lettere *a), b)* e *c)*, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

f) per le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca termale antecedentemente al 1º gennaio 2010 è prevista l'esenzione, per un periodo di tre anni, dal pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera sono posti a carico dello Stato, che provvede a rimborsare integralmente i comuni interessati del mancato versamento della citata tariffa.

44-*bis*. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al comma 2 le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

45-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 2.

46-*bis*. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1590. Ceccuzzi.

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

« 43-*bis*. Per favorire la ricerca e il recupero di navi affondate nell'ambito di attività di smaltimento illecito di rifiuti nonché la bonifica dei tratti di mare interessati, è autorizzata la spesa, a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente ».

2. 256. Laganà Fortugno.

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

43-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010, sono riconosciuti i crediti d'imposta di cui al presente comma, fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo le modalità di cui al presente comma e nel rispetto dei limiti degli aiuti d'importanza minore *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

In relazione alle spese sostenute, nell'ambito dell'attività di impresa, per la manutenzione delle infrastrutture portuali della navigazione nelle acque interne e di quelle utilizzate per i servizi connessi, è riconosciuto, nel limite di spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2010, un credito d'imposta non rimborsabile, nella misura del 50 per cento dell'importo delle spese sostenute fino a un massimo di 50.000 euro.

È riconosciuto, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010, di 2 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, un credito d'imposta non rimborsabile nella misura del 50 per cento dell'importo delle spese sostenute fino a un massimo di 1 milione di euro da ripartire in dieci anni, per l'acquisto di natanti fluviali e fluvio-marittimi adibiti al trasporto di merci e di passeggeri nelle acque interne.

È riconosciuto, nel limite di spesa di 750.000 euro a decorrere dall'anno 2010, un credito d'imposta non rimborsabile, nella misura del 50 per cento dell'importo delle spese sostenute fino a un massimo di 500.000 euro per unità navale da ripartire in cinque anni, nell'ambito dell'attività d'impresa, per la riconversione e per la riqualificazione di natanti già di proprietà dell'impresa.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma e sono stabiliti i criteri di verifica e di accertamento dell'effettività delle spese sostenute. Il decreto di cui al periodo precedente deve anche prevedere, al fine di assicurare

il rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, una preventiva autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta.

Per aver diritto al credito d'imposta previsto dal presente comma gli interessati devono presentare domanda al competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, impegnandosi ad operare sul sistema idroviario per almeno cinque anni e a rendicontare, oltre le spese, la loro inerenza all'attività svolta sul sistema idroviario.

Le agevolazioni previste dal presente comma si applicano esclusivamente con riferimento al sistema idroviario padano-veneto, definito ai sensi della legge 29 novembre 1990, n. 380, e dall'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996, reso esecutivo dalla legge 27 gennaio 2000, n. 16, e ai soggetti che operano in tale ambito.

43-*ter*. Il punto 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, escluse le imbarcazioni private da diporto, per il dragaggio di porti e di vie navigabili e attività complementari finalizzate alla navigazione ».

43-*quater*. Dopo il comma 5 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

5-*bis*. Alle medesime condizioni e modalità previste dal comma 5 è riconosciuto un contributo in funzione delle navi-chilometro alle imprese che si impegnano a realizzare o a fare realizzare un quantitativo minimo annuo di navi o di chiatte per la navigazione nelle acque interne complete di trasporto combinato o di merci pericolose o eccezionali. Per trasporto combinato s'intende il trasporto di merci per cui la nave e la chiatta, con o senza veicolo trattore, effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su acque interne per almeno 100 chilometri e l'altra parte per ferrovia, per strada o nelle acque marittime.

Per l'attuazione del comma 5-*bis* dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, introdotto dal presente comma, il Fondo di cui al comma 6 del medesimo articolo 38 della legge n. 166 del 2002 è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

43-*quinquies*. Alle imprese che effettuano il trasporto di merci o di passeggeri, senza alloggio, nelle acque interne, avendo la disponibilità di un solo natante di stazza inferiore a 300 tonnellate, sono riconosciute le detrazioni forfetarie previste dal comma 5 dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizione che l'imprenditore sia membro dell'equipaggio che conduce il natante.

43-*sexies*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge 1° agosto 2002, n. 166, un contributo di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per un programma di ricerca e di sperimentazione in materia di navigazione nelle acque interne, con particolare riferimento all'utilizzo di fonti di energia a basso impatto ambientale.

43-*septies*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *b)*, dopo le parole: « , dello Stato » sono inserite le seguenti: « , delle regioni, degli enti locali e dei loro enti strumentali »;

b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-*duodevicies)* è aggiunto il seguente:

127-*undevicies)* costruzione e manutenzione di opere e di strutture per la navigazione nelle acque interne ».

L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 8, primo comma, lettera *b)*, e della tabella A, parte III, numero 127-*undevicies)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rispettivamente modificata e introdotto dal presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

43-*octies*. I benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, attività di cabotaggio fluviale, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

43-*nonies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 43 Bis, pari a 1,85 milioni di euro per l'anno 2010, a 2,85 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3,85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, dall'attuazione del comma 43-*ter*, pari a 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, dall'attuazione del comma 43-*quater*, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, dall'attuazione del comma 43-*quinques*, pari a 0,30 milioni di euro per l'anno 2010 e a 0,15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, dall'attuazione del comma 43-*sexies*, pari a 0,7 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, dall'attuazione del comma 43-*septies*, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e dall'attuazione del comma 43-*octies*, pari a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge per l'anno 2010 e mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della presente legge per gli anni 2011, 2012 e seguenti.

2. 173. Marchi, Alessandri.

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

43-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2010, sono riconosciuti i crediti d'imposta di cui al presente comma, fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo le modalità di cui al presente comma e nel rispetto dei limiti degli aiuti d'importanza minore *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

In relazione alle spese sostenute, nell'ambito dell'attività di impresa, per la manutenzione delle infrastrutture portuali della navigazione nelle acque interne e di quelle utilizzate per i servizi connessi, è riconosciuto, nel limite di spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2010, un credito d'imposta non rimborsabile, nella misura del 50 per cento dell'importo delle spese sostenute fino a un massimo di 50.000 euro.

È riconosciuto, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010, di 2 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, un credito d'imposta non rimborsabile nella misura del 50 per cento dell'importo delle spese Sostenute fino a un massimo di 1 milione di euro da ripartire in dieci anni, per l'acquisto di natanti fluviali e fluvio-marittimi adibiti al trasporto di merci e di passeggeri nelle acque interne.

È riconosciuto, nel limite di spesa di 750.000 euro a decorrere dall'anno 2010, un credito d'imposta non rimborsabile, nella misura del 50 per cento dell'importo delle spese sostenute fino a un massimo di 500.000 euro per unità navale da ripartire in cinque anni, nell'ambito dell'attività d'impresa, per la riconversione e per la riqualificazione di natanti già di proprietà dell'impresa.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma e sono stabiliti i criteri di verifica e di accertamento dell'effettività delle spese sostenute. Il decreto di cui al periodo precedente deve anche prevedere, al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, una preventiva autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta.

Per aver diritto al credito d'imposta previsto dal presente comma gli interessati devono presentare domanda al competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, impegnandosi ad operare sul sistema idroviario per almeno cinque anni e a rendicontare, oltre le spese, la loro inerenza all'attività svolta sul sistema idroviario.

Le agevolazioni previste dal presente comma si applicano esclusivamente con riferimento al sistema idroviario padano-veneto, definito ai sensi della legge 29 novembre 1990, n. 380, e dall'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996, reso esecutivo dalla legge 27 gennaio 2000, n. 16, e ai soggetti che operano in tale ambito.

43-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 43-*bis*, pari a 1,85 milioni di euro per 1 anno 2010, a 2,85 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3,85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge per l'anno 2010 e mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della presente legge per gli anni 2011, 2012 e seguenti ».

2. 162. Marchi, Alessandri.

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

43-*bis*. Il punto 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, escluse le imbarcazioni private da diporto, per il dragaggio di porti e di vie navigabili e attività complementari finalizzate alla navigazione.

43-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 43-*bis* pari a 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge per l'anno 2010 e mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della presente legge per gli anni 2011, 2012 e seguenti ».

2. 165. Marchi, Alessandri.

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

43-*bis*. Dopo il comma 5 dell'articolo 38 della legge 10 agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

5-*bis*. Alle medesime condizioni e modalità previste dal comma 5 è riconosciuto un contributo in funzione delle navi-chilometro alle imprese che si impegnano a realizzare o a fare realizzare un quantitativo minimo annuo di navi o di chiatte per la navigazione nelle acque interne complete di trasporto combinato o di merci pericolose o eccezionali. Per trasporto combinato s'intende il trasporto di merci per cui la nave e la chiatta, con o senza veicolo trattore, effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su acque interne per almeno 100 chilometri e l'altra

parte per ferrovia, per strada o nelle acque marittime.

Per l'attuazione del comma 5-*bis* dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, introdotto dal presente comma, il Fondo di cui al comma 6 del medesimo articolo 38 della legge n. 166 del 2002 è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

43-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 43-*bis* pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge per l'anno 2010 e mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della presente legge per gli anni 2011, 2012 e seguenti.

2. 168. Marchi, Alessandri.

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

43-*bis*. Alle imprese che effettuano il trasporto di merci o di passeggeri, senza alloggio, nelle acque interne, avendo la disponibilità di un solo natante di stazza inferiore a 300 tonnellate, sono riconosciute le detrazioni forfetarie previste dal comma 5 dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizione che l'imprenditore sia membro dell'equipaggio che conduce il natante.

43-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 43-*bis* pari a 0,30 milioni di euro per l'anno 2010 e a 0,15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge per l'anno 2010 e mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della presente legge per gli anni 2011, 2012 e seguenti.

2. 170. Marchi, Alessandri.

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

43-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge 10 agosto 2002, n. 166, un contributo di 700.000 euro per ciascuno degli armi 2010 e 2011 per un programma di ricerca e di sperimentazione in materia di navigazione nelle acque interne, con particolare riferimento all'utilizzo di fonti di energia a basso impatto ambientale.

43-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 43-*bis* pari a 0,7 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge per l'anno 2010 e mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della presente legge per l'anno 2011.

2. 171. Marchi, Alessandri.

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

43-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *b)*, dopo le parole: « , dello Stato » sono inserite le seguenti: « , delle regioni, degli enti locali e dei loro enti strumentali »;

b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-*duodevicies)* è aggiunto il seguente:

127-*undevicies)* costruzione e manutenzione di opere e di strutture per la navigazione nelle acque interne.

L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 8, primo comma, lettera *b)*, e della tabella A, parte III, numero 127-*undevi-*

cies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rispettivamente modificata e introdotto dal presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

43-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 43-*bis* pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge per l'anno 2010 e mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della presente legge per gli anni 2011, 2012 e seguenti.

2. 172. Marchi, Alessandri.

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

43-*bis*. I benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, attività di cabotaggio fluviale, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

43-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 43-*bis* pari a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge per l'anno 2010 e mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della presente legge per gli anni 2011, 2012 e seguenti.

Conseguentemente ridurre in modo lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009).

2. 175. Marchi, Alessandri.

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

43-*bis*. Al terzo periodo, comma 1, dell'articolo 23-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « Sono fatte salve le disposizioni » inserire le seguenti: « in materia di gestione delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ».

2. 544. Scilipoti, Messina.

Sostituire il comma 44 con il seguente:

44. Le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono prorogate per il triennio 2010-2012.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « di 5,5 » con le seguenti: « di 6,2 ».

*** 2. 1733.** Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sostituire il comma 44 con il seguente:

44. Le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono prorogate per il triennio 2010-2012.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « di 5,5 » con le seguenti: « di 6,2 ».

*** 2. 103.** Beccalossi.

Al comma 44, sostituire le parole: 31 luglio *con le seguenti:* 31 dicembre *e le parole:* 120,2 milioni di euro *con le seguenti:* 250 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 129,8 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 541. Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano.

Al comma 44, sostituire le parole: 31 luglio *con le seguenti:* 31 dicembre *e le parole:* spesa di 120,2 milioni di euro *con le seguenti:* 240,4 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120,2 milioni di euro per l'anno 2010.

**** 2. 339.** La XIII Commissione.

Al comma 44, sostituire le parole: 31 luglio *con le seguenti:* 31 dicembre *e le parole:* spesa di 120,2 milioni di euro *con le seguenti:* 240,4 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120,2 milioni di euro per l'anno 2010.

**** 2. 916.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Rossa, Zunino, Graziano, Capodicasa.

Al comma 44, sostituire le parole: 31 luglio *con le seguenti:* 31 dicembre *e le parole:* spesa di 120,2 milioni di euro *con le seguenti:* 240,4 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120,2 milioni di euro per l'anno 2010.

**** 2. 1442.** Gioacchino Alfano, Franzoso.

Al comma 44, sostituire le parole: 31 luglio *con le seguenti:* 31 dicembre *e le parole:* spesa di 120,2 milioni di euro *con le seguenti:* 240,4 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120,2 milioni di euro per l'anno 2010.

**** 2. 366.** De Girolamo.

Al comma 44, primo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2010 *con le seguenti:* 31 dicembre 2010; *al secondo periodo sosti-*

tuire le parole: 120,2 milioni di euro *con le seguenti:* 170,2 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1858. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ria, Ruggeri.

Al comma 44, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le medesime agevolazioni contributive sono riconosciute ai datori di lavoro agricoli delle isole. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 240,2 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 806. Schirru.

Al comma 44, secondo periodo, sostituire le parole: 120,2 milioni *con le seguenti:* 51 milioni.

Conseguentemente, al medesimo articolo al comma 50, sostituire le parole: 0,9 milioni *con le seguenti:* 1 milione; *sopprimere il comma 54.*

2. 1402. Ghiglia.

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

44-*bis*. I commi 1 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1805. Galletti, Mantini, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 44 è aggiunto il seguente:

44-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole: « dall'imposizione sul reddito di impresa » ag-

giungere le seguenti: « nonché sul reddito da lavoro autonomo »;

b) Al comma 3, dopo le parole: « se l'imprenditore » aggiungere le seguenti: « o il lavoratore autonomo cedono » e dopo le parole: « all'esercizio di impresa » aggiungere: « o all'attività di lavoro autonomo ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1765. Ria, Ruggeri, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

44-*bis*. Le persone fisiche esercenti arti e professioni sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. 1803. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

44-*bis*. All'articolo 1, comma 67, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sostituire le parole: « anni 2008-2010 », con « anni 2008-2012 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. 1115. Damiano, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

44-*bis*. Al fine di favorire il riequilibrio sociale ed economico di aree territoriali connotate da minori indici di sviluppo produttivo ed occupazionale, favorendo la valorizzazione delle risorse qualificanti i rispettivi territori, le piccole e medie imprese operanti nei settori dell'agricoltura, e connesse attività di trasformazione dei prodotti agricoli e del turismo localizzate in zone franche individuate ai sensi del comma 44-*sexies* nell'ambito delle regioni già Obiettivo 1 ai fini delle corrispondenti disposizioni comunitarie, per gli anni 2010, 2011 e 2012 usufruiscono del seguente regime di incentivazione fiscale:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 dei redditi di impresa e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso di diritti su immobili destinati all'esercizio di attività produttive situate nei comuni inclusi all'interno delle zone franche urbane;

c) altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati all'avvio delle attività produttive;

d) riduzioni o esenzioni dal pagamento di tributi comunali e locali, nonché

di corrispettivi di servizi o forniture di pubblica utilità funzionali all'avvio e all'esercizio di attività produttive, previa delibera dall'ente locale competente.

44-*ter*. Il regime di incentivazione fiscale di cui al comma 44-*bis* è riconosciuto, nei limiti di spesa complessivi di cui al comma 44-*quinquies*, a condizione che l'impresa realizzi un incremento del numero medio degli occupati rispetto a quello del periodo di imposta precedente, a tal fine computando il personale occupato con qualsiasi, tipologia di contratto di lavoro subordinato, senza successive riduzioni per tutto il periodo di fruizione del predetto regime di incentivazione fiscale. Nel caso di riduzione del numero medio degli occupati, cessa il citato regime di incentivazione fiscale. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il regime di incentivazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle dei contratto nazionale. Il predetto regime di incentivazione è riconosciuto anche alle PMI operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

44-*quater*. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2010, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

44-*quinquies*. L'incentivo fiscale è riconosciuto fino a concorrenza della spesa massima di 1.000 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

44-*sexies*. Con delibera del Cipe, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni competenti, previa autorizzazione comunitaria, si provvede alla individuazione delle zone franche ammesse al regime di incentivazione di cui al presente articolo, alla corrispondente ripartizione delle risorse complessivamente previste ai sensi del comma 44-*quinquies*, alla individuazione dell'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 44-*bis*, in proporzione all'incremento della base occupazionale realizzata, nonché alle ulteriori modalità applicative.

2. 417. Minardo, Fallica, Garofalo, Murgia.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

44-*bis*. All'articolo 19, comma 13, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 » e dopo le parole « degli anni 2008 e 2009 » sono aggiunte le seguenti: « e 2010 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 45 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 793. Baretta.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

44-*bis*. All'articolo 19, comma 14, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 », le parole: « per l'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2010 » e le parole « al termine dell'esercizio finanziario 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « al termine dell'esercizio finanziario 2010 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 792. Baretta.

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

44-*bis*. All'articolo 19, comma 17, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole « per ciascuno degli anni 2008 e 2009 », sono aggiunte le seguenti: « e di 100 milioni di euro per l'anno 2010 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 790. Baretta.

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

44-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 780 è sostituito dal seguente: « 780. Con effetto dal 1º gennaio 2008, in attesa della revisione delle tariffe dei premi assicurativi INAIL, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 787. Baretta.

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

44-*bis*. All'articolo 21, comma 6, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parole da « per un anno » fino a « tempo indeterminato » sono sostituite dalle seguenti: « per l'intero periodo contrattuale previsto prima della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e, in ogni caso, per un ulteriore un anno rispetto al termine inizialmente stabilito ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 788. Baretta.

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

44-*bis*. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole « legge 19 dicembre 1984, n. 863 », sono aggiunte le seguenti: « e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 791. Baretta.

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

44-*bis*. All'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo sostituire le parole « pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro » con le seguenti: « pari, rispettivamente, a 10.000 e a 50.000 euro ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 130. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 44, aggiungere, in fine, il seguente:

44-*bis*. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2. 102. Beccalossi.

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

44-*bis*. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo e promuovere l'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-*bis*. È consentita, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili, l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti collettivi integrativi provinciali. L'operaio così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. 1850. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ria, Ruggeri.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

44-*bis*. Per contenere la crisi del settore agroalimentare e rafforzare la vitalità economica delle imprese, anche attraverso misure volte alta ristrutturazione del debito, l'imprenditore ed il produttore agricolo che vi abbiano interesse possono formulare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istanza di rateizzazione dei debiti maturati fino al 30 novembre 2009, purché iscritti nel Registro di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, ad eccezione di quelli per i quali non si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Comunità europea. L'AGEA, in attuazione di quanto sopra previsto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini di adesione alla rateizzazione. L'accettazione della rateizzazione comporta la sospensione delle procedure di recupero forzoso.

2. 415. Minardo, Fallica, Garofalo, Murgia.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

44-*bis*. Il produttore di latte che ha ottenuto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi da 34 a 40, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il riconoscimento della facoltà di rateizzare il prelievo complessivamente dovuto e non versato, relativo alle campagne dal 1995/1996 al 2001/2002, può, dandone comunicazione all'Agea entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere di rinviare il versamento della rata in scadenza al 31 dicembre 2009.

44-*ter*. L'Agea, a seguito della comunicazione di cui al comma 44-*bis*, provvede a suddividere l'importo della rata scaduta al 31 dicembre 2009 sulle rate successive ancora dovute, comunicando al produttore l'importo aggiornato delle rate stesse, comprensivo di interessi.

44-*quater*. Il mancato pagamento della rata di cui al comma 44-*bis*, in scadenza al 31 dicembre 2009, non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione prevista dall'articolo 10, commi da 34 a 40, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

2. 212. Beccalossi.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

44-*bis*. Al comma 2, lettera *a)* dell'articolo 8-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sostituire le parole « 25.000 euro » con le seguenti « 10.000 euro ».

2. 430. Minardo, Garofalo, Fallica, Murgia.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

44-*bis*. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimo-

dulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 1508. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

44-*bis*. Al fine di affrontare l'emergenza credito in agricoltura e di realizzare misure di sostegno in favore dei soggetti di età inferiore ai trentacinque anni, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi dai giovani imprenditori agricoli entro il 30 novembre 2009.

2. 416. Minardo, Fallica, Garofalo, Murgia.

Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

44-*bis*. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2010, 10 milioni di euro nell'anno 2011 e 10 milioni di euro nell'anno 2012. Ai fini della presente disposizione, il contributo di cui al secondo periodo del predetto articolo 17, comma 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la medesima disciplina ivi prevista, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

44-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 44-*bis* e quantificato in euro 20 milioni per l'anno 2010 e 10 milioni rispettivamente per gli anni 2011 e 2012 si provvede tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge 133 del 2008.

2. 414. Minardo, Fallica, Garofalo, Murgia.

Sopprimere il comma 45.

*** 2. 1596.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 45.

*** 2. 1390.** Delfino, Galletti, Ciccanti, Poli.

Dopo il comma 45 aggiungere i seguenti:

45-*bis*. Entro il 31 dicembre 2013, è concesso un contributo in favore di progetti di investimento iniziale, nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo, nonché dei servizi, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2015 nuovi investimenti nelle regioni di cui all'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999 , per un importo agevolabile per le imprese del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese così determinato:

a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;

b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;

c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.

45-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 45-*bis* compete nelle seguenti misure:

a) per le imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE 185 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dagli Orientamenti comuni-

tari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;

b) negli altri casi: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. L'applicazione del presente comma è subordinato alla positiva definizione della procedura di cui all'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

45-*quater*. Le risorse finanziarie per il credito d'imposta di cui al comma 45-*bis* non possono superare, nel periodo 2010-2012, i seguenti importi:

a) 400 milioni per ciascuno dei tre anni per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi;

b) 125 milioni di euro per ciascuno dei tre anni per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli;

c) 100 per ciascuno dei tre anni per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

45-*quinquies*. Con decreto del ministro dell'economia vengono determinati di criteri applicativi della disciplina di cui ai commi da 45-*bis* a 45-*quater*.

45-*sexies*. Una quota del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle aree sottoutilizzate, pari a 1.975 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui al comma 45-*quater*, pari a 625 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 1514. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 45 aggiungere il seguente:

45-*bis*. Al fine di contrastare gli effetti che la crisi finanziaria ha prodotto sulla situazione socio-economica e sul mercato del lavoro, per i programmi di investimento agevolati ai sensi dell'articolo i del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato emanato il decreto di concessione definitivo e per i quali si registri uno scostamento dell'indicatore occupazionale di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, superiore ai 30 punti percentuali in diminuzione nell'esercizio a regime, non si procede alla revoca delle agevolazioni qualora risultino contestualmente rispettati gli scostamenti massimi consentiti relativamente agli altri indicatori di cui al medesimo articolo 6, comma 4, del regolamento.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare

per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1515. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

45-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1110 e 1112 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 200 milioni di Euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 200 milioni di euro per l'anno 2012. Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

45-*ter*. Per le Regioni e gli Enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

45-*quater*. Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

45-*quinquies*. Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di euro, per anno, in favore di interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centoquarantaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

2. 57. Fallica, Terranova, Minardo, Grimaldi, Pugliese, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

45-*bis*. Allo scopo di garantire la funzionalità del Fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 1, comma 1125 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, nel triennio 2010-2012, la spesa annua di 50 milioni di Euro. Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. 58. Fallica, Terranova, Grimaldi, Pugliese, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-*bis*. Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, nonché per la realizzazione dei protocolli attuativi della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mar Mediterraneo, adottata a Barcellona il 10 giugno 1995 e per assicurare la partecipazione alle riunioni nazionali ed internazionali per l'applicazione degli adempimenti connessi è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per anno per il triennio 2010-2012. Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle dotazioni di parte cor-

rente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. 60. Fallica, Pugliese, Terranova, Grimaldi, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-*bis*. Allo scopo di continuare le azioni previste nell'ambito del Fondo per la mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 1121 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 70 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. 56. Franzoso, Fallica, Terranova, Grimaldi, Pugliese, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-*bis*. Le somme assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ove non impegnate entro il 31 dicembre 2009, sono iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2009 per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per essere rassegnate ad un apposito fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ripartito su proposta del Ministro medesimo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al predetto articolo 7-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2008, n. 208.

2. 61. Fallica, Pugliese, Grimaldi, Terranova, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

45-*bis*. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 45-*ter*.

45-*ter*. A decorrere dal periodo di imposta 2010, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiano, l'importo annuo di 2.500 euro.

45-*quater*. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti

percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro: ».

55-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 8 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

55-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

55-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma I dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

55-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento. » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2. 33. Graziano.

Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

45-*bis*. Ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, effettuata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, dei beni nuovi indicati al comma 45-*quater,* in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.

45-*ter*. Per le imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno, la percentuale di cui al comma 45-*bis* è aumentata del 30 per cento.

45-*quater*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Il predetto importo, per le imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno, è aumentato del 30 per cento.

45-*quinquies*. Ai fini del comma 45-*bis*, si considerano agevolabili le acquisizioni di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali

dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) pannelli fotovoltaici di cui alla classificazione ATECO 27.11.00.

45-*sexies*. Il credito d'imposta di cui al comma 45-*bis* è determinato con riguardo ai nuovi investimenti effettuati e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal terzo mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

45-*septies*. Se entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa l'agevolazione è revocata.

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

55-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

55-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma I dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

55-*quater*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento ».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla voce Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tu-

tela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 34. Graziano.

Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

45-*bis*. I lavoratori di età superiore a quarantacinque armi, disoccupati da più di un anno possono essere assunti, per un periodo massimo di sei mesi, con contratto di lavoro a progetto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

45-*ter*. Al datore di lavoro, qualora al termine del contratto di cui al comma i assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, è attribuito un credito d'imposta fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1722. Delfino, Pezzotta, Poli, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

45-*bis*. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

45-*ter*. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, dopo le parole: « per i lavoratori di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di sei mesi in ragione di processi di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro ovvero cessazione di attività di lavoro autonomo ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1724. Delfino, Pezzotta, Poli, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

45-*bis*. Le imprese, in caso di riduzione di personale di età superiore a quarantacinque anni, attivano la procedura di supporto alla ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per agevolare la ricerca di nuova occupazione.

45-*ter*. Alle imprese che procedono all'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore di cui al precedente comma che non è già stato impiegato precedentemente nell'impresa ed è disoccupato da almeno sei mesi, spetta un credito d'imposta nella misura di 300 euro per ventiquattro mesi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente,

relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 1729. Delfino, Pezzotta, Poli, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di promuovere la domanda di formazione professionale continua, all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, dopo la lettera *d-bis)* è inserita la seguente:

« *d-ter)* le spese sostenute per l'iscrizione, la frequenza o la fruizione di corsi, servizi e attività di formazione professionale continua;.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1727. Delfino, Pezzotta, Poli, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

45-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma i è inserito il seguente: « 1-*bis*. Al fine di favorire l'occupazione femminile e assicurare il rispetto del principio di pari opportunità nel mercato del lavoro, il contratto di apprendistato professionalizzante disciplinato dal presente articolo, in deroga al limite massimo di età di cui al comma I, può essere stipulato per le donne sino al compimento del trentacinquesimo anno di età, qualora esse siano madri, anche adottive, di uno o più figli ».

45-*ter*. All'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n 276, al comma 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: « *d-bis)* donne sino al compimento del trentacinquesimo anno di età, qualora esse siano madri, anche adottive, di uno o più figli ».

45-*quater*. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 45-*bis* e 45-*ter*, determinate in 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. 37. Mariarosaria Rossi.

Dopo il comma 45 aggiungere il seguente:

45-*bis*. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importò pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1857. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ria, Ruggeri.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-*bis*. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo e della pesca nelle aree ricadenti nell'obiettivo « convergenza », le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, e sono destinate al suddetto obiettivo nella percentuale minima del 30 per cento.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione « Tutela della salute », Programma « Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano » – decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 – articolo 48, Gomma 9 Agenzia italiana del farmaco.

(3.4.2 – Interventi – cap. 3458), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 15.000;
2011: – 15.000;
2012: – 15.000.

2. 1725. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 45, aggiungere, i seguenti:

45-*bis*. Al fine di incentivare l'imprenditoria giovanile, le persone fisiche di età inferiore ai 32 anni che intendano avviare l'esercizio di attività di impresa, per i primi tre anni dalla data di dichiarazione di inizio attività, possono avvalersi del regime di fiscalità di cui all'articolo 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

45-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 45-*bis*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di esecuzione degli adempimenti diverse da quelle previste dal Decreto Ministeriale gennaio 2008 recante « Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

45-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 45-*bis* e 45-*ter* si provvede entro il limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, 100 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 445. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo il comma 45 aggiungere i seguenti:

45-*bis*. All'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole « per il quinquennio 2007-2011 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ».

45-*ter*. Le risorse di cui al comma 45-*bis* sono destinate per il 40 per cento al settore ittico.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti

in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, 20 milioni di euro per l'anno 2011 e 30 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 957. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Luciano Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-*bis*. All'articolo 2, primo comma, secondo periodo, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, dopo le parole: « conserva il trattamento economico » sono inserite le seguenti: « , comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza, ».

2. 59. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-*bis*. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo le parole: « trentasei mesi » sono inserite le seguenti: « prorogabili una sola volta, per un ulteriore periodo di trentasei mesi ».

Conseguentemente al medesimo articolo dopo il comma 55, aggiungere 11 seguente:

55-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2. 55. Moffa.

Al comma 46 dopo le parole: 6 giugno 2009 *aggiungere le seguenti:* nonché per gli interventi di ricostruzione di Viareggio a seguito del disastro ferroviario del 29 giugno 2009.

Conseguentemente:

al medesimo comma sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 25 milioni*;*

all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1854. Poli, Bosi, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 46, dopo le parole: 6 giugno 2009, *aggiungere le seguenti:* nonché i comuni della regione Emilia-Romagna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 10 milioni di euro *con le seguenti:* 20 milioni di euro;

all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, i cui stanziamenti sono iscritti in

bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

***2. 695.** Tommaso Foti.

Al comma 46, dopo le parole: 6 giugno 2009, *inserire le seguenti:* nonché i comuni della regione Emilia-Romagna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 20 milioni;

all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

***2. 886.** Alessandri, Polledri, Rainieri, Bitonci, Tommaso Foti.

Al comma 46, dopo le parole: 6 giugno 2009, *aggiungere le seguenti:* nonché i comuni della regione Emilia-Romagna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009,.

****2. 318.** La VIII Commissione.

Al comma 46, dopo le parole: giugno 2009 *aggiungere le seguenti:* nonché i comuni della regione Emilia-Romagna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile del 2009.

****2. 1418.** Motta, Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

All'articolo 2, comma 46, dopo le parole: 6 giugno 2009 *aggiungere le seguenti:* nonché per il recupero e il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio di Ischia interessato dalla frana del 10 novembre 2009 e per gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza.

2. 319. Graziano.

Al comma 46, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 7 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, Tabella D, aggiungere la seguente voce:

Ministero dell'economia e delle finanze

Soccorso civile

Interventi per pubbliche calamità

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

Art. 2, comma 115: Contributo per gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni della Basilicata e della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-1982

2010: + 3.000.

2. 249. Mario Pepe (PD).

Al comma 46 sostituire le parole: 10 milioni di euro *con le seguenti:* 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 925. Zorzato, Bitonci, Ascierto, Callegari, Bellotti, Dal Lago, De Luca, Dozzo, Gava, Guido Dussin, Ghedini, Luciano Dussin, Milanato, Forcolin, Mistrello

Destro, Gidoni, Paniz, Goisis, Polidori, Lanzarin, Valentini, Bragantini, Montagnoli, Munerato, Negro, Stefani.

Al comma 46, sostituire le parole: 10 milioni di euro *con le seguenti:* 25 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 929. Bitonci, Zorzato, Callegari, Ascierto, Dal Lago, Bellotti, Dozzo, De Luca, Guido Dussin, Gava, Luciano Dussin, Ghedini, Forcolin, Milanato, Gidoni, Mistrello Destro, Goisis, Paniz, Lanzarin, Polidori, Bragantini, Valentini, Montagnoli, Munerato, Negro, Stefani.

Al comma 46 sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2010 *con le seguenti:* 20 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2 aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

***2. 745.** Rubinato.

Al comma 46 sostituire le parole: 10 milioni di euro *con le seguenti:* 20 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

***2. 931.** Zorzato, Bitonci, Ascierto, Callegari, Bellotti, Dal Lago, De Luca, Dozzo, Gava, Guido Dussin, Ghedini, Luciano Dussin, Milanato, Forcolin, Mistrello Destro, Gidoni, Paniz, Goisis, Polidori, Lanzarin, Valentini, Bragantini, Montagnoli, Munerato, Negro, Stefani.

Al comma 46, aggiungere, in fine, le parole: Il suddetto Fondo per la protezione civile è altresì integrato per l'importo di 22 milioni di euro per l'anno 2010, di cui, 15 milioni per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del mese di aprile 2009 nella regione Emilia-Romagna e 7 milioni per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del mese di aprile 2009 nei territori della Provincia di Piacenza.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle dotazioni relative alla Missione « Soccorso civile » sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1011. De Micheli, Migliavacca.

Al comma 46, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981

e 1982 è autorizzato, a decorrere dal 2010, un contributo decennale di 2 milioni di euro annui, da erogare secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 115, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui prodotti intermedi di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 10 per cento.

2. 247. Mario Pepe (PD).

Al comma 46, aggiungere, in fine, le parole: Nell'ambito delle risorse ivi disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 2, comma 113, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.

2. 636. Graziano.

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo per interventi di tutela della biodiversità, delle risorse marine e di bonifica di aree oggetto di smaltimento illegale di rifiuti. Al fondo di cui al presente comma sono assegnate risorse pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

46-*ter*. Le risorse del Fondo di cui al comma 46-*bis*, sono finalizzate:

a) all'individuazione e alla mappatura completa delle aree di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi, correlate principalmente ai numerosi affondamenti sospetti di navi avvenuti in questi anni, nonché al deposito illegale di rifiuti sul nostro territorio, vagliando e incrociando a tal fine tutte le informazioni e le indicazioni sui siti interessati al fine di prevenire il rischio di fuoriuscita ed emissione nell'ambiente di sostanze tossiche e di veleni;

b) al conseguente monitoraggio e analisi dei territori, delle coste e delle aree limitrofe ai naufragi delle navi, al fine di verificare l'esistenza di possibili livelli anomali di inquinamento e la presenza di eventuali picchi di forme tumorali, indagando sull'eventuale contaminazione della fauna marina, al fine di escludere rischi dal punto di vista della contaminazione della rete trofica (rete alimentare marina), e della salute dei cittadini e dell'ecosistema marino e terrestre;

c) agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti che si rendessero necessari;

d) a dotare delle necessarie risorse umane, finanziarie e tecnologiche le procure interessate alle indagini sui traffici e sugli smaltimenti illegali dei rifiuti;

e) alla creazione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di una unità di crisi, che coordini tutte le indagini e le attività di ricerca in materia, con il supporto ineludibile dell'ISPRA, delle Agenzie regionali per l'ambiente, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), e di tutti quegli organismi e professionalità indispensabili a individuare i mezzi più idonei da mettere in campo per le iniziative di misurazione in sito e gli eventuali conseguenti interventi di bonifica. A tal fine utilizzando le esistenti professionalità e stabilizzando il personale già assunto con forme di contratto a tempo determinato presso gli Istituti operanti nel settore della protezione ambientale e della ricerca.

46-*quater*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.

2. 506. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Monai.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata per gli anni 2010, 2011 e 2012, con una dotazione di 100 milioni di euro annui, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 20 per cento.

2. 508. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Il Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 38, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato per gli anni 2010, 2011, 2012 con una dotazione di 100 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

***2. 205.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 46 aggiungere il seguente:

46-*bis*. Il Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato per gli anni 2010, 2011, 2012 con una dotazione di 100 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

***2. 1767.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regione, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente finanziato a decorrere dall'anno 2010, con una dotazione di 100 milioni di euro annui. Le risorse di cui al primo periodo sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 164. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 114, comma 14, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 922. Dozzo, Bitonci.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per le finalità della difesa del suolo nonché per la realizzazione degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

2. 505. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « Fino al 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2010 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2010.

2. 1542. Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-*bis*. Allo scopo di avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico ed idrogeologico di immobili, strutture e infrastrutture sul territorio nazionale, con priorità per le aree a maggior rischio e per edifici pubblici di interesse strategico, predisposto dal dipartimento per la protezione civile m collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le regioni e gli enti locali interessati nonché con ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati, assicurando il coordinamento con le attività finanziate dal fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. 465. Borghesi, Cambursano, Di Stanislao, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-*bis*. Allo scopo di garantire le attività di verifica e monitoraggio delle aree ad elevato rischio sismico e idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni pubbliche centrali e periferiche per l'estensione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Stato-Città Autonomie locali del Piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione, finalizzato alla verifica e monitoraggio delle aree a elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

46-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.

2. 509. Cambursano, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per le finalità di prevenzione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, anche in considerazione degli effetti prodotti dagli eventi sismici del 23 dicembre 2008, i comuni allo scopo interessati delle province di Reggio Emilia e di Parma, individuati tramite pertinente atto di indirizzo parlamentare, sono autorizzati a realizzare specifici interventi di manutenzione delle opere infrastrutturali e stradali nonché del territorio e dei versanti, privilegiando prioritariamente la realizzazione di opere a basso impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per il 2010 a valere sul Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. 888. Alessandri, Bitonci.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è autorizzata la spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 5. De Camillis.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella E, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, *stato di previsione* Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto legge 282 del 2004, *apportare le seguenti variazioni:*

2011: – 1.500;
2012: – 1.500.

2. 38. Zorzato, Gioacchino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-*bis*. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2010.

46-*ter*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come rideterminata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, è ridotta, per l'anno 2010, di 80 milioni di euro.

2. 736. Garofalo, Germanà.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dai gravi eventi sismici il giorno 23 dicembre 2008 il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 918. Alessandri, Bitonci.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il recupero e il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio della Provincia di Messina interessato dall'alluvione del 1° ottobre 2009, nonché per gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza dell'alluvione e le esigenze abitative che da essa sono derivate.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2 aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1769. Naro, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per gli interventi urgenti concernenti i territori colpiti dalle eccezionalità avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nella provincia di Messina, e

per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio della medesima provincia, sono stanziati 40 milioni di euro per il 2010, 30 milioni per il 2011, e 30 per il 2012. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione Sicilia, è tenuto ad avviare in termini di somma urgenza, comunque entro e non oltre il 31 dicembre del 2010, una mappatura delle aree a più elevato rischio idrogeologico e un piano di verifiche speditive finalizzate alla predisposizione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico e idrogeologico nella regione.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per il 2010, 30 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. 538. Scilipoti, Messina, Borghesi, Cambursano, Piffari.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. All'articolo 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5. 1. Le risorse provenienti dallo Stato e le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità. L'esclusione delle spese opera anche se le stesse sono state effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 149. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per interventi urgenti nei territori della Regione Piemonte colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali dell'aprile 2009 è autorizzato, in favore del Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2010, per il risarcimento dei danni ai soggetti privati, nonché un ulteriore stanziamento di 90 milioni di euro per l'anno 2010 e di 110 milioni di euro per l'anno 2011, per il ripristino dei danni alle infrastrutture pubbliche.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro« sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2. 80. Stradella, Armosino.

Dopo il comma 46, inserire il seguente:

46-*bis*. Per i primi interventi urgenti concernenti i danni subiti dai privati e dalle attività produttive, a seguito agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e le province di Piacenza e Pavia, nel mese di aprile 2009, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per un ulteriore importo di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 908. Togni, Bitonci.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per interventi urgenti concernenti i territori della regione Piemonte colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del dicembre 2008-gennaio 2009, come da dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 2008, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per un ulteriore importo di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 917. Togni, Bitonci.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per la realizzazione della Pedemontana Veneta e delle opere complementari, nonché per la variante alla SS 47, bretella ovest, tratta Limena-Bassano, e per la SS 47-Valsugana, Tratto Bassano del Grappa-Pian dei Zocchi è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 912. Lanzarin, Bitonci, Callegari, Dal Lago, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Forcolin, Gidoni, Goisis, Bragantini, Montagnoli, Munerato, Negro, Stefani.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per il finanziamento degli investimenti relativi al Sistema AV/AC ed in particolare per il completamento delle stazioni in linea delle tratte realizzate e di quelle in corso di realizzazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 910. Cota, Bitonci.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per il completamento della variante Pontremolese è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1345. Libè, Mondello, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Compagnon.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per gli oneri di progettazione riguardanti la realizzazione del Tunnel autostradale del *Mercantour* è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1718. Delfino, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Al fine di migliorare la viabilità locale e di agevolare la comunicazione tra le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione dei lavori di allargamento della SP n. 586 innesti SP n. 586 e SP n. 26-*bis* Valmogliana.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1288. Mondello, Libè, Compagnon, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Ai fini della riorganizzazione del sistema infrastrutturale genovese il Tunnel Fontanabuona-Rapallo è inserito nella progettazione del « Nodo stradale e autostradale di Genova », quale opera prioritaria e strategica per l'intera Regione Liguria, ai sensi della Legge Obiettivo 443 del 2001.

2. 1294. Mondello, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per la realizzazione della via Emilia-*bis*, in particolare dello stralcio funzionale tra « Cispadana di Parma a Ponterecchio e località Sanguinaro » e dello stralcio funzionale « Tratta di collegamento tra la viabilità Est e la Tangenziale Nord di Parma » è autorizzato a favore dell'Anas un contributo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1360. Libè, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. È autorizzato, a favore dell'ANAS, un contributo annuale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi infrastrutturali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 913. Lanzarin, Bitonci.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 78, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 892. Caparini, Bitonci.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1º gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2010 »;

b) al secondo e terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010 ».

2. 887. Bitonci, Alessandri, Lanzarin.

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-*bis*. Al fine di far fronte alle difficoltà del settore vitivinicolo nella regione Sicilia, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.

46-*ter*. La tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è aumentata del 2 per cento.

2. 542. Messina.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis*. È autorizzato uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e di 4 milioni di euro per l'anno 2012, per la messa in sicurezza dell'area dello stabilimento Ecolibarna di Serravalle Scrivia, già individuata come sito inquinato di interesse nazionale dal decreto del Ministero dell'ambiente 7 febbraio 2003.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 2, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 0,5 centesimi » sono sostituite dalle seguenti: ,5 centesimi »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « presente comma » sono aggiunte le seguenti: « , commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia ».

2. 79. Stradella, Armosino.

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e incrementato di ulteriori 25 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, da destinare a interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione-mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove necessari a sostituire quelli a rischio sismico o idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità e vulnerabilità.

46-*ter*. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 46-*bis*, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 5 per cento.

2. 520. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Di Stanislao, Di Giuseppe, Piffari, Scilipoti.

Sopprimere il comma 47.

*** 2. 17.** Garavini, Barbato, Razzi, Pescante, Granata, Angela Napoli, Veltroni, Di Biagio, Angeli, Lamorte, Misiti, Belcastro, Bordo, Marchi, Realacci, Minniti, Marco Carra, Centemero, Del Tenno, Tassone, Zampa, Brandolini, Zucchi, Froner, Calearo Ciman, Andrea Orlando, Boccia, Baretta, Giulietti, Picierno, Piccolo.

Sopprimere il comma 47.

*** 2. 1581.** Ceccuzzi, Cenni.

Sopprimere comma 47.

*** 2. 48.** Angela Napoli.

Sopprimere il comma 47.

*** 2. 254.** Laganà Fortugno.

Sopprimere il comma 47.

*** 2. 1601.** Garavini, Barbato, Razzi, Pescante, Granata, Angela Napoli, Veltroni, Malgieri, Di Biagio, Angeli, Lamorte, Misiti, Belcastro, Bordo, Marchi, Realacci, Minniti, Marco Carra, Centemero, Del Tenno, Tassone, Zampa, Brandolini, Zucchi, Froner, Calearo Ciman, Nicco, Brugger, Mosella, Giulietti, Pezzotta, Donadi, Scilipoti, Fadda, Monai.

Sopprimere il comma 47.

* **2. 1786.** Occhiuto, Vietti, Ria, Rao, Tassone, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 47.

* **2. 1401.** Franceschini, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Laganà Fortugno, Servodio, Realacci, Cenni, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Orlando, Piccolo, Veltroni.

Sopprimere il comma 47.

* **2. 1287.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vaccaro, Servodio, Orlando, Laganà Fortugno, Villecco Calipari, Capodicasa.

Sopprimere il comma 47.

* **2. 1262.** Antonino Russo, Veltroni.

Sopprimere il comma 47.

* **2. 786.** Vico, Servodio.

Sopprimere il comma 47.

* **2. 493.** Di Pietro, Palomba, Barbato.

Sostituire il comma 47 con i seguenti:

47. All'articolo 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « penali o » sono soppresse.

47-*bis*. All'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla lettera *c)* le parole: « penali o » sono soppresse;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate « Fondo unico giustizia », limitatamente alle attività finanziarie a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di sequestro o confisca con provvedimento irrevocabile nell'ambito di procedimenti penali di cui all'articolo 262 comma 3-*bis* del codice procedura penale, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed ancora quel proventi di cui all'articolo 2, comma 2 lettera *c-bis)* e *c-ter)*, anche frutto di utili della loro gestione finanziaria (ad esclusione, quindi, dei proventi derivanti dai sequestri e dalle confische con provvedimento irrevocabile nell'ambito di procedimenti penali aventi ad oggetto reati di mafia, usura ed estorsione o provvedimenti di sequestro o di confisca nell'ambito di provvedimenti per l'applicazione di misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni) da destinare: *a)* in misura non inferiore ad un mezzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico. Per il finanziamento anche parziale di progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture Forze di Polizia ed in particolare per il pagamento di spettanze e accessori o di missione dei servizi centrali e provinciali di Polizia Giudiziaria; *b)* in misura non inferiore ad un mezzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e

il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali »;

c) inserire dopo l'articolo 2 il seguente:

« ART. 2-*bis* – *1.* Le somme di denaro, con i relativi interessi, nonché le somme ed i proventi derivanti da titoli al portatore, da titoli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, da valori di bollo, da libretti di deposito, polizze assicurative e da ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale, acquisiti dall'Erario dello Stato a seguito di sequestro nell'ambito del procedimento per applicazione di misure di prevenzione e/o di confisca con provvedimento irrevocabile nei procedimenti penali e amministrativi aventi ad oggetto i reati di mafia, usura e per i reati di estorsione di cui al presente articolo ed affluite al Fondo Unico Giustizia saranno destinate, in un'ottica risarcitoria delle comunità locali e di potenziamento delle risorse destinate alla lotta contro la criminalità organizzata, e quindi con un criterio di redistribuzione su base regionale e proporzionale ai valori ivi sequestrati o confiscati.

2. Al rafforzamento della legalità, agli interventi di solidarietà in favore delle vittime di reati di tipo mafioso e di usura e per le vittime di richieste estorsive ed al miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità di tipo mafioso o similare, saranno altresì destinati tutti i proventi derivanti dai beni mobili e dalle somme di denaro sequestrati o confiscati con provvedimento irrevocabile ex legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni ed a seguito di provvedimento di confisca irrevocabile nell'ambito dei procedimenti penali che hanno ad oggetto reati di mafia, usura ed estorsione e più in generale in conformità e per le finalità di cui all'articolo 2-*undecies* della citata legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le disponibilità di cui al comma 1 ed i proventi di cui al comma 2 del presente articolo saranno utilizzate: *a)* per l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive ed usuraie di cui all'articolo 18, comma 1 lettera *c)* della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; *b)* per l'alimentazione di un Fondo di rotazione destinato ad assicurare copertura finanziaria agli Enti Territoriali assegnatari, per gli interventi di realizzazione di strutture pubbliche e/o di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adattamento alla destinazione d'uso ed al completamento di beni immobili confiscati con provvedimento irrevocabile e destinati ad essere utilizzati per interessi pubblici e collettivi, nonché per la dotazione finanziaria delle nuove iniziative produttive da avviarsi con l'utilizzo di beni, anche ricompresi in aziende o complessi aziendali, parimenti confiscati con provvedimento irrevocabile; *c)* per il risanamento dei quartieri urbani degradati, per la prevenzione e il recupero di condizioni di disagio e di emarginazione e per la diffusione della cultura della legalità ».

2. 1602. Rao, Tassone, Ria, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 47, lettere a) *e* b) *con la seguente:*

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-*bis*. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare, anche per il decorso dei termini previsti dall'articolo 2-*decies*, la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse possono essere destinati alla vendita dal prefetto della provincia interessata, previa intesa con il Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. Alla vendita provvede il prefetto che si avvale dei competente ufficio regionale dell'Agenzia del demanio. L'avviso di vendita è pubblicato sul sito dell'Agenzia del Demanio e dell'avvenuta pubblicazione viene

data, altresì, notizia sui siti della prefettura della provincia interessata e del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. La vendita è effettuata in via prioritaria alle fondazioni bancarie, agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria ed ai soggetti di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *b)*. Affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata, il prefetto, in ogni fase del procedimento di vendita, adotta, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, i provvedimenti ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

2. 587. Bitonci.

Al comma 47, lettera a), *capoverso 2*-bis, *dopo le parole:* destinati alla vendita *inserire le seguenti:* Comune, Provincia, Regione in cui insiste il bene di cui al comma 2, godono del diritto di prelazione anche ai fini della sua locazione, con versamento di un canone computato a tutto gli effetti per l'acquisizione del bene.

Successivamente, dopo il punto 2-bis *inserire il seguente:*

2-*ter*. Il costo per l'acquisto o la locazione dei beni di cui al comma 2-*bis* è escluso dal saldo del patto di stabilità interno per gli anni in cui la spesa è ascritta nei relativi bilanci.

2. 1586. Ceccuzzi, Cenni.

Al comma 47, lettera a), *dopo le parole:* destinati alla vendita *inserire le seguenti:* Comune, Provincia e Regione in cui insiste il bene di cui al comma 2, godono del diritto di prelazione.

Successivamente, dopo il punto 2-bis *aggiungere il seguente:*

2-*ter*. Il costo dei beni di cui al comma 2-*bis* sono escluse dal saldo del patto di stabilità interno per gli anni in cui la spesa è inserita nei relativi bilanci.

2. 1561. Ceccuzzi, Cenni.

Al comma 47, lettera a), *alinea, sostituire le parole:* è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), *dopo il capoverso comma 2*-bis, *aggiungere il seguente:*

2-*ter*. Il personale delle Forze armate ed il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie. Tali operative hanno diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-*bis*.

2. 24. Fallica, Lo Presti, De Angelis, Marinello.

Al comma 47, primo periodo, lettera a) *aggiungere i seguenti numeri:*

2-*ter*. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma precedente possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Tale facoltà può essere esercitata entro il termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui al comma successivo.

2-*quater*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro dell'economia e delle finanze di concerto con in ministri delle giustizia e dell'interno emanano il regolamento per determinare i termini, le modalità ed i criteri di vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*.

2. 1496. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sostituire il comma 47, lettera c) *con la seguente:*

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnate, nella misura del 45 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 45 per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e in misura del 10 per cento, al Ministero della difesa, per il concorso delle Forze armate nelle attività svolte dalle Forze di polizia per la sicurezza interna, di ripristino dei servizi essenziali e di soccorso alle popolazioni in caso di gravi calamità, nonché per altre esigenze di difesa nazionale ».

2. 1510. Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Al comma 47, lettera c), *sostituire le parole da:* nella misura *fino alla fine del periodi con le seguenti:* in misura non superiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, in misura non superiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e la restante parte all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate.

2. 1495. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 47, lettera c) *capoverso 5*-bis *sostituire le parole da:* al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica *con le seguenti:* per il 30 per cento al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive ed usuraie previsto dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, per il 40 per cento al Fondo di rotazione per la solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla legge 512 del 1999, è istituito un fondo di rotazione destinato ad assicurare la copertura finanziaria agli enti territoriali assegnatari per gli interventi di realizzazione o la manutenzione di strutture pubbliche, per il risanamento dei quartieri urbani degradati per la prevenzione e il recupero di condizioni di disagio e di emarginazione. Il Ministro dell'interno di concerto con il ministro delle infrastrutture emana un decreto, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, per il funzionamento del Fondo di cui al comma 5-*ter*, la cui dotazione è del 30 per cento delle somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*.

2. 1270. Antonino Russo, Veltroni.

Al comma 47, lettera c), *sostituire il capoverso comma 5*-bis *con il seguente:*

5-*bis*. Alla luce del principio federalista e delle autonomie regionali, le somme di

denaro confiscate e affluite nel « fondo unico giustizia » gestito da Equitalia Giustizia Spa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 novembre 2008 n. 181, e poste a disposizione del Ministero della giustizia e dell'interno, devono essere destinate, in un'ottica risarcitoria delle comunità locali e di potenziamento delle risorse destinate alla lotta contro la criminalità organizzata con un criterio di ridistribuzione su base regionale e proporzionali ai valori ivi sequestrati e confiscati, prevalentemente per il finanziamento:

a) degli interventi di sostegno alle forze dell'ordine che operano in Sicilia;

b) della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, recante « Misure di contrasto alla criminalità organizzata » pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54 del 24 novembre 2008.

2. 35. Fallica, Terranova, Granata.

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-*bis*. All'articolo 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dopo le parole: « le azioni » sono aggiunte le seguenti: « , anche esecutive, ».

*** 2. 40.** Fallica, Aracu.

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-*bis*. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dopo le parole: « le azioni » sono aggiunte le seguenti: « , anche esecutive, ».

*** 2. 297.** Alessandri, Polledri.

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-*bis*. L'INPS e l'INPDAP sono autorizzati a promuovere, su iniziativa dei propri legali rappresentanti, la definizione del contenzioso in atto in relazione alla dismissione di immobili di loro proprietà, soggetti alle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e al decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104. Nelle procedure di definizione del contenzioso, gli enti di cui al presente comma privilegiano soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. 63. Cazzola.

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-*bis*. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 5 è aggiunta in fine, il seguente periodo: « Gli immobili così acquisiti sono destinati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono assegnati in locazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia ».

2. 77. Aracu, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-*bis*. All'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti commi:

« 37-*bis*. Per le opere realizzate entro la suindicata data del 30 settembre 2004 il versamento dell'oblazione e degli oneri concessori, nella misura fissata dall'Allegato 1 di cui all'articolo 32, comma 38, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24

novembre 2003, n. 326, determina l'applicazione del Titolo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

37-*ter*. Le disposizioni del precedente comma 37-*bis* si applicano anche alle domande di sanatoria degli abusi edilizi presentate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 25 ottobre 2003, n. 326, anche se già definite con il rigetto dell'istanza ».

2. 78. Aracu, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-*bis*. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, sulla base della istruttoria operata dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, può stipulare coperture assicurative in favore di vittime delle richieste estorsive ovvero di soggetti che forniscono all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione di fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato un danno ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura male. La stipula della polizza assicurativa, ovvero il rimborso dei premi assicurativi, è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, al fine di ristorarli da eventuali danni a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. La copertura finanziaria delle misure di cui al presente comma, viene a valere, nell'ambito delle risorse disponibili, sul Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica.

2. 1351. Capodicasa, Causi, Ferranti, Samperi, Berretta, Burtone.

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-*bis*. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, articolo 2-*undecies*, comma 3, dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente lettera:

« *d)* Qualora gli enti territoriali di cui al comma 2, lettera *b)* del presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti.

I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.

La manifestazione di interesse da parte degli enti territoriali di cui all'articolo 2 comma *b)*, laddove non sia già stata presentata richiesta, deve essere formalizzata al Prefetto competente per territorio ove insistono gli immobili entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, comunque, entro 90 giorni dal definitivo provvedimento di confisca ».

2. 1124. De Micheli, Cenni, Ceccuzzi, Garavini.

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-*bis*. Presso il Ministero della giustizia è istituito un Fondo per lo sviluppo dell'informatica e del processo telematico con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1855. Ria, Vietti, Rao, Galletti, Ciccanti, Compagnon.

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-*bis*. Alle vendite degli immobili retrocessi agli enti previdenziali dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP) di cui all'articolo 43-*bis*, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. 1693. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 47, inserire i seguenti:

47-*bis*. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui ai regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite, svolgano in dette aree attività di piscicoltura, molluschicoltura crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

47-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 47-*bis*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.

Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1728. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-*bis*. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma è subordinata all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2. 1579. Ceccuzzi, Cenni.

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-*bis*. A partire dal 1º gennaio 2011 le somme ed i proventi affluenti ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al Fondo unico giustizia in misura non superiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, in misura non superiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e

il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e la restante parte all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate.

2. 1494. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-*bis*. Al fine di sostenerne l'attività, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad emanare un decreto che disciplina la riserva di una quota delle agevolazioni riconosciute dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, in favore delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali che gestiscono i beni sequestrati alla mafia e alla criminalità organizzata. La misura non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. 425. Di Biagio, Granata.

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-*bis*. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Il personale dell'Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia e del Corpo della Guardia di Finanza hanno diritto di prelazione sull'acquisto dei beni immobili ad uso abitativo destinati alla vendita di cui al comma 2-*bis* ».

2. 397. La Loggia, Marinello.

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-*bis*. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Il personale dell'Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia e del Corpo della Guardia di Finanza hanno diritto di prelazione sull'acquisto dei beni immobili ad uso abitativo destinati alla vendita di cui al comma 2-*bis*. In tal caso il prezzo degli immobili è pari al costo di costruzione abbattuto del cinquanta per cento, da determinarsi da parte della stessa agenzia del demanio ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 405. La Loggia.

Sopprimere il comma 48:

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conta capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 64,8 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – Cap. 7439):

2010: + 116.700 ;
2011: + 116.700 ;
2012: + 16.700.

Conseguentemente, alla Tabella D, – Ministero dell'economia e delle finanze, *approvare le seguenti modificazioni:*

legge 16 aprile 1987, n. 183:

2010: – 51.900;
2011: – 16.700;
2012: – 16.700.

2. 586. Bitonci, Fugatti.

Sopprimere il comma 48.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – Cap. 7439):

2010: + 51.900;
2011: + 16.700;
2012: + 16.700.

Conseguentemente, alla Tabella D, – Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

legge 16 aprile 1987, n. 183:

2010: – 51.900;
2011: – 16.700;
2012: – 16.700.

2. 585. Bitonci, Fugatti.

Sopprimere il comma 48:

*** 2. 592.** Bitonci, Fugatti.

Sopprimere il comma 48.

*** 2. 238.** Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Sopprimere il comma 48.

*** 2. 340.** La XIII Commissione.

Sostituire il comma 48 con il seguente:

48. All'articolo 2, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: « 31 dicembre 2009 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 dicembre 2010 ».

**** 2. 341.** La XIII Commissione.

Sostituire il comma 48 con il seguente:

**** 2. 231.** Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Sostituire le parole: per il finanziamento degli: *con le seguenti:* allo scopo esclusivo di finanziare gli.

2. 1645. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:

« 48-*bis*. All'articolo 2, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: 31 dicembre 2009 *sono sostituite dalle seguenti:* 31 dicembre 2010.

2. 589. Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2008 di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente agevolazioni tributarie per la fondazione e l'arrotondamento della proprietà contadina è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

2. 1852. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ria, Ruggeri.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-*bis*. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, di cui al comma 1068, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, è integrato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2010-2011 e di 15 milioni per il 2012.

48-*ter*. La tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato I del D. Lgs. 504/1995) è aumentata del 3 per cento.

2. 543. Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti commi:

48-*bis*. Al fine di contribuire allo svecchiamento del parco agro-meccanico e incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di macchine agricole come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i contributi di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono concessi per gli anni 2010 e 2011, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1° agosto 2001, e nel limite massimo di 30 milioni per il 2010 e 20 milioni per il 2011.

48-*ter*. Le risorse per gli anni 2010 e 2011, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sue successive integrazioni, sono rispettivamente ridotte di 30 e 20 milioni di euro.

2. 573. Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

Per l'espletamento dell' attività di certificazione dei conti degli Organismi pagatori riconosciuti, prevista dal Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e dal Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, è stanziata la somma di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 – Missione « L'Italia in Europa e nel mondo », Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE – Ministero dell'Economia e delle Finanze – U.P.B. 3.1.6 – cap. 7493 ».

2. 599. Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. Per l'espletamento dell'attività di certificazione dei conti degli Organismi pagatori riconosciuti, prevista dal Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e dal Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, è stanziata la somma di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ».

2. 233. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Dopo il comma 48 inserire il seguente:

48-*bis*. Al fine di sostenere le azioni promosse dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per lo sviluppo e la promozione dei prodotti agroalimentari di qualità nei mercati internazionali gestiti tramite Buonitalia S.p.a., viene autorizzata la spesa per l'anno 2010 di 20 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella D, – Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (2.1.6 – Investimenti – cap. 7499) (Settore n. 19):

2010: – 20.000.

2. 602. Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. I corrispettivi percepiti dalle cooperative agricole da terzi per lo smaltimento dei rifiuti organici, utilizzati come fertilizzanti dai soci imprenditori agricoli, non sono computati ai fini del calcolo della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile.

2. 1697. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi del Piano Irriguo Nazionale è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2011, 250 milioni di euro per l'anno 2012, 450 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014. Le predette somme sono impegnabili dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al 2° capoverso all'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 230. Di Caterina.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi del Piano irriguo nazionale è autorizzata la spesa di 89 milioni di euro per l'anno 2011, 267 milioni di euro per l'anno 2012, di 312 milioni di euro per l'anno 2013, 178 milioni per l'anno 2014 e 45 milioni per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo capoverso dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, alla Tabella D, – Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Art. 3, comma 9: Contributo

alla regione Calabria (2.1.6 – Investimenti – cap. 7499) (Settore n. 19):

2011: – 30.000;

2012: – 89.000;

2. 593. Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi del Piano irriguo nazionale è autorizzata la spesa di 89 milioni di euro per l'anno 2011, 267 milioni di euro per l'anno 2013, 178 milioni per l'anno 2014 e 45 milioni per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo capoverso dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

2. 239. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni della legge 29 ottobre 1993 n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate nella misura di 100 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1650. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 930. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1851. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ria, Ruggeri.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. La dotazione del fondo bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 2, comma 122 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'anno 2010 dell'importo di 86 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella D, – Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (2.1.6 – Investimenti – cap. 7499) (Settore n. 19):

2010: – 86.000

2. 596. Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. La dotazione del fondo bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 2, comma 122 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'anno 2010 dell'importo di 86 milioni di euro ».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per l'anno 2010, fino a concorrenza dell'onere di 86 milioni di euro, ad esclusione delle missioni relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

*** 2. 240.** Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. Al fine di sostenere le azioni promosse dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per lo sviluppo e la promozione dei prodotti agroalimentari di qualità nei mercati internazionali gestiti tramite Buonitalia S.p.a., viene autorizzata la spesa per l'anno 2010 di 20 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente taglio lineare della Tabella C.

*** 2. 228.** Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo il comma 48, inserire, il seguente:

48-*bis*. Per l'acquisto di nuove macchine agricole e operatrici, nonché di attrezzature agricole portate e semiportate con contestuale rottamazione della macchina o dell'attrezzatura da sostituire, è concesso un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, a condizione che il costruttore, il concessionario o il venditore riconosca uno sconto di almeno il 30 per cento del prezzo di listino. Per accedere al contributo di cui al presente comma le relative macchine agricole ed attrezzature devono: essere state acquistate da oltre dieci anni; o essere prive della marcatura CE, fatta eccezione per i trattori; o essere state utilizzate per almeno 10.000 ore; o appartenere alla stessa categoria della macchina o dell'attrezzatura da acquistare. I contributi di cui al presente comma sono concessi nel limite di euro 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 227. Fogliato, Callegari.

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

48-*bis*. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2009, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.
Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti, demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 9110, articolo 10, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni.

2. 226. Paolo Russo.

Sostituire il comma 48 con i seguenti:

Al fine di assicurare la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (Ce) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, sono incrementate ad euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla rimodulazione delle risorse finanziarie previste dal citato decreto 29 luglio 2009. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell' Organizzazione comune di mercato del settore vino, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita per l'anno 2010 in ulteriori 280, 2 milioni di euro e in 41 milioni di euro aggiuntivi per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:

a) quanto ad euro 130 milioni utilizzando le risorse di cui all'articolo 4-*septies* del decreto-legge i luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

b) Quanto ad euro 75 milioni mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui al fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2 del citato decreto legislativo 102 del 2004, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

48-*bis*. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, nonché del regolamento (Ce) del Consiglio n. 13669/2009 del 20 novembre 2009. Per l'anno 2010 è prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 approvato con D. M. 3 agosto 2007. Il relativo stanziamento è incrementato di 25 milioni di euro a valere sulle risorse residue di cui all' articolo 1, comma 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

48-*ter*. All'articolo 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo le parole: « Decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, sono aggiunte le se-

guenti: « e per le attività di coordinamento, promozione e per la realizzazione di servizi ed interventi nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle regioni oggetto delle politiche europee di convergenza conformemente alla programmazione comunitaria di cui al regolamento (Ce) n. 1998/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e del piano triennale della pesca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo del 26 maggio 2005, n. 154.

Conseguentemente alla Tabella D, apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze – legge 16 aprile 1987, n. 193.

2010: – 75.200;
2011: – 41.000;
2012: – 41.000.

2. 1450. Traversa.

Sostituire il comma 48 con il seguente:

48. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 alle disposizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) 639/2009 e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, sono incrementate ad euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa la Conferenza permanente tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune di mercato del settore vino, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è stabilita per l'anno 2010 in ulteriori 205,2 milioni di euro, di cui 130 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 4-*septies* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e in 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, aggiuntivi rispetto all'importo di 140 milioni sopra indicato. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 102 del 2004, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente alla Tabella D, apportare le seguenti modificazioni voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, legge 16 aprile 1987, n. 183:*

2010: – 75.200;
2011: – 41.000;
2012: – 41.000.

* **2. 1626.** Beccalossi, Faenzi, Gottardo, Dima, Nola.

Sostituire il comma 48 con il seguente:

48. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 alle disposizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1° del regolamento (CE) 639/2009 e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, sono incrementate ad euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla

conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa la Conferenza permanente tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune di mercato del settore vino, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. La dotazione finanziaria del Fondo di Solidarietà Nazionale – incentivi assicurativi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è stabilita per l'anno 2010 in ulteriori 205,2 milioni di euro, di cui 130 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 4-septies del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e in 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, aggiuntivi rispetto all'importo di 140 milioni sopra indicato. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di Solidarietà Nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 102 del 2004, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente alla Tabella D, apportare le seguenti modificazioni voce: Ministero dell'economia delle finanze, *legge 16 aprile 1987, n. 183:*

2010: – 75.200;
2011: – 41.000;
2012: – 41.000.

*** 2. 1470.** Toccafondi.

Sostituire il comma 48 con il seguente:

48. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 alle disposizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1° del regolamento (CE) 639/2009 e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, recanti posizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, sono incrementate ad euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa la Conferenza permanente tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune di mercato del settore vino, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è stabilita per l'anno 2010 in ulteriori 205,2 milioni di euro, di cui 130 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 4-*septies* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e in 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, aggiuntivi rispetto all'importo di 140 milioni sopra indicato. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 102 del 2004, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente alla Tabella D, apportare le seguenti modificazioni voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *legge 16 aprile 1987, n. 183:*

2010: – 75.200;

2011: – 41.000;
2012: – 41.000.

*** 2. 1696.** Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 48 con il seguente:

48. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata per l'anno 2010 di 205,2 milioni di euro, di cui 130 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 4-*septies* del decreto legge i luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e in 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 102 del 2004, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente alla Tabella D, apportare le seguenti modificazioni voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *legge 16 aprile 1987, n. 183:*

2010: – 75.200;
2011: – 41.000;
2012: – 41.000.

2. 1620. Beccalossi, Faenzi, Gottardo, Dima, Nola.

Dopo il comma 48 inserire il seguente:

48-*bis*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di 550 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1834. Ruvolo, Delfino, Galletti, Ciccanti, Libè, Ruggeri, Ria.

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

48-*bis*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 280 milioni per l'anno 2010. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi di cui al periodo precedente, per un ammontare fino a 100 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi agli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 343. La XIII Commissione.

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

48-*bis*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2
dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 280 milioni per l'anno 2010. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi di cui al

periodo precedente, per un ammontare fino a 100 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi agli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 970. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Motta, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

48-*bis*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 220 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 969. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Motta, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 48 inserire il seguente:

48-*bis*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma 200 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 504/1995) è aumentata del 40 per cento.

2. 572. Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 48, inserire i seguenti:

48-*bis*. Il Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è rifinanziato di euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

48-*ter* Le disponibilità di cui al comma 48-*bis* per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti

in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012."

2. 965. Bordo, Antonio Pepe, Fugatti.

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

48-*bis*. Il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è rifinanziato di euro 200 milioni per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.

*** 2. 1490.** Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

48-*bis*. Il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è rifinanziato di euro 200 milioni per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.

*** 2. 1444.** Marinello, Gioacchino Alfano, Franzoso.

Dopo il comma 48 inserire il seguente:

48-*bis*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2010. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assIcurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 90,1 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 19,9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 90,1 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 1352. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 48 inserire il seguente:

48-*bis*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2010. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1354. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 48 inserire il seguente:

48-*bis*. Alla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune di mercato del settore vino, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1622. Beccalossi, Faenzi, Gottardo, Dima, Nola.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. È assegnata al Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, una somma pari a 6,1 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 54, primo periodo, sostituire le parole: è ridotta di 69,2 milioni di euro *con le seguenti:* è ridotta di 73 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 54, secondo periodo, sostituire le parole: da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate *con le seguenti:* di 250.000 tonnellate.

*** 2. 342.** La XIII Commissione.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. È assegnata al Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, una somma pari a 6,1 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 54, primo periodo, sostituire le parole: è ridotta di 69,2 milioni di euro *con le seguenti:* è ridotta di 73 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 54, secondo periodo, sostituire le parole: da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate *con le seguenti: di 250.000 tonnellate*.

*** 2. 241.** Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:

48-*bis*. Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze,

qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'uno per cento. Gli onorari dei notai per gli atti su indicati sono ridotti alla metà.

48-*ter*. I soggetti di cui al comma 48-*bis* decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.

48-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 48-bis, pari a 40,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, del 13 per cento dei redditi dominicali dei terreni posseduti dai soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo e che non sono iscritti, come tali, nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

*** 2. 1694.** Paolo Russo, Beccalossi, Faenzi, Gottardo, Dima, Nola.

Dopi il comma 48 aggiungere il seguente:

48-*bis*. Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'uno per cento. Gli onorari dei notai per gli atti su indicati sono ridotti alla metà.

48-*ter*. I soggetti di cui al comma 48-*bis* decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del comma 48-*bis*, pari a 40,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, del 19 per cento dei redditi agrari dei terreni posseduti dai soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo e che non sono iscritti, come tali, nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

*** 2. 590.** Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-*bis*. Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terrei e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'uno per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

48-*ter*. I soggetti di cui al comma 48-*bis* decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i. terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente, Sono fatte salve le

disposizioni di cui all'articolo li, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.

48-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 48-*bis*, pari a 40,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2009, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, del 19 per cento dei redditi agrari dei terreni posseduti dai soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo e che non sono iscritti, come tali, nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

*** 2. 1327.** Marinello, Gioacchino Alfano, Franzoso.

Dopo il comma 48 inserire il seguente:

48-*bis*. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 993. Tullo, Rossa, Zunino, Andrea Orlando.

Dopo il comma 48 inserire il seguente:

48-*bis*. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali siano sorte difficoltà attuative dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tal fine il presidente della Giunta Regionale ha facoltà, di concerto con il soggetto attuatore proponente e con il Sindaco del Comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione sottoscrivendo un Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, da ratificare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 211. Bianconi.

Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:

48-*bis*. Per consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1844. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ruggeri, Ria.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

48-*ter*. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

48-*quater*. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

48-*quinquies*. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui al comma precedente, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31: Per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente, la dotazione del fondo di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, è ridotta di 147 milioni di euro per l'anno 2010, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

*** 2. 66.** Vannucci, Albonetti, Motta, Baretta, Strizzolo.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

48-*ter*. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

48-*quater*. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

48-*quinquies*. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui al comma precedente, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente, la dotazione del fondo di cui all'articolo 22, comma 2 del

decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, è ridotta di 147 milioni di euro per l'anno 2010, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

*** 2. 75.** Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

48-*ter*. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

48-*quater*. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

48-*quinquies*. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui al comma precedente, per l'anno 2010, e autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012, e autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente, la dotazione del fondo di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, è ridotta di 147 milioni di euro per l'anno 2010, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

*** 2. 112.** Rosso.

All'articolo 2, dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-*bis*. A decorrere dal gennaio 2010, una quota dei Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico dei Servizio Sanitario Nazionale.

48-*ter*. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

48-*quater*. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

48-*quinquies*. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui al comma precedente, per l'anno 2010 e autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente, la dotazione del fondo di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, è ridotta di 147 milioni di euro per l'anno

2010, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

*** 2. 626.** Bitonci.

All'articolo 2, dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali ero gate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

48-*ter*. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

48-*quater*. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

48-*quinquies*. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui al comma precedente, per l'anno 2010 e autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e autorizzata ai medesimi fini la spesa di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente, la dotazione del fondo di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, è ridotta di 147 milioni di euro per l'anno 2010, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

*** 2. 1674.** Delfino, De Poli, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

48-*ter*. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui al comma precedente, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 147 milioni di euro per l'anno 2010 e per un importo pari a 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. 851. Cenni.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

48-*ter*. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

48-*quater*. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, la dotazione del fondo di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, è ridotta di 147 milioni di euro per l'anno 2010, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

** **2. 71.** Fallica, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

48-*ter*. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

48-*quater*. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, la dotazione del fondo di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, è ridotta di 147 milioni di euro per l'anno 2010, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

** **2. 67.** Vannucci, Albonetti, Motta, Baretta, Strizzolo, Lovelli.

All'articolo 2, dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

48-*ter*. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

48-*quater*. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari

alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, la dotazione del fondo di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla, legge n. 102 del 2009, è ridotta di 147 milioni di curo per l'anno 2010, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

** **2. 627.** Bitonci.

All'articolo 2, dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

48-*ter*. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

48-*quater*. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, la dotazione del fondo di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, è ridotta di 147 milioni di euro per l'anno 2010, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

** **2. 1675.** Delfino, De Poli, Galletti, Ciccanti.

All'articolo 2, dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali ero gate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 147 milioni di euro per l'anno 2010 e per un importo pari a 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. 852. Cenni.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 7 milioni di

euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C ridurre in maniera lineare gli importi relativi alle autorizzazioni di spesa di parte corrente rimodulabili come segue:

2010: – 7.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

2. 68. Vannucci, Albonetti, Motta, Baretta, Strizzolo, Lovelli.

All'articolo 2, dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, mentre, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2010 e per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. 853. Cenni.

All'articolo 2, dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, n. 31. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Voce: Ministero dello Sviluppo Economico:

2010: – 7.000;
2011: – 10.000.

Voce: Ministero degli Affari Esteri:

2012: – 10.000.

2. 1676. Delfino, De Poli, Galletti, Ciccanti.

Al comma 49, sostituire le parole: 10 milioni di euro, *con le seguenti:* 20 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 10.000.

***2. 344.** La XIII Commissione.

Al comma 49, sostituire le parole: 10 milioni di euro, *con le seguenti:* 20 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 10.000.

***2. 222.** Rainieri, Negro.

Al comma 49, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

Eventuali risorse rimanenti vengono utilizzate al riconoscimento di contributi, anche sotto forma di incentivi fiscali, alla promozione commerciale dei prodotti agroalimentari tipici a filiera corta, provenienti dai rispettivi territori di residenza, da parte di negozi, catene della grande distribuzione e servizi di ristorazione pubblica collettiva.

***2. 345.** La XIII Commissione.

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:

49-*bis*. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 8), è aggiunto il seguente:

8-*bis)* uva da vino (v.d. ex 08.04).

49-*ter*. Conseguentemente, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni il punto 22) è soppresso.

****2. 348.** La XIII Commissione.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-*bis*. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 8), è aggiunto il seguente:

8-bis) uva da vino (v.d. ex 08.04).

49-*ter*. Conseguentemente, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni il punto 22) è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

****2. 995.** Bordo, Antonio Pepe.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-*bis*. A decorrere dai 1° gennaio 2010, al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione della Direttiva (CE) 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni, pari a euro 21 per 1.000 litri qualora l'impresa agricola, all'atto dell'assegnazione del gasolio ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione, per finalità ambientali, del consumo di gasolio. La riduzione dell'uccisa per le produzioni sotto serra di cui al presente comma si applica fino al 31 dicembre 2019.

49-*ter*. Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (CE) 2008/800/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, il livello di uccisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla normativa comunitaria. Qualora il livello minimo comunitario sia

innalzato, anche l'accisa dovuta per le produzioni sotto serra deve essere adeguata. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 25, in combinato disposto con l'articolo 17 della Direttiva (CE) 2003/96/CE del Consiglio, l'efficacia delle disposizioni di cui al precedente comma 49-*bis,* è subordinata alla trasmissione alla Commissione europea della sintesi della misura d'aiuto e alla ricezione del codice identificativo dell'aiuto come previsto dall'articolo 9 del medesimo Regolamento (CE) 2008/800/CE.

49-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 49-*bis* e 49-*ter*.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: decreto legislativo n. 454 del 1999: riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.5.2 – interventi – cap. 2083) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 20.000;

2011: - 20.000;

2012: - 20.000.

2. 1328. Marinello, Gioacchino Alfano, Franzoso.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

49-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è esteso anche ai soggetti titolari di imprese agricole individuali per gli investimenti in macchinari e attrezzature agricole ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1848. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ria, Ruggeri.

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:

49-*bis*. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2010, una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche dell'olio extravergine di oliva.

49-*ter*. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 49-bis è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 3.000.

2. 907. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

49-*bis*. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2010, una campagna nazionale per favorire e sostenere il consumo dell'olio extravergine

di oliva. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1652. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

49-*bis*. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo nazionale, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2009, una campagna, istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi. Per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 2.000;

2011: -;

2012: –.

***2. 1751.** Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ria, Ruggeri.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

49-*bis*. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo nazionale, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2010, una campagna, istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi.

Per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 2.000;

2011: –;

2012: –.

***2. 1731.** Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

49-*bis*. Al fine del rafforzamento delle strutture di controllo e il potenziamento degli organici dell'Agea, del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità per i prodotti agroalimentari, è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012:

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare

per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1849. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ria, Ruggeri.

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:

49-*bis*. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato « Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari » con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2010.

49-*ter*. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.

49-*quater*. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

49-*quinquies*. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 49-*bis*.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 911. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-*bis*. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo destinato a favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

49-*ter*. Le risorse del Fondo di cui al comma 49-*bis* sono destinate, con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi, previa intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, purché finalizzate esclusivamente per lo sviluppo di iniziative di:

a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;

b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con la borsa merci telematica di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dei prodotti degli associati;

c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'export dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per parti-

colari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collocazione commerciale degli stessi in altri Paesi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 934. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Sani, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

49-*bis*. Al fine di rilanciare il settore agroalimentare ed individuare misure di politica economica e fiscale con rilevante impatto sul settore agricolo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni indice con cadenza biennale la Conferenza Nazionale sull'agricoltura. La I Conferenza Nazionale sull'agricoltura ha luogo entro l'anno 2010.

2. 901. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

49-*bis*. Al fine di promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione di formaggi a lunga stagionatura designati da Denominazioni di Origine Protette o da Indicazioni Geografiche Protette, nonché per ridurre i costi di produzione di tali formaggi, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo speciale con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, finalizzato all'erogazione di contributi in favore soggetti giuridici risultanti dall'aggregazione di imprese lattiero casearie produttrici di formaggi a lunga stagionatura e che si uniscono in pertinenti forme associative per conseguire le finalità di cui sopra. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti che devono avere i soggetti giuridici risultanti dall'aggregazione delle imprese produttrici dei predetti formaggi a lunga stagionatura, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 20.000;
2011: – 20.000;
2012: – 20.000.

2. 223. Rainieri, Negro.

Al comma 49, dopo le parole: produzioni agricole tipiche *inserire le seguenti:* , tenuto conto della situazione di crisi della produzione della Mozzarella di Bufala Campana e ».

Conseguentemente dopo le parole: a stagionatura prolungata *inserire le seguenti:* e 5 milioni di euro al sostegno del settore della Mozzarella di Bufala Campana.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1745. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

49-*bis*. Al fine di incentivare l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1833. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ruggeri, Ria.

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

49-*bis*. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: 1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato 1 del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato 1, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato 1, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: 1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato 1 del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (« de minimis »), pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L 379.

c) al comma 1090, all'ultimo periodo, sostituire le parole « e 2009 » con le seguenti « 2009, 2010, 2011 e 2012 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 932. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

49-*bis*. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: 1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato 1 del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato 1, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato 1, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: 1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato 1 del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (« de minimis »), pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L379.

c) al comma 1090, all'ultimo periodo, le parole « e 41 milioni di euro per l'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti « , 41 milioni di curo per l'anno 2009 e 20 milioni di curo per ciascuno degli anni successivi sino al 2012 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1842. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ruggeri, Ria.

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

49-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero investimenti per la produzione di agro energie. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1837. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ria, Ruggeri.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

49-*bis*. All'articolo 5 dei decreto legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito in legge dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-*bis*. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono a versare nel conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA di cui al comma 2, anche gli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare latte fatti oggetto di ricorso ovvero di atti di giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, comprensivi degli interessi maturati ai sensi della normativa vigente in tale ambito in materia di quote latte. La presente disposizione si applica per tutti i periodi di commercializzazione decorrenti dagli anni 1995-1996 alla data di entrata in vigore della medesima presente disposizione.

2. 224. Rainieri, Negro.

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:

49-*bis*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo speciale finalizzato a sostenere l'ammodernamento e lo sviluppo delle aziende agricole, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

49-*ter*. Il fondo di cui al comma 49-*bis* è diretto all'erogazione di contributi in favore delle aziende agricole che effettuano investimenti aziendali finalizzati alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) costruzione o ammodernamento di stalle e altri fabbricati zootecnici e relativi impianti, di serre e relativi impianti, di cantine e altri fabbricati per la trasformazione, per il confezionamento e per la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, compreso il miele, e relativi impianti;

b) miglioramenti fondiari;

c) acquisto di macchine e attrezzature nuove;

d) interventi per il risparmio idrico, energetico e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o alternative purché di potenza inferiore ad 1 MW da riutilizzare in azienda per almeno il 60 per cento o ad ogni modo tesi al miglioramento della qualità complessiva delle emissioni;

e) utilizzo di brevetti e licenze compreso l'acquisto di software di gestione.

49-*quater*. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 49-*bis*, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative alle misure rientranti negli interventi di cui al comma 49-*ter* ed effettivamente approvate da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto

alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

49-*quinquies*. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti che le imprese agricole devono soddisfare per beneficiare dei contributi previsti dal comma 49-*bis*, nonché i criteri per la valutazione dei progetti di cui al comma 49-*ter* e l'erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

49-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 49-*bis*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

2. 225. Rainieri, Negro.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

49-*bis*. Al fine di elevare la tutela dei consumatori in materia di corretta e trasparente informazione nel campo dell'etichettatura dei prodotti alimentari, al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le parole « tremilacinquecento a euro diciottomila », sono sostituite dalle seguenti: « settemila a euro trentaseimila ».

2. 41. Fugatti, Negro, Rainieri.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

49-*bis*. Al fine di consentire l'azione di risanamento dell'EIPLI, già avviata dalla gestione commissariale, in data 30 luglio 2009, con il « Piano di riassetto finanziario, organizzativo e di sviluppo dell'EIPLI », i termini di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, successivamente prorogati con l'articolo 3-*bis,* comma 3 del decreto-legge n. 171 del 3/11/2008, in sede di conversione in Legge n. 205 del 30 dicembre 2008, sono prorogati, unitamente alla gestione commissariale, al 31/03/2011.

2. 47. Taddei, Paolo Russo, Beccalossi, Dima.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

49-*bis*. Al fine di fronteggiare la crisi della corilicoltura dei Nebrodi e di salvaguardare posti di lavoro, sono stanziati 500.000 euro l'anno per il triennio 2010-2012. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la regioni siciliana, dispone i criteri e i principi per gli operatori colpiti dalla crisi.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 500;

2011: - 500;

2012: - 500.

2. 1730. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-*bis*. Per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari, attiva programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni riguardanti il patrimonio dei prodotti agroalimentari nazionali. Un importo pari al cinquanta percento delle somme riscosse annualmente in applicazione di sanzioni amministrative

pecuniarie da parte dell'Ispettorato stesso è destinato al miglioramento dell'efficienza della struttura anche attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1 convertito con modificazioni in legge 9 marzo 2001, n. 49.

49-*ter*. I laboratori dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possono effettuare, a richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, analisi di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario.

49-*quater*. Le tariffe relative al pagamento delle analisi di cui al comma 2, sono stabilite con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

49-*quinquies*. I proventi di cui al comma 1 e al comma 2, affluiscono, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46 della Legge 23 dicembre 2005, n.266, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa - l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di incentivare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ed, in particolare, quelle di studio dei fenomeni fraudolenti e di ricerca di nuove metodiche analitiche per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

***2. 597.** Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-*bis*. Per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari, attiva programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni riguardanti il patrimonio dei prodotti agroalimentari nazionali. Un importo pari al cinquanta percento delle somme riscosse annualmente in applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Ispettorato stesso è destinato al miglioramento dell'efficienza della struttura anche attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1 convertito con modificazioni in legge 9 marzo 2001, n. 49.

49-*ter*. I laboratori dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possono effettuare, a richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, analisi di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario.

49-*quater*. Le tariffe relative al pagamento delle analisi di cui al comma 2, sono stabilite con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

49-*quinquies*. I proventi di cui al comma 1 e al comma 2, affluiscono, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa - l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di incentivare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ed, in particolare, quelle di studio dei fenomeni fraudolenti e di ricerca di nuove metodiche analitiche per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizza ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

***2. 232.** Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

49-*bis*. È rifinanziata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per un importo di 43.017.000 euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalle norme comunitarie, e per l'importo di 43.017.000 euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalle norme comunitarie.

2. 278. Bellotti.

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

49-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86.034.000 euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per quarto e per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 86,034 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1594. Galletti, Ciccanti, Delfino, Ruvolo.

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

49-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 927. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:

49-*bis*. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo destinato a favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, con una dotazione pari a 150 milioni di curo per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

49-*ter*. Le risorse del Fondo di cui al comma 49-*bis* sono destinate, con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi, previa intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, pur-

ché finalizzate esclusivamente per lo sviluppo di iniziative di:

a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;

b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con la borsa merci telematica di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dei prodotti degli associati;

c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'export dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collocazione commerciale degli stessi in altri Paesi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di curo per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

*** 2. 347.** La XIII Commissione.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-*bis*. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo destinato a favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, con una dotazione pari a 150 milioni di curo per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

49-*ter*. Le risorse del Fondo di cui al comma 49-*bis* sono destinate, con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi, previa intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, purché finalizzate esclusivamente per lo sviluppo di iniziative di:

a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;

b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con la borsa merci telematica di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dei prodotti degli associati;

c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'export dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collocazione commerciale degli stessi in altri Paesi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

***2. 357.** De Girolamo.

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:

49-*bis*. Al fine di promuovere l'acquisto di prodotti alimentari, la cui origine è nel territorio della provincia, per ciascuno dei periodi d'imposta 2010, 2011, 2012, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura del 20 per cento del costo sostenuto e documentato e, comunque, fino ad un importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, in favore

delle piccole imprese commerciali di vendita al dettaglio.

49-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 49-*bis*, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

49-*quater*. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 49-*bis* spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

49-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 49-*bis* a 49-*quater*.

49-*sexies*. L'agevolazione di cui ai commi da 49-*bis* a 49-*quater*, fermo restando il limite di cui al comma 49-*bis*, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti d'importanza minore.

49-*septies*. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 49-*bis* a 49-*septies*, si provvede con la seguente disposizione: « All'articolo 2, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « 0,5 centesimi » sono sostituite dalla seguenti: 1,5 centesimi »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « presente comma » sono aggiunte le seguenti: « commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia ».

2. 408. Carlucci.

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

49-*bis*. Al fine di favorire la tutela delle produzioni agroalimentari italiane di qualità, all'articolo 1, comma 213-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole « personale delle agenzie fiscali » sono aggiunte le seguenti « , dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali », fermi restando i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio ».

2. 603. Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

49-*bis*. Per il sostegno del Made in Italy alle piccole e medie imprese che operano nel settore della moda è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 378. Marchioni.

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

49-*bis*. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, commi 1082, 1083 e 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 923. Lusetti, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-*bis*. Al fine di favorire l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

49-*ter*. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 921. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

49-*bis*. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al *Made in Italy* nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010 per l'istituzione dell'Ente « Gusto Italia » per il commercio delle produzioni italiane sui mercati nazionale ed estero. Finalità primaria dell'ente è quello di realizzare, in collaborazione con i consorzi agrari provinciali, una struttura di coordinamento che, caratterizzata da un unico marchio, valorizzi la provenienza nazionale e funga da intermediario nei confronti delle realtà produttive, con speciale riferimento alle piccole e medie imprese agricole e alimentari di qualità non dotate di mezzi adeguati per rapportarsi autonomamente con i mercati nazionale ed estero. Ulteriore finalità dell'ente è quella di costituire una rete distributiva operante sui mercati nazionale ed estero per immettere direttamente al consumo le piccole e medie produzioni nazionali di eccellenza e per fornire un'efficiente struttura di distribuzione e di vendita alle imprese che ne sono sfornite. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

2. 279. Bellotti.

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:

49-*bis*. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera *e),* del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

49-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

49-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 47-*bis,* anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter,* comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 354. La XIII Commissione.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-*bis*. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera *e),* del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica, nei modi e nei tempi di cui al comma 2, anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

49-*ter*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 49-*bis* è subordinata all'emanazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che individua i soggetti destinatari dell'agevolazione nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2010: -;

2011: -;

12: - 5.000.

Alla voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: - 5.000;

2011: - 5.000;

2012: -.

2. 1846. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ruggeri, Ria.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-*bis*. Le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato agricolo, cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 150

milioni di curo per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per essere destinate a misure di sostegno, per le imprese dei settori produttivi agricoli maggiormente colpiti dalla situazione di crisi economica e di mercato, così come individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un apposito Tavolo istituzionale, al quale partecipano il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e 1e associazioni di rappresentanza delle imprese agricole.

49-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 49-*bis*, nel rispetto delle intese raggiunte nel Tavolo istituzionale di cui al medesimo comma.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 346. La XIII Commissione.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-*bis*. Le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato agricolo, cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per essere destinate a misure di sostegno per le imprese dei settori produttivi agricoli maggiormente colpiti dalla situazione di crisi economica e di mercato, così come individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un apposito Tavolo istituzionale, al quale partecipano il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole.

49-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 49-*bis*, nel rispetto delle intese raggiunte nel Tavolo istituzionale di cui al medesimo comma.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

***2. 941.** Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Sopprimere il comma 50.

***2. 349.** La XIII Commissione.

Sopprimere il comma 50.

***2. 601.** Bitonci, Fugatti.

Sopprimere il comma 50.

***2. 237.** Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:

50-*bis*. All'articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per gli impianti fotovoltaici integrati e semi-integrati, fino ad un mas-

simo di potenza di 1 MW, realizzati da agricoltori, coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e da aziende agricole, l'accesso alla tariffa incentivante è cumulabile con gli altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.

2. 1187. Negro, Fugatti, Bitonci.

Al comma 51, sostituire il primo periodo con il seguente: Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione nonché per quelli da collocare in pensione è riconosciuto un contributo a decorrere dall'anno 2010 pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1317. Rossa, Nannicini.

Al comma 51, sostituire il primo periodo con il seguente: Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano gia collocati in pensione, nonché per quelli da collocare in pensione è riconosciuto un contributo a decorrere dall'anno 2010 pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre le spese in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.

2. 1488. Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Al comma 51 dopo le parole: e delle stragi di tale matrice *aggiungere le seguenti:* nonché delle vittime del dovere.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000.

2. 1578. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

51-*bis*. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, su tutti i trattamenti pensionistici percepiti dalle vittime del dovere e dai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalle vittime della criminalità organizzata e dai loro familiari superstiti, di cui all'articolo i della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, si applicano i benefici fiscali, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in materia di esenzione dall'IRPEF.

51-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'assegno vitalizio spettante alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 4 *lettera b-1)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 è elevato a euro 500 euro mensili, da corrispondere nella misura comprensiva della perequazione automatica maturata.

51-*quater*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 51-*bis* e 51-*ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C. per il triennio 2010-2012.

2. 876. Villecco Calipari, Causi, Calvisi.

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

51-*bis*. All'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole « particolari condizioni ambientali od operative », sono inserite le seguenti: « , ivi comprese quelle derivanti da esposizione ad agenti biologici, chimici, fisici e cancerogeni mutageni anche su mezzi e in infrastrutture militari. ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2010.

2. 302. Cirielli, De Angelis.

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-*bis*. *(Esenzione dall'IRPEF della componente risarcitoria delle pensioni privilegiate ordinarie).* – Articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: « pensioni privilegiate ordinarie », aggiungere le seguenti: « il decimo previsto dal quarto comma dell'articolo 67 del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 76. Bianconi.

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

51-*bis*. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 2010 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni.

Inoltre alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 2010, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di « vittima del dovere » per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo stato, Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e consegnata dal capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 389. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

51-*bis*. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Inoltre alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1º gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di « vittima del dovere » per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.

2. 287. Bitonci.

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

51-*bis*. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle vittime del dovere ed alloro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1º gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1585. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

51-*bis*. Per le finalità di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 92, è riconosciuto un contributo pari a 1 milione e 500 mila euro per gli anni 2010 e 2011 e 3 milioni per l'anno 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a i milione e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 3 milioni per l'anno 2012.

2. 1276. Verini, Causi, Marchi.

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

51-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno è prorogato per l'importo di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4 0.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1522. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

51-*bis*. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative, la dotazione finanziaria del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 5, della legge 6 febbraio 2009, n. 7 è incrementata nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni euro per l'anno 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 608. Marsilio.

Al comma 52, capoverso 556, dopo le parole: valorizzazione delle attività *inserire le seguenti:* formative e culturali.

2. 1110. Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 52, capoverso 556, sostituire le parole: in 3 milioni di euro per l'anno 2010 *con le seguenti:* a decorrere dal 2010 è fissata in 5 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 609. Marsilio.

Dopo il comma 52, aggiungere i seguenti:

52-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono inseriti i seguenti:

2-*bis*. In deroga a quanto stabilito al comma 2, a decorrere dal 1º gennaio 2010 è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali, alla data della procedura selettiva, risultino da almeno tre anni iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

2-*ter*. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo.

52-*ter*. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

52-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile.

2. 1321. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Dopo il comma 52, aggiungere i seguenti:

52-*bis*. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2010, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.

52-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2010, di 40 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità « Arma dei carabinieri » del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile.

2. 1326. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Dopo il comma 52 inserire il seguente:

52-bis. 1. Per gli studenti che compiranno 18 anni nel 2010 è prevista, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2, la distribuzione gratuita di un libro di autori italiani da scegliere tra i generi di narrativa, saggistica o poesia contenuto in un elenco definito con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca con dotazione pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1399. Frassinetti.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo l, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnato per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 un contributo di 1 milione di euro così suddiviso: 500.000 euro destinati alle attività di Special Olympics; 300.000 euro destinati alle attività della Federazione Italiana Sport Silenziosi; 200.000 euro destinati alle attività del Comitato Paraolimpico.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2010: –;

2011: –;

2012: – 1.000.

Alla voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 1.000;

2011: – 1.000;

2012: –.

2. 1773. Ciocchetti, Formisano, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Al fine di agevolare la funzione sociale ed educativa dell'attività sportiva e per salvaguardare l'importanza e la specialità della formazione di giocatori all'interno delle società e delle associazioni sportive è istituito presso il CONI, che stabilirà successivamente le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, il Fondo per la valorizzazione e tutela dei vivai sportivi giovanili con dotazione iniziale di 2 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2010: –;

2011: –;

2012: – 2.000.

Alla voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 2.000;

2011: – 2.000;

2012: –.

2. 1775. Ciocchetti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 90 della legge n. 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire la cifra « 250.000 » con la seguente « 1.200.000 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1621. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni sostituire la cifra « 7.500 » con la seguente: « 20.000 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1619. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Il bonus straordinario alle famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza di cui all'articolo 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2 è prorogato con le stesse modalità anche per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere, in fine il seguente:

2-*bis*. La dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta, per, l'anno 2010, di 2.400 milioni di euro.

2. 1642. Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

52-*bis*: Il bonus straordinario alle famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato con le stesse modalità anche per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 333. La XII Commissione.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, così come rideterminato dall'articolo 1, comma 796 lettera *n)* della legge n. 296 del 2006, è incrementato di 1 miliardo di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni i parte corrente e quelle in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2010.

2. 1643. Miotto, Livia Turco.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge 248/05 e all'articolo 79, penultimo comma del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (finanziamento per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali del personale ospedaliero e del personale convenzionato), trovano applicazione anche per il

personale degli ospedali classificati ed equiparati a quello degli enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e quelle di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1634. Burtone, Pedoto.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge 248/05 e all'articolo 79 penultimo comma del decreto-legge 112 del 2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 finanziamento per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali del personale ospedaliero e del personale convenzionato), trovano applicazione anche per il personale degli ospedali classificati ed equiparati a quello degli enti di cui all'articolo 4 comma 12 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni.

2. 924. Burtone, Duilio.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Per il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 854. Murer, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Pedoto, Sbrollini, Bobba.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:

« 29-*bis)* pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2010.

2. 856. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

52-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 63-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche in legge n. 133 del 6 agosto 2008, le parole: « Per l'anno finanziario 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni finanziari 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 » e le parole: « relative al periodo di imposta 2008 » sono sosti-

tuite dalle seguenti parole: « relative ai periodi di imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 ».

8-*ter*. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 dopo le parole: « 380 milioni di euro per l'anno 2009 » sono aggiunte le seguenti: « 400 milioni per l'anno 2010, 400 milioni di euro per l'anno 2011, 400 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per l'anno 2014 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 864. Murer, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Pedoto, Sbrollini, Mattesini.

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

52-*bis*: All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata assistenza, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

*** 2. 332.** La XII Commissione.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata assistenza, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

*** 2. 865.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

52-*bis*. In relazione all'attuale situazione di crisi economica, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, è istituito il « Fondo per la povertà estrema ». La dotazione del Fondo per l'anno 2011 è fissata in 400 milioni di euro.

52-*ter*. Ai fini di cui al comma 52-*bis*, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 52-*quater*, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

52-*quater*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 52 bis, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 52-*ter*, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 866. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, così come rideterminato dall'articolo 1, comma 796 lettera *n)* della legge n. 296 del 2006, è incrementato di 200 milioni di euro per gli anni 2010, 2011, 2012 per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi destinati al potenziamento delle Unità di risveglio dai commi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 868. Binetti, Pedoto, Burtone.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, così come rideterminato dall'articolo 1, comma 796 lettera *n)* della legge n. 296 del 2006, è incrementato di 50 milioni di euro per gli anni 2010, 2011, 2012 per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi destinati al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN).

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 867. Binetti, Livia Turco, Burtone, Pedoto.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 a favore dell'Istituto Superiore di Sanità.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni i parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 870. Pedoto.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, *le parole:* è prorogato al 31 dicembre 2009 *sono sostituite dalle seguenti:* è prorogato al 31 dicembre 2010.

2. 871. Pedoto.

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

52-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, costituiti in forma di società di persone, nonché i soggetti di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo, beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo, possono avvalersi, a decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, pari al 10 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del citato articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

52-*ter*. Le agevolazioni di cui al comma 52-*bis* possono essere fruite nel limite massimo di 200.000 euro nell'arco di un triennio, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

52-*quater*. Per promuovere e favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, per coordinare iniziative agevolative in materia, con priorità per gli interventi, anche in forma di benefici fiscali, a favore della creazione da parte di giovani imprenditori di imprese innovative ai sensi dell'articolo 35 del regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800 del 2008.

52-*quinquies*. Per l'attuazione del comma 52-*bis* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010 e di 87,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, e a 87,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:

2. 604. Marsilio.

Dopo il comma 52 inserire i seguenti:

52-*bis*. Per il finanziamento di un programma di interventi a favore di persone con disabilità grave per la tutela e l'assistenza di persone disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo denominato « Dopo di Noi », la cui dotazione annua è pari a di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

52-*ter*. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 331. La XII Commissione.

Dopo il comma 52 inserire i seguenti:

52-*bis*. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituito il « Fondo per il sostegno delle comunità di tipo familiare », di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, di seguito denominato « Fondo », finalizzato alla tutela del minore nei casi di affidamento previsti dalla citata legge n. 184 del 1983.

52-*ter*. Ai fini di cui al comma 52-*bis* è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

52-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione ed i criteri per l'accesso alle risorse previste dal Fondo.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguente parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro o a decorrere dall'anno 2010.

*** 2. 330.** La XII Commissione.

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

52-*bis*. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituito il « Fondo per il sostegno delle comunità di tipo familiare », di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, di seguito denominato « Fondo », finalizzato alla tutela del minore nei casi di affidamento previsti dalla citata legge n. 184 del 1983.

52-*ter*. Ai fini di cui al comma 52-*bis* è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

52-*quater*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato – regioni e province autonome, con proprio decreto stabilisce le modalità di erogazione ed i criteri per l'accesso alle risorse previste dal Fondo.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro o a decorrere dall'anno 2010.

*** 2. 859.** Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto.

Dopo il comma 52 inserire il seguente:

52-*bis*. Per il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 329. La XII Commissione.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Per il Fondo contro la violenza alle donne, istituito dall'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 858. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra zero e 3 anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 860. Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto.

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

52-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) finanziamento di programmi di intervento, svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone affette da disabilità grave, volti alla cura e all'assistenza di tali persone;

b) sviluppo di piani di apprendimento o di recupero di capacità di gestione della vita quotidiana in vista del momento in cui la famiglia non sarà più in grado di assistere le persone affette da disabilità grave;

e) finanziamento di progetti volti alla creazione di famiglie-comunità e di case-famiglia in cui inserire progressivamente le persone affette da disabilità grave, in vista della graduale sollevazione della famiglia dall'impegno dell'assistenza, con particolare riferimento agli oneri di acquisto, locazione e ristrutturazione degli immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture nonché agli oneri di acquisto e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento delle strutture stesse, arredamento compreso.

52-*ter*. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni.

52-*quater*. I decreti di cui al comma 1 definiscono i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 861. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Per il Fondo inclusione sociale degli immigrati di cui all'articolo 1, comma 1267 della legge n. 296 del 2006 è autorizzata per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 una somma pari a 100 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 863. D'Incecco, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Bobba.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. Il Governo, con uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, è dele-

gato a riformare la legge 24 luglio 1985, n. 409, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'autonomia gestionale, organizzativa, disciplinare e di rappresentanza dell'Albo dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri anche attraverso l'introduzione di nuovi meccanismi elettorali, che garantiscano la libera scelta, per ogni albo, dei rispettivi organismi direttivi, conferendo la rappresentanza legale dell'Ordine e della Federazione al Presidente dell'albo con maggiore numero di iscritti;

b) assicurare il coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 Settembre 1946, n. 223, e relativo regolamento di esecuzione.

2. 201. Barani.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-*bis*. *All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole:* è prorogato al 31 dicembre 2009 *sono sostituite dalle seguenti:* è prorogato al 31 dicembre 2010.

2. 6. Pedoto.

Dopo il comma 55, aggiungere in fine, i seguenti commi:

55-*bis*. *All'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e aggiunta, in fine, la seguente lettera: f-bis*. prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici: gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.

55-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 la tassa sui superalcolici del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 5 per cento.

2. 187. Quartiani, Froner, Vannucci.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti commi:

55-*bis*. All'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e aggiunta, in fine, la seguente lettera:

f-bis. prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E come definiti con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 10 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 17 marzo 2008 e generata da piccoli generatori comunque azionati quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici: gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.

55-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la tassa sui superalcolici del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata dell'1 per cento.

2. 188. Quartiani, Froner, Vannucci.

Sostituire il comma 53 con il seguente:

53. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici e alle testate di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica il requisito di cui alla lettera *b)*, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. 43. Catone, De Angelis, Girlanda, Raisi, Barani, Caldoro, De Luca.

Al comma 53, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il requisito previsto dall'articolo 1, comma 458, della legge n. 266 del 2005, limitatamente alle cooperative

che hanno avuto accesso per l'anno 2008 alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si intende riferito ai soli soci ordinari.

2. 44. Catone, De Angelis, Girlanda, Raisi, Barani, Caldoro, De Luca.

Al comma 53, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché in favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 della legge 15 agosto 1981, n. 416 e dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con spettanza dei contributi fino a concorrenza proporzionale degli stessi tra gli aventi diritto.

2. 1632. Narducci, Fedi, Bucchino.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera *a)* è soppressa.

2. 45. Catone, De Angelis, Girlanda, Raisi, Barani, Caldoro, De Luca.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Alla tabella A, parte II di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18) *dopo le parole:* movimenti di opinione politica *sono inserite le seguenti:* giornali, servizi di informazione delle agenzie nazionali di stampa, libri e periodici diffusi elettronicamente, nonché parti di essi.

2. 1241. De Angelis.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 41-*bis,* comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non impegnate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo per le medesime finalità.

2. 1322. Girlanda.

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. L'importo di ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato assicurando, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al periodo precedente entrano in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2009.

56. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto.

2. 1325. Girlanda.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Il comma 1, lettera *b-bis)*, dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengano comun-

que il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, indipendentemente dall'entrata in vigore del regolamento previsto al comma i dell'articolo 44.

2. 209. Duilio.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Il comma 138 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1977, n. 244, è sostituito dal seguente:

138. L'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui il soggetto gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con il soggetto utilizzatore dell'energia. Tale soggetto può utilizzare in compensazione il credito.

2. 104. Beccalossi.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010, a 90 milioni di euro per l'anno 2011, e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 26. Zorzato, Gava, Milanato.

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

53-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. In deroga a quanto stabilito al comma 2, e per la durata di un triennio, a decorrere dal 1º gennaio 2010 è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali, alla data della procedura selettiva, risultino da almeno tre anni iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

2-*ter*. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo ».

53-*ter*. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro decorrere dall'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile.

2. 1307. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 25, del decreto legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire il primo periodo con il seguente: « Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 1060 milioni di euro per l'anno 2009, di cui una quota pari 100 milioni di euro è destinata all'avvio di un programma di interventi volti alla realizzazione di opere di prevenzione e messa in sicurezza delle stazioni e di abitazioni o di edifici ricadenti in aree limitrofe al sedime ferroviario ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1174. Lovelli, Velo, Meta, Fiano, Tullo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. All'articolo 1, comma 964, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire il secondo periodo con i seguenti: « Per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema "Alta Velocità/Alta Capacità" della linea Genova-Milano "Terzo Valico dei Giovi" è autorizzata la spesa complessiva di 4.500 milioni di euro nel periodo 2010-2020, in ragione di 200 milioni annui. Le somme di cui ai precedenti periodi sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1177. Tullo, Lovelli.

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

53-*bis*. Delle risorse destinate agli interventi relativi al sistema « Alta Velocità/Alta Capacità » della linea Genova-Milano « Terzo Valico dei Giovi » con delibera CIPE 6 novembre 2009, una quota non inferiore a 25 milioni di euro è destinata per l'attuazione degli accordi procedimentali con gli enti locali della valle Scrivia, allegati al progetto definitivo, approvato con delibera CIPE 6 aprile 2006.

2. 1180. Lovelli, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1188. Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Tullo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al fine di garantire l'avvio, la realizzazione e il completamento degli interventi per la diffusione della Banda larga sul territorio nazionale, sono stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2010 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio corno spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. 1189. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per favorire la transizione alla televisione digitale, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1191. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Fino alla data di sottoscrizione dei nuovi contratti di programma, per l'anno 2010 restano confermate le tariffe dei servizi aeroportuali applicate nell'anno 2009.

2. 1193. Fiano, Meta, Lovelli, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Per le finalità di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366, con particolare riferimento alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità ciclistica, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1196. Fiano, Lovelli, Meta, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1199. Fiano, Lovelli, Meta, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. All'articolo 8-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 111, sopprimere il secondo periodo.

2. 1201. Velo, Meta, Fiano, Lovelli, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'attuazione di interventi per il miglioramento delle strutture di sicurezza delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E). Tali risorse sono destinate al cofinanziamento di programmi predisposti dai soggetti titolari o concessionari delle strade medesime per la sostituzione delle barriere di contenimento prive di adeguato livello di sicurezza. Le nuove barriere di contenimento sono individuate con apposito decreto del ministro delle infrastrutture, da emanare, d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali. A tal fine le nuove barriere di contenimento dovranno:

a) essere sottoposte a prove obbligatorie di *crash test* per autoveicoli e motoveicoli;

b) essere prive di spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo per tutta la loro lunghezza ed altezza;

c) facilitare lo scivolamento dei mezzi e delle persone in caso di impatto.

Con il medesimo decreto sono stabiliti altresì, i tempi e le modalità di assegnazione, con cadenza annuale, delle risorse stanziate in rapporto alle sostituzioni delle barriere di contenimento programmate dagli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C, D) ed E).

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1210. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al fine di garantire la funzionalità operativa dell'ENAC, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Una quota non inferiore al 50 per cento delle predette risorse è destinato al potenziamento

delle attività di gestione e controllo del traffico aereo civile in Italia.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1146. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al fine di garantire la funzionalità operativa dell'ENAV, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Una quota non inferiore al 50 per cento delle predette risorse è destinato al potenziamento delle attività di sicurezza nel settore dell'aviazione civile e di controllo sulla progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili, nonché per il controllo dell'idoneità degli operatori aerei e del personale di volo.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1147. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'adeguamento infrastrutturale della rete ferroviaria nelle aree del Mezzogiorno, da destinare esclusivamente all'adeguamento della segnaletica ferroviaria e alla messa in sicurezza dei passanti e degli incroci tra rete ferroviaria e rete stradale.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1149. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Sono stanziati 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per l'adeguamento infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1151. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali relative alle tratte ferroviarie AV/AC Milano-Genova, Milano-Verona e nodo di Verona, è autorizzato un ulteriore contributo a favore delle ferrovie dello Stato per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1154. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

53-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 19536, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto.

53-*ter*. le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1156. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'adeguamento infrastrutturale del Passante di Mestre, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico e di sicurezza stradale generate dall'inadeguatezza delle vie di accesso e di uscita dal Passante medesimo. A tal fine, una quota pari al 50 per cento delle risorse è destinato ai lavori per la realizzazione della terza corsia di marcia sull'autostrada A4 nei tratti di prossimità del Passante e il 25 per cento per l'adeguamento e la messa in sicurezza della strada statale E 55 nei tratti di prossimità del Passante.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le

dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1158. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Per assicurare il concorso dello Stato all'adeguamento e alla messa in sicurezza della Strada Statale Romea è autorizzato un contributo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. E altresì autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per la realizzazione delle opere di adeguamento ed ampliamento della Strada Statale Romea nei pressi del Passante di Mestre.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1160. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Per la realizzazione del II stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1162. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

53-*bis*. Presso il Ministero delle infrastrutture e comunicazioni è istituito un Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le cui risorse sono destinate:

a) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga presentati da enti locali e da soggetti privati, finalizzati all'utilizzo delle reti di telecomunicazione a banda larga presenti sul territorio di riferimento, nonché a migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto, a stimolare gli investimenti da parte degli operatori e il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi a banda larga;

b) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da soggetti privati finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dal-

l'assenza di condizioni economiche favorevoli;

c) per un ammontare pari a 40 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* volte a garantire nuovi servizi alla cittadinanza, ad abbattere il divario digitale fra cittadini e a favorire l'inclusione e l'accesso gratuito ad Internet;

d) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* dedicate a specifiche funzioni di servizio relativi alla infomobilità, alla sicurezza dei cittadini e delle imprese, all'aiuto agli anziani e disabili, al turismo e ai beni culturali;

e) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da privati che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale.

53-*ter*. I progetti di cui all'articolo 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)* devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e comunicazioni entro il 31 marzo di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

53-*quater*. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e comunicazioni, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1166. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, è autorizzato un ulteriore contributo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. E altresì autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per la realizzazione della metropolitana di Milano.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1170. Fiano, Meta, Lovelli, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Per il completamento della Pedemontana di Formia, inclusa nell'intesa generale Quadro Governo-Regione Lazio è previsto uno stanziamento di 100 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1173. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. La disciplina sulla rivalutazione dei beni immobili delle imprese, contenuta nei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere applicata anche con riferimento ai beni immobili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data del 31 dicembre 2008 il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 989. Fluvi, Baretta.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per la continuità territoriale con le isole, da destinare alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle compagnie marittime per garantire la continuità e la regolarità dei collegamenti con le isole, con priorità le compagnie che esercitano i collegamenti con le isole minori.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1144. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al fine di consentire l'assunzione di coloro che sono risultati idonei nei concorsi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2009, sono portate ad esaurimento le graduatorie dei vigili del fuoco risultati idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie Speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, nonché al concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto del Ministero dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 40 Serie Speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile.

2. 1355. Lolli, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al fine di favorire il completamento delle iniziative già avviate nell'ambito dei Patti Territoriali e dei Contratti d'Area, il termine per la conclusione delle medesime è prorogato per ventiquattro mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge.

Al fine di favorire la definizione dei procedimenti di revoca dei contributi pendenti alla data in entrata in vigore della presente legge, questi ultimi sono sospesi per un uguale termine. Con successivo decreto del ministro dello sviluppo economico verrà costituita una apposita Commissione formata con il compito di valutare i singoli casi e di formulare una proposta all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, il quale può decidere anche con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. 1346. Lo Moro, Bordo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, e il rispetto del principio del multilinguismo in Europa, in attuazione dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea e dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2010 quale contributo per le attività dell'Accademia della Crusca, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1348. De Pasquale, Zaccaria, Vannucci.

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

53-*bis*. I cittadini italiani che compiono il diciottesimo anno di età nel 2010 possono richiedere, nei limiti delle risorse stanziate in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, di un abbonamento gratuito semestrale alla versione cartacea o *on line* di uno dei quotidiani che aderiscono ad un apposito protocollo di intesa da stipularsi, entro il 31 gennaio 2010, con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

53-*ter*. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1094. Levi, De Biasi, Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per favorire la transizione alla televisione digitale, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1096. Levi, De Biasi, Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

53-*bis*. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2010. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito per l'anno 2010 un fondo di 500 milioni di euro denominato « Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:

legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:

decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario

nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 – cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8 – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:

Legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 – cap. 2156).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. – cap. 2106).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 – cap. 3026).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico:

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:

decreto-legge C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 – cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 – cap. 3671).

Politiche per il lavoro

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo. Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 – capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 – cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690);

537/1993, articolo 5, comma 1, lettera *a)*: Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera *b)*: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. – cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. – cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 – cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. – capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 – capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 – cap. 1690).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 – cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3611).

2. 1121. Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Sarubbi, Lolli.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

53-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2010, di 68 milioni di euro per l'anno 2011 e di 88 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad adeguare il livello del citato canone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare alla concessionaria radiotelevisiva pubblica l'invarianza delle risorse da esso derivanti.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti

in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, in maniera lineare per un importo di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 100 milioni di euro per l'anno 2011 e di 110 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 1089. De Biasi, Levi, Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università, le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e dell'articolo 1, commi 5, 6, 6-*bis* e 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2. 1111. Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli, Motta, Madia.

Dopo il comma 53 aggiungere i seguenti:

53-*bis*. Al fine di dare concreta attuazione, in materia di crediti d'imposta, ai principi di conoscenza degli atti e di semplificazione contenuti nell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212, « Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente », la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, primo periodo, della legge 5 ottobre 1991 n. 317, s'intende soddisfatta anche nell'ipotesi in cui il contribuente, cui sia stato attribuito un credito d'imposta con un atto di una pubblica amministrazione e ne abbia omesso l'indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di competenza, abbia successivamente prodotto agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'invito da questi effettuato nell'ambito dell'attività di liquidazione, verifica e controllo delle dichiarazioni, copia dell'atto di attribuzione del credito medesimo ed ogni altra documentazione richiesta.

53-*ter*. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al precedente comma, la documentazione richiesta al contribuente può essere prodotta anche oltre i termini previsti dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000 n. 212 ed in qualunque fase del contenzioso. In quest'ultimo caso, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

53-*quater*. Non si fa luogo a rimborsi per i contenziosi inerenti la materia trattata dai precedenti due commi che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni modificative del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, contenute nella legge di conversione del decreto stesso, siano stati dichiarati
estinti.

2. 1073. Ceccuzzi, Marchignoli.

Dopo il comma 53 aggiungere i seguenti:

53-*bis*. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 della legge 15 agosto 1981, n. 416 e dell'articolo 3 della legge 7 marzo 2001 n. 62, è autorizzata la corresponsione di un importo di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, in favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.

53-*ter*. Ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di concessione del

contributo di cui al comma precedente, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1983, n. 48, concernente norme di attuazione dell'articolo, 26 della legge 15 agosto 1981, n. 416, *dopo le parole:* a commissione è composta da:, *sono aggiunte le seguenti:* un rappresentante della Federazione Unitaria della Stampa Italiana
all'Estero (FUSIE), un rappresentante della Commissione Informazione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE), un rappresentante e della Consulta nazionale dell'emigrazione (CNE). Per quanto concerne la definizione di criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al precedente comma, anche ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si provvede con successivo regolamento di attuazione della Presidenza del Consiglio dei ministri atto a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 48, del 1983, e da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono ritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 300 mila euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1630. Narducci, Fedi, Bucchino.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al fine di promuovere studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, e il rispetto del principio del multilinguismo in Europa, in attuazione dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea e dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, è autorizzata la spesa di 1 milione euro annui a decorrere dall'anno 2010 quale contributo per le attività dell'Accademia della Crusca, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1574. De Pasquale, Zaccaria, Ghizzoni.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1575. De Pasquale, Misiani.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Per l'anno 2010 le Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e gli Enti di ricerca che, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato relativa al biennio precedente non hanno avuto economie da cessazioni sufficienti per assumere almeno una unità di personale per ciascun anno, possono procedere, previo esperimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti delle disponibilità derivanti dal cumulo delle risorse e delle unità cessate utili per ciascun anno, ferme restando le percentuali del *turn over* previste, i vincoli di spesa per il personale e le modalità di autorizzazione ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1577. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f),* del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2010 , nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1580. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

ART. 54. – *(Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile).* — 1. Il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, può concedere ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera *a),* nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'in-

novazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *c),* possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

53-*ter*. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *b),* possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.

53-*quater*. A decorrere dall'anno 2010, il « Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile », di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

53-quinquies. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo il aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al « Fondo nazionale per l'imprenditori a femminile », di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere 2012.

2. 1582. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento del Fondo, istituito dall'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di curo per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2. 1584. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 *le parole:* è autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003 *sono sostituite dalle seguenti:* è autorizzata la spesa di 17,746.853 euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare

per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 1587. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per il trattamento di disoccupazione edile previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, avente decorrenza dal 1° gennaio 2010.

2. 1589. Gatti, Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, *le parole:* che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore ad una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. *Sono sostituite dalle seguenti:* che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore di due volte al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1592. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Motta.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. *c)* all'articolo 4-*ter,* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 6 è soppresso.

2. 1565. Bobba.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. A decorrere dal 10 gennaio 2010, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive, è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo,

n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

63-*ter*. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 8-*bis* sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

53-*quater*. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 53-*ter*.

Conseguentemente all'articolo 53, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2. 1566. Bobba, Mattesini.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Per il finanziamento degli interventi a favore dei Soci cooperatori della città e della Provincia di Napoli, previsti dal decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito con modificazioni dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010,2011, 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milione di euro per gli anni 2010,2011 e 2012.

2. 1568. Piccolo, Bossa, Cuomo, Boffa, Ciriello, Mazzarella, Nicolais, Graziano, Bonavitacola, Vaccaro.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 2008, n. 169, *le parole:* nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e sono soppresse.

2. 1570. De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Bachelet, De Biasi, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo, Siragusa.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Alla Tabella A, parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18), *dopo le parole:* movimenti di opinione politica *aggiungere infine le seguenti:* giornali, servizi di informazione delle agenzie nazionali di stampa, libri e

periodici diffusi elettronicamente, nonché parti di essi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1504. Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 1606. Rao, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

53-*bis*. A decorrere dall'anno finanziario 2010, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

e) finanziamento della ricerca sanitaria;

f) finanziamento delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi della legislazione vigente in materia.

53-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare

per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1569. De Poli, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Buttiglione, Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa, Ciocchetti, Libè, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, *e successive modificazioni, le parole:* 30 giugno 2008 *sono sostituite dalle seguenti:* 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1404. De Poli, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta 2010, ai professionisti che per lo svolgimento della loro attività, acquistano *personal computer*, sistemi *hardware* e *software* nuovi, dotati di apposita licenza, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono superare l'importo di 5 mila euro annui.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1339. Mantini, Vietti, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1º gennaio 2010, alle istituzioni appresso indicate è formalmente riconosciuta la natura di enti di assistenza sociale:

1. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti;

2. Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.);

3. Centro Nazionale del Libro Parlato;

4. Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi;

5. Biblioteca Italiana per i ciechi « Regina Margherita »;

6. Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità;

7. Museo Tattile Statale « Omero ».

2. 1315. Ciccanti, Galletti, De Poli.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. A decorrere dall'anno finanziario 2010, una quota non inferiore al 20 per

cento della somma di cui al comma 2 a diretta gestione statale è destinata al restauro e al recupero degli edifici di culto ».

2. 1300. Cera, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Sostituire il comma 53 con il seguente:

53. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici e alle testate di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica il requisito di cui alla lettera *b)* del comma 460 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. 1224. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Il fondo per interventi straordinari di edilizia scolastica di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1090. Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Sarubbi, Lolli.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. All'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le parole: « disposizioni di carattere speciale » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 802. Motta, Schirru, Livia Turco, Argentin, Lenzi.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole « associazioni sportive dilettantistiche », sono aggiunte le seguenti: « e delle associazioni bandistiche amatoriali legalmente costituite ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 803. Motta.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata l'assunzione degli idonei per 293 posti nel profilo di ispettore di vigilanza, area funzionale C, posizione economica C1, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 804. Motta.

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

53-*bis*. È stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e di 10 milioni di euro per l'anno 2012, per il potenziamento della tratta marittimo-ferroviaria Golfo Aranci-Civitavecchia.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 10 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 805. Schirru.

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

53-*bis*. È stanziata la somma di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e di 10 milioni di euro per l'anno 2012, per riqualificazione della linea ferroviaria storica Genova-Milano, nella tratta Novi Ligure-Tortona-Voghera.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 10 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 798. Lovelli.

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

53-*bis*. È stanziata la somma di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per la realizzazione di progetti di valorizzazione di percorsi ciclabili legati alla memoria storica del ciclismo.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a i milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 799. Lovelli.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. Il numero 1) della lettera *a)* dell'articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

« 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro, elevati a 50.000 euro se svolgenti in via esclusiva attività di fabbricazione o di cessione di beni ».

53-*ter*. La lettera *b)* dell'articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007 numero 244 è sostituita dalla seguente:

« *b)* nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali diversi dai beni immobili, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro; non hanno effettuato acquisti di beni immobili strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione per un ammontare complessivo superiore a 45.000 euro ».

53-*quater*. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « La predetta ritenuta è ridotta al 10 per cento nel caso di prestazioni di lavoro autonomo da parte di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i soli periodi di imposta in cui non abbia efficacia l'opzione di cui al comma 110 della medesima legge ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 681. Fluvi, Lulli, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 53, inserire i seguenti:

53-*bis*. Ai fini di tutela della sicurezza e di sostegno del settore, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli stradali per trasporto merci pericolose in cisterna, immatricolati fino al 31 dicembre 1994, con veicoli cisterna nuovi, è concesso un contributo fino ad un massimo di euro 6.000, entro il limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro.

53-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 53-*bis* hanno validità per i veicoli cisterna acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.

53-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di determinazione e di erogazione del contributo di cui al comma 53-*bis*, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

53-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come rideterminata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-

legge 23 novembre 2009, n. 168, è ridotta, per l'anno 2010, di 30 milioni di euro.

2. 612. Desiderati.

Dopo il comma 53, inserire i seguenti:

53-*bis*. Ai fini di tutela della sicurezza e di sostegno del settore, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli stradali per trasporto merci pericolose in cisterna, immatricolati fino al 31 dicembre 1994, con veicoli cisterna nuovi, è concesso un contributo fino ad un massimo di euro 6.000, entro il limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro.

53-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 53-*bis* hanno validità per i veicoli cisterna acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.

53-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di determinazione e di erogazione del contributo di cui al comma 53-*bis*, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

53-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come rideterminata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, è ridotta, per l'anno 2010, di 30 milioni di euro.

2. 611. Garofalo, Minardo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-*bis*. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero comunicati ai sensi del comma 345-*octies*, o per i quali siano state effettuate richieste di liquidazione pervenute entro il 1º gennaio 2009, le disposizioni del comma 345-*quater* del citato articolo i si applicano agli importi che si rendono dovuti successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 607. Marsilio.

Dopo il comma 53, inserire i seguenti:

53-*bis*, Al fine di assicurare l'attivazione e la piena funzionalità in tutto il territorio nazionale dei servizi di navigazione aerea da parte di ENAV SpA, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per finanziare la prestazione dei servizi di assistenza al volo per l'aeroporto di Comiso.

53-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « Comiso » è soppressa;

b) le parole: « 21,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 19,6 milioni di euro ».

2. 431. Minardo, Garofalo, Terranova, Fallica, Stagno d'Alcontres, Berretta, Causi, Gibiino, Misuraca, Marinello, Torrisi, Burtone, Fontana, Commercio.

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

53-*bis*. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2010 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di importo superiore a quello del 2009 si ap-

plica l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 20 per cento del valore degli investimenti dell'anno precedente e del 50 per cento del valore degli investimenti in eccedenza rispetto a quelli realizzati nel 2009.

53-*ter*. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate su mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

53-*quater*. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa di cui al comma 53-*bis* è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

53-*quinquies*. L'incentivo fiscale di cui al comma 53-*bis* si applica nella misura del 20 per cento anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su mezzi di comunicazione di massa di imprese e lavoratori autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2010.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti rimodulabili di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 348 milioni di euro nell'anno 2010.

2. 379. Jannone.

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 157,9 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 100.000 euro a decorrere dal 2011.

*** 2. 919.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 157,9 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 100.000 euro a decorrere dal 2011.

*** 2. 82.** Vannucci.

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 69,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1540. Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Sostituire il comma 55 con il seguente:

56. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100.000 euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 574. Di Giuseppe, Rota, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 54, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 88,7 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 74. Vannucci.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo i del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che nelle aeree indicate nell'obiettivo convergenza ricompreso nella destinazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2007-2013, attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.

54-*ter*. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare un'intensità di aiuto in ESL non superiore al 29,5 per cento, il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i comma 2, 3, 3-*bis* e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178 non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

54-*quater*. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'attivazione dei commi 54-*bis* e 54-*ter*.

54-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in fine, le parole: « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 2009 e 2010 ».

54-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 54-bis, 54-*ter* e 54-*quinquies*, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

54-*septies*. L'efficacia dei commi da 54-*bis* a 54-*quinquies* è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. 1840. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Ria, Ruggeri.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. Al fine di assicurare maggiore livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

54-*ter*. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.

54-*quater*. Il credito di imposta è determinato in misura pari allO per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

54-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2010, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1841. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Ria, Ruggeri.

Dopo il comma 54, inserire i seguenti:

54-*bis*. A partire dal 1º gennaio 2010, al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari a euro 21 per 1.000 litri qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

54-*ter*. Ai sensi dall'articolo 25 del regolamento CE 800/2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE e successive modificazioni. Qualora la normativa comunitaria innalzi il livello minimo comunitario, anche l'accisa dovuta per le produzioni sotto serra deve essere adeguata.

54-*quater*. La riduzione dell'accisa per le produzioni sotto serra di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2019.

54-*quinquies*. Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni contenute nell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008 in combinato disposto con l'articolo 17 della direttiva CE 2003/96 e la sua efficacia è subordinata alla trasmissione alla Commissione della sintesi della misura d'aiuto e alla ricezione del codice identificativo dell'aiuto come previsto dall'articolo 9 del regolamento CE 800/08.

54-*sexies*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze viene disciplinata l'applicazione dei commi da 54-*bis* a 54-*quinquies*.

*** 2. 350.** La XIII Commissione.

Dopo il comma 54, inserire i seguenti:

54-*bis*. A partire dal 1º gennaio 2010, al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari a euro 21 per 1.000 litri qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

54-*ter*. Ai sensi dall'articolo 25 del regolamento CE 800/2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE e successive modificazioni. Qualora la normativa comunitaria innalzi il livello minimo comunitario, anche l'accisa dovuta per le produzioni sotto serra deve essere adeguata.

54-*quater*. La riduzione dell'accisa per le produzioni sotto serra di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2019.

54-*quinquies*. Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni contenute nell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008 in combinato disposto con l'articolo 17 della direttiva CE 2003/96 e la sua efficacia è subordinata alla trasmissione alla Commissione della sintesi della misura d'aiuto e alla ricezione del codice identificativo dell'aiuto come previsto dall'articolo 9 del regolamento CE 800/08.

54-*sexies*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze viene disciplinata l'applicazione dei commi da 54-*bis* a 54-*quinquies*.

*** 2. 234.** Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. A partire dal 1º gennaio 2010, al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari a euro 21 per 1000 litri qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

54-*ter*. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento CE 800/2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE e successive modificazioni. Qualora la normativa comunitaria innalzi il livello minimo comunitario, anche l'accisa dovuta per le produzioni sotto serra deve essere adeguata.

54-*quater*. La riduzione dell'accisa per le produzioni sotto serra di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2019.

54-*quinquies*. Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni contenute nell'articolo 25 del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 della Commissione in combinato disposto con l'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE e la sua efficacia è subordinata alla trasmissione alla Commissione della sintesi della misura d'aiuto e alla ricezione del codice identificativo dell'aiuto come previsto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.

54-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 54-*bis* a 54-*quinquies*, si provvede mediante la rassegnazione ad un apposito capitolo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali delle disponibilità di cui al Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non spese alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

2. 598. Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

54-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

54-*quater*. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà dì aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

*** 2. 1843.** Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ruggeri, Ria.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

54-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas

di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

54-*quater*. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà dì aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

*** 2. 352.** La XIII Commissione.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012.

**** 2. 945.** Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Rossa, Tullo, Zunino, Graziano, Capodicasa, Brugger.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

**** 2. 351.** La XIII Commissione.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

54-*ter*. Le risorse del fondo di cui al comma 54-*bis* sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organiz-

zazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, purché finalizzate agli scopi di cui al presente articolo.

54-*quater*. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 54-*bis* è destinata altresì allo sviluppo dei centri produttivi polifunzionali presenti sul territorio, al fine di trasformare i medesimi in centri unificati di servizi, in grado di accentrare, offrendoli sia agli agricoltori che agli operatori della distribuzione, tutti i servizi di valorizzazione del prodotto, di supporto logistico e di *picking* nonché di organizzazione dell'importazione dai Paesi terzi interessati, necessari alla vendita dei prodotti.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1845. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ruggeri, Ria.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 54-*ter* sono riconosciuti alle imprese agricole e forestali che, singolarmente o in forma associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino 300KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo. L'incentivo non potrà essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.

54-*ter*. L'ENEA in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera *c)* e dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma i del presente articolo e modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.

2. 1853. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ria, Ruggeri.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'incentivo non potrà essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.

54-*ter*. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera *c)*, dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, predispone

le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma i del presente articolo e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.

2. 1847. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ruggeri, Ria.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. Alle imprese agricole produttrici di biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare alla immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 54-*ter*. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.

54-*ter*. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera *c)*, dall'articolo 5 comma 1, lettera *f)*, e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 54-*bis*. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.

2. 1832. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ruggeri, Ria.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54-*bis*. Ai fini di consentire un maggiore sviluppo produttivo in materia di tecnologie per l'efficienza energetica, tutela ambientale e metodologie innovative, all'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono soppresse le parole: « in sede di prima applicazione » e nell'ultimo periodo, le parole « il valore di riferimento e » e all'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole « al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno » sono sostituite dalle parole: « pari alla differenza tra 180 euro per MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2011.

2. 554. Di Biagio, Foti, Fontana.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54-*bis*. Al decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 18 è abrogato.

2. 1836. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ruggeri, Ria.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54-*bis*. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono aggiunte, in fine, le parole: « e abbiano rinunciato espressamente ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari ».

2. 1828. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ruggeri, Ria.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54-*bis*. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge

20 novembre 2009, n. 166, sono aggiunte, in fine, le parole: « e siano in regola con le disposizioni inerenti al versamento del prelievo dovuto per i periodi precedenti al 2009/2010 ».

2. 1827. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ruggeri, Ria.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54-*bis*. All'articolo 18 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono aggiunte, in fine, le parole: « e coloro che non superano la propria quota di oltre il 20 per cento ».

2. 1825. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 9, comma 4-*ter*, lettera *b)*, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento". ».

2. 1826. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54-*bis*. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione e da ultimo fissata al 30 giugno 2007, è ulteriormente differito fino al 30 giugno 2010 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000, già differito al 30 giugno 2003 dall'articolo 1 della legge 17 giugno 2004, n. 155, e al 31 dicembre 2003 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231. In considerazione degli impegni finanziari non ancora onorati relativi alle precedenti proroghe e per la proroga di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 270 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1717. Delfino, Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1º gennaio 2010, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.

54-*ter*. Una quota non inferiore al 25 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per a produzione di energia,

utilizzati in Sicilia è finalizzata alla bonifica dei territori ove sono localizzate le raffinerie per il trattamento e la lavorazione di tali prodotti petroliferi e che nel tempo hanno subito una grave compromissione del suolo, delle falde acquifere, delle coste e dell'atmosfera.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1517. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54-*bis*. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alta benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1533. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54-*bis*. Una quota non inferiore al 25 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 21 de! decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, utilizzati in Sicilia è finalizzata alla bonifica dei territori ove sono localizzate le raffinerie per il trattamento e la lavorazione di tali prodotti petroliferi e che nel tempo hanno subito una grave compromissione del suolo, delle falde acquifere, delle coste e dell'atmosfera.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1531. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54-*bis*. In caso di incentivazioni statali a filiere produttive, non godono ditali benefici le imprese che nel corso del triennio 2009-2011 abbiano dismesso propri stabilimenti industriali, ovvero abbiano

ridotto di oltre il 30 per cento il numero dei lavoratori occupati negli stessi.

2. 1509. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. Il Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dalla conclusione del procedimento di liquidazione di cui al comma 54-*ter*.

54-*ter*. Le funzioni del Consorzio Infomercati ed i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni sono trasferiti a titolo oneroso, valorizzando in tale ambito anche le relative immobilizzazioni immateriali, con le modalità e nei termini individuati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, alla Società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane.

54-*quater*. I decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 5-*ter* determinano i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio Infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti, anche al fine di assicurare, la riscossione dei contributi al Consorzio relativi ai costi di gestione di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 321 del 1996 dovuti fino alla sua soppressione e non corrisposti da parte di tutte le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e da parte degli altri enti e società gestori dei mercati agroalimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali e già obbligati a aderire al predetto consorzio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, ivi compresi i costi connessi al programma di investimenti del Consorzio per la parte non coperta dai contributi in Conto capitale di cui al comma 6 dello stesso articolo 2.

54-*quinquies*. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 54-*ter* sono svolte da parte della società di gestione della piattaforma telematica della Borsa merci telematica italiana nel rispetto delle direttive impartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *a)* ed *h)* del decreto ministeriale n. 174 del 2006.

54-*sexies*. La società di gestione di cui al comma 54-*quinquies* individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo e istituisce un comitato tecnico consultivo presieduto dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica o da un dirigente suo delegato e composto da un rappresentante delle medesima società, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio e da due rappresentanti dei mercati agroalimentari all'ingrosso. Le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali, forniscono alla Società di gestione di cui al presente comma, per lo svolgimento delle funzioni

di cui al comma 54-*ter*, tutte le informazioni necessarie attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno appositamente impartite.

54-*septies*. La riscossione dei contributi di cui al comma 54-*quater*, per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio, è effettuata mediante ruolo.

54-*octies*. Le società e gli organismi di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso sono soggetti all'obbligo di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. 1438. Franzoso.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

« *3.* Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applicano alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, per le quali continua a trovare applicazione il regolamento previsto dal decreto ministeriale 343 del 30 luglio 1998 ».

54-*ter*. Il comma 4-*bis* dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dai seguenti:

« *4-bis*. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni rilasciate per finalità turistico ricreative di cui al presente articolo, possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.

4-ter. Nelle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto il concessionario può trasferire ad altri soggetti il diritto di superficie sugli immobili realizzati, previa autorizzazione dell'autorità competente, sempre che venga conservata dall'acquirente al destinazione prevista nell'atto di concessione.

Il diritto di superficie di cui al comma precedente può essere oggetto di successivi trasferimenti, previa autorizzazione dell'autorità competente e a condizione del mantenimento della destinazione prevista nell'atto di concessione. Ove assieme all'immobile venga affidata all'acquirente anche l'attività, principale o secondaria, oggetto della concessione si applica l'articolo 45-*bis*, primo e secondo comma del codice della navigazione ».

54-quater. L'articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente:

« *1.* Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione di prodotti e servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. Sono altresì imprese turistiche quelle aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto ».

54-*quinquies*. Il punto 120) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

120) Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dalle imprese turistiche di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 235, e successive modificazioni, nonché le prestazioni di maggiore

comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari.

2. 1746. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale del GPL (Gas di Petrolio Liquefatti) – con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dall'accordo ADN 2007 – attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto dello scafo.

54-*ter*. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce gli aspetti tecnici della materia, nonché le modalità per la formazione e la certificazione professionale di addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili.

54-*quater*. Per l'attribuzione degli incentivi di cui al comma 54-*bis*, sono stanziati 12 milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1 lettera *b-bis)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. 281. Bitonci.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-*bis*. Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale del GPL (Gas di Petrolio Liquefatti) – con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dall'accordo ADN 2007 – attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto dello scafo.

54-*ter*. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce gli aspetti tecnici della materia, nonché le modalità per la formazione e la certificazione professionale di addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili.

54-*quater*. Per la copertura degli incentivi di cui al comma 54 *bis*, le accise previste dall'Allegato 1 del Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, per i Gas di Petrolio Liquefatti, usati come carburante e come combustibile per riscaldamento, sono aumentate di 4 euro per 1.000 chilogrammi.

2. 280. Bitonci.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54-*bis*. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 5-*bis* è soppresso;

b) dopo l'articolo 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 5-*ter*.

1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.

2. L'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dall' assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla

sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, l'assessorato rilascia detto parere entro diciotto mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.

3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.

4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentari percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milioni di euro a decorrere dal 2010.

2. 1364. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze annate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i Comuni con i quali saranno sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 57.

57. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o conferire ai fondi di cui al comma 56 che potranno costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli im mobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

58. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 57, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili

sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, l'assessorato rilascia detto parere entro diciotto mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.

3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.

4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentari percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milioni di euro a decorrere dal 2010.

2. 1364. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze annate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i Comuni con i quali saranno sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 57.

57. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o conferire ai fondi di cui al comma 56 che potranno costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli im mobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

58. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 57, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili

oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che siano assoggettati alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro 30 giorni.

59. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di cui al comma 57, sono disciplinate le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo, fermo restando che gli immobili conferiti che siano ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 57 è riconosciuta una quota non inferiore allO per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

60. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi dall'56 al 58 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-*bis*, comma 1, e 4, commi 2-*bis* e 2-*quinquies*, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

61. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del Comune di Roma di cui al comma 62, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 56, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione previo versamento all'entrata al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-*ter*.2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di Programma di Stabilità e Crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. E comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso alla difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.

62. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili di cui al comma 57, è attribuito al Comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 56 un importo pari a 600 milioni di euro.

63. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 62 per provvedere, quanto a 500 milioni al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008 e quanto a 100 milioni di euro al programma degli investimenti. L'anticipazione è erogata secondo termini e condizioni disciplinati in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 57, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali, è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dal decreto legge 23 novembre 2009, n 168 nonché dalla presente legge.

64. All'articolo 78, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo ».

2. 1218. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con il subentro delle regioni Toscana, Sardegna e Campania in quelle relative alle società Toremar, Saremar, Caremar. La regione Lazio subentra altresì, per quanto di competenza, nella convenzione relativa al ramo pontino della società Caremar solo dopo avere acquisito, ai sensi del comma 3, il relativo ramo d'azienda. »;

b) al comma 12, le parole: « due rappresentanti designati, rispettivamente », sono sostituite dalle seguenti: « un rappresentante effettivo e di uno supplente designati, di concerto fra loro », ed alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero di due membri effettivi e di due membri supplenti, designati rispettivamente dai predetti ministeri, in funzione della composizione numerica del collegio sindacale determinata in sede di assemblea »;

c) al comma 17, le parole: « sono così ripartite: ramo Campania, euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.60617. », sono sostituite dalle seguenti: « sono ripartite in euro 19.839.226,00, per il ramo Campania, e in euro 10030.606,00, per il ramo Lazio, salvo conguagli tra le regioni Campania e Lazio all'esito della puntuale definizione dello stesso ramo d'azienda. »;

d) dopo il comma 24, è inserito il seguente: 24-*bis*. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale.

*** 2. 1238.** Catone.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2006, n. 296, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione dei corpi di polizia, dei militari in ferma prefissata e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

55-*ter*. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2009, n. 296, » sono inserite

le seguenti: « ad eccezione dei corpi di polizia, dei militari in ferma prefissata e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

55-*quater*. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente: « Comma 9-*bis*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i corpi di polizia, il Ministero della difesa, limitatamente ai militari in ferma prefissata ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso nell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente. Per le finalità di cui ai commi da 56 a 58 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

55-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi da 55-*bis* a 55-*quater*, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2010 e 344 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 23 novembre 2009, n. 168 nonché ai sensi della presente legge.

Conseguentemente nella tabella A, voce Ministero dell'interno *apportare le seguenti modificazioni:*

2012: – 529.000.

2. 1229. De Angelis.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. Allo scopo di incentivare la permanenza in servizio del personale e di evitare la dispersione delle professionalità ed esperienze acquisite, il personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze Armate che, negli ultimi dieci anni di servizio, non abbia demeritato, è posto, a domanda, nel grado apicale o di qualifica del rispettivo ruolo di appartenenza al compimento del trentasettesimo anno di servizio.

2. 583. Bitonci.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. I ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nelle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente alla Tabella A,

voce Ministero per lo sviluppo economico:

2010: – 2.200;

voce Ministero per lo sviluppo economico:

2011: – 2.200;

voce Ministero dell'interno:

2010: – 2.200.

2. 483. Vitali.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Al fine di rilanciare il settore turistico attraverso il migliore coordinamento e la maggiore razionalizzazione della spesa delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, rendendo altresì più efficaci ed efficienti gli interventi, anche sui poli archeologici e museali, il Ministro per il turismo sottoscrive appositi accordi di programma

con i Presidenti delle regioni interessate per individuare i più appropriati interventi ed iniziative, l'occorrente fabbisogno finanziario e la quota finanziaria relativa a ciascun intervento a tal fine destinata dai programmi attuativi regionali.

*** 2. 1627.** Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Al fine di attuare il processo di ricapitalizzazione della società Stretto di Messina, l'ANAS S.p.a. è autorizzata a sottoscrivere, negli anni 2012 e seguenti, in relazione a quanto deliberato in tal senso dall'assemblea degli azionisti della società medesima, aumenti di capitale per un importo non superiore a 470 milioni di euro.

55-*ter*. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 55-*bis* è autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 e, al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto legge 23 novembre 2009, n. 168.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

7-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono abrogati la lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 69, la lettera *b)* del comma i dell'articolo 75 e l'articolo 78;
b) la lettera *e)* dell'articolo 75, comma 1, è sostituita dalla seguente: *e)* i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione;

7-*quater*. Le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ulteriormente al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione in modo da assicurare risparmi per il bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.

7-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2010, il patto di stabilità interno relativo alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Trentino – Alto Adige è regolato assumendo a parametro di riferimento il saldo finanziario in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. A decorrere dal medesimo anno 2010 gli obiettivi del patto sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle correlate norme di attuazione.

7-*sexies*. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dal 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009.

7-*octies*. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, maturato sino a tutto l'anno 2009 è corrisposto in dieci annualità a decorrere dall'anno 2010.

7-*nonies*. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato in 200 milioni

annui ed è corrisposto annualmente dopo l'estinzione delle annualità di cui al comma 15.

7-*decies*. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

7-*undecies*. I risparmi di spesa derivanti dai commi da 7-*bis* a 7-*decies* del presente articolo, affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge, con le medesime modalità ivi previste.

2. 1631. Gioacchino Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali per il progetto del nuovo Polo cittadella della giustizia in Milano, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutturale di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzato un contributo sessennale pari a 20 milioni a decorrere dal 2010 e un contributo quadriennale di 55 milioni annui a decorrere dal 2012.

2. 264. Bernardo, Vignali.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 34, secondo periodo, le parole da: « per il primo periodo » fino alle parole: 0.000 e 5.000 euro; », sono sostituite dalle seguenti: « per i primi tre periodi d'imposta di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari a 10.000 euro ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

*** 2. 1333.** Bernardo, Del Tenno.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel secondo periodo del comma 34, le parole da: « per il primo periodo » fino alle parole: 0.000 e a 5.000 euro; », sono sostituite dalle seguenti: « per i primi tre periodi d'imposta di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari a 10.000 euro ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

*** 2. 1236.** Franzoso, Marinello, De Angelis.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

55-*bis*. All'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per i primi tre periodi d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000, a 50.000 e a 40.000 euro ».

55-*ter*. All'articolo 96, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « del risultato operativo lordo della gestione caratteristica » sono aggiunte le seguenti: « aumentato di un importo pari a 30.000 euro ».

2. 275. Del Tenno, Bernardo, Vignali, Pizzolante.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 22-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « a decorrere dall'anno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « solamente per gli anni 2005, 2006 e 2007 ».

2. 263. Bernardo, Vignali.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Alla tabella A/II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente voce: 128) prestazioni sanitarie rivolte ad animali.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 987. Montagnoli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 26-*bis* della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-*bis*. Le imprese fornitrici di lavoratori temporanei hanno la facoltà di determinare forfetariamente il margine di intermediazione per il servizio prestato, rientrante nella base imponibile Iva di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in misura pari al 20 per cento del corrispettivo contrattualmente pattuito con le imprese utilizzatrici.

2. 956. Comaroli, Bitonci, Fugatti, Bragantini, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. – *(Riduzione aliquota IVA per la somministrazione di alimenti e bevande)*. – *1*. Nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella tabella A, parte III, il numero 121 è soppresso;

b) nella tabella A, parte II, dopo il numero 41-*quater)*, è aggiunto il seguente:

41-*quinquies)* Servizi di somministrazione di alimenti e bevande ad esclusione delle bevande alcoliche.

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1176. Bitonci, Fugatti, Comaroli, Simonetti, Polledri.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « 1 dicembre 2007 », sono inserite le seguenti: « nonché per il primo stampo di una serie e gli stampi prototipi di ogni ordine e tipo ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a un miliardo di euro per l'anno 2010.

2. 1197. Torazzi, Rondini, Fava, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, in legge 6 agosto 2008, n. 133 al comma 10 il primo periodo è soppresso.

2. 1204. Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 1, comma 4, del decreto legge del 28 maggio 2008, n. 93, come convertito con modifiche in legge 24 luglio 2008, n. 126, le parole: « secondo principi che tengono conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni » sono soppresse.

2. 1205. Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

55-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, la base imponibile IRAP alle Università statali più virtuose è assoggettata all'aliquota ordinaria del 4,25 per cento.

55-*ter*. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in fase di prima attuazione in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

55-*quater*. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce i criteri e le modalità per accedere ai benefici di cui al comma 55-*bis*.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 3, comma 2, sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare per ciascuno degli anni, 2010, 2011, 2012 una minore spesa annua di 60 milioni di euro.

2. 1215. Goisis, Molteni, Rivolta, Grimoldi, Maccanti, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. L'acquisto di beni e servizi ai fini della didattica e della ricerca, effet-

tuato dai centri di spesa delle università, è sottoposto al regime I.V.A. del 4 per cento.

55-*ter*. Al minor gettito derivante dall'applicazione del coma 11 , nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010-2011 e 2012, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge Finanziaria 2010 ».

2. 1214. Goisis, Molteni, Rivolta, Grimoldi, Maccanti, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. I comuni, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale, approvati con deliberazione della giunta comunale nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e non ancora realizzati, hanno diritto ad usufruire delle tariffe incentivanti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 2007, n. 45, senza l'applicazione della riduzione tariffaria, ai sensi del comma 2, dell'articolo 6, del medesimo decreto ministeriale, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data di approvazione della deliberazione stessa.

2. 1186. Polledri, Fava.

Dopo il comma 55 inserire i seguenti:

55-*bis*. L'acquisto di beni e servizi ai fini della didattica e della ricerca, effettuato dai centri di spesa delle università, è sottoposto al regime I.V.A. del 4 per cento.

Conseguentemente, al minor gettito derivante dall'applicazione, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010-2011 e 2012, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, di cui all'articolo 3, comma 2.

2. 1168. Bitonci, Goisis, Fugatti, Bragantini.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009 e 2010, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato, rispettivamente, al 31 marzo 2010 e al 31 marzo 2011.

2. 1066. Simonetti, Comaroli, Fugatti, Polledri.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. I commi da 2 a 2-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono abrogati.

55-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole « all'importo non documentato. » sono aggiunte le seguenti: « Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997. n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. »

2. 1055. Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bitonci, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta 2010, l'imposta regionale sulle attività produttive è abolita per i titolari di

partita iva senza autonoma organizzazione. All'onere derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle aree sottoutilizzate, per un importo pari a 1.700 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012.

2. 1040. Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bitonci, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta 2010, ai fini della determinazione del valore della produzione netta per il calcolo dell'IRAP, per le imprese fino a 50 dipendenti, sono inseriti tra i componenti negativi di reddito deducibili gli oneri finanziari, di cui alla voce C 17) del conto economico, secondo la classificazione dell'articolo 2425 del Codice Civile.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1042. Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta 2010, ai finì della determinazione del valore della produzione netta per il calcolo dell'IRAP, per le imprese fino a 250 dipendenti, sono inseriti tra i componenti negativi di reddito deducibili gli oneri finanziari, di cui alla voce C 17) del conto economico, secondo la classificazione dell'articolo 2425 del Codice Civile.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1041. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. A decorrere dal periodo di imposta 2010, per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, per le micro imprese, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1043. Bitonci, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi – iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del primo periodo dei comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, sono incrementate di 278 milioni di euro. Le stesse possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

55-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 e seguenti del decreto legge n. 78, del 1 luglio 2009, convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009.

2. 1018. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1019. Bragantini, Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Considerata la grave crisi che il nostro sistema economico-finanziario sta attraversando, l'amministrazione finanziaria non si avvarrà dello strumento degli studi di settore relativamente ai redditi prodotti nel 2009.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1020. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. È riconosciuta la detrazione fiscale per l'acquisto di elettrodomestici nella misura massima di 2.000 euro ed alle condizioni che seguono:

a) le spese sono sostenute da giovani di età superiore ai diciotto anni ed inferiore ai trenta per l'acquisto di elettrodomestici destinati all'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di altri adulti conviventi, oppure le spese sono sostenute da giovani coppie che acquistano o affittano l'abitazione da destinare ad abitazione principale a seguito della contrazione di matrimonio, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di altri adulti conviventi;

b) tali spese sono relative ad acquisti effettuati nei dodici successivi o precedenti al cambio di residenza;

c) gli elettrodomestici siano di classe non inferiore ad A+.

55-*ter*. È riconosciuta la detrazione fiscale per l'acquisto di nuovi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ e per i connessi costi di montaggio e trasporto nella misura massima di 2.000 euro a condizione che le spese siano sostenute per sostituire elettrodomestici non classificati ai fini del consumo energetico e che le classi di efficienza energetica sia degli elettrodomestici nuovi, sia di quelli sostituiti siano certificati da autodichiarazione del contribuente, controfirmata da tecnico abilitato.

55-*quater*. È concesso un credito di imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto di nuovi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ alle aziende esercenti attività alberghiere, nella misura massima di 10.000 euro per posto letto e comunque 100.000 euro complessivi, a condizione che le spese siano sostenute per sostituire elettrodomestici non classificati ai fini del consumo energetico e che le classi di efficienza energetica sia degli elettrodomestici nuovi, sia di quelli sostituiti siano certificati da autodichiarazione del contribuente, controfirmata da tecnico abilitato.

55-*quinquies*. È riconosciuta una detrazione fiscale per l'acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ nella misura massima di 2.000 euro a chi acquista un'unità immobiliare destinata ad abitazione principale propria o dei propri familiari.

55-*sexies*. La percentuale di ammortamento relativa agli elettrodomestici, prevista dalle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni, è elevata dal 12 al 20 per cento.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1025. Reguzzoni, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole « non superiori a 30.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « non superiori a 40.000 »;

55-*ter*. All'articolo 1 comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il primo periodo è sostituito dal seguente: « Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 23 per cento se i ricavi o compensi di cui al comma 96 non sono superiori a 35.000 euro e pari al 25 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 35.000 e 40.000 euro ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1032. Forcolin, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrai di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è abolita per tutte le occupazioni relative a strade non comunali.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1035. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, conver-

tito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole « 21 dicembre 2007 » sono inserite le seguenti: « nonché gli investimenti in macchine operatrici usate, debitamente revisionate ed accompagnate da una perizia asseverata che ne testimoni l'avvenuta revisione e la totale rispondenza alle normative sulla sicurezza ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1037. Torazzi, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2009;

b) 12,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2009, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2009;

c) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2009, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2009;

d) 10 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2009, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2009;

e) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella dei 2009, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2009.

55-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente vanno ad alimentare il fondo per la non autosufficienza per l'anno 2010.

2. 990. Polledri.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della, legge sono nulle le commissioni applicate dalle banche ai prelevamenti di denaro contante dai conti correnti presso gli sportelli.

55-*ter*. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che prevedono tali commissioni sono adeguati alle disposizioni del comma precedente entro novanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. 998. Bragantini, Simonetti, Bitonci, Fugatti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-*bis*. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto.

4-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 118 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

2. 1002. Fugatti, Bragantini, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. In attesa dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dall'anno di imposta 2010, i comuni che non hanno applicato fino all'anno 2009 l'addizionale comunale all'irpef, in deroga a quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, possono deliberare l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef nella misura massima dello 0,2 per cento.

2. 1000. Bitonci, Guido Dussin, Fugatti, Bragantini, Simonetti, Polledri, D'amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55, aggiungere in fine, il seguente:

55-*bis*. A decorrere dall'anno 2010, hanno accesso ai rimborsi delle agevolazioni tariffarie di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n.353 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, esclusivamente le imprese editrici che abbiano inserito nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili della società.

2. 948. Comaroli.

Dopo il comma 55, aggiungere in fine, il seguente:

55-*bis*. A decorrere dall'anno 2010, hanno accesso ai rimborsi delle agevolazioni tariffarie di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 353 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, esclusivamente le imprese editrici non quotate in borsa e non partecipate da società quotate in borsa.

2. 946. Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è soppresso e sostituito dal seguente:

ART. 19 – *(Dilazione del pagamento)*. – 1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme in linea capitale iscritte a ruolo, con una riduzione degli interessi di mora pari al 50 per cento, fino ad un massimo di settantadue rate mensili ovvero fino al doppio, se garantito dal Confidi o da altro intermediario finanziario.

2. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ed il carico non può essere più rateizzato.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

2. 964. Bitonci, Fugatti, Bragantini, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 11, comma 4-bis.l del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « , con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, » sono soppresse;

b) le parole « euro 1.850 » sono sostituite dalle seguenti « euro 2.850 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 0;
2011: – 0;
2012: – 100.000.

e, alla rubrica Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 0;
2011: – 0;
2012: – 100.000.

2. 563. Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 all'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero verificare che il contrassegno telematico sia apposto in conformità a quanto previsto nella relativa tariffa.

55-*ter*. L'articolo 29 della tariffa allegata al decreto di cui al comma 55-*bis* si interpreta nel senso che continua a sussistere la necessità di continuare ad annullare i contrassegni apposti sui titoli di credito esteri.

2. 1637. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. Le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.

2. 1618. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente comma:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 2 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ricerca in materia ambientale decreto legge 112/08, articolo 28, comma 1, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - cap. 8831, *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 10.000;

2011: + 10.000;

2012: + 10.000.

2. 507. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere

pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 marzo 2010.

2. 1539. Ceccuzzi.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole « per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per i primi tre periodi d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000, a 50.000 e a 40.000 euro. »

55-*ter*. All'articolo 96, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « del risultato operativo lordo della gestione caratteristica » sono aggiunte le seguenti: « aumentato di un importo pari a 30.000 euro ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010 e 400 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 1541. Ceccuzzi, Berretta.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2009, n. 102, il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

3-*ter*. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile ovvero, relativamente alle società di persone, ai sensi dell'articolo 2253 del medesimo codice, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si presume un rendimento del 10 per cento annuo che viene escluso da ogni imposizione fiscale della società cui è destinato il conferimento, per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. Ai fini della determinazione dell'ammontare escluso da imposizione, i conferimenti in società di persone sono incrementati del 50 per cento.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a ,decorrere dell'anno 2010.

2. 1543. Lulli, Baretta, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente comma:

55-*bis*. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente: All'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle

autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 419. Di Biagio.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Testo Unico sulle imposte dei redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

2. 422. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per le violazioni tributarie relative ai versamenti PREU per gli anni 2004-2005-2006-2007 si applica la misura prevista dall'articolo 3 comma 1 lettera *a)* del decreto legislativo 18 dicembre 1997; numero 472, ed il soggetto passivo d'imposta provvede alla relativa regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 numero 472, anche in presenza di avvisi o atti di liquidazione già notificati, nonché di provvedimenti adottati in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 30-*bis*, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito con la legge 28 gennaio 2009, n. 2. È tassativamente esclusa l'applicazione del presente articolo anche ad altre tipologie di sanzioni eventualmente irrogate ai concessionari di rete.

2. 1476. Marinello.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. L'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio prevista dall'articolo 9, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è estesa anche a coloro che hanno acquistato l'immobile, ristrutturato da un'impresa edilizia, nell'anno 2007.

2. 1463. Ciccioli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.

2. 958. Bitonci, Fugatti, Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici dell'Agenzia delle entrate od affidati agli agenti della riscossione tributi fino alla data di entrata in vigore della presente legge, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

1. di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

2. delle somme dovute agli agenti della riscossione tributi a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dagli stessi.

55-*ter*. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente a tutti i ruoli di cui al comma precedente, gli agenti della riscossione tributi informano i debitori che entro il 30 aprile 2009 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita al comma 55-*bis*, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme ivi previste. Il residuo è versato in due rate di pari importo, rispettivamente entro il 30 agosto 2010 ed il 31 dicembre 2010. Sulle somme riscosse, agli agenti della riscossione tributi spetta un aggio pari al 4 per cento.

55-*quater*. Il provvedimento di concessione della rateizzazione di una cartella di pagamento non impedisce al debitore di avvalersi della definizione di cui ai commi precedenti, ma non da luogo a diritto a rimborso di quanto eventualmente pagato in eccesso. Tuttavia quanto pagato in eccesso può essere esclusivamente scomputato da quanto dovuto dal medesimo contribuente per la definizione di cui ai commi precedenti riferita ad altri debiti tributari.

55-*quinquies*. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

55-*sexies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 55-*ter* e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte degli agenti della riscossione tributi, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

2. 953. Bitonci, Fugatti, Bragantini, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *b)* del comma 2 è soppressa;

2) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:

a) le disposizioni di cui all'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) le norme sul reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972.

3-*ter*. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:

a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;

b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;

c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-*quater*. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate.

2. 1448. Marinello, Toccafondi, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55 inserire i seguenti:

55-*bis*. Al fine di agevolare la crescita dimensionale delle imprese, a quelle rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta, pari al 70 per cento delle spese sostenute per studi, consulenze e adempimenti formali necessari al perfezionamento delle operazioni di concentrazione, aggregazione, fusione e incorporazione delle imprese e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione medesima.

55-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 55-*bis* è erogata nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento di esenzione della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato per le Piccole e medie imprese (Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001). Detta agevolazione è utilizzabile nel limite massimo di 250.000 euro per
ciascun soggetto richiedente, previa presentazione di idonea documentazione.

55-*quater*. Dal presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2010, 2011 e 2012.

55-*quinquies*. Con decreto del ministro dell'economia delle finanze vengono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui ai commi 55-*bis*, 55-*ter* e 55-*quater*.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 448. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 55 inserire i seguenti:

55-*bis*. Al fine di garantire pari opportunità per tutte le Regioni Italiane e in considerazione delle norme di riferimento in materia di federalismo fiscale, così come previsto dal decreto direttoriale 11 giugno 2009 « Misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto al suo gioco complementare e opzionale », all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1993 n. 559 dopo le parole « bilancio dello stato » vi sono aggiunte le seguenti « e per a quota del 12,25 per cento relativa alle giocate effettuate in ciascuna Regione alle regioni stesse ».

55-*ter*. Alle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 55-*bis*, valutate in 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede i sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 680. Viola, Baretta.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Alle coppie che hanno contratto matrimonio nei due anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che contraggono matrimonio entro sei mesi da tale data, composte da persone di età non superiore a 36 anni, che intendano acquistare mobili destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nel periodo di tempo di cui al presente comma, non si applica il vincolo della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 955. Bragantini, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-*bis*. Gli interessi di mora, le sanzioni civili per i crediti degli enti pubblici previdenziali, gli aggi di riscossione, per la parte a carico dei debitore, vengono rateizzati alla strategia dei tributi iscritti a ruolo. Le spese per le procedure di riscossione coattiva, calcolate tenendo conto delle spese di cancellazione dell'ipoteca e del fermo amministrativo iscritti anteriormente alla concessione della rateazione, i diritti di notifica e le spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca da iscrivere a garanzia della rateazione vengono corrisposti contestualmente alla prima rata.

2. 979. Simonetti, Comaroli, Fugatti, Bragantini, Bitonci, Polledri, D'amico, Forcolin.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Al fine di contrastare l'evasione fiscale, incentivando gli acquirenti a richiedere il rilascio dello scontrino fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, la presente legge prevede, a decorrere dal 1º gennaio 2010, l'istituzione dello scontrino fiscale « gratta e vinci ».

55-*ter*. Lo scontrino fiscale « gratta e vinci » è costituito, nella sua parte posteriore, da una parte argentata o dorata che nasconde l'eventuale combinazione vincente, espressa in simboli o in cifre, e l'indicazione del relativo premio in denaro, stabilito dal decreto di cui ai comma 55-*quater*.

55-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le caratteristiche dello scontrino fiscale « gratta e vinci », le modalità tecniche relative alle operazioni di vincita, nonché l'entità e il numero dei premi messi a disposizione in ciascuna regione e per adottare ogni altra disposizione eventualmente occorrente per l'effettuazione della lotteria.

55-*quinquies*. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo svolgimento del disposto di cui ai commi da 55-*bis* a 55-*quater*.

55-*sexies*. All'onere dell'avvio delle modalità tecniche relative alle operazioni di vincita di cui ai commi da 55-*bis* a 55-*quinquies*, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente della Tabella A, di cui all'articolo 3, comma 1, attingendo allo specifico accantonamento del Ministero dello Sviluppo economico.

2. 380. Jannone.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. L'ultimo periodo del convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: « Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti, crescente nel triennio, con l'obiettivo di arrivare a regime includendo le imprese con un volume di affari fino a 500.000 euro, nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 2012 ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 983. Montagnoli, Bragantini, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti, crescente nel triennio, nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 2012.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 984. Bragantini, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca per la creazione di « Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese » partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese di una stessa filiera produttiva, le risorse destinate al credito d'imposta di cui all'articolo 1 comma 280 della legge n. 296 del 2006 sono aumentate di 10 milioni l'anno a decorrere dal 2010. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede a determinare le modalità di applicazione del presente comma.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 783. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 1, comma 34, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: « per il primo periodo » fino a: « 10.000 e a 5.000 euro; », sono sostituite dalle seguenti: « per i primi tre periodi d'imposta di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari a 10.000 euro; ».

55-*ter*. All'onere derivante dalla attuazione del comma 55-*bis*, valutati in 130 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3 comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 823. Baretta.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i commi da 1 a 5 sono abrogati.

55-*ter*. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: « I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro ».

55-*quater*. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 55-*ter* del presente articolo, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 giugno 2010 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º luglio 2009 al 31 dicembre 2009 il limite è stabilito in 500 curo. Entro il 28 febbraio 2011 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.

55-*quinquies*. All'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) aggiungere il seguente comma:

4-*bis*. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

55-*sexies*. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole « 12.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

b) alla fine del comma 10 aggiungere: « Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante ».

55-*septies*. 1 commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

55-*octies*. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 e i commi da 18 a 18-*quater* dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

55-*nonies*. I commi da 1 a 4-*ter* dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.

55-*decies*. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2008, n. 129, è abrogato.

55-*undecies*. La lettera *f)* del comma 4 e il comma 5 dell'articolo 22 della legge comunitaria per il 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) sono abrogati.

2. 479. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il termine previsto per la richiesta di cui all'articolo 1, comma 231 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato al 30 giugno 2010. Entro tale termine i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti sono ammessi, avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, alla definizione del procedimento mediante il pagamento della somma di importo compreso fra i valori minimi e massimi indicati nel medesimo articolo 1, comma 231 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. 361. Marinello.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

55-*ter*. All'onere derivante dal precedente comma, quantificato in 18 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2010, si provvede mediante l'aumento del 5 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2010, della tassa sui superalcolici prevista dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. 391. Osvaldo Napoli, Zorzato.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le

disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 390. Osvaldo Napoli, Zorzato.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *missione:* Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma:* tutela della fauna e della flora e salvaguardia delle biodiversità, *voce:* Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.5.2. – Interventi – capp.1644, 1646/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

2. 510. Piffari, Scilipoti, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *missione:* Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma:* tutela della fauna e della flora e salvaguardia delle biodiversità, *voce:* Legge n.549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2. – Interventi – cap. 1551), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

2. 511. Piffari, Scilipoti, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il cancelliere, il commercialista iscritto all'Albo dei revisori contabili, il

segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco possono autenticare gli estratti delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile ».

2. 766. Rubinato.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 40 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali *missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia *voce:* legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 200.000;
2011: + 200.000;
2012: + 200.000.

2. 460. Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 6 per cento.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *voce:* legge n. 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale – articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):

2010: + 30.000;
2011: + 30.000;
2012: + 30.000.

2. 512. Piffari, Scilipoti, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata dell'8 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia *voce:* Decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 40.000;
2011: + 40.000;
2012: + 40.000.

2. 532. Palagiano, Mura, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Casa e assetto urbanistico – Politiche abitative – Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo – Articolo 11, comma 1 (3.1.2 – Sostegno all'acceso alle locazioni abitative – cap. 1690), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

2. 523. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. L'agevolazione di cui al all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è estesa agli investimenti effettuati per la sostituzione di computer e software di età superiore a 5 anni, mediante l'acquisto delle medesime apparecchiature di nuova fabbricazione, prodotte all'interno dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. Le apparecchiature ritirate per la demolizione non possono essere rimesse sul mercato e vanno avviate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a un miliardo di euro per l'anno 2010.

2. 1198. Torazzi, Fava, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. » *è aggiunto il seguente periodo:* Tale limite è innalzato al 60 per cento per le piccole e medie imprese.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 976. Fugatti, Bragantini, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore dei programmi con progetti di assistenza e tutela delle persone affette da disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovano in una situazione di inadeguata assistenza, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa dì cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1051. Molteni, Rondini, Polledri, Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, D'amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 54 comma 5 del TUIR del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: « le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse

quelle di viaggio e soggiorno, anche sostenute da professionisti, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono totalmente deducibili qualora sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1538. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 20 per cento.

55-*ter*. I redditi percepiti da persone giuridiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 25 per cento.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1021. Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 i redditi di cui all'articolo 49, comma 1 e 49, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, rispettivamente derivanti e conseguenti a lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ad in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente euro 12.000.

2. 1024. Chiappori, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis* Per l'anno 2010 i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, qualora siano costituiti da pensioni conseguenti a lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo dei rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente euro 8000.

2. 1023. Chiappori, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55, è inserito il seguente:

55-*bis*. L'importo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, è elevato sino a euro 774,68.

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2012: – 10.000;

voce: Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

2. 1459. Giammanco, Di Biagio, Ceccacci Rubino, Antonino Foti, Lorenzin, Nizzi, Versace.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole dell'infanzia paritarie. ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1033. Forcolin, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: « Le predette spese, se direttamente afferenti la produzione del reddito ed addebitate in parcella al committente, sono integralmente deducibili. ».

2. 961. Gidoni, Bitonci, Fugatti, Bragantini, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, dopo la lettera *l-quater)*, è inserita la seguente:

« *l-quinquies)* le spese sostenute per i figli di età non superiore a ventisei anni, per l'acquisto di libri di testo scolastici ed universitari obbligatori, in misura non superiore a 500,00 euro annue per ciascun figlio. ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1028. Comaroli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, dopo la lettera *l-quater)*, è inserita la seguente:

« *l-quinquies)* le spese sostenute per i figli di età non superiore a tre anni, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivo annuo non superiore a 2.000,00 Euro per ciascun figlio ospitato negli stessi asili nido. ».

55-*ter*. È abrogato il comma 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1027. Comaroli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili:

a) le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati; qualora sia respinta la domanda di ammissione agli asili nido del comune dì residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della *baby-sitter*;

b) le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole per l'infanzia pubbliche o private; qualora sia respinta la domanda di ammissione alle scuole per l'infanzia del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della *baby-sitter*;

c) le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per l'acquisto dei libri di testo per i figli che frequentano la scuola dell'obbligo pubblica o privata, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative;

d) le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'obbligo private, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative. ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1046. Polledri, Molteni, Rondini, Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile. ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1047. Rondini, Molteni, Polledri, Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« *e-bis)* le spese per l'acquisto di libri, corredo e attrezzature scolastici, inclusi quelli audiovisivi, contenuti negli elenchi approvati dagli istituti delle scuole superiori di primo e di secondo grado, dalle facoltà universitarie, dai conservatori di musica, dalle accademie di belle arti, per l'ottenimento di diplomi e di lauree statali o riconosciuti dallo Stato. L'eventuale attrezzatura di costo elevato deve essere individuata come necessaria da specifica e motivata delibera dell'istituto o facoltà. Ai fini della detrazione le spese devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, nonché da un documento o nota contenente l'elenco dei libri e del materiale individuato in apposita delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia, per ogni anno e per singolo corso, nonché, per il materiale o l'attrezzatura di costo elevato, da copia della specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia. Le spese di cui alla presente lettera sono detraibili per un importo pari al 27 per cento nel caso che, nello stesso anno, vi siano due figli frequentanti le scuole indicate nella presente lettera e al 38 per cento nel caso di tre o più figli; »;

b) al comma 2, dopo le parole: « Per gli oneri indicati alle lettere *c), e),* » è inserita la seguente: « *e-bis),* ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 819. Federico Testa.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Per l'anno 2010 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'aggiornamento e per la formazione.

55-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 74 milioni di euro annui.

2. 499. Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *e),* è inserita la seguente:

« *e-bis)* le spese sostenute per le lezioni individuali di sostegno, purché documentate. ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera li-

neare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1056. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. Le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono integrate di 30 milioni a decorrere dal 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 a decorrere dall'anno 2010.

2. 265. Bernardo, Vignali.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. A decorrere dal 1° gennaio 2010, alla legge 3 agosto 1949, n. 623, recante disposizioni relative alla concessione alla regione Valle d'Aosta di alcune esenzioni fiscali per determinati prodotti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 1, le voci: « Benzina », « Gasolio per autotrazione », « Olio combustibile fluido », « Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad opifici per confezionamento in bombole » e « Petrolio », sono soppresse;

b) al primo comma dell'articolo 3, le parole: « pagamento della imposta erariale di consumo e dal relativo », sono soppresse.

2. 1272. Franzoso.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 109. Ventucci, Bernardo.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, dì cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

57. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 18 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2010, si provvede mediante le risorse derivanti dall'applicazione del comma 58.

58. A decorrere dal 1° gennaio 2010 la tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 5 per cento.

2. 110. Ventucci, Bernardo.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le

disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

57. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 18 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2010, si provvede mediante le seguenti risorse: a decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 5 per cento.

2. 1245. Marsilio.

Dopo il comma 55, aggiungere, in fine, il seguente:

55-*bis*. Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2009 resta invariato anche per l'anno 2010. All'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: « 30 dicembre 2009 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

2. 259. Bernardo, Del Tenno.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

A decorrere dal 1º gennaio 2010, l'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.

2. 96. Taglialatela.

Dopo il comma 55, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

55-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i comuni e le città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

55-*ter*. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2010-2012, nei limiti di 200 milioni d euro annui.

55-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 55-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale « Fondo Speciale » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

55-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

55-*sexies*. Il Fondo di cui al comma 55-*bis* destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prioritariamente all'adozione delle seguenti misure:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing;*

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

55-*septies*. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione nazionale paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di definire un programma finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.

55-*octies*. La Commissione, è composta da sei rappresentanti di cui tre appartenenti alle amministrazioni statali competenti in materia e tre rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.

55-*novies*. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 55-*bis*, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

55-*decies*. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 55-*septies*:

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, il sostengo degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria;

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 2 comma 55-*bis*, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei Comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.

55-*undecies*. le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 55-*bis*.

2. 207. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

55-*ter*. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma A è costituita da:

a) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

b) dal maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e com-

bustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2010-2012, nei limiti di 200 milioni d euro annui.

55-*quater*. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.

55-*quinquies*. La Commissione di al comma 55-*quater* è composta da sei rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 55-*bis*, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

55-*sexies*. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 55-*quater*, stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca. La medesima Commissione assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, il sostengo degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; nonché determina, nei limiti delle risorse finanziarie del suddetto Fondo nazionale, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei Comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 55-*bis*.

55-*septies*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 4 per cento.

2. 540. Barbato, Cambursano, Borghesi, Scilipoti, Piffari.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Nei limiti di spesa di 10 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2010, un credito d'imposta corrispondente alle spese effettivamente sostenute dalle imprese di trasporto dei rifiuti regolarmente iscritte all'albo nazionale dei gestori ambientali, per l'acquisizione e l'installazione delle apparecchiature elettroniche previste dall'articolo 14-*bis* della legge n. 102 del 2009 per l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2010: + 10 milioni.

Conseguentemente al comma 10 dell'articolo 2 sostituire la cifra 215 *con la seguente:* 205.

2. 1713. Montagnoli, Bitonci, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. Ai fini del sostegno della sperimentazione di tecnologie avanzate per la

realizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito fondo, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Il fondo finanzia progetti di impianti da realizzare da parte di soggetti privati, previo consenso degli enti locali interessati, nell'ambito delle risorse disponibili.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 909. Togni, Bitonci.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. È consentito autorizzare sottocategorie di discariche per rifiuti pericolosi, dedicate a specifiche filiere, dove caso per caso, anche a seguito di opportuna analisi di rischio, è possibile applicare limiti di concentrazione per DOC, TOC e TDS diversi da quelli validi per le discariche di rifiuti pericolosi generiche.

2. 1801. De Angelis.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo le parole « 31 dicembre 2010 » sono inserite le seguenti: « , tranne che per quei rifiuti per i quali sono autorizzate specifiche discariche di filiera, che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate.

2. 1804. De Angelis.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

56. Per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, al programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinanti, di cui alla delibera CIPE n. 61 del 2008, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008.

2. 321. La VIII Commissione.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. Ai fini degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti inquinati non inclusi nell'elenco dei siti di importanza nazionale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito fondo, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Il fondo concede contributi ai progetti da realizzare da parte degli enti locali interessati, nell'ambito delle risorse disponibili. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi sulla base dei progetti preliminari da presentare da parte degli enti locali, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 895. Lanzarin, Bitonci.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. Ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico del territorio nazionale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito fondo, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Il fondo concede contributi ai progetti da realizzare da parte degli enti locali interessati, nell'ambito delle risorse disponibili. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi sulla base dei progetti preliminari da presentare da parte degli enti locali, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 900. Lanzarin, Bitonci.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.

55-*ter*. L'esenzione di cui al comma 55-*bis* può essere altresì disposta dai comuni per i fabbricati, ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate dalla decisione 2000/530/CE della Commissione, del 27 luglio 2000, e successive modificazioni.

55-*quater*. L'esenzione di cui ai commi 55-*bis* e 55-*ter* è deliberata dal comune entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto per l'anno successivo.

55-*quinquies*. L'esenzione di cui ai commi 55-*bis* e 55-*ter* è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.

2. 123. Rosso.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. I possessori di fabbricati rurali con i requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, iscritti nel catasto edilizio urbano, entro il 31 dicembre 2010 possono richiedere in carta libera, anche in via telematica, al catasto territorialmente competente, con effetti anche retroattivi, la variazione del classamento catastale nelle categorie catastali A/6 ovvero D/10, restando ferma la rendita catastale già attribuita. La mancata comunicazione della variazione avvenuta o del diniego

della richiesta entro il 31 dicembre 2011 al richiedente equivale a silenzio assenso.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2010.

2. 501. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera *i)*, è aggiunta la seguente:

« *l)* i fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, iscritti nel catasto edilizio urbano, indipendentemente dalla categoria e dalla classe catastale attribuita ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2010.

2. 502. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: « nel catasto fabbricati » sono inserite le seguenti parole: « indipendentemente dalla categoria e dalla classe catastale attribuita ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2010.

2. 503. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il comma 48 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è così sostituito:

« 48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento della media tra il valore venale e il reddito dominicale moltiplicato per dieci e rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 917 del 22 dicembre 1986, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegai verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipulazione dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.

2. 387. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Alla provincia di Rimini è assegnato un contributo pari a 5 milioni per l'anno 2010, finalizzato alla realizzazione di un piano straordinario di interventi per far fronte alle esigenze connesse all'aumento del proprio territorio e della popolazione ivi residente.

Conseguentemente alla Tabella E, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, *stato di previsione* Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legge 282 del 2004, apportare le seguenti variazioni:

2010: − 5.000.

2. 377. Marchioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

All'articolo 66, comma 8-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: « fino al 31 dicembre 2010 » sono soppresse.

2. 266. Bernardo, Vignali.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. Nell'articolo 5, comma I, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n, 102, prima delle parole « nella divisione 28 » sono inserite le seguenti « nella divisione 26, gruppi 26.1, 26.2, e ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 323 a decorrere dall'anno 2010.

*** 2. 261.** Bernardo, Del Tenno.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prima delle parole « nella divisione 28 » sono inserite le seguenti: « nella divisione 26, gruppi 26.1, 26.2, e ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare, per un importo pari a 323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

*** 2. 1235.** De Angelis, Franzoso, Marinello.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo parole « nella divisione 28 » sono le aggiunte le seguenti « e, nella divisione 31, classe 31.01 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 475 a decorrere dall'anno 2010.

**** 2. 1320.** Bernardo, Del Tenno.

Dopo il comma 55, aggiungere, il seguente:

55-*bis*. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole « nella divisione 28 » sono aggiunte le seguenti « e, nella divisione 31, classe 31.01 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 475 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

** **2. 1234.** Franzoso, Marinello, De Angelis.

Aggiungere, in fine , seguenti commi:

55-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 7 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: « in beni strumentali nuovi sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro »;

b) le parole: « 30 giugno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

55-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 55-*bis* si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1º luglio 2009.

* **2. 192.** Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « in beni strumentali nuovi sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro »;

b) le parole: « 30 giugno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 »;

c) in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: « Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

55-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili per gli investimenti effettuanti a decorrere dal 1º luglio 2009.

* **2. 562.** Cambursano, Borghesi, Cimadoro.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

55-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « in beni strumentali nuovi siano ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 600 mila euro;

b) le parole: 30 giugno 2010 sono sostituite dalle seguenti 31 dicembre 2010;

c) è aggiunto in fine il seguente: « tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)* del testo unico delle imposte nei redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

55-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 55-*bis* si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1º luglio 2009.

2. 276. Del Tenno, Bernardo, Vignali, Pizzolante.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge I luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « in beni strumentali nuovi sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro »;

b) le parole: « 30 giugno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º dicembre 2010 »;

c) in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: « Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1544. Lulli, Baretta, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. È escluso dall'imposta sul reddito di impresa il 20 per cento del valore degli investimenti effettuati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010, per la sostituzione di macchine di produzione, comprese nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, con oltre 20 anni di età, mediante l'acquisto di macchine di nuova fabbricazione, con analogo codice ATECO, prodotte all'interno dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. L'agevolazione di cui al periodo precedente può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Le macchine ritirate per la demolizione non possono essere rimesse

sul mercato e vanno avviate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a un miliardo di euro per l'anno 2010.

2. 1200. Torazzi, Fava, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, nonché degli investimenti in macchinari, impianti o manufatti che consentano una significativa riduzione del consumo energetico o che permettano il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 784. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Mastromauro.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 1º luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:

« 1. È escluso dall'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari, in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, in arredi, in apparecchiature elettroniche ed in attrezzature, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1038. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55, è aggiunto il seguente:

55-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « dicembre 2007 » inserire le seguenti: « nonché in stampi per la lavorazione della vetroresina per scafi di imbarcazioni o parti di essi ».

2. 1434. Ceroni, Grimaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è esteso altresì anche agli investimenti in *software* di cui alla discussione 62 della tabella ATECO ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per il 2010.

2. 220. De Camillis.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-*bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa. A tal fine, una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere trasferita nell'anno 2010 alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 311 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 1644. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Ai fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo I si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente comma maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 1243. Catone.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, i commi 14 e 14-*bis* sono sostituiti dai seguenti commi:

14. Fino alla data di inizio di operatività dell'Albo stabilita ai sensi del comma 14-*ter*, la riserva di attività di cui all'articolo IS del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non pregiudica la possibilità

per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo i, comma 5, lettera *f)* del medesimo decreto senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

14-*bis*. In sede di prima applicazione dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, sono nominati i componenti dell'Organismo per la tenuta dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria e sono fissati i termini entro cui l'Organismo redige il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed adotta un regolamento recante la disciplina della propria organizzazione ed attività. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce la data di avvio di operatività dell'Organismo.

14-*ter*. Con regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2010, la Consob stabilisce:

a) le modalità di prima formazione dell'Albo e le relative forme di pubblicità;

b) i termini di conclusione dei procedimenti di iscrizione all'Albo e di cancellazione;

c) le modalità di svolgimento delle prove valutative dirette all'accertamento dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;

d) la data di inizio di operatività dell'Albo, che deve comunque essere entro il 31 dicembre 2010.

14-*quater*. Fino alla data di avvio di operatività dell'Organismo, la Consob esercita le funzioni e i poteri attribuiti all'Organismo dalle norme vigenti, e determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nei medesimi articoli 18-bis, comma 5, e 18-*ter*, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*quinquies*. La Consob può avvalersi di enti pubblici e privati, dotati di comprovata esperienza, per:

a) lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo;

b) l'organizzazione delle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;

c) l'espletamento di ogni altra attività funzionale alla gestione ed alla tenuta dell'Albo.

14-*sexies*. I rapporti tra la Consob e gli enti di cui al comma 14-*quinquies* sono disciplinati da apposite convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

55-*ter*. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-*bis*, lettera *b)* comma 6 le parole « di cui alle lettere *c), d), e), g)* del comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari »;

b) all'articolo 18-*bis*, lettera *c)* comma 6 le parole « regole di condotta, di cui al comma 7, lettera *d)*, » sono sostituite dalle seguenti parole: « disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari »;

c) all'articolo 18-*bis*, lettera *b)* comma 7, dopo le parole « alla iscrizione » sono aggiunte le seguenti parole: « ed alla cancellazione »;

d) al comma 1 dell'articolo 18-*ter*, dopo le parole « sentite la Banca d'Italia e la Consob », sono inserite le seguenti parole: « ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 18-*bis* »;

e) al comma 3 dell'articolo 18-*ter*, dopo le parole « si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 » sono aggiunte le seguenti parole: « 9, 10 e 11 ».

2. 1244. Catone.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Per i soli Enti locali che hanno rispettato nell'ultimo triennio il patto di stabilità interno, sono escluse dal patto di stabilità interno per l'anno 2007 le somme incassate dagli Enti locali quale corrispettivo corrisposto dallo Stato per l'acquisto di immobili.

57. All'onere derivante dal comma 56, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica » di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 2. 1220.** Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Per i soli Enti locali che hanno rispettato nell'ultimo triennio il patto di stabilità interno, sono escluse dal patto di stabilità interno per l'anno 2007 le somme incassate dagli Enti locali quale corrispettivo corrisposto dallo Stato per l'acquisto di immobili.

57. All'onere derivante dal comma 56, pari a i milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 2. 1246.** Marsilio.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Gli articoli 2221 del codice civile e 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si interpretano nel senso che per enti pubblici si intendono anche le società a capitale interamente pubblico che svolgono attività di gestione di pubblici servizi essenziali, su cui i soci esercitano un controllo analogo a quello esercitato su di un ramo dell'amministrazione e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dei soci stessi.

2. 1255. Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, è inserito il seguente comma: « 4. I proventi di cui alla lettera e) sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi. ».

2. 1256. Girlanda.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguano finalità etiche si stabilisce quanto segue:

a) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, si applicano a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per Sostenere progetti etici. Sugli interessi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 relativi ai suddetti titoli si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;

b) l'imposta di cui alla lettera *a)* si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

57. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, vengono stabilite le modalità attuative del comma precedente ivi inclusa le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 56 e le caratteristiche dei progetti etici.

58. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità del presente articolo e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 57. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di cui al primo periodo.

59. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui al presente articolo è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti.

60. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'armo 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

61. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 1257. Franzoso.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 5 per cento.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dello sviluppo economico, missione ricerca e innovazione, programma sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale, Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.1.6 - Investimenti - cap. 7630), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

2. 1260. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Mastromauro.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-*quater* del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 1261. Ceroni.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 2, comma 154, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole « esercizio finanziario 2009 » siano aggiunte le seguenti: ... ed euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2010.

2. 1263. Fallica.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogate le seguenti parole: « e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

2. 1264. Girlanda.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. A partire dall'esercizio 2010 non si dà luogo al versamento delle residue somme previste dall'articolo 31, comma 12, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009.

2. 1265. Ceroni.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 25 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai commi 2 e 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero: « 24 », è sostituito dal seguente: « 60 »;

b) la parola « gennaio », è sostituita dalla parola: « giugno ».

2. 1267. Franzoso.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis* Ai fini dell'applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità l'importo giornaliero della penale riferita al livello di servizio di cui all'allegato 3, punto 2,della lettera *b)* della convenzione di concessione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, non può essere globalmente superiore al 50 per cento dell'importo massimo previsto per la penale di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)* , della medesima convenzione di concessione, nel testo attualmente vigente.

2. 1268. De Angelis.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 12, comma 1, lettera *1)* alinea del Decreto legge 28 Aprile 2009 n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo parole « , ambienti dedicati » siano aggiunte le seguenti parole: « dalla generazione casuale delle combinazioni vincenti, che può avvenire sia presso il sistema di elaborazione sia presso il software del terminale, »

55-*ter*. All'articolo 12, comma 1, lettera *1)*, punto 1), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto il seguente periodo « Dette percentuali non possono, comunque, superare il 26,65 per cento della raccolta netta, definita sottraendo alla raccolta del gioco le somme restituite in vincite e rimborsi ai giocatori secondo i regolamenti di gioco.

55-*quater*. Al fine di favorire l'estensione del mercato ed il potenziamento dell'offerta di gioco legale e di dare la più amplia applicazione alla previsione contenuta all'articolo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato il limite al numero massimo di apparecchi di gioco collegabili alla rete telematica da parte di ciascun concessionario, contenuto all'articolo 4 della con-

venzione di concessione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. 1269. Aracu.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole « operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito » sono aggiunte le seguenti parole: « nonché la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 decreto-legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali di Cassa Depositi e Prestiti.

2. 1273. Franzoso.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis)* I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici e derivanti da sentenze della Corte dei conti, passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'amministrazione creditrice e il debitore individuato in sentenza sempre che il debito verso l'amministrazione non sia già stato interamente estinto con l'integrale suo pagamento. La misura del risarcimento oggetto dell'accordo deve essere non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza a carico del debitore, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra somma anche a titolo di eventuale solidarietà passiva. Qualora il giudizio davanti alla Corte dei conti si sia concluso dopo oltre dieci, quindici o venti anni dalla verificazione del fatto produttivo del danno erariale, gli importi percentuali, non possono superare rispettivamente il 30 per cento, il 25 per cento e il 20 per cento della somma indicata in sentenza per sorte capitale ».

55-*ter)* Non possono beneficiare dell'accordo transattivo di cui al comma 55-*bis* gli interessati che sono stati condannati con sentenza penale passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione con riferimento a fatti connessi a quelli posti a base della sentenza di condanna per danno erariale. Con essi, tuttavia, l'amministrazione creditrice concorda una rateizzazione del debito, al massimo quinquennale, mantenendo a carico del debitore le garanzie reali eventualmente ottenute. L'interessato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può notificare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'amministrazione creditrice la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà indicata dal precedente comma 55-bis e dal presente comma. L'amministrazione, verificate la tempestività e l'ammissibilità della domanda, provvede alla quantificazione della somma congrua in sede transattiva, salvo nel caso di superamento dei termini di dieci, quindici o venti anni, nel quale accoglie la domanda ai sensi del comma 55-bis. L'amministrazione dà notizia del raggiunto accordo all'ufficio della procura regionale competente presso la Corte dei conti. Il pagamento della somma oggetto di accordo amministrativo, nel rispetto delle modalità ivi precisate, deve avere luogo a cura dell'interessato in un'unica soluzione entro quaranta giorni dalla sua conclusione. L'omesso pagamento, da qualsiasi causa dipendente, entro il suddetto termine dell'intera somma concordata o di una sola rata alla scadenza prevista ai sensi del presente comma comporta la decadenza dal beneficio previsto dal presente articolo. Il pagamento tempestivo della somma oggetto

di accordo estingue ogni credito erariale relativo al caso contenzioso in oggetto.

55-*quater*. All'onere di cui ai commi 55-*bis* e 55-*ter*, valutato in 110 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2010 si provvede mediante aumento, a decorrere dal 1º gennaio 2010, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, tale assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro.

2. 1279. Distaso.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. Al fine di garantire e potenziare la proprietà dello Stato e valorizzare l'attivo del patrimonio pubblico, l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, assume la denominazione di Demanio dello stato, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.

57. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'approvazione del nuovo statuto che disciplina i principi generali in ordine alla organizzazione dell'ente e al suo finanziamento, ivi compreso la composizione, modalità di nomina e durata degli organi di amministrazione e controllo.

58. L'ente « Demanio dello Stato » subentra nei rapporti attivi e passivi in essere dell'Agenzia del demanio. È regolato dalle disposizioni del codice civile e apposita convenzione triennale a corrispettivi di mercato, disciplina i rapporti con il Ministero vigilante. Per il perseguimento delle proprie finalità, può costituire società, fondi comuni d'investimento, nonché fornire servizi ad altri enti ed amministrazioni pubbliche. All'ente pubblico economico Demanio dello Stato si applicano gli articoli 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Ovunque ricorrano le parole « Agenzia del demanio » si intendono « Demanio dello Stato » ente pubblico economico.

59. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) è stabilita la data a decorrere dalla quale il personale dell'Agenzia del demanio, già assunto in ruolo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, e assegnato in via provvisoria all'Agenzia delle entrate, può essere inquadrato nel ruolo della predetta Agenzia delle entrate nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2010 e nell'ambito delle facoltà di assunzione previste dall'articolo 66, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113. A tale personale compete esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nel contratto collettivo vigente nel comparto di contrattazione collettiva delle Agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 30, comma 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, in servizio presso l'agenzia del demanio ovvero presso altre pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2010 è

assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei moli degli enti presso i quali presta servizio alla predetta data. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie;

b) è stabilita la data a decorrere dalla quale, per effetto del riordino delle finzioni dell'Agenzia del demanio, sono attribuite all'Agenzia del territorio le ulteriori funzioni in ordine all'adozione degli atti amministrativi, di tutela e di vigilanza, residuati in capo allo Stato e spettanti in virtù di legge al Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo agli immobili di cui all'articolo 822 del codice civile, ad esclusione dei beni immobili e mobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico ed artistico a norma delle leggi in materia, ferma la gestione degli stessi da parte di « Demanio dello Stato » ente pubblico economico, in caso di passaggio dei citati beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 829 del codice civile;

c) è stabilita la data a decorrere dalla quale all'Agenzia del territorio sono, altresì, attribuite le funzioni concernenti i beni mobili di proprietà dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, fatta eccezione per quelli confiscati ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, e del codice della strada, fermo, limitatamente a quanto previsto nella presente lettera, il subentro dell'Agenzia del territorio nei poteri e nelle competenze già assolte dall'Agenzia del demanio, nonché nei relativi rapporti attivi e passivi;

d) è stabilita la data a decorrere dalla quale, fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 20, della legge 15 luglio 2009, n. 94, in ordine alle competenze assolte dal Prefetto dell'Ufficio Territoriale di Governo, la gestione e l'amministrazione dei beni mobili ed immobili, nonché dei beni costituiti in azienda e di società anche in quota minoritaria oggetto di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sottoposti al regime di cui all'articolo I, lettera *d)*, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono attribuite a società totalitariamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze o ad appositi enti pubblici, individuati di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, che subentrano nelle competenze già svolte dall'Agenzia del demanio, cui la società o gli enti succedono in tutti i rapporti attivi e passivi. A decorrere dal 1° giugno 2010, al fine di consentire la velocizzazione dell'afflusso delle risorse al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono attribuite al Ministero dell'interno le competenze in ordine all'alienazione dei veicoli confiscati ai sensi del codice della strada ovvero oggetto di fermo amministrativo, nonché le attività ad esse funzionali. A tal fine il Ministero dell'interno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dell'Agenzia del demanio.

60. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 57, le parole « e l'Agenzia del Demanio » sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 60, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma I dell'articolo 61, il secondo periodo è soppresso;

d) l'articolo 65 è abrogato.

61. Nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 1, comma 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente di cui al comma 56 è consulente degli enti pubblici previdenziali per l'attività di cognizione, razionalizzazione, acquisizione, permuta e locazione del loro patrimonio, strumentale e non strumentale. Con convenzioni stipulate con i predetti enti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni l'Agenzia del demanio definisce le modalità ed il corrispettivo della sua consulenza. Per l'attività di ricognizione e di valutazione tecnicoestimale del patrimonio non strumentale degli enti pubblici previdenziali analoghe convenzioni sono nello stesso tempo stipulate dall'Agenzia del territorio con tali enti.

62. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, è aggiunto il seguente periodo: « Le Regioni e le Province autonome possono approvare, secondo i rispettivi ordinamenti, piani di alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio e di quello degli enti dipendenti e vigilati, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale. »;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della verifica di conformità di tale variante agli atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle regioni e delle province, le regioni entro 90 giorni dalla delibera consiliare di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione avviano intese, con procedure semplificate, ivi compresa la conferenza di servizi, con province e comuni. Tale attività non può superare i 120 giorni decorrenti dalla data dell'avvio. ».

63, Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17 dell'articolo 3, le parole: « autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 » sono sostituite dalle seguenti: « alla verifica ed alle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni »;

b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente « Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano la costituzione e la gestione dei suddetti fondi ad opera di società di gestione del risparmio interamente controllate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero le procedure, da svolgersi anche per il tramite di società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, o enti pubblici statali, per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento, nonché le procedure per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote. ».

64. All'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, la parola: « comma » è sostituita dalla seguente: « articolo ».

65. A decorrere dal 1 º gennaio 2010 le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: *a)* del loro fabbisogno di spazio allocativo; *b)* delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio,

entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obbiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, comma 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: *a)* accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; *b)* congruisce il canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; *c)* stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni, nonché, salvo quanto previsto alla lettera *d)*, adempie i predetti contratti; *d)* consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere. È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dalla Agenzia del demanio. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al Fondo, le predette amministrazione comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del Fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base ditali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Fermo quanto previsto nell'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco le amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione l'Agenzia del Demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti. Con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.

66. I commi 436 e 437 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

« 436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-*bis*, comma 3, lettera *f)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del Demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco: *a)* mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000,00; *b)* mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,00, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del Demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalità delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicità si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, nonché sul sito interne! dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicità delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati nell'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento ed avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.

437. Per le alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita. ».

67. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 65 e 66 affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7.

68. Consip S.p.A conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo I, comma 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

69. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 possono essere stipulate anche ai finì ed in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del precedente comma del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 per le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.

70. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo I, comma 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi del presente articolo da Consip S.p.A., al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente ed in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.

2. 1281. Zorzato.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. Al fine di garantire e potenziare la gestione dei beni di proprietà dello Stato e valorizzare l'attivo del patrimonio pubblico, l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, assume la denominazione di Demanio dello Stato, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.

57. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'approvazione del nuovo statuto che disciplina i principi generali in ordine alla organizzazione dell'ente e al suo finanziamento, ivi compreso la composizione, modalità di nomina e durata degli organi di amministrazione e controllo.

58. L'ente « Demanio dello Stato » subentra nei rapporti attivi e passivi in essere dell'Agenzia del demanio. È regolato dalle disposizioni del codice civile e apposita convenzione triennale a corrispettivi di mercato, disciplina i rapporti con il Ministero vigilante. Per il perseguimento delle proprie finalità, può costituire società, fondi comuni d'investimento, nonché fornire servizi ad altri enti ed amministrazioni pubbliche. All'ente pubblico economico Demanio dello Stato si applicano gli articoli 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Ovunque ricorrano le parole « Agenzia del demanio » si intendono « Demanio dello Stato » ente pubblico economico.

59. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) è stabilita la data a decorrere dalla quale il personale dell'Agenzia del demanio, già assunto in ruolo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, e assegnato in via provvisoria all'Agenzia delle entrate, può essere inquadrato nel ruolo della predetta Agenzia delle entrate nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2010 e nell'ambito delle facoltà di assunzione previste dall'articolo 66, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, A tale personale compete esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nel contratto collettivo vigente nel comparto di contrattazione collettiva delle Agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 30, comma 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel molo ad esaurimento previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, in servizio presso l'agenzia del demanio ovvero presso altre pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2010 è assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei moli degli enti presso i quali presta servizio alla predetta data. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra

il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie;

b) è stabilita la data a decorrere dalla quale, per effetto del riordino delle funzioni dell'Agenzia del demanio, sono attribuite all'Agenzia del territorio le ulteriori funzioni in ordine all'adozione degli atti amministrativi, di tutela e di vigilanza, residuati in capo allo Stato e spettanti in virtù di legge al Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo agli immobili di cui all'articolo 822 del codice civile, ad esclusione dei beni immobili e mobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico ed artistico a norma delle leggi in materia, ferma la gestione degli stessi da parte di « Demanio dello Stato « , ente pubblico economico, in caso di passaggio dei citati beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 829 del codice civile;

c) è stabilita la data a decorrere dalla quale all'Agenzia del territorio sono, altresì, attribuite le funzioni concernenti i beni mobili di proprietà dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, fatta eccezione per quelli confiscati ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, e del codice della strada, fermo, limitatamente a quanto previsto nella presente lettera, il subentro dell'Agenzia del territorio nei poteri e nelle competenze già assolte dall'Agenzia del demanio, nonché nei relativi rapporti attivi e passivi;

d) è stabilita la data a decorrere dalla quale, fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 20, della legge 15 luglio 2009, n. 94, in ordine alle competenze assolte dal Prefetto dell'Ufficio Territoriale di Governo, la gestione e l'amministrazione dei beni mobili ed immobili, nonché dei beni costituiti in azienda e di società anche in quota minoritaria oggetto di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sottoposti al regime di cui all'articolo 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono attribuite a società totalitariamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze o ad appositi enti pubblici, individuati di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, che subentrano nelle competenze già svolte dall'Agenzia del demanio, cui la società o gli enti succedono in tutti i rapporti attivi e passivi. A decorrere dal 1° giugno 2010, al fine di consentire la velocizzazione dell'afflusso delle risorse al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono attribuite al Ministero dell'interno le competenze in ordine all'alienazione dei veicoli confiscati ai sensi del codice della strada ovvero oggetto di fermo amministrativo, nonché le attività ad esse funzionali. A tal fine il Ministero dell'interno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dell'Agenzia del demanio.

60. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 57, le parole « e l'Agenzia del Demanio » sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 60, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 1 dell'articolo 61, il secondo periodo è soppresso;

d) l'articolo 65 è abrogato.

61. Nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 1, comma 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente di cui al comma 56 è consulente degli enti pubblici previdenziali per l'attività di cognizione, razionalizzazione, acquisizione, permuta e locazione del loro patrimonio,

strumentale e non strumentale, Con convenzioni stipulate con i predetti enti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni l'Agenzia del demanio definisce le modalità ed il corrispettivo della sua consulenza. Per l'attività di ricognizione e di valutazione tecnicoestimale del patrimonio non strumentale degli enti pubblici previdenziali analoghe convenzioni sono nello stesso tempo stipulate dall'Agenzia del territorio con tali enti.

62. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: « Le Regioni e le Province autonome possono approvare, secondo i rispettivi ordinamenti, piani di alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio e di quello degli enti dipendenti e vigilati, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale »;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della verifica di conformità di tale variante agli atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle regioni e delle province, le regioni entro 90 giorni dalla delibera consiliare di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione avviano intese, con procedure semplificate, ivi compresa la conferenza di servizi, con province e comuni. Tale attività non può superare i 120 giorni decorrenti dalla data dell'avvio ».

63. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17 dell'articolo 3, le parole: « autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 » sono sostituite dalle seguenti: « alla verifica ed alle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni »;

b) il comma I dell'articolo 4 è sostituito dal seguente » Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. I decreti disciplinano la costituzione e la gestione dei suddetti fondi ad opera di società di gestione del risparmio interamente controllate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero le procedure, da svolgersi anche per il tramite di società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, o enti pubblici statali, per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento, nonché le procedure per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote ».

64. All'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, la parola: « comma » è sostituita dalla seguente: « articolo ».

65. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: *a)* del loro fabbisogno di spazio allocativo; *b)* delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obbiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli I, comma 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: *a)* accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; *b)* congruisce il canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo I, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; *c)* stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni, nonché, salvo quanto previsto alla lettera *d)*, adempie i predetti contratti; *d)* consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere. È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dalla Agenzia del demanio. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato, Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al Fondo, le predette amministrazione comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del Fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base ditali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Fermo quanto previsto nell'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione l'Agenzia del Demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma. 66. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

« 436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-*bis*, comma 3, lettera *f)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del Demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco: *a)* mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000,00; *b)* mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,00, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del Demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalità delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicità si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, nonché sul sito Internet dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicità delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati nell'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento ed avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato, In caso di procedura ad offerta libera l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.

437. Per le alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita. ».

67. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 65 e 66 affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7.

68. Consip S.p.A conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente articolo, Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, comma 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

69. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 possono essere stipulate anche ai fini ed in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del precedente comma del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 per le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.

70. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi del presente articolo da Consip S.p.A., al fine di determinare un'elevata possibilità di inci-

dere positivamente ed in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.

2. 1228. Toccafondi.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il terzo periodo dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

Il trasferimento delle disponibilità del fondo nel capitale sociale di TFB - Tunnel Ferroviario del Brennero – Finanziaria di partecipazioni S.p.A. avverrà, in esenzione d'imposta, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture, da adottarsi d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano in conformità al piano di copertura finanziaria del progetto Concernente la Galleria di Base del Brennero, approvato dal CIPE in data 31 luglio 2009.

2. 1349. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il terzo periodo, dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

Il trasferimento delle disponibilità del fondo nel capitale sociale di TFB - Tunnel Ferroviario del Brennero - Finanziaria di partecipazioni S.p.A. sarà effettuato, in esenzione d'imposta, da Autostrada del Brennero S.p.A., in una o più tranche, su conforme richiesta delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del piano di copertura finanziaria del progetto concernente la Galleria di Base del Brennero, approvato dal CIPE in data 31 luglio 2009.

2. 1347. Brugger, Zeller.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater* le parole da « è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro « fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un contributo complessivo di 1.300 milioni di euro per il finanziamento dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria – Strada Statale 106 Jonica Megalotto 3-I° stralcio. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte »;

b) il comma 4-*quinquies* è soppresso.

2. 1862. Monai, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Al fine di consentire il completamento dei lavori di realizzazione della strada a scorrimento veloce « Contursi Terme-Lioni-Grottaminarda », asse determinante per il collegamento tra le aree interne dell'Irpinia, del Beneventano e dell'alta valle del Sele, è stanziato per il triennio 2010-2012 l'importo di 150 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1489. Iannaccone, Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il completamento della viabilità stradale nella provincia di Benevento è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ».

2. 1233. De Girolamo.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 309, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare al rifinanziamento della Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ferrovie dello Stato S.p.A., stipulata il 25 marzo 2008 in attuazione del Protocollo d'Intesa fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dei Trasporti della Repubblica Araba d'Egitto, sottoscritto il 31 gennaio 2008.

2. 1242. Franzoso.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a procedere, con riferimento all'aumento dell'indice generale dei prezzi, ad un incremento della sovvenzione annua di esercizio per Società subalpina di imprese ferroviarie Spa, pari ad un importo annuo di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce: Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 600;
2011: – 600.

Alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2012: – 600.

2. 122. Rosso.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. I maggiori introiti derivanti dalla riorganizzazione societaria e dalla dismissione di asset della Società Alitalia, rispetto alle stime previste alla data del 31 dicembre 2009, sono utilizzati a copertura delle perdite finanziarie subite dagli azionisti ed obbligazionisti alla data del 4 giugno 2008.

2. 1715. Montagnoli, Simonetti, Polledri.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Al fine di dare piena attuazione alla Decisione 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce un programma di azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2213) ed allo scopo di realizzare una migliore e più efficacie difesa dei loro interessi economici e giuridici, all'articolo 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificato dal decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni e interpretazioni:

a) all'articolo 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile

2009, n. 33, e successivamente modificato dal decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 3, la lettera *b)* è abrogata e sostituita dalla seguente:

b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alle lettere *a)* e *a-bis)* non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50000 per ciascun azionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro.

Nel caso in cui uno Stesso richiedente abbia depositato i propri titoli presso più intermediari finanziari, i limiti di cui al periodo precedente si intendono riferiti al totale delle azioni od obbligazioni di cui il richiedente è complessivamente titolare. Nel caso di depositi titoli intestati a due o più soggetti l'ammontare complessivo del deposito si presume ripartito in quote uguali per ciascun intestatario; i limiti massimi di cui al primo periodo si applicano a ciascun intestatario per la rispettiva quota.

Per gli importi inferiori ad euro 1.000 detenuti da ciascun azionista o obbligazionista, si provvede ad emettere un unico titolo di Stata avente valore complessivo pari alla somma dei singoli importi inferiori ad euro 1.000. Tale titolo è assegnato a Monte Titoli S.pA. ovvero a Banca d'Italia e da questi detenuto fino alla scadenza del 31 dicembre 2012 e non è ammesso alla quotazione nei mercati regolamentati. Alla scadenza del 31 dicembre 2012, Monte Titoli S.p.A. o Banca d'Italia provvede ad assegnare ai singoli intermediari finanziari la relativa somma dei controvalori delle azioni ed obbligazioni di taglio inferiore a euro 1000 per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui al successivo comma 5. Ciascun intermediario finanziario, contestualmente all'assegnazione da parte di Monte Titoli S.p.A. o Banca d'Italia, provvede alla corresponsione dei singoli importi inferiori ad euro 1000 ai singoli intestatari.

Le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera *a-bis)*, sono effettuate nell'anno 2010;

b) i titolari di azioni e obbligazioni di cui alle lettere *a)* e *a-bis)* dell'articolo 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, e successive modificazioni, che hanno presentato le richieste di adesione direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze e non per il tramite degli intermediari finanziari e comunque in maniera difforme rispetto a quanto prescritto dalla norma, devono nuovamente presentare la richiesta di cui al comma 4 del medesimo articolo secondo le modalità ivi previste, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'emanazione della presente norma, Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 7-*octies* del medesimo decreto-legge è ridotto alla metà;

c) gli intermediari finanziari che, entro il termine del 30 settembre 2009, hanno trasmesso la documentazione prevista dal menzionato articolo 7-*octies*, comma 5, solo in cartaceo o solo su supporto informatico devono provvedere a completare l'invio nelle modalità prescritte entro 30 giorni dall'emanazione della presente norma. Entro lo stesso termine devono, altresì, provvedere ad eventuali integrazioni e rettifiche e inviarle nelle modalità prescritte dal richiamato comma 5.

57. I risparmi di spesa derivanti dal comma 56, affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge, con le medesime modalità ivi previste.

2. 1239. Catone.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2010 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di importo superiore a quello del 2009 si applica l'esclusione dall'imposizione del red-

dito dì impresa e dì lavoro autonomo del 20 per cento del valore degli investimenti dell'anno precedente e del 50 per cento del valore degli investimenti in eccedenza rispetto a quelli realizzati nel 2009.

55-*ter*. Le campagne pubblicitarie di cui al comma 55-*bis* devono essere effettuate su mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

55-*quater*. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa, di cui al comma 55-*bis* è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

55-*quinquies*. L'incentivo fiscale di cui al comma 55-*bis* si applica nella misura del 10 per cento anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su mezzi di comunicazione di massa di imprese e lavoratori autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2010.

2. 1240. De Angelis.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, è inserito il seguente comma:

4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta sostitutiva del presente decreto, gli interessi e gli altri proventi dei titoli del debito pubblico sono determinati in misura pari alla differenza positiva tra il costo fiscale del titolo e quanto conseguito in sede di cessione o di rimborso.

57. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, è abrogato.

2. 1230. Aracu.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della necessità di investimenti infrastrutturali relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, ferma la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 38, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al paragrafo 5.2 e di cui all'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata, per il primo periodo regolatorio a decorrere dall'anno 2010, una anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, nel limite massimo di euro tre per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, alle seguenti condizioni:

a) presentazione ad E.N.A.C., da parte delle società concessionarie, di istanza corredata da un Piano di sviluppo ed ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti ed indifferibili, nonché relativo cronoprogramma;

b) validazione da parte di E.N.A.C dei Piani di sviluppo di cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, nonché conseguente proposta da parte di E.N.A.C della misura di cui alla lettera *c)*;

c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva della anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai

Piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:

1. fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati da E.N.A.C relativi al periodo regolatorio;

2. volume delle unità di carico (WLU) registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo Annuario statistico pubblicato da E.N.A.C;

d) accantonamento delle entrate conseguenti alla anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in apposito fondo vincolato di bilancio;

e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di SAL (Stati di avanzamento lavori) convalidati da E.N.A.C;

f) utilizzabilità delle somme che restano accantonate, da parte delle società concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera *b)*, depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del Contratto di Programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma;

57. La misura della anticipazione determinata ai sensi della lettera *e)* del comma 56 può contenere anche i Costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati da E.N.A.C, realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità di cui alla presente Direttiva. Qualora nei termini di cui alla lettera *f)*, del comma 56 non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non può essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte di E.N.A.C, del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente. In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla società concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite a E.N.A.C e da questa versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su apposito conto di Tesoreria, dove le stesse restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della società concessionaria, su disposizione di E.N.A.C.. In caso di mancata presentazione del Piano di sviluppo di cui alla lettera *a)* del comma 56 non si farà luogo in alcun caso alla anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del Fondo non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del paragrafo 3.1 della delibera CIPE di cui al comma 56. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, a E.N.A.C.

2. 1226. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Nell'articolo 68, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nell'articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 e nell'articolo 7 comma 10 del Decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461, le parole « ma non oltre il quarto » sono sostituite dalle presenti: « ma non oltre il quinto ».

2. 1223. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per le minusvalenze di cui all'articolo 67 comma 1 lettera da *c)* a *c-quinquies)* del Testo unico delle imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 realizzate nel corso del periodo di imposta 2005, il termine indicato nell'articolo 68 comma 5 del medesimo Testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nell'articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo del 22 novembre 1997 n. 461 e nell'articolo 7 comma 10 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461, entro il quale possono essere portate in deduzione è prorogato al 31 dicembre 2010.

2. 1222. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. L'articolo 3, comma 2-*quinquies* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, ha carattere di norma innovativa e, pertanto, le previsioni recate dallo stesso hanno avuto efficacia a decorrere dalla sua data di entrata in vigore. Le disposizioni di cui al presente comma hanno valore di interpretazione autentica. Non si da luogo alla ripetizione di somme già versate. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 89. Gioacchino Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 8-*bis* e 13, commi da 8-*sexies* a 8-*quaterdecies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche alle operazioni di cancellazione delle ipoteche su beni immobili ricadenti nei territori dove vige il sistema tavolare.

2. 214. Strizzolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere, riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. È fatta salva la facoltà per il contribuente di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportano l'applicazione del regime d'imposizione più favorevole;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, 1-*bis* e 2, sono fatti salvi gli effetti delle operazioni che prima della data di entrata in vigore della presente disposizione non rappresentavano fattispecie elusiva;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 2.

2. 215. Strizzolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi. Rimane ferma la destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 2. Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. Le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle cessioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

2. 218. Strizzolo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

55-*bis*. All'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per i primi tre periodi d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità

degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000, a 50.000 e a 40.000 euro ».

55-*ter*. All'articolo 96, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « del risultato operativo lordo della gestione caratteristica » sono aggiunte le seguenti: « aumentato di un importo pari a 30.000 euro ».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *Missione* Istruzione universitaria, *Programma* Sistema universitario e formazione universitaria, Legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera *a), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 520.000;
2011: – 390.000.

2. 190. Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel secondo periodo del comma 34, le parole da: « per il primo periodo » fino alle parole: « 10.000 e a 5.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « per i primi tre periodi d'imposta di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari a 10.000 euro ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 258. Bernardo, Del Tenno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2009, n. 102, il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

3-*ter*. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile ovvero, relativamente alle società di persone, ai sensi dell'articolo 2253 del medesimo codice, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si presume un rendimento del 10 per cento annuo che viene escluso da ogni imposizione fiscale della società cui è destinato il conferimento, per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. Ai fini della determinazione dell'ammontare escluso da imposizione, i conferimenti in società di persone sono incrementati del 50 per cento.

*** 2. 191.** Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2009, n. 102, il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

3-*ter*. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile ovvero, relativamente alle società di persone, ai sensi dell'articolo 2253 del medesimo codice, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si presume un rendimento del 10 per cento annuo che viene escluso da ogni imposizione fiscale della società cui è destinato il conferimento, per

il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. Ai fini della determinazione dell'ammontare escluso da imposizione, i conferimenti in società di persone sono incrementati del 50 per cento.

*** 2. 273.** Del Tenno, Bernardo, Vignali, Pizzolante.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 43.000.000 euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria e per l'importo di 43.017.000 euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 43 milioni di euro per il 2010.

2. 221. De Camillis.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 43.017.000 euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria e per l'importo di 43.017.000 euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

2. 182. Raisi.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. Non rientra nella definizione di trasformazione del bosco di cui al comma 1, limitatamente ai territori di montagna e di collina, il ripristino a coltura agraria di formazioni arbustive o arboree insediatesi in terreni precedentemente coltivati e abbandonati da meno di venti anni dalla data del ripristino, nonché i nuovi impianti di vite e di olivo.

2. 116. Rosso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il numero 7 è soppresso.

*** 2. 196.** Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il numero 7 è soppresso.

*** 2. 268.** Del Tenno, Bernardo, Vignali, Pizzolante.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il numero 7 è soppresso.

*** 2. 1806.** Galletti, Mantini, Ciccanti, Occhiuto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro ».

**** 2. 195.** Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro ».

**** 2. 270.** Del Tenno, Bernardo, Vignali, Pizzolante.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro ».

**** 2. 1405.** Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009 e 2010, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato, rispettivamente, al 31 marzo 2010 e al 31 marzo 2011.

2. 271. Del Tenno, Bernardo, Vignali, Pizzolante.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato al 31 marzo 2010.

2. 189. Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. L'attività non si considera autonomamente organizzata quando è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b), d)* ed *e)* che contestualmente:

a) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera *c)*, ovvero di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *f)*, dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del

1986, in quest'ultimo caso, esclusi i casi di apporto di solo capitale;

b) non impiegano beni strumentali di costo superiore a 50.000 euro.

* **2. 193.** Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. L'attività non si considera autonomamente organizzata quando è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b), d)* ed *e)* che contestualmente:

a) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera *c)*, ovvero di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *f)*, dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in quest'ultimo caso, esclusi i casi di apporto di solo capitale;

b) non impiegano beni strumentali di costo superiore a 50.000 euro.

* **2. 272.** Del Tenno, Bernardo, Vignali, Pizzolante.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 198. Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525 » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: « euro 22.650, euro 17.000, euro 11.300 ed euro 5.650 ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 1.528 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

2. 199. Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900 ».

2. 269. Del Tenno, Bernardo, Vignali, Pizzolante.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*.1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « , con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, » sono soppresse;

b) le parole: « euro 1.850 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 15.000 ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 1483 milioni di euro per ciascuno degli armi 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

2. 197. Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*.1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « , con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, » sono soppresse;

b) le parole: « euro 1.850 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 15.000 »

2. 267. Del Tenno, Bernardo, Vignali, Pizzolante.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2010 dal comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato al mese di gennaio 2011.

*** 2. 194.** Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2010 dal comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato al mese di gennaio 2011.

*** 2. 274.** Del Tenno, Bernardo, Vignali, Pizzolante.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. Al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza delle imprese italiane rispetto alle imprese degli Stati confinanti, sono istituite zone franche urbane nelle Regioni che confinano con Stati esteri nei quali la pressione fiscale complessiva sul lavoro sia complessivamente inferiore di almeno cinque punti percentuali rispetto all'Italia. A tal fine viene istituito un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2010, che provvede al finanziamento dei programmi di intervento nelle predette zone.

55-*ter*. Le agevolazioni fiscali per le imprese che operano nelle zone franche urbane e le modalità attuative del precedente comma sono quelle stabilite dal comma 341 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 294. Fedriga.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

55-*bis*. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

55-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: « Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono inserite le seguenti: « di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. 206. Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, le parole: « su carta filigranata » sono soppresse.

2. 179. Formichella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « Trento e Bolzano » aggiungere le seguenti: « , nonché con la Confederazione Elvetica ».

2. 176. Rosso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.

55-*ter*. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al sopra citato articolo 334 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro dell'economia e delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 156. Nicco, Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 22 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dall'anno 2010 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali il costo del servizio sanitario è a carico diretto dei propri bilanci, utilizzano le economie conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per la realizzazione di interventi relativi al settore sanitario sul territorio di competenza, tenuto conto delle priorità e delle indicazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto-legge ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi com-

prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 158. Nicco, Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il rimborso del minor gettito ICI, nell'importo spettante ai comuni compresi nel rispettivo territorio, è assegnato alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alla determinazione dei criteri di riparto e all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 148. Nicco, Brugger, Zeller.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

8-*bis*. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che finanziano il servizio sanitario con risorse a carico diretto del proprio bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di Parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 146. Nicco, Brugger, Zeller.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano i princìpi e perseguono gli obiettivi previsti dall'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito degli accordi riguardanti il patto di stabilità interno di cui all'articolo 77-*ter* del medesimo decreto-legge, anche con riferimento ai propri enti strumentali e agli enti del Servizio sanitario regionale e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia, agli enti locali afferenti al rispettivo territorio.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare

per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 143. Brugger, Zeller, Nicco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 122, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: « inferiore a 500.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore a 1 milione di euro.

2. 141. Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 126-*bis* del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del presente decreto legislativo, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

2. 137. Brugger, Zeller.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « euro 2.840,51 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 4.500,00 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 135. Zeller, Brugger, Nicco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. I candidati alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali svoltesi a decorrere dall'anno 2000 possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, previo versamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 5 mila euro. Qualora sia presentata una dichiarazione ai sensi del primo periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 5 e 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. 216. Toccafondi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

55-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

55-*ter*. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 55-*bis* sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 55-*bis*. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle sca-

denze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

55-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 55-*bis* e 55-*ter* si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. 138. Brugger, Zeller.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. All'articolo 19, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

« *b-bis)* attribuire alle regioni a statuto ordinario la titolarità del demanio idrico e alle province il trasferimento dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico. ».

2. 125. Rosso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

56. All'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « fino a 1.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 3.000 abitanti. ».

2. 124. Rosso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

55-*bis*. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, le parole: « , e fino alla concorrenza di esso » sono soppresse.

2. 121. Rosso.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 25,00 euro e 6,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.

2. 120. Rosso.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le risorse, il personale e le funzioni dell'Ente italiano montagna, di cui all'articolo l, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto l'Ente italiano montagna è soppresso e i relativi organi decadono, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al presente comma. Conseguentemente le risorse derivanti dai risparmi dovuti alla attuazione del presente comma sono trasferite al Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1994, n. 97.

2. 88. Quartiani, Froner, Vannucci.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'Ente italiano della montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2010, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 119. Rosso.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Per l'anno 2010 sono riassegnati alla Provincia di Pescara i residui perenti derivanti dai trasferimenti alla medesima provincia da parte del Ministero dell'interno relativi agli anni dal 1997 al 2005.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 38.541.450 euro per l'anno 2010.

2. 94. Fallica, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Qualora, entro il termine di cui al comma 3, un ente pubblico territoriale acquisti la proprietà dei beni immobili ovvero acquisisca il capitale maggioritario dalla società proprietaria degli stessi, non si verifica decadenza dall'agevolazione fruita in occasione dell'acquisto precedente, ma la condizione dell'utilizzazione edificatoria dell'area si trasferisce a carico del nuovo soggetto proprietario, che deve realizzarla entro cinque anni dall'acquisto. ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 93. Fallica, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: « dal 2002 al 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 2009 » e al secondo periodo le parole: « 30 novembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2010 ovvero in venti rate annuali senza interessi di cui la prima con la medesima scadenza di cui al presente periodo e le successive con scadenza entro il 30 novembre di ciascun anno ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 90. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Il mandato dei componenti degli uffici del garante del contribuente,comunque in attività al 1º dicembre 2009 anche in fase di *prorogatio*, ancorché non ancora riconfermati ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, è prorogato fino all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

*** 2. 91.** Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Il mandato dei componenti degli uffici del garante del contribuente, comun-

que in attività al 1º dicembre 2009 anche in fase di *prorogatio*, ancorché non ancora riconfermati ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, viene prorogato fino all'attuazione della legge 5 maggio, n. 42, in materia di federalismo fiscale e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

*** 2. 1303.** Cera, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è rifinanziata con 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 50. Marchioni, Marchi.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 le agevolazioni fiscali previste ai commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono estese anche al recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico ricettive nell'ambito di un limite di spesa annuo di 100 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 49. Marchioni, Marchi.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. A seguito dell'eliminazione dell'obbligo previsto dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, del rilascio delle garanzie per la dilazione di somme da riscuotere a mezzo ruolo per importi superiori ad euro 50.000, dopo il pagamento della prima rata dovranno essere revocate le procedure esecutive, avviate precedentemente, compresa l'iscrizione ipotecaria sugli immobili.

2. 42. Girlanda.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La sanzione di cui al precedente comma 1 non si applica ai medici i quali abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio della odontoiatria anche precedentemente alla formale iscrizione all'albo degli odontoiatri. ».

2. 157. Antonione, Di Virgilio.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici e derivanti da sentenze della Corte dei conti, passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'amministrazione creditrice e il debitore indivi-

duato in sentenza sempre che il debito verso l'amministrazione non sia già stato interamente estinto con l'integrale suo pagamento. La misura del risarcimento oggetto dell'accordo deve essere non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza a carico del debitore, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra somma anche a titolo di eventuale solidarietà passiva. Qualora il giudizio davanti alla Corte dei conti si sia concluso dopo oltre dieci, quindici o venti anni dalla verificazione del fatto produttivo del danno erariale, gli importi percentuali, non possono superare rispettivamente il 30 per cento, il 25 per cento e il 20 per cento della somma indicata in sentenza per sorte capitale.

57. Non possono beneficiare dell'accordo transattivo di cui al comma 56 gli interessati che sono stati condannati con sentenza penale passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione con riferimento a fatti connessi a quelli posti a base della sentenza di condanna per danno erariale. Con essi, tuttavia, l'amministrazione creditrice concorda una rateizzazione del debito, al massimo quinquennale, mantenendo a carico del debitore le garanzie reali eventualmente ottenute. L'interessato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può notificare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'amministrazione creditrice la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà indicata dal precedente comma 56 e dal presente comma. L'amministrazione, verificate la tempestività e l'ammissibilità della domanda, provvede alla quantificazione della somma congrua in sede transattiva, salvo nel caso di superamento dei termini di dieci, quindici o venti anni, nel quale accoglie la domanda ai sensi del comma 56. L'amministrazione dà notizia del raggiunto accordo all'ufficio della procura regionale competente presso la Corte dei conti. Il pagamento della somma oggetto di accordo amministrativo, nel rispetto delle modalità ivi precisate, deve avere luogo a cura dell'interessato in un'unica soluzione entro quaranta giorni dalla sua conclusione. L'omesso pagamento, da qualsiasi causa dipendente, entro il suddetto termine dell'intera somma concordata o di una sola rata alla scadenza prevista ai sensi del presente comma comporta la decadenza dal beneficio previsto dal presente articolo. Il pagamento tempestivo della somma oggetto di accordo estingue ogni credito erariale relativo al caso contenzioso in oggetto.

58. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 56 e 57 si provvede con l'applicazione delle disposizioni cui al comma 59.

59. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

2. 136. Distaso, Franzoso.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici e derivanti da sentenze della Corte dei conti, passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'amministrazione creditrice e il debitore individuato in sentenza sempre che il debito verso l'amministrazione non sia già stato interamente estinto con l'integrale suo pagamento. La misura del risarcimento oggetto dell'accordo deve essere non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza a carico del debitore, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra somma anche a titolo di

eventuale solidarietà passiva. Qualora il giudizio davanti alla Corte dei conti si sia concluso dopo oltre dieci, quindici o venti anni dalla verificazione del fatto produttivo del danno erariale, gli importi percentuali, non possono superare rispettivamente il 30 per cento, il 25 per cento e il 20 per cento della somma indicata in sentenza per sorte capitale.

57. Non possono beneficiare dell'accordo transattivo di cui al comma 56 gli interessati che sono stati condannati con sentenza penale passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione con riferimento a fatti connessi a quelli posti a base della sentenza di condanna per danno erariale. Con essi, tuttavia, l'amministrazione creditrice concorda una rateizzazione del debito, al massimo quinquennale, mantenendo a carico del debitore le garanzie reali eventualmente ottenute. L'interessato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può notificare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'amministrazione creditrice la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà indicata dal precedente comma 56 e dal presente comma. L'amministrazione, verificate la tempestività e l'ammissibilità della domanda, provvede alla quantificazione della somma congrua in sede transattiva, salvo nel caso di superamento dei termini di dieci, quindici o venti anni, nel quale accoglie la domanda ai sensi del comma 56. L'amministrazione dà notizia del raggiunto accordo all'ufficio della procura regionale competente presso la Corte dei conti. Il pagamento della somma oggetto di accordo amministrativo, nel rispetto delle modalità ivi precisate, deve avere luogo a cura dell'interessato in un'unica soluzione entro quaranta giorni dalla sua conclusione. L'omesso pagamento, da qualsiasi causa dipendente, entro il suddetto termine dell'intera somma concordata o di una sola rata alla scadenza prevista ai sensi del presente comma comporta la decadenza dal beneficio previsto dal presente articolo. Il pagamento tempestivo della somma oggetto di accordo estingue ogni credito erariale relativo al caso contenzioso in oggetto.

2. 133. Distaso, Franzoso.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 2, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunta la seguente lettera:

« *h-bis)* del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione del sistema produttivo murgiano, mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. ».

2. 131. Distaso, Franzoso.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Allo scopo di favorire il dialogo istituzionale con le comunità degli immigrati ed il loro inserimento nella società italiana è istituita presso la Presidenza del Consiglio la Consulta permanente per l'immigrazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, i membri della Consulta permanente per l'immigrazione in numero non superiore a cinque, oltre al segretario, scelti tra i rappresentanti delle principali comunità degli immigrati presenti sul territorio e tra i rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, designando, tra gli stessi membri, il presidente e il vicepresidente. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì stabilite le modalità di funzionamento della Consulta permanente per l'immigrazione. Gli oneri relativi al funzionamento della Consulta permanente per l'immigrazione sono posti a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. 126. Sbai.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Il Dipartimento della protezione civile, con il supporto della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, d'intesa con le regioni, è tenuto ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza, e comunque d'intesa entro e non oltre il 31 dicembre del 2012, un piano di verifiche speditive finalizzate alla predisposizione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici dello scorso aprile e nelle altre aree del Paese a più elevato rischio sismico. La realizzazione di tale piano ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

55-*ter*. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2012, relative ad interventi di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio privato, ricadente nelle aree individuate dalla mappatura di cui al comma 55-*bis*, considerate ad elevato e medio rischio sismico, realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e del decreto ministeriale 14 settembre 2005, « Norme tecniche per le costruzioni », spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100 mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

55-*quater*. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al comma 1 determina l'inutilizzabilità dell'immobile.

55-*quinquies*. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, è tenuto ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre del 2010, una mappatura delle aree a più elevato rischio idrogeologico e dei manufatti abusi ricadenti in queste aree, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. Da tale mappatura devono emergere con chiarezza i vari gradi di insicurezza per le persone imputabile a fenomeni di abusivismo edilizio o comunque a localizzazioni improprie di insediamenti abitativi e infrastrutturali. La realizzazione della predetta mappatura ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine e autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

55-*sexies*. Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi che ricadono nelle aree individuate dalla mappatura di cui al comma 55-*quinquies*, sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

55-*septies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ».

55-*octies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 8 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

55-*novies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

55-*decies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

55-*undecies*. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1415. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012, è concessa una detrazione di imposta lorda per una quota del 55 per cento delle spese documentate, fino ad un valore massimo di detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

55-*ter*. Entro novanta giorni data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al presente articolo, l'entità del beneficio in funzione della pericolosità dell'area e della vulnerabilità dell'edificio, nonché le modalità di attivazione degli interventi.

55-*quater*. Per garantire la costituzione di un'efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, nel rispetto del principio di adeguatezza, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni le Regioni stabiliscono l'entità del contributo obbligatorio a carico dei richiedenti, a parziale copertura dei costi dell'attività istruttoria per le funzioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1462. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Ma-

rantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio di cui al comma 321 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché di abbattimento dei manufatti abusivi ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico, sono stanziati 310 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

55-*ter*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1313, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,22 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera linea per un importo pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1458. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: « di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 » sono sostituite dalla seguenti: « di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 ». Per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *missione:* Fondi da ripartire, *programma:* Fondi di riserva e speciali, legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi per enti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 0,3;
2011: – 1,5.

2. 1247. Zorzato, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 32 è premesso il seguente:

« ART. 032. – *(Sostegno ai genitori). – 1.* Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due

genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34 ».

57. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 790 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1668. Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago, Libè.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

« ART. 032. – *(Sostegno ai genitori). – 1.* Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34 ».

57. La spesa di cui al comma precedente è erogata in termini di cassa entro l'esercizio 2010.

58. La dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è ridotta, per l'anno 2010, di 1.400 milioni di euro.

2. 1464. Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera *c),* sono incrementate di una misura forfetaria pari a 2.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento di detrazione di cui al primo periodo spetta nel caso in cui:

a) la contribuente svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

b) la contribuente sia coniugata e il suo coniuge svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

c) le attività lavorative di cui alle lettere *a)* e *b)* siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia;

d) il reddito complessivo lordo del nucleo familiare della contribuente non sia superiore a 95.000 euro annui, incrementati di 15.00 euro per ogni figlio successivo al primo.

1-*quater*. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-*ter*, non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta alla contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale quota può essere utilizzata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione. ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 128. Sbai.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: « nell'articolo 10 » sono inserite le seguenti: « , nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12, »;

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « nell'articolo 10 » sono inserite le seguenti: « e delle deduzioni indicate nell'articolo 12 »;

2) al comma 3, le parole: « negli articoli 12, 13, 15 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 13, 15 e 16 »;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – *(Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia). – 1.* Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le deduzioni di cui al presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 dei codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.

7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

8. L'agevolazione di cui ai commi precedenti, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009. ».

57. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 56, pari a 3.700 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 1468. Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, dopo le parole: « nell'articolo 10 » sono inserite le seguenti: « , nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12, »;

b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « nell'articolo 10 » sono inserite le seguenti: « e delle deduzioni indicate nell'articolo 12 »;

2) al comma 3, le parole: « negli articoli 12, 13, 15 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 13, 15 e 16 »;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – *(Deduzioni per oneri di famiglia). – 1.* Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 2.500 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 4000 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la

deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le deduzioni di cui al presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera, numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6. L'agevolazione di cui ai commi precedenti, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009. ».

57. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 56, pari a 3.700 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 1439. Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, dopo le parole: « nell'articolo 10 » sono inserite le seguenti: « , nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12, »;

b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « nell'articolo 10 » sono inserite le seguenti: « e delle deduzioni indicate nell'articolo 12 »;

2) al comma 3, le parole: « negli articoli 12, 13, 15 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 13, 15 e 16 »;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – *(Deduzioni per oneri di famiglia). – 1.* Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 2.500 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 4000 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripar-

tita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le deduzioni di cui al presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 dei codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali ».

57. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro: ».

58. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 8 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)* sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

59. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

60. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento. » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

61. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.165,960 milioni di euro per l'anno 2010, a 829,976 milioni di euro per l'anno 2011 e a 829,226 a decorrere dall'anno 2012.

2. 1614. Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: « nell'articolo 10 » sono inserite le seguenti: « , nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12, »;

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « nell'articolo 10 » sono inserite le seguenti: « e delle deduzioni indicate nell'articolo 12 »;

2) al comma 3, le parole: « negli articoli 12, 13, 15 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 13, 15 e 16 »;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – *(Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia). – 1.* Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo

genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le deduzioni di cui al presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 dei codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui al commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.

7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta ».

57. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro: ».

58. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 8 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

59. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

2. 1679. Galletti.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, al Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) la lettera *c)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« *c)* 1000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 350 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera *a)* »;

2) il primo periodo del comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: « In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari 350 euro per figlio »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazioni di cui al comma 1 *c)* e 1-*bis* sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino ad un massimo di 400 euro per le detrazioni di cui al comma 1 lettera *c)* e 1200 euro per la detrazione di cui al comma 1-*bis* »;

b) al comma 1 dell'articolo 22 è aggiunta la seguente lettera:

« *c-bis)* il credito di imposta derivante da incapienza per detrazioni per carichi familiari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *e)* e comma 1-*bis* relativa al periodo di imposta precedente. ».

57. L'agevolazione introdotta dal comma 56, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo

delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009.

58. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 56 e 57, pari a 2.400 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 1475. Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2010 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

57. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 790 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1670. Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago, Libè.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. In via sperimentale, nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui di euro, per l'anno 2010, gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

57. La spesa di cui al comma precedente è erogata in termini di cassa entro l'esercizio 2010.

58. La dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33 è ridotta, per l'anno 2010, di 900 milioni di euro.

2. 1466. Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. La Tabella 2 di cui decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

« Tabella 2

La scala di equivalenza:

numero dei componenti 1, Parametro 1,00;

numero dei componenti 2, Parametro 1,67;

numero dei componenti 3, Parametro 2,17;

numero dei componenti 4, Parametro 2,79.;

Maggiorazione di 0,67 per ogni ulteriore componente adulto.

Maggiorazione di 0,78 per ogni figlio a carico fino a 26 anni. Nel caso in cui il 5° componente sia un figlio si applica il parametro pari a 3,57.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 1,2 per ogni componente con *handicap* psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1451. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Pezzotta, Buttiglione, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. La Tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

Tabella 2

La scala di equivalenza

Numero di componenti	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,17
4	2,87
5	13,57
6	4,47
7	5,47

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1445. Capitanio Santolini, Galletti, Libè, Ciccanti, Buttiglione, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte le seguenti:

i-quinquies) le spese sostenute per i figli di età non superiore ad un anno, per l'acquisto del latte in polvere previa prescrizione medica;

i-sexies) le spese sostenute per i figli di età non superiore a due anni, per l'acquisto dei pannolini per neonati ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni. corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1802. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni da destinarsi al Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007 n 244 (legge finanziaria 2008).

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

2012: – 5.000.

*** 2. 654.** Savino.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni da destinarsi al Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008).

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

2012: – 5.000.

*** 2. 652.** Angela Napoli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni da destinarsi al Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008).

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

2012: – 5.000.

*** 2. 656.** Giammanco.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni da destinarsi al Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008).

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

2012: – 5.000.

*** 2. 660.** Bocciardo.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni da destinarsi al Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008).

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

2012: – 5.000.

*** 2. 662.** Faenzi.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni da destinarsi al Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008).

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

2012: – 5.000.

*** 2. 664.** Aprea.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni da destinarsi al Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008).

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

2012: – 5.000.

*** 2. 639.** Lorenzin, Pelino.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni da destinarsi al Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008).

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

2012: – 5.000.

*** 2. 644.** De Nichilo Rizzoli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni da destinarsi al Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008).

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

2012: – 5.000.

*** 2. 667.** Barbara Mannucci.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni da destinarsi al Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008).

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

2012: – 5.000.

*** 2. 670.** Polidori.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni da destinarsi al Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008).

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

2012: – 5.000.

*** 2. 642.** Bergamini.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni da destinarsi al Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008).

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

2012: – 5.000.

*** 2. 650.** Frassinetti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni da destinarsi al Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008).

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

2012: – 5.000.

*** 2. 648.** De Girolamo.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni da destinarsi al Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008).

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

2012: – 5.000.

*** 2. 640.** Saltamartini.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni da destinarsi al Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008).

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni: voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca:

2012: – 5.000.

*** 2. 646.** Calabria.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: « legge 17 febbraio 1982, n. 41 », sono inserite le seguenti: « ad eccezione dell'articolo 27-*ter* ».

55-*ter*. Le disposizioni dell'articolo 27-*ter* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, riacquistano efficacia nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

2. 893. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Luciano Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca, non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

55-*ter*. All'onere di cui al comma precedente, valutato in 1 milione di euro l'anno, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 8.

2. 880. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Luciano Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione pari a 5 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2010, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alle ristrutturazioni finanziarie, al risanamento delle imprese, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà alla creazione di società miste, tutoraggi di start-up e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: – 5.000.

2. 897. Agostini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Luciano Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-*bis*. Le attività di promozione ed assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano tra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. 898. Sani, Agostini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Luciano Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il registro delle imprese di pesca previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è soppresso.

2. 878. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Luciano Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al numero 21-*bis* della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e al settore della pesca e dell'acquacoltura ».

2. 882. Mario Pepe, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Luciano Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dispone, con proprio decreto da emanarsi

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2010 delle azioni previste dal programma adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 agosto 2007, nell'ambito delle disponibilità complessive previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

2. 896. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Luciano Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, l'ultimo periodo del comma 18 è sostituito dal seguente: « Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari alla scadenza naturale dei contratti in essere.

2. 1225. Bocci, Gozi, Sereni, Trappolino, Verini.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

All'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la società Tema Spa provvede a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di « interconnector » ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 3000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia.

2. 1227. Sereni, Bocci, Gozi, Trappolino, Verini, Federico Testa.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

All'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, i commi 8 e 9 sono abrogati.

2. 1221. Trappolino, Gozi, Sereni, Bocci, Verini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

55-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili da unità di cogenerazione ad alto rendimento, utilizzata sul sito di produzione da soggetti connessi tramite rete senza obbligo di connessione di terzi, il cui il soggetto responsabile agisce come unico gestore e può essere diverso dai soggetti utilizzatori, i corrispettivi di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma del decreto legislativo 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, escluse le componenti tariffarie A3 e UC7, sono applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione secondo le medesime modalità adottate per la regolazione dei prelievi dalla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi da parte dei clienti finali senza produzione. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto sopra disposto.

55-*ter*. Il comma 27 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono abrogati.

2. 183. Raisi.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

298. A decorrere dal 1º gennaio 2010 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma.

2. 118. Rosso.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. L'articolo 2, comma 136, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data del 1º gennaio 2008.

2. 1449. Ceroni, Aracu.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dagli adempimenti previsti dall'anno 2010, in caso di acquisto tramite borsa estera dell'energia certificata, gli operatori che immettono in rete energia elettrica sono esentati dall'obbligo di cui di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con modalità stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 19 della legge n. 99 del 2009.

2. 413. Romele.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 9, comma 1, ultimo capoverso, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: « degli usi finali di energia » sono aggiunte le seguenti: « nonché sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica.

2. 381. Lisi.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il terzo periodo del comma 162 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1º gennaio 2010, i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione Europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

2. 1012. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 16, comma 4, Allegato II, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, voce: Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia, numero 1, le lettere *b)* e *c)* sono soppresse.

2. 1141. Quartiani.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Ai fini di consentire un maggiore sviluppo produttivo in materia di tecnologie per l'efficienza energetica e di sviluppo economico, tutela ambientale e metodologie innovative, il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

2. 5499. Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. I comuni, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale, approvati con deliberazione della giunta comunale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e non ancora realizzati, hanno diritto ad usufruire delle tariffe incentivanti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 febbraio 2007, n. 45, senza l'applicazione della riduzione tariffaria, ai sensi del comma 4, dell'articolo 6, del medesimo decreto ministeriale, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data di approvazione della deliberazione stessa.

2. 666. Polledri.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il trasferimento del contributo incentivante per la produzione di energia fotovoltaica, previsto dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico, dal Comune utilizzatore dell'impianto al Consorzio di appartenenza realizzatore dell'impianto stesso, non è soggetto ad Imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: – 200.000.

2. 1172. Forcolin, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Bragantini.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta 2010, è esteso agli impianti fotovoltaici realizzati da agricoltori, coltivatori diretti, IATP, società agricole, a beneficio di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008 – Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1017. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il comma 163 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:

163. A decorrere dal 1º gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le spe-

cifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

2. 1010. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Con riferimento alle strade statali esterne ai centri abitati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dal 1º gennaio 2010, i canoni e corrispettivi dovuti all'ANAS S.p.A. per concessioni ed autorizzazioni diverse, come definiti ai sensi del comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sono ridotti al IO per cento rispetto all'ultimo adeguamento vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

55-*ter*. I canoni e corrispettivi di cui al comma 1, dovuti e non versati per gli anni dal 1998 al 2009, al netto dei versamenti già eseguiti, sono ridotti al 10 per cento.

55-*quater*. In attuazione del presente articolo l'ANAS S.p.A. effettua le occorrenti rimodulazioni del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti di carattere ordinario.

2. 889. Bitonci, Caparini, Dussin.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. L'aggiornamento annuale dei canoni dovuti a concessioni o autorizzazioni viene adottato dall'ANAS S.p.A. previa consultazione dei rappresentanti dei titolari di autorizzazioni o concessioni.

2. 891. Bitonci, Caparini, Guido Dussin.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con legge 6 giugno 2009, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite con le seguenti: « alla data del 31 dicembre 2009 »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, l'Anas S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni attualmente vigenti, è affidata la concessione.

2. 1611. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. È autorizzato un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2010, per interventi infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:

a) a favore dell'ANAS per il completamento del « sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 – del Tonale e della Mendola », in una misura non inferiore allo 70 per cento delle risorse disponibili;

b) a favore dell'ANAS per la realizzazione del collegamento in galleria tra il comune di Pontedilegno e quello di Santacaterina in una misura non inferiore all'25 per cento delle risorse disponibili;

c) al comune di Adro per la realizzazione del Centro socio-riabilitativo e culturale per l'accoglienza e l'inclusione sociale di persone con disagio psichico

grave presso il laghetto Sala di Torbiato per l'importo di 9 milioni di euro;

d) al comune di Edolo per l'adeguamento della pizza di atterraggio per il volo notturno elisoccorso per l'importo di 400.000 euro;

e) al comune di Esine per l'adeguamento della pizza di atterraggio per il volo notturno elisoccorso per l'importo di 400.000 euro;

f) a favore delle sezioni staccate vigili fuoco dei comuni di Vezza d'Oglio, Pontedilegno, Breno e Darfo Boario Terme per le attrezzature per un importo di 200.000 euro;

g) a favore della provincia di Brescia finalizzati a progetti per l'inserimento sociale e lavorativo dei diversamente abili anche nel sistema museale, gli archivi e le biblioteche con particolare attenzione ai comuni montani marginali per un importo pari a 5 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro milioni di euro a decorrere dal 2010.

2. 894. Caparini, Bitonci.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 1732. Delfino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 4, comma 4-*quinquies*, terzo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole: « comunque non inferiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « comunque non superiore a 18 mesi ».

2. 1704. Compagnon, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un fondo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 a copertura delle convenzioni tra Trenitalia e le Regioni per consentire la mobilità ferroviaria gratuita agli appartenenti alle forze dell'ordine in servizio. Il Fondo è ripartito tra le varie Regioni in percentuale alla consistenza effettiva del personale operante in ogni Regione.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1707. Compagnon, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Gli articoli 42, 43 e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono abrogati. Le province e i comuni, con proprio regolamento, definiscono autonomamente le modalità, i criteri e le tariffe relativi alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) relativa al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile.

2. 1780. Bosi, Galletti, Ciccanti, Compagnon.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

56. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « ai fini del presente decreto si intendono per: « confidi », i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, aggiungere le seguenti « e di garanzia funzionale all'emissione di fideiussioni o di altre garanzie patrimoniali »;

b) al comma 1, dopo le parole: « per attività di garanzia collettiva dei fidi » aggiungere le seguenti « e di garanzia funzionale all'emissione di fideiussioni o di altre garanzie patrimoniali »;

c) al comma 1, dopo le parole « l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento aggiungere le seguenti « , nonché a favorire, nell'interesse delle stesse imprese consorziate o socie, l'emissione di fideiussioni o di altre garanzie patrimoniali da parte di istituti di credito, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi comprese le garanzie fideiussorie di cui agli articoli 75, comma 3, e 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 »;

d) al comma 2, dopo le parole « I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, » aggiungere le seguenti « ivi compresa l'attività di garanzia all'emissione di fideiussioni o di altre garanzie patrimoniali, rilasciate da istituti di credito, da imprese di assicurazione ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore delle imprese consorziate o socie, ivi comprese le garanzie di cui agli articoli 75, comma 3, e 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 »;

e) al comma 3 dopo le parole « Nell'esercizio dell'attività di garanzia » aggiungere le seguenti, « di cui al comma ».

2. 1139. Quartiani.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: « Per ciascuno degli anni 2008 e 2009 » sono sostituite con le seguenti: « Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1591. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra le operazioni di interesse pubblico attivate dalla Cassa depositi e prestiti Spa con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a)* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche i programmi promossi dalle amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiore a 15.000 ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 5 del Regolamento CE n 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo « Convergenza », destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta, di energia da fonti rinnovabili. A tal fine è destinata una quota non inferiore al venti

per cento del risparmio postale raccolto nel mezzogiorno, il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma ».

2. 1656. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

56. Ai fini del completamento degli interventi ammessi al programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, una quota parte, pari al 60 per cento, delle disponibilità esistenti presso la Cassa depositi e prestiti sul conto corrente n. 20127, conseguenti alle revoche totali o parziali dei finanziamenti per l'edilizia agevolata, di cui al medesimo articolo 18, e al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali, sono utilizzate, compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto, per il finanziamento degli interventi di edilizia sovvenzionata compresi nei programmi integrati di cui al richiamato programma straordinario.

2. 1431. Abrignani.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

56. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra le operazioni di interesse pubblico attivate dalla Cassa depositi e prestiti Spa con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5 comma 7, lettera *a)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche i programmi promossi dalle amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiore a 15.000 ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 5 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo « Convergenza », destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta, di energia da fonti rinnovabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma ».

2. 1657. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge tra le operazioni di interesse pubblico attivate dalla Cassa depositi e prestiti Spa con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5 comma 7, lettera del decreto legge 30 settembre 2003. n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. e successive modificazioni, rientrano anche i programmi promossi dalle amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiore a 15.000, destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta, di energia da fonti rinnovabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della prima legge autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma ».

2. 1658. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

56. Per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, al programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati, di cui alla delibera CIPE n. 61 del 2008, è destinato un importo non inferiore al 5 per

cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al previsto dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 potenziamento delle infrastrutture di livello nazionale.

2. 1469. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Vico, Schirru.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. A decorrere dall'anno 2010 sono esentate dall'imposta comunale su gli immobili di cui al decreto legislativo 504 del 1992 e successive modificazioni le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 73, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1659. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 55 inserire i seguenti:

56. All'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, al comma 2, dopo le parole: « considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero – AIRE – , ».

2. 423. Di Biagio, Picchi, Berardi, Angeli.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720,721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione Sicilia di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel Comune di Taormina, la cui autorizzazione è concessa su richiesta del Sindaco del comune stessa previa deliberazione del consiglio comunale. La Regione Sicilia adotta il regolamento relativo al funzionamento della casa da gioco.

57. Al fine di garantire l'omogenea distribuzione di case da gioco sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720,721 e 722 del codice penale, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare i decreti per l'apertura ed il funzionamento di una casa da gioco in ciascuna delle Regioni Calabria, Campania e Puglia. Le suddette Regioni, previa individuazione della sede tra i comuni a vocazione turistica, adottano il regolamento relativo al loro funzionamento.

2. 1527. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione Sicilia di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel Comune di Taormina, la cui autorizzazione è concessa su richiesta del Sindaco del comune stessa previa deliberazione del consiglio comunale. La Regione Sicilia adotta il regolamento relativo al funzionamento della casa da gioco.

2. 1491. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

56. Al comma 8 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

2. 1519. Belcastro.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stanziare la somma di 80 milioni di euro a favore dell'Autorità portuale di Palermo per il completamento del Bacino in muratura da 150.000.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010, e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. 1498. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. All'articolo 61, comma 7-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole « A decorrere dal 1º gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « Per il solo anno ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1079. Brandolini.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, cui affluisce, fino a un massimo di 250 milioni di euro in quindici anni, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, quota parte delle complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1º ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data del 10 ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo per quote lineari per ciascun contributo quindicennale. Sono nulli gli eventuali atti

adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

2. 1428. Abrignani.

Dopo il comma 55, è aggiunto il seguente:

55-*bis*. All'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte, sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 102, comma , dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, per durata del contratto di *leasing* si intende quella prevista dalle parti all'atto della stipula ».

2. 1414. Abrignani.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. Per la realizzazione di interventi urgenti riguardanti la manutenzione e ristrutturazione della Basilica di Santo Stefano in Bologna, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il triennio 2010-2102.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. e dotazioni i parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1461. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ».

55-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 8 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

55-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

55-*quinquies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento. » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento.

55-*sexies*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. te dotazioni dì parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sano ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.165,96 milioni di euro per l'anno 2010, 829,976 milioni di euro per l'anno 2011 e 829,226 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 1753. Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago, Libè.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*quinquies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

55-*sexies*. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1. 165,960 milioni di euro per l'anno 2010, a 829,976 milioni di euro per l'anno 2011 e a 829,226 a decorrere dall'anno 2012.

2. 1755. Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Libè, Drago.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. All'articolo 36, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Limitatamente alle iniziative di incentivazione i favore delle imprese, nonché agli interventi per l'internazionalizzazione e per il potenziamento delude in tal , i predetti residui si intendono perenti se non sono pagati entro il quinto esercizio successivo ».

55-*ter*. A favore delle iniziative agevolate dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, i cui residui delle spese in conto capitale risultino perenti alla data di entrata in vigore del presente legge, è disposta con carattere di priorità la relativa riassegnazione.

2. 1433. Abrignani, Terranova, Minardo, Fallica.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Iscrizione e contribuzione all'IPOST).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale dipendente dalle imprese abilitate a fornire servizi postali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *q*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è iscritto ai fini previdenziali all'Istituto postelegrafonici (IPOST).

2. Il personale dipendente dalle imprese abilitate a fornire servizi postali ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 resta iscritto ai fini previdenziali all'Istituto.

3. Al personale di cui al comma 2 si estendono le prestazioni legate al credito, alla assistenza ed alla mutualità previste dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese operanti nel settore postale di cui al comma 1 verseranno all'IPOST, per il personale in servizio addetto alle relative mansioni, il contributo a proprio carico nella misura stabilita per le prestazioni di cui ai commi precedenti.

5. L'IPOST provvede, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, al trattamento di quiescenza del personale di cui al presente articolo sulla base della normativa vigente.

6. Per il personale dipendente dalle imprese che già operano nel settore postale iscritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), si applica, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, la ricongiunzione dei periodi connessi al servizio prestato durante l'iscrizione all'INPS senza onere a carico dei lavoratori interessati e l'IPOST liquida il trattamento pensionistico sulla totalità dei servizi resi.

7. Ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile il contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue tra le parti originarie, salva la facoltà di intervento dell'IPOSE.

2. 1436. Franzoso.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio, nonché sulle posizioni degli idonei che, ai sensi dell'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ancora in attesa di nomina. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. 1313. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 37, è aggiunto il seguente:

ART. 37-*bis*. – *(Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in materia di clausole vessatorie).* – 1. L'Autorità garante della concorrenza e dei mercato, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, delle loro associazioni, dei professionisti o delle loro associazioni, può inibire l'uso delle clausole che ritenga vessatorie, ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 36, nei confronti del

professionista o dell'associazione di professionisti che la utilizzano o che ne raccomandano l'utilizzo.

2. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, l'inibizione provvisoria dell'uso delle clausole ritenute vessatorie, ove sussista particolare urgenza, anche omettendo il previo contraddittorio, nel qual caso esso dovrà svolgersi entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento.

3. Il provvedimento che dispone l'inibitoria definitiva in esito al procedimento e quello che dispone l'inibizione provvisoria sono resi pubblici nei modi ritenuti più opportuni. In caso di inottemperanza a detti provvedimenti, l'Autorità impone una sanzione che non può superare il 10 per cento del fatturato del professionista, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

4. L'Autorità esercita i poteri investigativi ed istruttori ad essa attribuiti dall'articolo 27 e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti, la verbalizzazione e la maggiore speditezza possibile dell'intervento amministrativo.

5. In materia di tutela giurisdizionale contro gli atti, dell'autorità adottati in applicazione del presente articolo, si applica la disciplina stabilita all'articolo 27, comma 13. È fatta salva la giurisdizione dei giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

2. 985. Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per integrare il finanziamento delle autorità indipendenti di cui ai decreti legislativi 21 aprile 1993, n. 124, 30 giugno 2003, n. 196, 12 aprile 2006 n. 163, e alle leggi 12 agosto 1982, n. 576, 4 giugno 1985, n. 281, 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, 31 luglio 1997, n. 249 e 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico perequativo. Al Fondo perequativo affluiscono tutte le entrate proprie delle autorità indipendenti di cui al primo periodo, stabilite da disposizioni vigenti, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, dalle citate autorità, per essere riassegnate al predetto Fondo. A tal fine il Collegio dei revisori dei conti in sede di approvazione del rendiconto, certifica l'avvenuto versamento al bilancio dello Stato delle entrate proprie di ogni singola Autorità. Il suddetto fondo, con destinazione vincolata al perseguimento delle finalità di cui al presente comma, è ripartito annualmente in percentuale fra le suddette amministrazioni con decreto del Presidente della Repubblica adottato, entro il 30 novembre di ciascun anno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i Presidenti delle suddette amministrazioni, in modo tale da garantire comunque in via prioritaria la copertura delle spese obbligatorie; a tal fine ciascuna amministrazione trasmette al Ministro entro il 30 settembre di ogni anno le previsioni di fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo nonché le previsioni di entrata realizzabili per lo stesso esercizio. Le risorse che affluiscono sul fondo unico perequativo, sono assegnate, all'inizio di ciascun anno, alle Autorità interessate, nei tempi e con le modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al presente comma è alimentato dalle quote degli avanzi di amministrazione, riportati dalle citate amministrazioni nel rendiconto consuntivo per l'anno 2008, non utilizzate con il bilancio di previsione ovvero con il provvedimento di assestamento 2009, e il decreto di ripartizione è adottato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. ».

2. 356. Antonio Pepe, Leo, Moffa, Lamorte.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Allo scopo di concorrere all'obiettivo del contenimento della spesa e della riduzione degli organi collegiali per liberare risorse da destinare a provvedimenti anti-crisi, il numero dei membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui al comma 15, dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è rideterminato in tre, oltre al Presidente. l membri in carica alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge decadono entro i successivi trenta giorni e possono essere rinominati. Entro tale data sono nominati i nuovi componenti, nel rispetto delle disposizione di cui al all'articolo 2, commi 7 e 8 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. 1185. Fava, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. All'articolo 61, comma 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per l'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2009, 2010 e 2011 »;

b) dopo le parole: « dotazione di 100 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui ».

All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

2. 1112. Dal Lago, Dussin, Bitonci, Fugatti, Vanalli, Pastore, Volpi.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. Al comma 20, articolo 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la parola « copia » è sostituita con le parole: « i dati »;

b) al secondo periodo, le parole « il documento è conservato » sono sostituite con le seguenti: « i dati sono conservati »;

c) all'ultimo periodo, dopo le parole « è sanzionato », sono inserite le seguenti: « con un'ammenda da 500,00 a 1.000,00 euro. Il definitivo accertamento della seconda violazione della disposizione è sanzionato ».

2. 1195. Torazzi, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. Per provvedere al potenziamento delle attività di contrasto dell'immigrazione clandestina anche nella prospettiva dell'attuazione del Patto europeo sull'immigrazione e sui diritti di asilo, approvato dal Consiglio d'Europa il 16 ottobre 2008, sono stanziati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, 50 milioni di euro, destinati al finanziamento dei corrispondenti programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. »

2. 1107. Dal Lago, Dussin, Volpi, Bitonci, Fugatti, Vanalli, Pastore.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. Al fine di provvedere alle esigenze organizzative e funzionali dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immi-

grazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, con particolare riferimento ai nuovi centri costruiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legge 3 ottobre 2008, n. 151, è autorizzata la spesa di euro 14. 100.000 per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

55-*ter*. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 55-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

2. 1105. Dal Lago, Dussin, Bitonci, Fugatti, Vanalli, Pastore.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. Dopo il comma 20 dell'articolo 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 è inserito il seguente:

20-*bis*. La somma delle singole operazioni di trasferimento di fondi all'estero ordinate da un singolo soggetto, attraverso le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, non può superare il valore di 1.200 euro annui.

2. 1134. D'Amico.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. Dopo il numero 27-*sexies)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« 27-*septies)* Le cessioni di beni, attrezzature ed impianti a comuni destinati alla prevenzione della microcriminalità e alla videosorveglianza del territorio e le prestazioni di servizi connessi alla tutela della sicurezza pubblica ».

55-*ter*. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 55-*bis* sono coperte dal gettito dell'imposta di bollo applicata ai trasferimenti di fondi all'estero attraverso le agenzie « *money transfer* » ed altri agenti in attività finanziaria, esclusi gli Istituti bancari. L'imposta è dovuta in misura pari allo 0.8 per cento, con un minimo di 1,00 euro, del valore di ogni singola operazione effettuata.

2. 1133. D'Amico.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. Dopo il numero 27-*sexies)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« 27-*septies)* Le cessioni di beni, attrezzature ed impianti a comuni destinati alla prevenzione della microcriminalità e alla videosorveglianza del territorio e le prestazioni di servizi connessi alla tutela della sicurezza pubblica ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1132. D'Amico.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. All'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, al comma 10 dopo le parole: « servizi pubblici locali » sono inserite le seguenti: « o dalla cessione dei medesimi servizi gestiti direttamente in economia ».

2. 1183. Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta

nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dall'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 591. Bitonci.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 980. Bitonci, Fugatti, Bragantini, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55, sono inseriti i seguenti:

55-*bis*. Il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito dal seguente: « Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, da un avvocato e da un dottore commercialista ».

55-*ter*. Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito dal seguente:

« 55-*ter*. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o di un avvocato o di un dottore commercialista che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato o il dottore commercialista devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive ».

55-*quater*. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della seguente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 55-*bis* e al comma 55-*ter* del presente articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle a sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

55-*quinquies*. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero di grazia e giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere predisposte disposizioni attuative di cui al comma 55-*ter* 55-*quater* del presente articolo.

2. 1122. Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Allo scopo di rendere più efficaci la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni e di promuovere l'esercizio

delle relative azioni penali, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è istituito il Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo, di seguito denominato « Comitato ».

55-*ter*. Ai fini di cui comma 55-*bis* il Comitato:

a) svolge attività di elaborazione e di valutazione in materia di frodi assicurative sulla base delle segnalazioni ricevute dalle imprese di assicurazione in merito ad eventi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o di frodi ovvero la commissione di un reato in danno del mercato assicurativo, delle informazioni desunte dalle banche dati di cui all'articolo 4 e delle ulteriori informazioni acquisite tramite il personale di cui all'articolo 6, comma 1;

b) favorisce e stimola l'esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria competente;

c) favorisce il migliore coordinamento delle indagini in materia di frodi assicurative, anche attraverso la richiesta di documentazione alle imprese assicuratrici;

d) promuove ogni altra iniziativa per la prevenzione e per il contrasto delle frodi nel settore assicurativo.

55-*quater*. Il Comitato è composto da otto membri in possesso di specifiche competenze nelle materie oggetto del medesimo Comitato, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e scelti in rappresentanza dello stesso Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'ISVAP, dell'Associazione Nazionale per le imprese assicuratrici (ANIA), degli intermediari assicurativi espressione della categoria, e dell'ordine giudiziario, per quest'ultimo nella persona di un magistrato penale con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di cassazione. La carica di presidente del Comitato è attribuita al magistrato di cui al presente comma.

55-*quinquies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono fissate le norme riguardanti il funzionamento e l'organizzazione del Comitato. Il Comitato riferisce semestralmente al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti in materia assicurativa una relazione sull'attività svolta dal Comitato.

55-*sexies*. Il Comitato dispone di un centro elaborazione dati per l'inserimento e per l'analisi di informazioni connesse al fenomeno delle truffe nel settore assicurativo. Il Comitato può accedere alle banche dati di organismi, di enti e di istituzioni che operano in materie analoghe o affini o comunque di interesse per il medesimo Comitato. In particolare, il Comitato può accedere alla banca dati dell'ISVAP, del Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della motorizzazione civile, dell'Automobile club italiano, nonché alle banche dati del settore assicurativo, del settore creditizio e del settore finanziario. Il Comitato può stipulare specifiche convenzioni con i gestori delle banche dati di cui al presente comma. Il Comitato informa la propria attività al principio di collaborazione reciproca con i soggetti di cui al presente comma.

55-*septies*. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato, sono indicati i criteri per l'individuazione delle informazioni da segnalare e le modalità della segnalazione al medesimo Comitato, nonché la tipologia dei dati inseriti nel centro elaborazione dati di cui al comma 55-*sexies* e le operazioni che esso può effettuare. Le procure della Repubblica, le Forze dell'ordine, le imprese assicuratrici e gli altri soggetti indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 55-*bis* possono avere accesso al centro elaborazione dati secondo diversi

livelli di informazione, graduati in relazione alla loro completezza e indicati nel medesimo decreto. Con il decreto di cui al presente comma, sono altresì stabilite le modalità di consultazione da parte del Comitato delle banche dati di cui al comma 55-*sexies*.

55-*octies*. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Comitato si avvale di personale del Ministero dello sviluppo economico, appositamente individuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e al quale è attribuita la qualifica di polizia giudiziaria. Il Comitato dispone di un ufficio studi che si occupa del monitoraggio del fenomeno delle frodi nel settore assicurativo attraverso studi e ricerche, anche in collegamento con organismi investigativi italiani ed esteri.

55-*nonies*. Esaurita la fase conoscitiva e se dall'esame delle informazioni acquisite emergano fatti rilevanti, il Comitato, qualora sussistano elementi di reato e comunque ove lo ritenga opportuno, rimette all'autorità giudiziaria la documentazione raccolta per il successivo esercizio dell'azione penale, informandone le imprese assicuratrici interessate. Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento all'autorità giudiziaria, nei limiti imposti dal rispetto del segreto istruttorio, informazioni sull'andamento dei procedimenti in corso in materie oggetto dell'attività del medesimo Comitato.

55-*decies*. Il finanziamento del Comitato è coperto da un apposito contributo sui premi assicurativi raccolti nell'anno precedente dagli intermediari assicurativi delle imprese stesse nonché da eventuali contributi da parte di altri enti previa approvazione del medesimo Comitato. La misura del contributo di cui al presente comma e i rami assicurativi ai quali esso si applica sono determinati annualmente dal Comitato, d'intesa con l'ANIA.

2. 579. Barbato.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 2, primo periodo, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dopo le parole: « o in pensione » sono inserite le seguenti: « nonché tra i titolari di contratto di insegnamento presso le Università ».

2. 1304. Vietti, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

56. Al fine di evitare oneri non prevedibili a carico del pubblico erario le procedure di esecuzione conseguenti ad ordinanze-ingiunzioni, emanate a seguito di provvedimenti sanzionatori avviati dalle Direzioni provinciali del lavoro, in applicazione della previsione di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 264/1949, vengono sospese, anche nei confronti degli obbligati solidali, laddove sia intervenuto provvedimento di sospensione delle ordinanze-ingiunzioni da parte del giudice ordinario. Nelle more della decisione di merito del giudice ordinario sono sospesi i termini di prescrizione eventualmente previsti dalla normativa vigente.

2. 824. Bonavitacola.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 32, comma 27, lettera *d)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici » sono sostituite dalle seguenti: « non compatibili alle norme paesaggistiche e alle prescrizioni degli strumenti paesaggistici ».

2. 1308. Libè, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. In caso di violazione, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi re-

lativi al pagamento delle imposte e tasse, di cui all'articolo 38, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, seguita dalla rateizzazione del debito concordata con l'Agenzia delle Entrate o l'Agente della riscossione, nonché dal puntuale pagamento delle rate in scadenza, l'impresa è da ritenersi in regola rispetto agli obblighi fiscali e, quindi, abilitata alla partecipazione a gare di appalto.

2. 1309. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2010 dal comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato al mese di gennaio 2011.

2. 1408. Bitonci.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. Al fine di agevolare il rilancio delle imprese del settore musicale, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nel limite di spesa di 4 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali è attribuito un credito imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca, produzione, digitalizzazione e promozione di una registrazione musicale, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto dei limiti della regola *de minimis*, di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

57. Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per le opere prime o seconde di artisti emergenti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e per i due periodi di imposta successivi. L'agevolazione che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

58. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo e sono stabiliti i criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute. Il decreto di cui al periodo precedente deve anche prevedere, al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, una preventiva autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta.

59. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2012: – 4.000;

alla voce: Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 4.000;
2011: – 4.000.

2. 1298. Galletti, Ciccanti, Ciocchetti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Lo stanziamento di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 9-*bis*, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: « 300 milioni » con le seguenti: « 500 milioni ».

2. 1297. Milanese.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. Le somme corrisposte in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante interventi a favore del commercio elettronico e del collegamento telematico nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, rese disponibili a seguito di provvedimenti di revoca o di richieste di restituzione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per le medesime finalità di cui al citato articolo 103, commi 5 e 6.

2. 1440. Fallica, Grimaldi.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riassegnate nell'anno 2009 e non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2010 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

55-*ter*. All'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: « L'ammontare rinveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sono riassegnate, anche nell'esercizio successivo, all'apposito fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori ».

2. 1443. Aracu, Nicolucci.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. Gli interventi di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individuati dall'articolo 1, comma l, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001, relativi alla partecipazione di inve-

stitori qualificati nel capitale di rischio di nuove imprese a fronte di programmi pluriennali di sviluppo di processi produttivi, prodotti o servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono estesi ai programmi per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese operanti in qualsiasi settore localizzate sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dei limiti previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede ad adeguare le modalità di gestione degli interventi.

2. 1446. Fallica, Terranova.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il privilegio di cui al comma 3 si applica ai crediti vantati, nei confronti dei cessionari dei prodotti, dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, limitatamente ad un importo pari all'ammontare dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione ».

2. 1453. Fallica, Terranova.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo la voce: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro e anidro », è aggiunta, in fine, la seguente: « Alcole etilico secondo le modalità di cui all'articolo 33, comma 2:

a) per quantità fino a un ettolitro: euro 365,44 per ettolitro anidro;

b) per quantità eccedenti un ettolitro e fino a tre ettolitri: euro 548,16 per ettolitro anidro ».

57. Le agevolazioni previste dalla disposizione di cui al comma 56 sono riservate ai produttori ubicati nei comuni montani nei limiti di un contingente di produzione annuo compreso fra 50 litri e 3 ettolitri d'alcool.

2. 113. Rosso.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

56. L'articolo 18-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« ART. 18-*bis*.

(Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi).

1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla medesima data non è stato adottato l'atto di concessione definitivo, il saldo, entro il limite del 90 per cento del contributo provvisorio, viene erogato a seguito di rilascio, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di un'autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base agli schemi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, attestante, fra l'altro, la percentuale di investimento realizzata, i costi sostenuti, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. La liquidazione del relativo importo, se spettante, avverrà su richiesta del soggetto

responsabile o del responsabile unico che avrà provveduto, per il tramite della banca convenzionata, alla rideterminazione del contributo provvisorio, nel limite del 90 per cento dell'agevolazione concedibile a seguito della predetta determinazione.

2. La liquidazione dell'ulteriore quota del contributo finale, ovvero il recupero delle maggiori somme eventualmente erogate, sarà disposta dal soggetto responsabile o dal responsabile unico, a seguito dell'adozione del proprio provvedimento di concessione definitiva successivamente alle valutazioni istruttorie della banca convenzionata e, ove prevista, all'acquisizione del verbale di accertamento di spesa.

3. Fatti salvi i casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato già emanato il decreto di nomina della commissione, gli accertamenti di spesa da parte delle predette commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 500.000 euro.

4. Sugli investimenti agevolati inferiori a 500.000 euro sono disposti, da parte del Ministero dello sviluppo economico o di altro soggetto ad esso subentrante, anche dopo l'adozione del provvedimento di concessione definitiva controlli a campione sulla base di criteri definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

5. Per le iniziative agevolate ai sensi dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati adottati provvedimenti definitivi di concessione dei contributi spettanti o di decadenza dalle agevolazioni, qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, così come determinato dall'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2009, si registri uno scostamento dell'indicatore occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione, il Ministero dello sviluppo economico adotta il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Ai fini della revoca delle agevolazioni, l'indicatore occupazionale non concorre alla determinazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *f)*, del regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni, della media degli scostamenti degli indicatori variabili di cui all'articolo 6 comma 4 del medesimo decreto n. 527 del 1995 ».

57. Dopo l'articolo 13 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è inserito il seguente:

« ART. 13-*bis*.

(Disposizioni per facilitare il raggiungimento degli obiettivi per le imprese a prevalente partecipazione femminile).

1. Per le iniziative agevolate ai sensi della presente legge la data di entrata a regime, qualora non intervenuta nei termini previsti dalla normativa di riferimento di ciascun bando, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, che dovrà produrre alla banca concessionaria idonei elementi di supporto, può essere differita di ulteriori ventiquattro mesi, ferme restando le procedure di calcolo degli indicatori nell'esercizio di regime aggiornato.

2. Per le iniziative agevolate ai sensi della presente legge per le quali non siano stati adottati provvedimenti definitivi di concessione dei contributi spettanti o di decadenza dalle agevolazioni, qualora nell'esercizio a regime, anche se prorogato ai sensi del comma 1, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione, il Ministero dello sviluppo economico adotta il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni. Per scostamenti

compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali ».

2. 1460. Gioacchino Alfano, Fallica, Terranova, Minardo, Grimaldi, Pugliese.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Gli Enti locali, così come individuati dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, laddove sia stata proposta davanti al giudice ordinario opposizione ad ordinanze-ingiunzioni, emesse nei loro confronti per violazioni riguardanti assunzioni di lavoratori antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, possono definire le liti pendenti versando alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente il trenta per cento della somma dovuta, ove i relativi giudizi siano ancora in primo grado e non vi sia stato il deposito delle sentenze. La lite può essere altresì definita nella misura del dieci per cento, quando vi sia stata in primo grado pronuncia del giudice sfavorevole all'Amministrazione dello Stato, e nella misura del cinquanta per cento, quando la predetta pronuncia sia stata sfavorevole all'Ente locale. Il versamento per la definizione della lite va effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla definizione della lite possono procedere, effettuando il relativo versamento anche i soggetti obbligati solidali.

2. 825. Bonavitacola.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2996, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alta scelta del contribuente – e nel limite di importo di cui al comma 55-*sexies* – alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;

f) sostegno alle attività di erogazione di servizi assistenziali svolte dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

55-*ter*. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

55-*quater*. I soggetti di cui al comma 55-*bis* ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

55-*quinquies*. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 55-*quater*.

55-*sexies*. Per le finalità di cui ai commi da 55-*bis* a 55-*quinquies* è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 1396. Frassinetti.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. Per l'anno finanziario 2010 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente – e nel limite di importo di cui al comma 55-*sexies* – alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;

f) sostegno alle attività sociali degli Istituti per ciechi d'Italia.

55-*ter*. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

55-*quater*. I soggetti di cui al comma 55-*bis* ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

55-*quinquies*. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 55-*quater*.

55-*sexies*. Per le finalità di cui ai commi da 55-*bis* a 55-*quinquies* è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le

dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 1393. Frassinetti.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente – e nel limite di importo di cui al comma 55–*sexies* – alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;

f) sostegno alle attività di erogazione di servizi assistenziali svolte dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona;

g) sostegno alle attività sociali degli Istituti per ciechi d'Italia.

55-*ter*. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

55-*quater*. I soggetti di cui al comma 55-*bis* ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

55-*quinquies*. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 55-*quater*.

55-*sexies*. Per le finalità di cui ai commi da 55-*bis* a 55-*quinquies* è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa dì cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 1391. Frassinetti.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

56. Il Governo è autorizzato al pagamento del contributo annuale al Consiglio

d'Europa per l'attuazione dell'Accordo parziale Allargato per lo Sport adottato a Strasburgo l'11 maggio 2007, pari a 170.000 euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1810. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 127-*undecies)* prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a Costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis)* della Tabella A, parte II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche.

2. 1362. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 74, comma 1, lettera *c)*, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1072, n. 633, sono soppresse le seguenti parole: « a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa ». Il quinto periodo della medesima lettera *c)* è soppresso.

55-*ter*. Nella Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1072, n. 633, n. 35, dopo le parole « cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, » sono inserite le seguenti: « DVD, audio, videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici, ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 228 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1684. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, De Poli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono nel senso che i vincoli ivi previsti non si applicano agli enti e agli organismi strumentali, né alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, finanziate in parte preponderante dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano a loro volta osservato i vincoli di stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 77-*ter*, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, né si applica agli enti e organismi strumentali e alle università non statali predetti ogni altra disposizione contenente specifici limiti di spesa a carico

delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 161. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

55-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 21-*ter*, le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 21-*bis*. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

55-*quater*. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 21-*bis* e 21-*ter*, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati alla promozione della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 1º maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese.

55-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi 21-*bis* e 21-*ter* in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 441. Borghesi, Cambursano, Mura, Cimadoro.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1º gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2010 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2010 »,

c) al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2010 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1357. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, al secondo e al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2010 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1359. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. All'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-*bis*. Limitatamente al Trentino-Alto Adige, la formazione e il conseguimento del diploma di maestro artigiano di cui al Titolo I, Capo IV, della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, sono considerati a tutti gli effetti equivalenti, ove la qualificazione artigiana concerna l'attività di carpenteria metallica, al possesso dei requisiti di cui al comma 3 per lo svolgimento della funzione di Direttore tecnico di stabilimento.

2. 1344. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al fine di rendere maggiormente flessibile il conseguimento delle attestazioni SOA da parte delle imprese:

a) al comma 2, lettera *c)* dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero di valore negativo, subordinatamente alla delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale »;

b) al comma 9-*bis* dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: « del requisito dell'adeguato organico medio annuo » sono inserite le seguenti: « nonché del requisito del capitale netto riferito all'ultimo bilancio approvato di valore positivo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio ».

2. 1340. Vignali.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2010, finalizzata al concorso delle spese sostenute dall'organizzazione dei Campionati mondiali di nuoto, da destinare al comune di Roma.

Conseguentemente, nella tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Fondi da ripartire, *programma* Fondi di riserva speciali – Legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter: – Fondo di riserva, per le autorizzazione di spesa delle leggi*

permanenti di natura corrente (25.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2010: – 8.000.

2. 1323. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. L'accordo sulla sospensione sulle rate dei mutui PMI di cui all'avviso comune ABI-Economia del 3 agosto 2009 è esteso ai prestiti di INVITALIA, alle società d'imprenditoria giovanile concessi ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. La sospensione si applica dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.

2. 1302. De Girolamo.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. In via transitoria, nel periodo al 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Per gli anni dal 2010 al 2012 gli stanziamenti iscritti in bilancio alla categoria dei consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e di 1.500 milioni di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine, le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. 1312. De Girolamo.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto-legge n. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e degli uffici di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risul-

tante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

57. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

58. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 56 entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 56, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 1º gennaio 2010; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla predetta data.

59. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 56 a 58 del presente articolo le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e del comma 61, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

60. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

61. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; a decorrere dal 1º gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, sono ridotte definitivamente.

2. 1299. Milanese.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 0,5 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, decreto legislativo n. 287 del 1999 – (1.1.2 – Interventi – Cap. 3935), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 0,5.

2. 1719. Girlanda.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 1, comma 109, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 313, le parole « , senza diritto di detrazione, » sono soppresse. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2010, si provvede per l'anno 2010 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3, comma 7, che sono ridotte di pari importo; per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987, articolo 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (3.1.6 Investimenti cap. 7493) Settore n. 27), *apportare le seguenti modificazioni:*

2012: – 1000.

2. 1726. Aracu, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. All'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

« 15-*bis*. Per gli interventi di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, qualora l'ente proprietario della strada non notifichi, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 2, comma 10, della presente legge, specifici motivi ostativi ».

57. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione.

58. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 8. Agli oneri relativi al presente comma e a quelli di cui al comma 57 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, tenuto conto dei risparmi derivanti dall'attuazione del comma 56.

59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere utilizzate le eventuali disponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, tenuto conto dei risparmi derivanti dall'attuazione del comma 56, per incrementare le dotazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in relazione all'effettivo andamento dei pagamenti del medesimo Fondo, fermi restando gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto, da verificare con il predetto decreto.

2. 1682. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. Fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, una quota non superiore al 10 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, può essere utilizzata per far fronte, in misura proporzionale alle partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, alle spese sostenute dalla Società per le attività connesse con la realizzazione delle opere, ferma restando la partecipazione *pro-quota* alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.

57. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.A. sono

versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

2. 1687. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, una quota non superiore al 10 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società EXPO 2015 S.p.A. è soggetto attuatore ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, può essere utilizzata per far fronte, in misura proporzionale alle partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, alle spese sostenute dalla stessa società per le attività connesse con la realizzazione delle opere, ferma restando la partecipazione pro-quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società EXPO 2015 S.p.A. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per l'efficientamento delle connesse attività degli uffici giudiziari è autorizzato, ai sensi della legge n. 329 del 1941, per l'anno 2010 il trasferimento di 3 milioni 500 mila euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *missione:* Fondi da ripartire, *programma:* Fondi di riserva e speciali, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (25.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3003) *apportare la seguente variazione:*

2010: – 3.500.

2. 95. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. Il Governo è autorizzato al pagamento del contributo annuale al Consiglio d'Europa per l'attuazione dell'Accordo parziale Allargato per lo Sport adottato a Strasburgo l'11 maggio 2007, pari a 170.000 euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze fondi da ripartire – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri – Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115):

2010: – 170;
2011: – 170;
2012: – 170.

2. 1472. Traversa.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al fine di garantire il finanziamento del Fondo globale per la lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria, istituito nel corso del G7 del 2001, su impulso dell'Italia allora presidente di turno, sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte per un importo di 150

milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 496. Leoluca Orlando, Evangelisti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Allo scopo di consentire il rispetto degli impegni internazionali, assunti dall'Italia nel corso del G8 tenutosi a Gleneagles, volti a assicurare lo stanziamento di fondi necessari da destinare all'Aiuto pubblico allo sviluppo (0,51 per cento del Pil entro il 2010 e 0,7 per cento entro il 2015) nonché degli impegni internazionali per la realizzazione degli Obiettivi del Millennio, sono stanziati ulteriori 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte per un importo di 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 495. Evangelisti, Leoluca Orlando.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativa sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui. Il maggiore gettito è destinato ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, a decorrere dall'annodi imposta in corso al 1º gennaio 2010.

2. 1605. Sarubbi, Touadi, Mogherini Rebesani, Barbi, Maran, Pistelli, Parisi, Tempestini, Corsini, Narducci, Fedi, Causi, Villecco Calipari, Rubinato.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento. Il maggiore gettito è destinato, quanto a 45 milioni di euro ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e quanto a 5 milioni di euro per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 948.

2. 1604. Touadi, Sarubbi, Mogherini Rebesani, Barbi, Maran, Parisi, Tempestini, Corsini, Narducci, Fedi, Mecacci, Causi, Villecco Calipari, Rubinato.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, recante « Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266 », il periodo da: « Articolo 157-*sexies* » fino a « quinquennio » è sostituito dal seguente: « Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi 120 giorni e, nei successivi 14 mesi, la retribuzione ridotta di un decimo. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori 18 mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo, di durata massima di 36 mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si

può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego ».

2. 424. Di Biagio, Angeli, Berardi, Picchi.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), e 4), secondo comma, A-*bis*), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico, insigniti di medaglia d'oro al valor militare. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la misura dell'assegno di cui comma 1 è fissata in 1.300 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis*) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dei grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E e che siano insigniti di medaglia d'oro al valore militare. La misura dell'assegno è fissata in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. Alla liquidazione degli assegni, da erogare a domanda degli interessati, con effetto economico a partire dal primo giorno del mese successivo, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

55-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, valutati in 19.197.853 euro si provvede:

a) quanto a euro 7.746.853 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) quanto a euro 11.451.000, mediante aumento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504.

55-*quater*. La legge 7 febbraio 2006, n. 44 è abrogata.

2. 1137. Caparini, Fedriga.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari al 10 per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.

55-*ter*. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2010, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 55-*bis*, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.

55-*quater*. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La

metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2010.

55-*quinquies*. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 55-*ter* e 55-*quater*, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 55-*bis*, nei limiti previsti dal comma 55-*ter*.

55-*sexies*. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 55-*bis* e 55-*ter*, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.

55-*septies*. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

2. 475. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. I comuni possono ottenere la rivalsa delle rette di degenza in una residenza sanitaria assistita, pubblica o privata, o in altra equivalente struttura residenziale territoriale, non corrisposte o corrisposte parzialmente, dai familiari dell'assistito che, all'atto dell'accettazione del ricovero, si siano obbligati in solido al pagamento ditali oneri.

2. 1163. Montagnoli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. I commi da 70 a 76 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:

« 70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno due, ma non più di dieci professionisti è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

71. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi, secondo il criterio di competenza.

72. Il credito d'imposta di cui al comma 70, spetta a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione, ovvero, per i

servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificatamente stabilite con il decreto di cui al comma 70. L'agevolazione non decade se i professionisti aggregati mantengono la propria partita Iva ai soli fini di accelerare i rimborsi d'imposta tramite il conto fiscale, ma non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale. L'agevolazione spetta altresì nei casi in cui gli studi professionali associati o altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultano già essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali aderiscono nuovi professionisti che in precedenza svolgevano l'attività in maniera individuale.

73. Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di: *a)* beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie; *b)* programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi. Per i beni mobili previsti alla lettera *a)* del presente comma, la cui deducibilità fiscale è ridotta in base alle disposizioni di legge previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modifiche, la base imponibile su cui calcolare il credito d'imposta è pari all'ammontare complessivo dei costi sostenuti.

74. Il credito d'imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni.

75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione, salvo cause come decesso del professionista, raggiungimento dell'età pensionabile, malattie e/o infortuni di invalidità temporanea o permanente.

76. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1532. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. Al fine della conservazione dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali messi a rischio da situazioni di crisi economico-finanziarie, è data facoltà alle regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, di costituire strumenti finanziari ovvero società finalizzate a realizzare in via temporanea e comunque non oltre il 2012:

a) rilevazione di aziende o di rami di esse;

b) tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

55-*ter*. Le iniziative di cui al comma 55-*bis* possono prevedere la partecipazione di capitali privati nel rispetto delle normative comunitarie e mediante procedure ad evidenza pubblica e sono svolte a condizioni di mercato salvo che le società siano affidatarie della gestione di fondi pubblici di aiuto alle imprese da svolgere nei limiti previsti in tale materia dalla normativa comunitaria e con modalità di gestione separata di bilancio.

2. 1529. Lulli, Vico.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire il Fondo strategico per gli investimenti, di seguito denominato FSI.

55-*ter*. Le modalità di costituzione del FSI, la sua forma societaria e i criteri del suo funzionamento sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

55-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a verificare la fattibilità affinché altri soggetti esistenti a prevalente o totale partecipazione pubblica possano partecipare alla costituzione del FSI e in particolare la Cassa depositi e prestiti Spa.

55-*quinquies*. Al FSI è assegnata la missione di intervenire con proprie risorse a sostegno di progetti industriali strategici per l'economia della nazione. Gli interventi del FSI prendono la forma di partecipazione azionaria di minoranza ovvero di altri strumenti finanziari di medio termine finalizzati al progetto selezionato. Almeno il 50 per cento delle risorse del FSI vanno distribuite ai progetti industriali promossi da piccole e medie imprese o loro consorzi e aggregazioni.

55-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

55-*septies*. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 55-*sexies*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei neces-

sari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 55-*sexies* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

2. 1524. Causi, Lulli, Vico.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. L'articolo 76, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 21 agosto 2008, n. 133 si interpreta come segue.

55-*ter*. Fermo restando il rispetto dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri necessario per la sua attuazione, esso si applica agli enti locali territoriali la cui incidenza della spesa di personale, rapportata al totale della spesa corrente, risulti uguale o superiore al trentacinque per cento.

55-*quater*. Per i restanti enti locali territoriali, nel rispetto dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è consentito incrementare l'incidenza della spesa, ai sensi del successivo comma 4, per espresse ragioni connesse allo svolgimento delle funzioni degli organi di governo e gestionali, previa certificazione degli organismi di revisione contabile, nell'ipotesi in cui il livello della spesa corrente assoluta dell'anno si riduca rispetto a dato consuntivo dell'esercizio precedente:

a) in correlazione a minori entrate correnti esclusivamente dovute a contingenti situazioni di crisi economica, ad eccezione di quelle derivanti dagli oneri di urbanizzazione e di quelle aventi carattere straordinario o una tantum;

b) per effetto di minori trasferimenti erariali o regionali assegnati nell'esercizio di competenza rispetto a quelli dell'esercizio precedente.

55-*quinquies*. L'eventuale incremento di incidenza percentuale di cui al comma 55-*quater* non può essere superiore al rapporto tra la percentuale di riduzione della spesa corrente rispetto all'esercizio precedente e l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'anno precedente.

55-sexies. Al dato risultante dall'applicazione del comma 55-*quinquies* è aggiunta un'ulteriore percentuale di incremento dello 0,7 per cento dell'incidenza della spesa del personale dell'anno precedente a titolo di aumenti contrattuali.

55-*septies*. Le amministrazioni di cui al comma 55-*quater*, ai soli fini del rispetto dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, potranno utilizzare quale limite di riferimento per la riduzione del valore assoluto della spesa complessiva di personale quello antecedente la prima applicazione dell'articolo 76, comma 5, come disciplinata al comma 55-*quater*, fermi restando gli altri vincoli normativi.

2. 1005. Bragantini, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. L'articolo 76, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 21 agosto 2008, n. 133, si interpreta come segue:

« Fermo restando il rispetto dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri necessario per la sua attuazione, esso non si applica agli enti locali ter-

ritoriali diversi da quelli considerati al successivo comma 7 ».

2. 1006. Fugatti, Bragantini, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Il trattamento economico omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

2. 1143. Fugatti, Caparini, Bitonci.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. In via sperimentale per il triennio 2010-2012, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, effettua annualmente il monitoraggio, anche per comparto omogeneo, sui trattamenti e sui benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, autorità indipendenti, ovvero concessionarie di servizi pubblici, ovvero beneficiarie di finanziamenti o contributi pubblici che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi di euro, e riferisce al Parlamento tutti i casi di compensi che superino il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento, per ciascuno dei quali l'erogante dovrà illustrare le ragioni di mercato ovvero di congruità pubblica che hanno condotto all'adozione della relativa politica retributiva. Il primo rapporto dovrà essere presentato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 1138. Fugatti, Caparini, Bitonci.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011 sono esclusi dal patto di stabilità interno, per un importo non superiore a 800 milioni annui, le spese sostenute dai comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 1085. Bitonci, Fugatti, Dal Lago, Simonetti, Comaroli, Forcolin, Polledri.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011 sono esclusi dal patto di stabilità

interno, per un importo non superiore a 900 milioni annui, le spese sostenute dai comuni per i servizi scolastici di competenza comunale.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 1088. Bitonci, Fugatti, Dal Lago, Simonetti, Comaroli, Forcolin, Polledri.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 718 è soppresso.

2. 1203. Montagnoli.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 500 milioni di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

55-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 55-*bis* le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 55-*bis*. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 55-*bis* sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

55-*quater*. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 55-*bis* e 55-*ter*, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al finanziamento di interventi di agevolazione fiscale a favore delle famiglie, attraverso lo strumento della detrazione IRPEF per carichi familiari.

55-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi 55-*bis*, 55-*ter* e 55-*quater* in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 2. 485.** Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da

comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 500 milioni di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

55-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 55-*bis* le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 55-*bis*. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 55-*bis* sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

55-*quater*. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 55-*bis* e 55-*ter*, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al finanziamento di interventi di agevolazione fiscale a favore delle famiglie, attraverso lo strumento della detrazione IRPEF per carichi familiari.

55-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi 55-*bis*, 55-*ter* e 55-*quater* in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 2. 454.** Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuale dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 2 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

55-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 38-*bis* le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 55-*bis*. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 55-*bis* sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

55-*quater*. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 55-*bis* e 55-*ter*, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero della difesa per essere destinati a potenziare il funzionamento delle amministrazioni del comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico.

55-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi 55-*bis*, 55-*ter* e 55-*quater* in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 443. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per gli stanziamenti a favore delle scuole paritarie è previsto un incremento delle risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 10 per cento.

2. 385. Garagnani.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. Al fine di favorire e rendere diffusa la partecipazione di giovani laureati al sistema della formazione post-universitaria, sul reddito delle persone fisiche viene riconosciuto, a valere sull'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta nella misura del 45 per cento delle spese, sostenute a decorrere dall'anno 2010 ed effettivamente rimaste a carico, relative a tasse e a contributi universitari per la frequenza di corsi per il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca o di un altro titolo di istruzione post-universitaria,di seguito denominati « corsi di formazione *post-universitaria* ». Il credito d'imposta compete fino a un importo massimo di 10.000 euro ed è ripartito in cinque quote costanti di pari importo decorrenti dall'anno di conseguimento del titolo o entro i tre anni successivi, a scelta del beneficiario.

55-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 679. Viola, Baretta.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. La dotazione dei fondi per le università, di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono integrate per l'anno 2010 della somma di 600 milioni di euro a valere dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica provvede con propri decreti al riparto della somma tra i diversi fondi.

2. 1493. Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al fine di dare piena attuazione ai principi di autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile di cui all'articolo 33 della Costituzione e all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n.168, i beni immobili dello Stato in uso alle università statali alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione dei beni di interesse artistico, storico e archeologico, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito alle medesime università. L'Agenzia del Demanio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula apposi a convenzione con i singoli atenei, previa individuazione dei beni da tra ferire di concerto con le università stipulanti e previo parere della Soprintendenza competente per territorio. I beni trasferiti alle università sono

assoggettati alla normativa di diritto privato.

2. 374. Marinello.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione-mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove necessari a sostituire quelli a rischio sismico o idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità e vulnerabilità.

55-*ter*. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 55-*bis*, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

55-*quater*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.

2. 500. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011 sono esclusi dal patto di stabilità interno, per un importo non superiore a 1.000 milioni annui, le spese sostenute dai comuni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, ovvero per nuove costruzioni o ristrutturazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 1087. Bitonci, Fugatti, Dal Lago, Simonetti, Comaroli, Forcolin, Polledri.

Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Le risorse previste per il funzionamento della commissione per la vigilanza e il controllo sul doping sono incrementate di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

55-*ter*. Le risorse previste per le attività dei laboratori accreditati per i controlli sul doping sono incrementate di 750.000 euro annui a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare in misura pari a complessivi 2,25 milioni di euro tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti, nella tabella C e iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2. 403. La Loggia, Marinello.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari e sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative, sono definite politiche attive di sostegno del reddito e di reinserimento occupazionale in favore delle categorie artistiche dei tersicorei e dei ballerini.

Tali politiche di sostegno consistono:

a) nella definizione di uno specifico trattamento sostitutivo della retribuzione, subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, fino al conseguimento dell'età pensionabile anticipata prevista per la categoria, pari al 60 per cento dell'ultima retribuzione percepita in favore di coloro che abbiano conseguito un'età anagrafica pari a 45 anni per le donne o a 50 anni per gli uomini e di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni nella specifica categoria dei ballerini o tersicorei;

b) nella cumulabilità, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione semestrale annuale, della prestazione di sostegno al reddito fruita a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 406. Carlucci.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 gennaio 2010 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

2. 362. Marinello.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

2. 388. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. È considerata come esercizio abusivo dei commercio l'attività autorizzata in forma itinerante che si concretizza con modalità di vendita con sosta fissa su qualsiasi porzione di suolo pubblico, salvo che ciò avvenga su spazi e aree di sosta appositamente previsti dai Comuni ».

2. 968. Bitonci, Fugatti, Bragantini, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza delle imprese italiane rispetto alle imprese degli Stati confinanti, sono istituite zone franche urbane nelle Regioni che confinano con Stati nei quali la pressione fiscale complessiva sul lavoro sia complessivamente inferiore di almeno cinque punti percentuali rispetto all'Italia. A tal fine viene istituito un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2010, che provvede al finanziamento dei programmi di intervento nelle predette zone.

55-*ter*. Le agevolazioni fiscali per le imprese che operano nelle zone franche urbane e le modalità attuative del precedente comma sono quelle stabilite dal comma 341 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1003. Fedriga, Fugatti, Bragantini, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Le iniziative di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, non si applicano nei confronti di imprese che si consolidano all'estero mediante attività di delocalizzazione della produzione.

2. 1194. Torazzi, Fava, Bitonci, Fugatti.

Dopo il camma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. Il Ministero dello sviluppo economico individua annualmente, con proprio decreto e con riferimento a distinti settori produttivi, le esposizioni e manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale che si svolgono in Italia, aventi carattere di eccellenza ai fini della promozione del sistema Paese e della sua immagine, inserendo le stesse in apposito elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale ed attribuendo alle stesse un apposito riconoscimento.

55-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di pubblicazione dell'elenco e le caratteristiche del riconoscimento di cui al comma 55-*bis*, nonché i criteri di individuazione delle esposizioni e delle manifestazioni alle quali lo stesso può essere attribuito. Il riconoscimento non può in ogni caso essere attribuito a più di una esibizione o manifestazione per ciascun settore produttivo di riferimento.

55-*quater*. Al fine di promuovere le produzioni italiane ed il radicamento delle stesse sui mercati internazionali l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero assicura, a valere sul programma promozionale annuale, la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 55-*bis* di operatori economici stranieri, attraverso missioni dall'estero, in coerenza con i rapporti di partenariato intrattenuti dal Governo, nonché altre eventuali azioni di sostegno.

2. 877. Abrignani.

Dopo il comma 55 inserire i seguenti:

55-*bis*. Al fine di agevolare la crescita dimensionale delle imprese, a quelle rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta, pari al 70 per cento delle spese sostenute per studi, consulenze e adempimenti formali necessari al perfe-

zionamento delle operazioni di concentrazione, aggregazione, fusione e incorporazione delle imprese e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione medesima.

55-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 55-*bis* è usufruibile sino a tre anni, nei limiti delle risorse di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ed è erogata nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento di esenzione della Commissione-europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato per le Piccole e medie imprese (Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001);

55-*quater*. Con decreto del ministro dell'economia delle finanze vengono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui ai commi 55-*bis* e 55-*ter*.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 561. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Allo scopo di migliorare l'accesso al credito per le piccole imprese e per le persone, in una situazione di esclusione sociale, che intendono avviare un'attività autonoma mediante la concessione di prestiti a tasso agevolato, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Fondo di Garanzia per promuovere lo sviluppo del microcredito. Ai fini dell'istituzione del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula apposite convenzioni con gli istituti finanziari, che si impegnano a costituirsi quali garanti dei prestiti concessi ai sensi del comma 55-*ter*. Al Fondo di cui al presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare un singolo contributo di 10 milioni di euro.

55-*ter*. A valere sulle disponibilità del fondo soggetti di cui al comma 55-*quater* possono accedere a prestiti non superiori a 25.000 euro per l'avvio di un'attività autonoma ai sensi del comma 55-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce, con proprio regolamento, entro 6 mesi dalla data di entrata i vigore della presente legge, i criteri di concessione dei prestiti. I prestiti sono concessi previa verifica e accertamento dei requisiti di cui al comma 55-*quater* e delle relative dichiarazioni allegate alle richieste. I prestiti di cui al presente comma sono cumulabili con tutte le altre forme di agevolazione e di ambito presente dalla legislazione vigente in materia di imprese.

55-*quater*. Sono ammessi alla concessione dei prestiti di cui al comma 55-*ter* i seguenti soggetti: le microimprese con meno di 10 persone addetti; i cittadini disoccupati o inattivi; gli immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno; le donne; i giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni; membri di minoranze etniche, i cittadini residenti in aree svantaggiate.

55-*quinquies*. Il Ministero dell'Economia e della Finanza in collaborazione con le istituzioni di microcredito operanti sul territorio nazionale effettua analisi di mercato, elabora linee guida e promuove corsi di formazione al fine sviluppare la capacità di consulenza e di sostegno per lo sviluppo di istituzioni di micro finanziamento di tipo non bancario.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare

per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 577. Di Stanislao, Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A causa del perdurare della congiuntura economica sfavorevole, al fine di garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese, che operano sul territorio nazionale, il protocollo di intenti firmato dal ministro dello sviluppo economico e dai produttori di beni per i quali sono previsti gli incentivi, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, deve contenere anche specifiche garanzie, affinché le istituzioni statali e territoriali nell'approvvigionamento di beni e servizi necessari allo svolgimento delle proprie attività provvedano ad acquistare beni prodotti in Italia, qualora disponibili, a priorità di efficienza, efficacia ed economicità.

2. 1093. Comaroli, Bragantini, Polledri, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Simonetti, Forcolin.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A causa del perdurare della congiuntura economica sfavorevole, al fine di garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese, che operano sul territorio nazionale, le istituzioni statali e territoriali sono tenute nell'approvvigionamento di beni e servizi necessari allo svolgimento delle proprie attività ad acquistare beni prodotti in Italia, qualora disponibili, a priorità di efficienza, efficacia ed economicità.

2. 1095. Bragantini, Polledri, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà a causa del difficile accesso al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria Italiana definiscono con apposita convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un protocollo di intenti finalizzato a non procedere fino al 30 giugno 2010 all'escussione delle garanzie personali rilasciate dai soci e dagli amministratori di piccole e medie imprese, ovvero a concordare la restituzione degli affidamenti concessi in tempi non inferiori a 180 giorni.

2. 936. Fugatti, Bragantini, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Dopo il comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Le Regioni provvedono a formulare piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali extracomunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici. La frequenza a detti corsi, con cadenza triennale, è obbligatoria ».

2. 1217. Bitonci, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Reguzzoni, Allasia, Bragantini, Torazzi.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Le aziende che assumono e formano persone da impiegare nei mestieri d'arte beneficiano di una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali previsti dalla vigente normativa in materia. 1 mestieri d'arte saranno definiti da un decreto interministeriale del Ministro del lavoro, della salute e delle poli-

tiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 10 per cento.

2. 409. Carlucci.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. Allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri da parte dei soggetti che gestiscono nei predetti immobili le proprie attività da almeno cinque anni, sia in regime di locazione immobiliare che d'affitto d'azienda, sia in forma di impresa individuale che di società, l'articolo 1 comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è novellato e la relativa autorizzazione di spesa è rifinanziata con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro del turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a stabilire i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al presente comma.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1560. Marchioni.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Al fine di assicurare la piena realizzazione ed il completamento degli interventi di diffusione di infrastrutture e di servizi di telecomunicazioni a banda larga nel territorio nazionale, la Cassa Depositi e Prestiti, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può finanziare fino a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, progetti finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga che perseguano l'obiettivo di:

a) sostenere e attuare le applicazioni e i servizi di interesse pubblico per i quali sia necessario l'utilizzo della banda larga, nonché di facilitare l'uso sociale delle nuove tecnologie;

b) prevedere interventi volti a superare la disomogenea distribuzione sul territorio delle possibilità di accesso alle infrastrutture a banda larga con particolare riguardo alle aree caratterizzate da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio, ovvero dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.

55-*ter*. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 55-*bis* possono essere: gli enti locali; le società private; i concessionari o contraenti generali di lavori pubblici, come definiti dalla legge 21 dicembre 2001 n. 443; le società gestori o erogatori di servizi pubblici o di pubblica utilità.

55-*quater*. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al comma 55-*bis*, presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituito il « Fondo rotativo per la diffusione delle reti di banda larga » di seguito denominato « Fondo ».

55-*quinquies*. Il Fondo è destinato a finanziare i soggetti di cui al comma 55-*ter* mediante l'anticipazione delle spese necessarie alla progettazione e relative alla redazione di: studi di fattibilità; studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze; documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi; documenti preparatori dei concorsi di idee o di progettazione.

55-*sexies*. La natura rotativa del Fondo presuppone che le sue disponibilità vengano ricostituite attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori.

55-*septies*. L'investimento oggetto della progettazione deve essere di importo non inferiore a 1 milione di euro.

55-*octies*. Il totale delle somme anticipate per le spese relative allo stesso investimento non può superare il 10 per cento del costo dell' investimento medesimo.

55-*nonies*. Il soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto, entro tre anni dalla data della prima erogazione, alla restituzione della somma anticipata, eventualmente anche mediante la stipula di un contratto di prestito quinquennale con le medesime caratteristiche e alle stesse condizioni del prestito ordinario a tasso fisso di pari durata.

55-*decies*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentito il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali asseverare la compiuta attuazione della presente disposizione. Con il medesimo decreto sono individuate le aree caratterizzate da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio, ovvero dall'assenza di condizioni economiche favorevoli di cui al citato comma 55-*bis* lettera *b)*.

2. 432. Borghesi, Cambursano, Barbato, Monai.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, denominato « Fondo per la diffusione delle reti a banda Larga » con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2010, 2011 e 2012, le cui risorse sono destinate a finanziare progetti finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga che perseguano l'obiettivo di:

a) sostenere e attuare le applicazioni e i servizi di interesse pubblico per i quali sia necessario l'utilizzo della banda larga, nonché di facilitare l'uso sociale delle nuove tecnologie;

b) prevedere interventi volti a superare la disomogenea distribuzione sul territorio delle possibilità di accesso alle infrastrutture a banda larga con particolare riguardo alle aree caratterizzate da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio, ovvero dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.

55-*ter*. I progetti di cui al comma 55-*bis* lettere *a)* e *b)* devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

55-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentito il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono individuati i soggetti che possono accedere al cofinanziamento di cui al comma , sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti, e infine sono disciplinate le modalità attraverso le quali asseverare la compiuta attuazione dei commi 55-*bis*, 55-*ter* e 55-*quater*. Con il medesimo decreto sono individuate altresì le aree caratterizzate da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio, ovvero dall'assenza di condizioni economiche favorevoli di cui al citato comma 55-*bis* lettera *b)*.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 433. Borghesi, Cambursano, Barbato, Monai.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di veicoli immatricolati come « euro 0 » o « euro 1 » ed « euro 2 » con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo per l'anno 2010 di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come « euro 4 » o « euro 5 ». II beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come « euro 0 », « euro 1 » o « euro 2 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1192. Nicola Molteni, Caparini, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. La somma di 30 milioni di euro è destinata d agevolare le imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto di cose conto di terzi che hanno acquisito, nel corso dei primi nove mesi del 2009, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiori a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria euro 5.

55-*ter*. La misura dell'agevolazione per ogni nuovo veicolo acquisito è fissata in euro 3.400 per le piccole e medie imprese ed in euro 2.550 per le altre imprese di autotrasporto. Per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, è applicata un'ulteriore maggiorazione del 10 per cento, per cui l'importo massimo dell'agevolazione ascende ad euro 4.250 per le piccole e medie imprese, e ad euro 3.400 per le altre imprese. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui ai commi precedenti che possono essere fruite dalle imprese in alternativa tra il contributo diretto o il credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è successive modificazioni. In tal caso, il credito d'imposta utilizzato in compensazione non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non

rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni per l'anno 2010.

2. 795. Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Tullo, Motta.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale di GPL (gas petrolio liquefatto) – con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dall'accordo ADN 2007 – attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano il trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto del natante. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce gli aspetti tecnici della materia, nonché le modalità per la formazione e certificazione degli addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili. All'onere valutato per l'anno 2010 in 6 milioni di euro e in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede a carico degli stanziamenti assegnati al fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1 lettera *b-bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. 1131. Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale di GPL (Gas Petrolio Liquefatto) – con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008168/CE e dall'accordo ADN 2007 – attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto dello scafo.

55-*ter*. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilisce gli aspetti tecnici della materia, nonché le modalità per la formazione e la certificazione professionale di addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili.

55-*quater*. Per l'attribuzione degli incentivi di cui al comma 55-*bis*, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)* dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. 1167. Bitonci, Fugatti, Bragantini, Simonetti.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013,

fino a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

55-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 55-*bis* le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 55-*bis*. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 55-*bis* sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

55-*quater*. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 55-*bis* e 55-*ter,* accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per essere destinati alla realizzazione degli interventi di viabilità ordinaria, speciale e di comunicazione da parte dell'Anas, nonché per il finanziamento delle seguenti opere infrastrutturali:

1) dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria - Strada Statale 106 Jonica Megalotto 3-I° stralcio;

2) del traforo del Fréjus;

3) del traforo del Brennero (Corridoio 1)

4) dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano (BRE.BE.MI);

5) del terzo valico della Milano-Genova;

6) il completamento della TAV fino a Venezia.

55-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi 55-*bis,* 55-*ter* e 55-*quater* in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 434. Monai, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 4, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 4-*quater* le parole « è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: « è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un contributo complessivo di 1300 milioni di euro per il finanziamento delle opere di completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio ferroviario n. 5 e i relativi collegamenti trasversali. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte »;

b) il comma 4-*quinquies* è abrogato.

2. 470. Monai, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater* le parole « è assegnato alla società Stretto di Messina

Spa un contributo in conto impianti di 1.390 milioni di euro » fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: « è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un contributo complessivo di 1300 milioni di euro per il finanziamento dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria - Strada Statale 106 Jonica Megalotto 3- Iº stralcio. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte »;

b) il comma 4-*quinquies* è abrogato.

2. 548. Monai, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale nella regione Sardegna, previste dal Programma infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, come integrato dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2011, è stanziata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Con successiva delibera il CIPE provvederà a ripartire lo stanziamento in relazione ai seguenti interventi: realizzazione della Sassari-Olbia; all'adeguamento della SS n. 131 Carlo Felice; alla realizzazione della trasversale centrale sarda e del tunnel sotterraneo a Cagliari. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle aree sottoutilizzate, per un importo pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 779. Cicu.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. È stanziata l'ulteriore somma di 1.165 milioni di euro per l'anno 2010, 829 milioni di euro per l'anno 2011 e 829 milioni di euro per l'anno 2012, ai fini della realizzazione degli interventi di viabilità ordinaria, speciale e di comunicazione da parte dell'Anas, nonché per il finanziamento ed il completamento delle seguenti opere infrastrutturali.

7) l'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria - Strada Statale 106 Jonica Megalotto 3-Iº stralcio;

8) il traforo del Fréjus;

9) il traforo del Brennero (Corridoio 1);

10) l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano (BRE.BE.MI);

11) il terzo valico della Milano-Genova;

12) il completamento della TAV fino a Venezia.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.165. milioni di euro per l'anno 2010, 829 milioni di euro per l'anno 2011 e 829 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 435. Borghesi, Cambursano, Barbato, Monai.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28

dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2008, per la protezione ambientale per la sicurezza della circolazione stradale, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture, è autorizzato per l'anno 2010 il rimborso per ulteriori 70 milioni di euro. Tale rimborso non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 797. Velo, Lovelli, Motta, Meta, Fiano, Tullo.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater* le parole « è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro » fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: « è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un contributo complessivo di 1300 milioni di euro per il finanziamento delle opere di completamento degli assi di collegamento dei territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio ferroviario n. 5 e i relativi collegamenti trasversali. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte;

b) il comma 4-*quinquies* è abrogato.

2. 547. Monai, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'anno 2010 è confermata la spesa di 234,6 milioni di euro, di cui alla delibera CIPE 8 maggio 2009, per il raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 234,6 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 801. Andrea Orlando, Motta, Mariani.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per favorire l'efficacia delle norme che scoraggiano e sanzionano la

guida da parte di persone che abbiano assunto alcoolici, senza penalizzare ingiustamente la vendita e la somministrazione di tali bevande, recando un danno economico agli operatori del settore, è istituito presso il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione annuale di 3 milioni di euro, da destinarsi ad iniziative di incentivazione delle attività di autonoleggio nelle zone di montagna. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali;

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 582. Fugatti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Al fine di assicurare il proseguimento ed il completamento degli interventi connessi alle esigenze di funzionamento e per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo operativi del Corpo delle Capitanerie di porto di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 224, è autorizzata, per il triennio 2010-2012 e a decorrere da tale anno, la spesa annua di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.

2. 632. Aracu.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia, un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 812. Baretta.

Dopo il comma 55, aggiungere, in fine, il seguente:

55-*bis*. All'articolo 80 del decreto legislativo 1° agosto 2003, Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'Autorità vigila affinché le compagnie telefoniche soddisfino le richieste degli utenti riferite alla portabilità del numero fisso nell'arco di sette giorni lavorativi e quelle relative alla portabilità del numero mobile nell'arco di tre giorni lavorativi ».

2. 949. Fugatti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Il trattamento economico onnicomprensivo annuo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

2. 942. Caparini, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

55-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 369. Distaso, Fucci, Di Cagno Abbrescia, De Girolamo, Bernini Bovicelli, Formichella, Nastri, Sisto, Vitali, Divella, Savino, Carlucci, Antonio Pepe, Lazzari.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

55-*ter*. All'onere di cui al comma 55-*bis* valutato in 110 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 2010 si provvede mediante aumento, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, tale assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro.

2. 368. Distaso, Fucci, Di Cagno Abbrescia, De Girolamo, Bernini Bovicelli, Formichella, Nastri, Sisto, Vitali, Divella, Savino, Carlucci, Antonio Pepe, Lazzari.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti commi:

55-*bis*. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

55-*ter*. All'onere di cui al comma 55-*bis* valutato in 110 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 2010 si provvede mediante aumento, delle aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legi-

slative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, tale assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro.

2. 371. Distaso, Fucci, Di Cagno Abbrescia, De Girolamo, Bernini Bovicelli, Formichella, Nastri, Sisto, Vitali, Divella, Savino, Carlucci, Antonio Pepe, Lazzari.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti commi:

55-*bis*. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422.

55-*ter*. In caso di incapienza delle quote di competenza delle amministrazioni statali di cui al comma 55-*bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone di cui al comma 55-*bis*.

2. 370. Distaso, Fucci, Di Cagno Abbrescia, De Girolamo, Bernini Bovicelli, Formichella, Nastri, Sisto, Vitali, Divella, Savino, Carlucci, Antonio Pepe, Lazzari.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al fine di superare il *digital divide* e di offrire pari diritti ai cittadini italiani a prescindere dal luogo di residenza, e allo scopo di intervenire con provvedimenti a favore delle zone montane, come previsto dall'articolo 44 della Costituzione, all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo le parole: « consumatori disabili », inserire le seguenti: « nonché agli utenti finali e ai consumatori che risiedono nelle zone montane ».

2. 951. Fugatti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. In via sperimentale per il triennio 2010-2012 le imprese che assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato lavoratori cittadini italiani sono esonerati dal pagamento dei relativi oneri previdenziali ed assicurativi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1155. Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro extra-

comunitari in possesso di titolo del soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che dal 1º ottobre 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono dichiarare, dal 1º gennaio al 31 marzo 2010, la sussistenza del rapporto di lavoro, continuativo rispetto al termine del 1º ottobre 2009, nelle forme e con le modalità indicate dalle disposizioni dell'articolo 1-*ter*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, cui sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono soppresse le parole da: « adibendoli » fino alla fine del comma medesimo;

2) al comma 4, è soppressa la lettera *d);*

3) al comma 4, lettera *f)* sopprimere dalle parole: « e che, in caso » fino alla fine della medesima lettera;

4) il comma 6 è abrogato;

5) al comma 7, sono soppressi il secondo e terzo periodo.

55-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 55-*bis* pari a 321 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni del comma medesimo.

*** 2. 478.** Borghesi, Cambursano, Evangelisti.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-*bis*. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che dal 1º ottobre 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono dichiarare, dal 1º gennaio al 31 marzo 2010, la sussistenza del rapporto di lavoro, continuativo rispetto al termine del 1º ottobre 2009, nelle forme e con le modalità indicate dalle disposizioni dell'articolo 1-*ter*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, cui sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono soppresse le parole da: « adibendoli » fino alla fine del comma medesimo;

2) al comma 4, è soppressa la lettera d);

3) al comma 4, lettera f) sono soppresse parole da: « e che, in caso » fino alla fine della lettera;

4) il comma 6 è abrogato;

5) al comma 7, sono il secondo e terzo periodo.

55-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 55-*bis*, pari a 321 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni del comma medesimo.

*** 2. 545.** Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Le lavoratrici cittadine italiane ovvero comunitarie hanno diritto, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una contribuzione figurativa di due anni per ogni figlio nato successivo al terzo, elevabile a tre anni di contribuzione figurativa in presenza di figli disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ».

2. 1136. Polledri, Laura Molteni, Rondini.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per le imprese fino a 50 dipendenti, nel caso il monte ore di cassa integrazione per sei mesi alla scadenza dei termini non sia stato esaurito, vige l'automatico rinnovo per tre mesi del 50 per cento del residuo non utilizzato; analogamente si concede su semplice richiesta scritta all'ufficio competente, senza nessun altra formalità, un secondo rinnovo per il 50 per cento del residuo alla fine del primo rinnovo automatico.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ».

2. 1161. Torazzi, Fava, Fugatti.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. Al fine di ovviare alle problematiche per gli enti territoriali derivanti dalla disciplina relativa al contenimento delle spese per il personale, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito non in costanza di rapporto di lavoro possono essere utilizzati a chiamata dagli enti medesimi in progetti, opere o servizi di pubblica utilità, senza nuovi o maggiori oneri.

2. 1145. Montagnoli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare con i Comuni nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'esercizio 2010, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da almeno nove anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti,

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: − 2.000.

2. 372. Marinello.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. Il personale svolgente mansioni impiegatizie assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1º gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data dei 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate assegno *ad personam* vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

2. 1157. Bitonci, Fugatti, Caparini.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 175, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che la conservazione del trattamento economico in godimento al personale proveniente dal soppresso registro italiano dighe e inquadrato nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è riferita esclusivamente alle voci retributive fisse e continuative da attribuire a titolo di assegno personale riassorbibile con tutti i futuri miglioramenti.

2. 1454. Armosino.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « per una sola delle amministrazioni » sono sostituite dalle parole: « per tutte le amministrazioni ».

b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: « I concorrenti possono partecipare a tutti i concorsi per i quali abbiano presentato domanda, accedendo alle successive selezioni per i concorsi per i quali sia risultato idoneo. Qualora un concorrente sia risultato vincitore di più di un concorso può esercitare il diritto di opzione entro sei mesi. ».

2. 358. Marinello.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori dì lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancia di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

55-*ter*. Il bilancio di esercizio di cui al precedente comma, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. 981. Comaroli, Fugatti, Bragantini, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. Il comma 781 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

« 781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo n. 106 del 2009, e dalle specifiche normative di settore, le quali non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio ».

« 781-*bis*. L'Inail si impegna a riconoscere una maggiorazione della percentuale di riduzione alle imprese artigiane che abbiano aderito ai piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli ispettori del lavoro ».

2. 1152. Fedriga, Caparini, Polledri.

Dopo il comma 55 o il seguente:

55-*bis*. Ai fini di contrastare gli effetti della grave crisi economica in atto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite dell'avanzo di gestione della cassa artigiani, i tassi premio INAIL, per le imprese artigiane, sono ridotti dell'importo di 600 milioni di euro annui, per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1029. Comaroli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di sostenere la ripresa del sistema produttivo, i contributi e i premi previdenziali e assicurativi relativi a periodi contributivi maturati alla data del 31 ottobre 2009 possono essere regolarizzati, previa domanda da presentare agli enti previdenziali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, attraverso il versamento di quanto dovuto a titolo di contributi e premi, nonché dell'importo dovuto per sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a)* e *b)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ridotte nella misura del 40 per cento da effettuarsi entro il 28 febbraio 2010.

55-*ter*. Il versamento delle somme di cui al comma 55-*bis* può essere effettuato anche in forma rateale, nel numero massimo di 24 rate mensili, con applicazione degli interessi di dilazione. L'integrale pagamento di quanto dovuto estingue le violazioni civili, amministrative e penali connesse alle violazioni previdenziali e assicurative accertate, con esclusione delle eventuali spese legali e degli aggi di riscossione e delle spese esecutive connesse alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei reati di cui al presente comma.

55-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 55-*bis* e 57-*ter* si applicano anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i con-

tributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 28 febbraio 2010, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 56 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo nonché dell'aggio esattoriale e delle spese esecutive di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 . I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.59. L'integrale pagamento di quanto dovuto comporta la definizione dell'obbligazione contributiva che ha formato oggetto del procedimento con preclusione di ulteriori ricorsi giudiziari o amministrativi da parte del debitore, e di ulteriori accertamenti ispettivi relativi alla violazione contestata.

55-*quinquies*. Il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza dei benefìci di cui ai commi da 55-*bis* a 55-*quinquies*. Le disposizioni dei commi da 55-*bis* a 55-*quinquies* non si applicano ai contributi e premi assicurativi che sono stati dichiarati aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato della Comunità Europea nonché ai crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. 1331. Franzoso.

Dopo il comma 55 inserire i seguenti:

55-*bis*. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca, non sono soggetti alla disciplina dì cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

55-*ter*. All'onere di cui al comma precedente, valutato in euro 1 milione all'anno, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5, comma 1-*septies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. 353. La XIII Commissione.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, è sostituito dal seguente: « Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi cui affluiscono fino a un massimo di 250 milioni di euro in quindici anni, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, quota parte delle complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1º ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data del 1º ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo per quote lineari di ciascun contributo quindicennale. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma ».

2. 581. Bitonci.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'anno 2010, 10 milioni di euro nel-

l'anno 2011 e 10 milioni di euro nell'anno 2012. Ai fini della presente disposizione, il contributo di cui al secondo periodo del predetto articolo 17, comma 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la medesima disciplina ivi prevista, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in euro 50 milioni per l'anno 2010 e 10 milioni rispettivamente per gli anni 2011 e 2012 si provvede tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008 .

2. 1123. Fogliato, Fugatti, Fava, Negro, Rainieri, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. L'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e successive modifiche è abrogato.

55-*ter*. È soppresso il contributo unico previsto dall'articolo comma 4, della legge 30 aprile 1976, n. 386, a favore dell'Ente istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e successive modifiche.

55-*quater*. L'Ente istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e successive modifiche, è trasformato in ente pubblico economico che, conservandone le funzioni, ad esso succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

55-*quinquies*. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente di cui al precedente comma vengono disciplinati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento da emanare secondo obiettivi e modalità previsti dall'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche, oltre che nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi stabiliti.

55-*sexies*. Il termine di cui al precedente comma 55-*quinquies* si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri dello schema del regolamento, in difetto della quale le funzioni esercitate dall'Ente già istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e successive modifiche, sono attribuite al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali quale amministrazione vigilante che succede a titolo universale all'Ente, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale ».

2. 393. Laffranco.

Dopo il comma 55, aggiungere, il seguente:

56. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano ovvero comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per cento in presenza di quattro o più figli.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguente parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancia come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ».

2. 1159. Polledri, Laura Molteni, Rondini.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Per gli anni 2010, 2011, 2012 è concesso un contributo mensile dell'im-

porto di euro 100 ai nuclei familiari per ogni figlio per ordine di nascita successivo al secondo, di età inferiore ai tre anni.

55-*ter*. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.

55-*quater*. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.

55-*quinquies*. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

55-*sexies*. All'onere derivante dalla disposizione di cui ai commi 55-*bis*, 55-*ter*, 55-*quater* e 55-*quinquies* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78.

2. 1165. Polledri, Laura Molteni, Rondini.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

« 55-*bis*. Dopo il comma 5-*sexies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente:

« 5-*septies*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della medesima, sono poste a carico dell'istituto di credito mutuante. ». »

2. 974. D'Amico, Fugatti, Bragantini, Bitonci, Simonetti, Polledri, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 è dal seguente:

ART. 12

(Deduzioni per carichi di famiglia).

1. Dal reddito complessivo si deduce un importo su base annua pari ad euro 3.200 per ogni figlio a carico.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1045. Polledri, Laura Molteni, Rondini, Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al fine di sostenere i contribuenti e le famiglie intestatarie di mutui per l'acquisto della prima casa ovvero per la ristrutturazione della medesima in difficoltà temporanea, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un protocollo di intenti finalizzato a non procedere fino al 30 giugno 2010 all'escussione delle garanzie ipotecarie nei confronti dei mutuatari ».

2. 1209. Fugatti, Bitonci, Bragantini, Comaroli, Forcolin, D'Amico, Polledri.

Dopo il comma 55, aggiungere, i seguenti:

56. All'articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 3. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, ed il diritto

al congedo parentale di cui al successivo articolo 32, le lavoratrici hanno la facoltà di prolungare l'astensione dal lavoro, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, usufruibile nei primi cinque anni di vita del bambino interamente o frazionabile per ogni figlio nato, optando per l'incremento del requisito di età per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Tale età è incrementata di un anno per ogni anno di astensione ulteriore al periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, fino al raggiungimento massimo dell'età di 65 anni ».

57. Il comma 1 dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 103, è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010 e 242 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 ».

2. 1150. Polledri, Laura Molteni, Rondini, Caparini, Fedriga.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 40 per cento ».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – voce: *legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8:* Fondo da ripartire per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 200.000;
2011: + 200.000;
2012: + 200.000.

2. 531. Palagiano, Mura, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2010 alle istituzioni appresso indicate è formalmente riconosciuta la natura di enti di assistenza sociale:

1. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti;

2. Istituto per la Ricerca e la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.);

3. Centro Nazionale del Libro parlato;

4. Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi;

5. Biblioteca Italiana per i ciechi « Regina Margherita »;

6. Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità;

7. Museo Tattile Statale « Omero ».

All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 7.

2. 1070. Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 996. Bragantini, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 dell'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

55-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta 2010, è istituito un Fondo per l'accesso al credito alfine di favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono determinati i criteri per l'accesso al fondo e le modalità di funzionamento del fondo stesso, nel rispetto dei seguenti principi:

1) possono accedere al fondo i soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed i loro familiari;

2) sono oggetto di finanziamento tramite il fondo tutte le opere edilizie riguardanti edifici privati rivolte al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche e tutte le opere rivolte al miglioramento della vita quotidiana del soggetto diversamente abile nell'ambito domestico.

55-*ter*. Il Fondo di cui al comma 56 ha una dotazione iniziale, per l'anno 2010, di euro 20 milioni.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1048. Rondini, Laura Molteni, Polledri, Dal Lago, Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, D'amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, l'assegno mensile di invalidità e la pensione di inabilità di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, sono aumentati nella misura del 20 per cento. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 7.

2. 1069. Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della costituzione, il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, promuove,

ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011. Nella intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e assistenza delle persone diversamente abili cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che restano prive di adeguato sostegno familiare. Per la realizzazione del piano è istituito, presso il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali un Fondo denominato « Dopo di Noi » la cui dotazione annua è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.

Conseguentemente all'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

2. 1164. Laura Molteni, Rondini, Polledri.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-bis. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente: *e-bis)* le spese sostenute per le lezioni individuali di sostegno, purché documentate.

Conseguentemente le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 900.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1178. Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 651.** Frassinetti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 638.** Lorenzin, Pelino.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 669.** Polidori.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 668.** Mannucci.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 7 della legge 3 agosto 1998, n. 269 come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 665.** Aprea.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002,

n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ».

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 663.** Faenzi.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 661.** Bocciardo.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 7 della legge 3 agosto 1998, n. 269 come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. »

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 659.** Bertolini.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 657.** Giammanco.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 649.** De Girolamo.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 647.** Calabria.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 645.** De Nichilo Rizzoli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 643.** Bergamini.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 641.** Saltamartini.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 655.** Savino.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per il finanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 1, comma 349 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero istruzione Università e ricerca

2012: – 2.000.

*** 2. 653.** Angela Napoli.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. All'articolo 22 del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-*bis*. Una quota del Fondo di cui al comma 2, per un ammontare di 50 milioni di euro animi a decorrere dal 2010, è destinata alla realizzazione di un programma di ricerche farmacologiche fina-

lizzato all'erogazione di un cofinanziamento per progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale proposti da strutture, pubbliche o private, con comprovata esperienza nel settore. I requisiti per la partecipazione al programma, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse disponibili sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'anno 2010, le risorse sono attribuite prioritariamente alla realizzazione di progetti di ricerca nel settore dei farmaci orfani e dei medicinali destinati alla terapia del dolore negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. 1074. Laura Molteni, Rondini, Polledri.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 aprile 1991, n. 136, è così sostituito:

1. Su tutti i corrispettivi relativi all'attività professionale e di certificazione prestata dai veterinari iscritti agli albi professionali, anche ove legati da rapporto di lavoro dipendente, convenzionale e di collaborazione con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati, dovuta una maggiorazione a carico dei richiedenti la prestazione. L'ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versata all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari dai soggetti tenuti alla riscossione del corrispettivo della prestazione medesima, ossia dal veterinario professionista ovvero dal datore di lavoro in caso di prestazioni rese da veterinari dipendenti.

2. 384. Mancuso, Lo Presti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Le disposizioni di cui al comma 626 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione anche per il triennio 2010-2012.

2. 1153. Polledri, Fedriga, Caparini.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. All'articolo 7, comma i del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante « Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre, n. 421, è aggiunta in fine la seguente lettera:

i-bis) le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici.

55-*ter*. Con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di rimborso ai singoli comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 55-*bis*.

Conseguentemente, alla Tabella C voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, *fino a concorrenza dei seguenti importi:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

2. 1169. Bitonci, Simonetti, Forcolin, Fugatti, Bragantini.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. Al comma 4, dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: « 20.000 » sono sostituite dalle parole « 50.000 ».

2. 1171. Bitonci, Simonetti, Forcolin, Fugatti, D'Amico, Bragantini.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. Alla lettera *d)*, dell'articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte in fine le seguenti parole: , che tenga conto delle fasce climatiche in cui sono localizzati gli impianti;.

2. 1175. Simonetti, Bitonci, Fugatti, Bragantini.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 9, al comma 1, capoverso *a)*, al n. 3, al primo periodo, sostituire le parole: « escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. » con le seguenti: « escluse le Regioni, le Province e i Comuni per i quali la presente disposizione costituisce norma di indirizzo.

2. 1179. Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 9, al comma 1,, capoverso *a)*, al n. 2, al primo periodo, le parole: « e con le regole di finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « per le spese in conto capitale per investimenti e anche con le regole di finanza pubblica per le spese di parte corrente.

2. 1181. Bitonci, Fugatti, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 9, al comma 1,, capoverso *a)*, al n. 2, al primo periodo, le parole: « e con le regole di finanza pubblica » sono soppresse.

2. 1182. Bitonci, Fugatti, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. Il comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, o mediante iscrizioni a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. 1130. Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente: « I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispettò della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante.

2. 960. Bitonci, Fugatti, Bragantini, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. All'articolo 6, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n.164, e successive integrazioni e modificazioni, le parole: « 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 24 mesi ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1142. Simonetti.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. All'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. Ai dipendenti degli enti locali non si applica il contingentamento per prestazioni lavorative non superiore al 50 per cento, ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

2. 1148. Laura Molteni, Rondini, Polledri.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. L'attività non si considera autonomamente organizzata quando è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b), d)* ed *e)* che contestualmente:

a) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera *c)*, ovvero di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *f)* dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in quest'ultimo caso, esclusi i casi di apporto di solo capitale;

b) non impiegano beni strumentali di costo superiore a 50.000 euro ».

2. 1065. Simonetti, Comaroli, Fugatti, Polledri.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numero 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro ».

2. 1067. Simonetti, Comaroli, Fugatti, Polledri.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, il numero 7 è soppresso.

2. 1068. Simonetti, Comaroli, Fugatti, Polledri.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, in legge 6 agosto 2008, n. 133 al comma 10 il primo periodo è soppresso.

2. 1080. Bitonci, Simonetti, Fugatti, Polledri.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 28 maggio 2008, n. 93, come convertito con modifiche in legge 24 luglio 2008, n. 126, le parole: « secondo principi che tengono conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni » sono soppresse.

2. 1082. Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2009, n. 133, al comma 1 sostituire le parole: « 4 per cento » con le seguenti: « 8 per cento ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1083. Bitonci, Simonetti, Dal Lago, Fugatti, Polledri.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: « pari a 1.200 euro » sono sostituite con le seguenti: « pari a 1.600 euro ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1049. Polledri, Laura Molteni, Rondini, Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il bonus straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato con le stesse modalità anche per l'anno 2010.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1050. Polledri, Laura Molteni, Rondini, Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

56. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2009, sono prorogate le

disposizioni di cui all'articolo 63-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1052. Molteni, Rondini, Polledri, Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella tabella A, parte III, i numeri 120) e 121) sono soppressi;

b) nella tabella A, parte II, dopo il numero 41-*quater*), sono aggiunti i seguenti:

« 41-*quinquies*) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;

41-*sexies*) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1054. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

2. L'imposta ha carattere reale ed è deducibile ai fini delle imposte sui redditi esclusivamente per le piccole e medie imprese, di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2005. All'onere derivante del presente comma si provvede mediante gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle aree sottoutilizzate, per un importo pari a 3.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012.

2. 1044. Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: « superiori a 15.000 euro annui » con le seguenti: « superiori a 20.000 euro annui ».

55-*ter*. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Tale visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanzia-

menti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1022. Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri, D'amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 15, del T.U.I.R. n. 917 del 1986 le parole: « Euro 4.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000,00 Euro ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1026. Comaroli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'amico, Bragantini, Forcolin.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Per l'importo della quota capitale relativa ai finanziamenti e ai contratti di leasing di cui all'accordo sottoscritto il 3 agosto 2009 dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle altre Associazioni di categoria e dal Ministro dell'Economia e delle finanze, ed alle successive integrazioni dello stesso, si presume un rendimento del 2 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale in capo al soggetto creditore per il periodo d'imposta in corso alla data di perfezionamento della rimodulazione delle scadenze. Il rendimento di cui al periodo precedente si presume del 3 per cento nel caso in cui la rimodulazione delle scadenze sia effettuata entro il 31 dicembre 2009. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità relative alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini dei relativi controlli.

55-*ter*. La ripresa della riscossione di tributi e contributi sospesi a seguito degli eventi sismici nella regione Abruzzo è ulteriormente differita e rateizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con legge n. 77 del 2009 entro un limite di minori entrate pari a 205,2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 153,9 milioni di euro per l'anno 2011.

55-*quater*. Allo scopo di semplificare, razionalizzare, omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni accessorie dei pubblici dipendenti e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, a partire dal novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, gravanti sui capitoli di bilancio, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, sarà disposto contestualmente al pagamento delle competenze fisse mediante emissione di un cedolino unico. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative nonché eventuali settori da escludere in prima applicazione.

55-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 58, pari a 237,2 milioni di euro per l'anno 2010 e 196 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168 nonché ai sensi della presente legge e per l'arino 2011, quanto a 188 milioni di euro, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 58. Le maggiori entrate per l'anno 2012 derivanti dal comma

57 affluiscono al fondo di all'articolo 3, comma 7, della presente legge con le medesime modalità ivi previste.

Conseguentemente alla Tabella C, le autorizzazioni di spesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni per l'anno 2011.

2. 1865. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Gli articoli 42, 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono abrogati.

55-*ter*. Le Province ed i Comuni definiscono con proprio regolamento i criteri di applicazione e le tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile.

2. 1030. Vanalli, Comaroli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'amico, Bragantini, Forcolin.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. L'articolo 27-*ter* della tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

« 27-*ter*. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi e per l'attività dei movimenti o partiti politici.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1031. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: « 1º gennaio 2008 » con le seguenti: « 1º gennaio 2010 »;

b) al secondo periodo sostituire le parole: « 31 ottobre 2008 » con le seguenti « 31 ottobre 2010 »;

c) al terzo periodo sostituire le parole: « 31 ottobre 2008 » con le seguenti « 31 ottobre 2010 ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 1034. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: « lo 0,5 per cento » con le seguenti: « lo 0,3 per cento ».

2. 1036. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, dopo le parole: « della situazione economica di coloro che » sono sostituite con le seguenti: « della situazione economica dei cittadini italiani e comunitari che ».

2. 999. Bragantini, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « periodo precedente » aggiungere le seguenti: « , ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto ».

2. 1001. Fugatti, Bragantini, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. L'articolo 76, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 21 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

2. 1007. Bragantini, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: « facenti capo all'ente, » sono inserite le seguenti: « escluse le spese che derivano dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti ed incidenti a decorrere dall'annualità di entrata in vigore della norma, ivi compresi gli aumenti delle risorse decentrate stabili obbligatorie ».

2. 1009. Fugatti, Bragantini, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 23 della legge 28 marzo 1968, n. 434 come modificato dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Un componente il Consiglio nazionale rimane in carica, anche non consecutivamente, per un massimo di otto anni. Coloro che alla data di emanazione della presente legge sono in carica complessivamente da oltre otto anni sono destituiti entro 30 giorni. Si provvede alla loro sostituzione mediante elezioni suppletive ».

2. 1013. Forcolin, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il secondo capoverso dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 434, così come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, è sostituito dal seguente: « L'iscrizione nell'albo non è consentita ai periti agrari impiegati, a qualunque titolo, dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Essi, a loro richiesta, sono iscritti nell'elenco speciale.

2. 1014. Forcolin, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 2 della legge n. 434 del 28 marzo 1968, così come modificata

dalla legge n. 54 del 21 febbraio 1991, sono soppressi tutti i riferimenti alle piccole e/o medie aziende.

2. 1015. Forcolin, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri, sono ridotti in maniera lineare in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 940. Bitonci, Lanzarin, Caparini.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole: « anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « ai corrispettivi relativi a procedimenti arbitrali avviati e ad incarichi di collaudo affidati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza tuttavia dar luogo alla ripetizione di somme già incassate.

2. 915. Zorzato, Milanato, Gava.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-*bis*. All'articolo 23-*bis*, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2011 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

2. 903. Lanzarin, Bitonci, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Nell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numero 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro ».

2. 881. Fugatti.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 78 del 2009, il comma 7 è abrogato.

2. 883. Fugatti.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 37 del decreto-legge 223 del 2006, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« 11-*bis*. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto-legge del 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal primo al 23 agosto di ogni anno,

possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione ».

2. 885. Fugatti.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 8, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo la parola: « allegando » sono aggiunte le seguenti parole: « copia semplice di atto di surrogazione autenticato nelle sottoscrizioni da un avvocato o da un dottore commercialista applicando i minimi tariffari di onorario ».

2. 966. Bitonci, Fugatti, Bragantini, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il decreto dovrà prevedere, in particolare, il rilascio di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo commisurato alla natura dell'attività svolta, con particolare riferimento alle richieste di apertura di partite iva presentate da soggetti non comunitari e da stabili organizzazioni ad essi riferibili. La garanzia fideiussoria è finalizzata ad assicurare gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività e sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto medesimo.

2. 967. Bitonci, Fugatti, Bragantini, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Dopo il comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Le Regioni provvedono a formulare piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali non italiani o comunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici. La frequenza a tali corsi, che si svolgono a cadenza triennale, è obbligatoria ».

2. 971. Bitonci, Fugatti, Bragantini, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. L'articolo 10-*quater* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è abrogato.

2. 973. Bitonci, Fugatti, Bragantini, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nel limite del 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « nel limite del 60 per cento ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 975. Bitonci, Fugatti, Bragantini, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 37 della legge 18 giugno 2009, n. 69 le parole: « fino al 31 dicembre 2010 » sono soppresse.

2. 1641. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:

56. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma Il, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 11-*septies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2,6 milioni per l'anno 2010.

57. Agli oneri derivanti dal comma 56, pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 1615. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2010 dal comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato al mese di gennaio 2011.

2. 1558. Ceccuzzi.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano:

a) ai cittadini italiani *ex* iscritti all'AIRE e ai pensionati da Casse pensioni estere;

b) ai cittadini italiani *ex* frontalieri pensionati residenti in Italia ».

2. 1625. Narducci, Fedi, Bucchino.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: « 31 ottobre » sono aggiunte le seguenti: « ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana entro il 31 dicembre, ».

2. 1535. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. La disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi recata dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito 24 novembre 2003, n. 326, è estesa anche alle attività professionali.

2. 1537. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Nell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numero 7 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102,

le parole: 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 00 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1545. Lulli, Baretta, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Nell'articolo 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, il numero 7 è soppresso.

2. 1546. Lulli, Baretta, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti commi:

55-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525 », sono sostituite dalle seguenti: « euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900 ».

55-*ter*. All'onere derivante dal presente comma valutato in 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 3 comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 641 milioni a decorrere dall'anno 2010.

2. 1548. Lulli, Baretta, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Nell'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prima delle parole: « nella divisione 28 », sono inserite le seguenti: « nella divisione 26, gruppi 26.1, 26.2, e ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1549. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si

applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011 e 110 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 1552. Marchignoli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 5 della legge il marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010, di 30 milioni per l'anno 2011 e di 20 milioni di euro per l'anno 2012. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n.64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, 30 milioni per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 1512. Marinello.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti commi:

55-*bis*. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

55-*ter*. All'onere di cui al comma 55-*bis* valutato in 110 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 2010 si provvede mediante aumento, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, tale assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1516. Distaso, Fucci, Di Cagno Abbrescia, De Girolamo, Bernini Bovicelli, Formichella, Nastri, Sisto, Vitali, Divella, Savino, Carlucci, Antonio Pepe, Lazzari.

Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti commi:

55-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicem-

bre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

55-*ter*. All'onere di cui al comma 55-*bis* valutato in 110 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 2010 si provvede mediante aumento, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, tale assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1513. Distaso, Fucci, Di Cagno Abbrescia, De Girolamo, Bernini Bovicelli, Formichella, Nastri, Sisto, Vitali, Divella, Savino, Carlucci, Antonio Pepe, Lazzari.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. I termini e le norme di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono prorogati al 31 dicembre 2010.

2. 1499. Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, da ultimo incrementati con il comma 2 dell'articolo 24 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono ulteriormente aumentati, per l'anno 2010 di 50 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1502. Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente: Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 7-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è autorizzata la spesa pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 1507. Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'inizio dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « Per l'anno 2009 », sono soppresse. Nel medesimo articolo, dopo le parole: « liquido ed esigibile », è inserita la parola « anche ».

2. 1486. Girlanda.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'inizio dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 le parole: « Per l'anno 2009 », sono soppresse. Nel medesimo articolo, dopo le parole: « liquido ed esigibile », è inserita la parola « anche ».

2. 1481. Girlanda.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: « operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito » sono aggiunte le seguenti: « nonché la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali di Cassa depositi e prestiti ».

2. 1482. Franzoso.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « A tal fine, per gli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, nel calcolo del saldo finanziario 2007 non si computano, a partire dal 2009, le risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per il 2010.

2. 1483. Moroni, Beccalossi.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Gli introiti affluiti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 e dal-

l'articolo 17 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, fino allo per cento sono destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, agli interventi previsti dall'articolo 5, lettera *a)* del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14 e successive modificazioni.

2. 1465. Ceroni.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. Nell'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prima delle parole: « nella divisione 28 », sono inserite le seguenti: « nella divisione 26, gruppi 26.1, 26.2, e ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 323 a decorrere dall'anno 2010.

2. 1330. Bernardo, Del Tenno.

Dopo il comma 55, aggiungere, fine, il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

55-*ter*. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, all'onere derivante del comma 55-*bis* pari a 1.588,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. 952. Caparini, Bitonci, Montagnoli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole da: « a seguito di modifica » e fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: « previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 982. Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « non è superiore a 516,46 euro », sono sostituite con le seguenti: « non è superiore a 1000 euro ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di

spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 977. Forcolin, Fugatti, Bragantini, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Comaroli.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Nel punto 127-*quinquies* della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le parole: « solare-fotovoltaica ed eolica », sono sostituite con le seguenti: « idrica, solare-fotovoltaica, eolica, geotermica e dello sfruttamento delle biomasse ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 978. Gidoni, Bitonci.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. *All'articolo 4-quinquies* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: « d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali », sono aggiunte le seguenti: « e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù »;

b) al comma 7 dopo le parole: « Il Ministero della politiche agricole, alimentari e forestali », sono aggiunte le seguenti: « congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della gioventù ».

2. 606. Marsilio.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Ai fini del concorso degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009/2012, ai sensi dall'articolo 76 comma 5 del decreto legge 28 giugno 2008, come convertito con la legge 6 agosto 2008 n. 133 gli enti locali, sottoposti a scioglimento per infiltrazioni mafiose ai sensi dal 1° comma dall'articolo 143 dal decreto legislativo. n. 267 del 2000 nonché, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali i cui organi sono stati rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del 1° comma dell'articolo 143 del decreto legislativo. n. 267, del 2000, non si applicano le regole del patto di stabilità interno. Tali enti calcolano il complesso delle spese del personale al netto della spese per i lavoratori stabilizzati con contratto quinquennale part-time dopo il 1° gennaio 2004 ivi compresi i trasferimenti a carico dal bilancio statale o regionali.

2. Ai fini del concorso degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009/2012, ai sensi dell'articolo 77-*bis* della legge 6 agosto 2008 n. 133 non sono conteggiata ai fini del saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno le spese sostenuta dagli enti locali per i lavoratori stabilizzati con contratto quinquennale part-time a decorrere dal 1° gennaio 2004 comprensive del trasferimenti a carico del bilancio statale o regionale, stabilizzati dopo il 1° gennaio 2004. dalle amministrazioni subentranti alle commissioni straordinarie a seguitò di scioglimento per infiltrazioni mafiose. Al fine di accelerare la procedure pubbliche del reclutamento del personale, viene con-

sentito agli enti sciolti per infiltrazioni mafiose si sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e alle amministrazioni comunali, provinciali, i cui organi si siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto al sensi del 1° comma dell'articolo 143 del decreto legislativo 287/2000, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza dei mandato elettivo di provvedere alla copertura della vacanze di organico dei posti apicali a sub-apicali antro i limiti di tale vacanza qualora l'incidenza delle spese di personale, calcolata ai sensi dei commi 1 a 2 del presente articolo sia inferiore alla spesa sostenuta a tale titolo nell'anno precedente, ricalcolata quest'ultima con tale metodologia per omogeneità, prescindendo dalle consultazioni con le organizzazioni sindacali al fine di accelerare i relativi procedimenti.

3. Agli enti che siano avvalsi della possibilità, già a far tempo dalla data di insediamento delle commissioni straordinarie, di cui all'articolo 11 – commi 9 e 10 – del decreto del Presidente della Repubblica n. 466 del 1997, viene prevista a maggiorazione a favore dei relativi soggetti in misura pari al trattamento complessivo economico in godimento, qualora siano stati avviati processi di riorganizzazione, nonché di rivisitazione dai procedimenti per assicurarne l'unicità e l'uniformità agli stessi al fine di compensare il maggiore disagio derivante al contesto socio-ambientale e le complessità derivanti dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose nonché i maggiori compiti di cui alla legge n. 94 del 2009. A tale fine i soggetti beneficiari relazioneranno, con periodicità semestrale alle Forza dell'Ordine sull'andamento delle procedure amministrative.

4. Negli enti oggetto dal presenta articolo la cui spesa di personale, calcolata con le modalità precedenti sia superiore al 50 per cento, si provvedo alla conversione del contratti del lavoratori stabilizzati a decorrere dai 1° gennaio 2004 nelle tipologie del lavoro *workfare* e/o lavoro terapeutico che vengono istituito nell'ordinamento e le cui tipologie saranno normate con apposito decreto dei Consiglio del Ministri.

2. 0. 1. Germanà, Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Dopo l'articolo 42-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui ai decreto legislativo 26 marzo 2001, n, 151, è inserito il seguente:

« ART. 42-*ter*. – *(Diritto al prepensionamento per i familiari che assistono portatori di handicap grave)*. – 1. Le lavoratrici e i lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che non siano in grado di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana e che necessitano di assistenza continuativa ed esclusiva, hanno diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica e a seguito del versamento minino di venticinque annualità di contributi previdenziali.

2. Il diritto di cui ai comma i non spetta ai familiari del portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato.

3. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché tale contribuzione sia stata versata in costanza di assistenza al familiare portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.

4. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 sia stata riconosciuta successivamente.

5. I benefici di cui ai commi i e 3 del presente articolo, possono essere goduti da un solo familiare convivente presente all'interno del nucleo familiare per ciascun portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.

6. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un'attività lavorativa.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, »

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010."

2. 0. 2. Vincenzo Antonio Fontana, Germanà.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Individuazione delle aree fabbricabili a fini fiscali).

1. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini dell'applicazione del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se immediatamente utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale o ai piani di lottizzazione o ai piani particolareggiati adottati e approvati definitivamente dal Comune e da tutti gli enti preposti ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 0. 3. Franzoso.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Detassazione degli investimenti in macchinari).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « 30 giugno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

Conseguentemente, all 'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2017.

2. 0. 4. Franzoso.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni per accelerare la fruizione dei crediti di imposta).

1. Al fine di consentire la fruizione già a decorrere dall'anno 2010 del credito di imposta per i progetti di investimento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per i quali la fruizione del credito di imposta sia stata rinviata ad esercizi successivi, in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili, il limite di spesa di cui alla medesima disposizione è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa incrementato ai sensi del comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015.

2. 0. 5. Franzoso.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Abbandono del recupero delle prestazioni previdenziali indebite per i residenti all'estero).

1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero i quali abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per periodi fino al 31 dicembre 2008, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano stati percettori di un reddito personale complessivo, prodotto sia in Italia che all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2008 di importo pari o inferiore a 8.640,84 euro.

2. Qualora i soggetti residenti all'estero i quali hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma i siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2008 di importo superiore agli 8.640,84 euro non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso.

3. Il recupero per i soggetti di cui al comma 2 è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto, senza interessi ed entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'Inps. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensione medesimo.

2. 0. 6. Bucchino, Porta, Fedi, Giovanni Farina, Garavini, Narducci, Angeli, Berardi, Di Biagio, Picchi, Riccardo Merlo, Razzi, Tremaglia.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. A decorrere dal 10 gennaio 2010, per il finanziamento delle cure termali, è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni a decorrere dall'anno 2011.

2. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2010 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2010, a 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

2. 0. 7. Zorzato, Milanato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Modificazioni alle agevolazioni fiscali per gli immobili storici)

1. A decorrere dal iº gennaio 2010, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono applicabili alle sole unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad abitazione principale del proprietario o a residenza del locatario.

2. 0. 8. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Al comma 1 lettera *a)* punto 2 della legge n.102 del 3 agosto 2009, le parole: « la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa » sono soppresse.

2. 0. 9. Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Al comma 1 lettera *a)* punto 2 della legge n. 102 del 3 agosto 2009, dopo le parole: « Le disposizioni del presente punto non si applicano » aggiungere le parole: « agli enti locali ».

2. 0. 10. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Oneri di urbanizzazione).

1. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: « per gli anni 2008, 2009 e 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2010, 2011 e 2012 ».

2. 0. 11. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contributo di soggiorno).

1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali nonché alla manutenzione delle strutture museali, architettoniche e paesaggistiche interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.

2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo massimo di 10 euro per notte di permanenza nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.

3. Il contributo di soggiorno, determinato sulla base della tariffa unitaria per il numero complessivo delle presenze, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza stato-città e Autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione.

5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

2. 0. 12. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Base imponibile ICI per immobili non iscritti a catasto).

1. La lettera *a)* del comma 173, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è cosi sostituita: « Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992 è così sostituito:

Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale ».

2. 0. 13. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Estinzioni anticipate di prestiti).

1. All'articolo 11 comma 1 del decreto legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito

nella legge n. 222 del 29 novembre 2007 dopo le parole: « 2009 » aggiungere le seguenti parole: « 2010, 2011 e 2012 ».

2. 0. 14. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Dichiarazione/comunicazione ICI).

1. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Ferme restando le disposizioni in ordine alla soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 37, comma 53, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, i soggetti passivi devono presentare il modello di dichiarazione ICI per gli immobili posseduti, con esclusione di quelli esenti dall'imposta, entro il termine di novanta giorni dal verificarsi del presupposto impositivo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare, nelle forme e nei termini sopra indicati, le modificazioni intervenute ».

2. 0. 15. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti).

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. La compensazione di cui al comma i sarà fruibile nell'anno d'imposta 2010, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad un miliardo di euro per tutte le annualità d'imposta in cui l'Iva sulla TIA è stata versata dai contribuenti, si provvede utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, previsto nella Tabella A della presente legge finanziaria 2010, nell'ambito delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente.

2. 0. 16. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Proroga del regime transitorio relativo al prelievo in materia di rifiuti urbani).

1. Al fine di assicurare stabilità e continuità al prelievo relativo ai servizi di igiene urbana, con particolare riguardo alla gestione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nelle more di una completa revisione della normativa in materia, nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale e tenuto conto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 circa la natura tributaria della tariffa istituita a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per l'anno 2010 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti urbani e assimilati adottato in ciascun Comune nel corso del 2009 resta invariato anche per l'anno 2010.

2. 0. 17. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni nell'anno 2009 e per frazione di anno, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 77-*bis*, al comma 20 primo periodo e la lettera *a)* e dall'articolo 61 comma 10 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge del 6 agosto 2008 n. 133,

2. 0. 18. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno).

1. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009."

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale « Fondo Speciale » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

2. 0. 19. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria e fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se lente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per Panno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo O per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'armo 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di armo, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, numero 1), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere *a)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *a)*.

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'armo 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *b)*.

8. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere *a)* e *b),* sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

10. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30 per cento del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

11. Qualora il comparto dei Comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

12. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli a obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

2. 0. 20. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno).

All'articolo 77-*bis*, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, dopo il comma 21-*bis*, aggiungere il seguente comma:

21-*ter*. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis*. del decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009.

2. 0. 21. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno).

All'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 convertito nella Legge n. 133 e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

2. 0. 22. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno).

All'articolo 77-*bis*, del Decreto legge n 112 convertito nella Legge n. 133 e suc-

cessive modificazioni, dopo il comma 7-*ter*, aggiungere i seguenti commi:

7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse 7-*quinquies* Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'armo successivo.

2. 0. 23. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno).

1. Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011.

2. 0. 24. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Accesso al credito).

All'articolo 202, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è aggiunto infine il seguente comma:

« 3. È altresì ammesso il ricorso all'indebitamento, nel medio lungo periodo, da parte degli enti locali che:

a) abbiano subito danni derivanti da eventi calamitosi;

b) abbiano subito perdite di gettito di tributi locali a causa del fallimento delle società di riscossione nell'ultimo decennio;

c) siano obbligati alla restituzione ai cittadini delle somme indebitamente versate per il canone di depurazione.

Per l'ipotesi di cui alla lettera *c)* il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per quei Comuni che abbiano deliberato il rimborso di quanto dovuto ai cittadini in un'unica soluzione piuttosto che in cinque annualità.

Il presente comma si applica solo ai Comuni che non versino in condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ».

2. 0. 25. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Moratoria mutui).

1. I Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti possono, di concerto con gli Istituti mutuatari, sospendere il pagamento delle rate di ammortamento

dei prestiti pluriennali, per un periodo da 1 a 3 esercizi finanziari, purché in regola con quanto disposto dall' articolo 1 comma 562 della L. n. 296 del 2006 e purché non versino in condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

abbiano subito danni da eventi calamitosi nell'ultimo biennio 2008/2009;

abbiano subito perdita di gettito dei tributi locali per effetto del fallimento delle società di riscossione nell'ultimo decennio;

alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano riconosciuto debiti fuori bilancio di importo complessivamente superiore a 10.000,00 Euro.

Resta ferma la natura esclusivamente finanziaria del presente provvedimento che non incide sulle previsioni di competenza dei singoli esercizi, per i quali le somme eventualmente postergate costituiscono residuo passivo del titolo di originaria allocazione.

Il mancato pagamento delle rate sospese alla scadenza concordata con l'Istituto mutuatario costituisce, ipso facto, situazione di insolvenza dell'Ente con le conseguenze di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 267/2000.

Le modalità per l'attuazione del presente provvedimento verranno definiti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città.

2. 0. 26. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo Ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2 della legge del 4 dicembre 2008 n.189.

2. 0. 27. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all'articolo 1, comma 625, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

2. 0. 28. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. È confermato, per l'anno scolastico 2009-2010, il contributo di 535 milioni di euro per le scuole paritarie, in applicazione dell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. 0. 29. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, articolo 80 della legge 289 del 2002.

2. 0. 30. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. È ripristinato, per l'anno 2010 e 2011, il capitolo 7243 del Ministero dell'interno di euro 103.291.000.

2. 0. 31. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. A partire dall'anno 2010, il capitolo 7243 del Ministero dell'interno è incrementato di euro 15.000.000.

2. 0. 32. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Per l'anno 2010, il capitolo 3044 del Ministero dell'economia e delle finanze è dotato di euro 154.937.070,00.

2. 0. 34. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Per l'anno 2010, il capitolo 3044 del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementato di euro 25.000.000.

2. 0. 34. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. A partire dall'anno scolastico 2009-2010 è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, del Ministero politiche per la famiglia e del Ministero del lavoro e politiche sociali, pari a 50 milioni di euro, per il mantenimento e l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età.

2. 0. 35. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. A partire dal 2010, 11 capitolo 1274 del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, è incrementato di euro 25.000.000.

2. 0. 36. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. A decorrere dell'anno 2010, è incrementata di euro 4.000.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-*bis*. della legge n. 31 del 2008.

2. A decorrere dell'anno 2010, è incrementata di euro 12.000.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-*bis*. della legge n. 31 del 2008.

2. 0. 37. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Piani di ristrutturazione per gli Enti locali).

1. A supporto e completamento del processo di riorganizzazione degli Enti Locali per il triennio 2010/2012, su richiesta non revocabile del dipendente, il personale in servizio a tempo indeterminato può essere esentato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. L'Amministrazione può accoglierla in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.

2. Durante il periodo di esenzione dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esenzione, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio, All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

3. I dipendenti esentati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Ente.

4. L'applicazione delle presenti disposizioni deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale e comunque non può comportare incremento di spesa per il personale.

2. 0. 38. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Cinque per mille).

1. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito dette persone fisiche e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alta scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall' articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni e fondazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settore di cui all' articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. I soggetti di cui al comma i ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, delta salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto dell'importo di cui al comma 3 delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma i sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato, e, comunque, nell'importo massimo di 500 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancia come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 0. 39. Toccafondi.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Ai fini dei concorso degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009/2012, ai sensi dell'articolo 16 comma 5 del decreto legge 25 giugno 2008, come convertito con la legge 6 agosto 2008 n. 133 gli enti locali, sottoposti a scioglimento per infiltrazioni mafiose ai sensi del 1° comma dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nonché, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali i cui organi sono stati rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto al sensi del 1° comma dell'articolo 143 dei decreto legislativo n. 267 del 2000, non si applicano le regole del patto di stabilità interno. Tali enti calcolano il complesso dalle spese del personale al netto delle spese per i lavoratori stabilizzati con contratto quinquennale part-time dopo il 1° gennaio 2004 ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio statale o regionale.

2. Ai fini del concorso degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009/2012, al sensi dall'articolo 17-*bis*. della legge 6 agosto 2008 n. 133 non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali per i lavoratori stabilizzati con contratto quinquennale part-time a decorrere dai 1° gennaio 2004 comprensive dei trasferimenti a carico del bilancio statale o regionale, stabilizzati dopo li 1° gennaio 2004, dalle amministrazioni subentranti alle commissioni straordinarie a seguito di scioglimento per infiltrazioni mafiose. Al fine di accelerare le procedure pubbliche del reclutamento del personale viene consentito agli enti sciolti per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e alle amministrazioni comunali, provinciali, i cui organi si siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del 1° comma dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 287 del 2000, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo di provvedere alla copertura delle vacanze di organico dei posti apicali e sub-apicali entro i limiti di tale vacanza qualora l'incidenza delle spese di personale, calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 del

presente articolo sia inferiore alla spesa sostenuta a tale titolo nell'anno precedente, ricalcolata quest'ultima con tale metodologia per omogeneità, prescindendo dalle consultazioni con le organizzazioni sindacali al fine di accelerare i relativi procedimenti.

3. Agli enti che siano avvalsi della possibilità, già a far tempo dalla data di insediamento delle commissioni straordinarie, di cui all'articolo 11, commi 9 e 10 de decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, viene prevista la maggiorazione a favore dei relativi soggetti in misura pari al trattamento complessivo economico in godimento, qualora siano stati avviati processi di riorganizzazione, nonché di rivisitazione dei procedimenti per assicurarne l'unicità o l'uniformità agli stessi ai fine di compensare il maggiore disagio derivante dal contesto socio-ambientale e le complessità derivanti dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose nonché i maggiori compiti di cui alla legge n. 94 del 2009. A tale fine i soggetti beneficiari relazioneranno, con periodicità semestrale alle Forze dell'Ordine sull'andamento delle procedure amministrative.

4. Negli enti oggetto del presente articolo la cui spesa di personale, calcolata con le modalità precedenti sia superiore al 50 per cento, si provvede alla conversione dei contratti dei lavoratori stabilizzati a decorrere dal 1º gennaio 2004 nelle tipologie del lavoro *workfare* e/o lavoro terapeutico che vengono istituito nell'ordinamento e le cui tipologie saranno normate con apposito decreto del Consiglio del Ministri.

2. 0. 40. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Misure di incremento di efficienza energetica riguardanti le reti elettriche).

All'articolo 9, comma 1, ultimo capoverso, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: « degli usi finali di energia » aggiungere le seguenti: « nonché sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica ».

2. 0. 41. Quartiani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Cinque per mille).

1. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall' articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni e fondazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto dell'importo di cui al comma 3 delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all' imposta sul reddito delle persone fisiche e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato, e, comunque, nell'importo massimo di 500 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011

2. 0. 42. Albonetti, Sposetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP, nonché altre disposizioni in materia di IRAP).

1. A decorrere dall'anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa, al fine di determinare un risparmio di spesa valutati a decorrere dal 2010 in 6 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al lº gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992 e per ogni altro strumento di incentivazione agli investimenti nelle aree svantaggiate fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato all'Unione

europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

5. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: L'imposta ha carattere reale ed è integralmente deducibile dalle imposte sui redditi per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *e)* con un numero di dipendenti e assimilati inferiore o pari a 50. Per gli altri soggetti passivi con un numero di dipendenti o assimilati superiore a 50 l'imposta è deducibile nella misura corrispondente alla quota percentuale di 50 dipendenti o assimilati rispetto al totale del personale. In caso di incapienza dell'imposta sui redditi, la stessa somma, anche per quota, determinata ai sensi del primo periodo, è utilizzabile a compensazione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede, fino al limite di 4 miliardi di euro, a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4.

2. 0. 43. De Angelis.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e deduzioni per carichi di famiglia).

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 15 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 3 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le Regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Deduzioni per oneri di famiglia).

1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 1.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153 è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto.

5. Al maggiore onere derivante dai commi 1, 2 e 3 si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 4.

2. 0. 44. De Angelis.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale).

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta neI 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardo di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti

dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

ART. 16.

(Deduzione per canone di locazione).

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 1.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o ai suoi familiari dimorano abitualmente.

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale).

1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 miliardi a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dal comma 4.

2. 0. 45. De Angelis.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Riscossione provvisoria dei tributi locali).

1. Nell'articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente periodo: « I tributi accertati dagli enti locali ma non ancora definitivi nonché i relativi interessi sono riscossi a titolo provvisorio, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli importi o dei maggiori importi accertati; si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».

2. 0. 46. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Razionalizzazione delle sanzioni in materia di tributi locali).

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è sostituito dal seguente:

ART. 11.

(Sanzioni in materia di tributi locali).

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista in materia di tributi locali si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 200 euro.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sul-

l'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.

3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, quando dovuta, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele dichiarazione.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

2. Sono abrogati e restano abrogati gli articoli 292 e 296 deI T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175; gli articoli 12, 13, 14, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; 1'articolo 4, comma 10 e l'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; l'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; gli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. 0. 47. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

All'articolo 2 comma 8 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modifiche in legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: « a titolo di regolazione contabile pregressa. » si aggiunge il seguente periodo: « Sono stanziati inoltre 536 milioni di euro per l'anno 2008 e 796 milioni di euro per l'anno 2009, a titolo di saldo della differenza tra quanto stanziato dall'articolo 1 comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche in legge 26 luglio 2008, n. 126 e quanto certificato dai Comuni ai sensi dell'articolo 77-*bis*, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in legge 6 agosto 2008, n. 133 ».

È aggiunto poi il seguente comma:

8-*bis*. Dall'anno 2010 lo stanziamento di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche in legge 26 luglio 2008, n. 126, è pari a 3.400 milioni di euro. All'erogazione si provvede con decreto del Ministero dell'Interno con scadenze di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 miliardi di euro.

2. 0. 48. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – *(Deduzione per canone di locazione).* – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi del comma 2 articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, spetta una dedu-

zione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« ART. 16-*bis*. – *(Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale)*. – 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi del comma 2 articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento ».

2. 0. 49. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Semplificazione autorizzativa per i piccoli impianti di energia da fonte rinnovabile).

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « energia elettrica », sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 200 kW »;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3-*bis*. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 kW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.

3-*ter*. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività.

2. 0. 50. Del Tenno, Vignali, Pizzolante.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Esenzione dell'ICI sulle fonti energetiche rinnovabili).

1. All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 40 è inserito il seguente:

40-*bis*. Gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile (eolico, fotovoltaico, solare termodinamico, geotermia, idroelettrico, biomassa e biogas) cosi come definita ai sensi della legge n. 10/91, della Direttiva 2001/77/CE, del decreto legislativo n. 387/03 e della Direttiva 2009/28/CE sono considerati unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche e censiti nelle categorie catastali E.

2. 0. 51. Del Tenno, Vignali, Pizzolante.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Promozione della concorrenza nei mercati energetici).

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro 3 mesi dall' entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.

2. 0. 52. Del Tenno, Vignali, Pizzolante.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Perequazione fiscale sul consumo di energia elettrica).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche.

a) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita con la seguente: « *c)* euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera *c)*, fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.

2. All'articolo 52, comma 3, lettera *f)*, Al decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, comma 3, lettera *f)*, dopo la parola: « verificato » sono inserite le parole: « relativamente all'eccedenza »;

b) all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole: « per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh », sono sostituite dalle parole: « per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh ».

2. 0. 53. Del Tenno, Vignali, Pizzolante.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Eliminazione della doppia imposizione fiscale sull'energia).

1. All'articolo 13 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole: « aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti » è inserito il seguente inciso: « , ad eccezione dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, e dell'accisa sul gas di cui all'articolo 26 del medesimo decreto ».

2. 0. 54. Del Tenno, Vignali, Pizzolante.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 780 è sostituito dal seguente:

780. Con effetto dal 1º gennaio 2008, in attesa della revisione delle tariffe dei premi assicurativi INAIL, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro.

b) Il comma 781 è soppresso.

2. 0. 55. Del Tenno, Vignali, Pizzolante.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Artigianato).

1. All'articolo 21, comma 6, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parole da « per un anno » fino a: « tempo indeterminato » sono sostituite dalle seguenti: « per l'intero periodo contrattuale previsto prima della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e, in ogni caso, per un ulteriore anno rispetto al termine inizialmente stabilito ».

2. 0. 56. Del Tenno, Vignali, Pizzolante.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contratti di solidarietà).

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « legge 19 dicembre 1984, n. 863 », sono aggiunte le seguenti: « e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

2. 0. 58. Del Tenno, Vignali, Pizzolante.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate te seguenti modifiche:

a) al comma 13, sostituire le parole: « 31 dicembre 2009 » con le parole: « 31 dicembre 2010 » e dopo le parole: « degli anni 2008 e 2009 » aggiungere le parole. « e 2010 »;

b) al comma 14, sostituire le parole: « 31 dicembre 2009 » con le parole: « 31 dicembre 2010 » e le parole: « per l'anno 2009 » con le parole: « per l'anno 2010 ». Sostituire, inoltre, le parole: « al termine dell'esercizio finanziario 2009 » con le parole: « al termine dell'esercizio finanziario 2010 »;

c) al comma 17, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2008 e 2009 », aggiungere le altre: « e di 100 milioni di euro per l'anno 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 145 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. 0. 60. Del Tenno, Vignali, Pizzolante.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Fondo a sostegno della patrimonializzazione dei confidi).

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il « *fondo per il sostegno alla patrimonializzazione dei confidi* » di entità pari a 600 milioni di euro, da costituire con quote di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni finanziari 2010, 2011 e 2012. Il fondo dovrà essere utilizzato a favore del patrimonio dei confidi promossi dalle associazioni di categoria imprenditoriali.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai confidi alle seguenti condizioni:

a) che essi li utilizzino a sostegno dei propri fondi rischi ordinari destinati a garantire le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a rischio finanziario;

b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi, per le medesime finalità, dalle Regioni, dalle camere di commercio o da altri enti pubblici e privati;

3. Per la gestione del fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'emanazione di un apposito decreto.

4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.

2. 0. 61. Del Tenno, Bernardo Vignali, Pizzolante.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Riduzione premi INAIL).

1. Con effetto dal 10 gennaio 2010, nei confronti delle imprese appartenenti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si procede alla riduzione di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi dovuti all'INAIL.

2. Con la medesima decorrenza alle imprese di cui al comma precedente viene concessa un' ulteriore riduzione pari al 30 percento dell'ammontare dei premi dovuti all'INAIL per i dipendenti che partecipino a corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 0. 62. Bernardo, Del Tenno.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Fondo di garanzia PMI).

1. La garanzia dello Stato prevista, con riferimento al Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997,

n. 266, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 è estesa a tutti gli interventi del Fondo in essere alla data di approvazione della presente legge.

2. La quota di riserva a favore dei confidi prevista dall'articolo 11 del decreto legge 30 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, va riferita alla dotazione complessiva del Fondo di garanzia di cui al precedente comma 1, come da ultimo incrementata ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, comma 8, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33. Una quota aggiuntiva pari al 10 per cento della dotazione complessiva del Fondo di garanzia è riservata ai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

3. La commissione prevista dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, se dovuta, è ridotta del 75 per cento qualora il soggetto richiedente sia un confidi iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Fino al 31 dicembre 2010 la riduzione si applica anche ai confidi iscritti nella separata sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 155, comma 4, di detto decreto legislativo.

4. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 è integrato con un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni più rappresentative a livello nazionale dei confidi di ciascun settore economico.

2. 0. 63. Bernardo, Del Tenno.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Finanziamenti di patrimonializzazione ai confidi).

1. Al fine di assicurare garanzie mutualistiche volte a favorire un adeguato flusso di credito alle piccole e medie imprese, i confidi possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2012, un finanziamento della durata di 15 anni destinato alloro rafforzamento patrimoniale. Al finanziamento, avente le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientranti nel patrimonio di vigilanza, possono accedere i confidi costituiti da almeno tre anni con un volume d'attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro che presentano domanda di iscrizione o siano iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Il limite massimo del finanziamento è pari a 20 milioni di euro per i confidi con un volume di attività finanziaria non superiore a 200 milioni di euro, a 30 milioni di euro per i confidi con un volume di attività finanziaria compreso tra i duecento e i trecento milioni di euro, a 40 milioni di euro per i confidi con un volume d'attività finanziaria superiore ai 300 milioni di euro. Al finanziamento si applica un tasso annuo di interesse in misura pari alla media annuale del tasso ufficiale di riferimento (TUR) della Banca Centrale Europea. L'importo del finanziamento ottenuto è computato nel patrimonio di vigilanza senza limitazioni riferite al rapporto tra l'ammontare del patrimonio supplementare e quello del patrimonio di base.

2. Al finanziamento previsto dal comma i possono inoltre accedere i fondi di garanzia interconsortili di cui all'articolo 13, comma 20, del decreto legge 30 settembre 2009, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 325. Al momento della domanda di finanziamento i fondi interconsortili possono essere iscritti anche nella separata sezione dell'elenco generale previsto dall'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Ai fini dell'accesso al finanziamento sono raddoppiati i limiti riferiti al numero delle imprese associate e ai finanziamenti garantiti previsti dal comma 20 del suddetto articolo 13.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione e di restituzione dei finanziamenti.

4. Per la concessione dei finanziamenti il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale delle risorse destinate alla sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni. di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 a decorrere dall'anno 2010.

2. 0. 64. Bernardo, Del Tenno.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Fondo di garanzia PMI).

1. La garanzia dello Stato prevista, con riferimento al Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 è estesa a tutti gli interventi del Fondo in essere alla data di approvazione della presente legge.

2. La commissione prevista dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, se dovuta, è ridotta del 75 per cento qualora il soggetto richiedente sia un confidi iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Fino al 31 dicembre 2010 la riduzione si applica anche ai confidi iscritti nella separata sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 155, comma 4, di detto decreto legislativo.

3. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 è integrato con un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni più rappresentative a livello nazionale dei confidi di ciascun settore economico.

2. 0. 65. Bernardo, Del Tenno.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Partecipazioni al capitale dei confidi vigilati).

1. Al capitale sociale dei confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 385 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese di grandi dimensioni, banche ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33, la Cassa depositi e prestiti s.p.a. può assumere partecipazioni nei confidi iscritti nell' elenco speciale previsto dall' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 385 o garantirne la sottoscrizione di nuovo capitale di rischio da parte dei soggetti indicati nel comma 1. A questi fini è riservata una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti disposti per le operazioni previste dal suddetto articolo 3, comma 4-*bis*.

2. 0. 66. Bernardo, Del Tenno.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Imputazione di fondi di origine pubblica al patrimonio dei confidi).

1. I fondi di origine comunitaria gestiti dalle Regioni e assegnati ai confidi che presentano domanda di iscrizione o siano iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 385 sono attribuiti in via definitiva a tali confidi nei limiti della quota residuata al termine degli interventi, previa dichiarazione da pane dell'ente pubblico gestore dell'attuale mancanza di vincoli derivanti da atti della Comunità europea.

2. I fondi e i contributi assegnati da almeno cinque anni ai confidi di cui al comma 1 in ragione di leggi recanti interventi a favore di zone colpite da calamità naturali sono considerati, nei limiti dell'importo residuo e previa comunicazione del confidi beneficiano all'amministrazione o ente erogante, finanziamenti infruttiferi con scadenza pari a quella del relativo intervento agevolativo e comunque non inferiore a dieci anni decorrenti dall'approvazione della presente legge; con il finanziamento viene meno ogni vincolo di destinazione diverso da quello generico di garanzia. Il finanziamento ha le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientranti nel patrimonio di vigilanza e il suo importo è computato in detto patrimonio senza limitazioni riferite al rapporto tra l'ammontare del patrimonio supplementare e quello del patrimonio di base.

2. 0. 67. Bernardo, Del Tenno.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente

ART. 1-*bis*.

(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, impresa ed enti locali per l'anno 2010).

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in via straordinaria per l'anno 2010, è attribuita una ulteriore detrazione fiscale forfetaria sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di pensione, di cui agli articoli 13, commi i e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di spesa complessiva di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2010. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2010, con una dotazione pari a 3,4 miliardi di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento straordinario della citata detrazione, da corrispondere, in un'unica soluzione, in sede di erogazione della mensilità di aprile 2010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di erogazione del beneficio nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. La misura di sostegno di cui al presente comma non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2009, sia stato superiore a 55.000 euro.

2. Al fine di sostenere il reddito delle famiglie con figli, in via straordinaria per l'anno 2010, è attribuita una ulteriore detrazione fiscale forfetaria per i figli a carico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di spesa complessiva di 600 milioni di euro per l'anno 2010. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2010, con una dotazione pari a 600 milioni di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento straordinario della citata detrazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di erogazione del beneficio nonché le altre disposizioni necessarie per

l'attuazione del presente comma. L'agevolazione di cui al presente comma, per i redditi di lavoro autonomo è concessa con riferimento ai redditi 2009 e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta in corso al 2009.

3. A titolo di rimborso del minor gettito per l'anno 2010 derivante dalla soppressione dell'Imposta comunale sugli immobili sull'abitazione principale, ai comuni è riconosciuto un ulteriore trasferimento pari a 800 milioni di euro per l'anno 2010 secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di rimborso ai comuni del minor gettito ICI.

4. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti degli enti locali delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, in deroga al patto di stabilità interno per il 2010, gli enti locali possono provvedere al pagamento di quota parte dell'ammontare dei propri debiti, esigibili alla data del 31 dicembre 2009, iscritti nel conto dei residui passivi dei rispettivi bilanci per l'anno 2010, per somministrazioni, forniture ed appalti. I predetti debiti sono resi liquidabili nei limiti del miliardo di euro per l'anno 2010. A tal fine, gli enti locali comunicano, entro il 31 gennaio 2010, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare complessivo dei propri debiti per somministrazioni, forniture ed appalti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

5. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dell'articolo 7-*quinquies* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, terzo periodo, con modificazioni, dalla legge e dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2010.

6. All'articolo 29, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « 654 milioni di euro per l'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.154 milioni di euro per l'anno 2010 ».

7. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: « 725 milioni di euro per l'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.225 milioni di euro per l'anno 2010 ».

8. Per il finanziamento delle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 200 milioni di euro per l'anno 2010.

9. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 4,8 miliardi di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e quanto a 3,7 miliardi di euro per l'anno 2010, mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

10. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 4 a 8, pari a 2,7 miliardi di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle relative autorizzazioni di spesa relativi alla categoria dei trasferimenti correnti alle imprese per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di pane corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 0. 155. Franceschini, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale).

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardo di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma i le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16 _ *(Deduzione per canone di locazione)*. – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 1.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma i è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o ai suoi familiari dimorano abitualmente ».

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« ART. 16-*bis*. – *(Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale)*. – 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone

fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento.

2 Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 miliardi a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dal comma 4.

2. 0. 216. De Angelis, Catone, Della Vedova, Laboccetta, Lo Presti, Lunardi, Moffa, Versace.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e deduzioni per carichi di famiglia).

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta neI 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 15 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 3 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma i le Regioni, entro il 3 1 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

« ART. 12. – *(Deduzioni per oneri di famiglia)*. – 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 1.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma i sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153 è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto.

5. Al maggiore onere derivante dai commi 1, 2 e 3 si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 4.

2. 0. 217. De Angelis, Catone, Della Vedova, Laboccetta, Lo Presti, Lunardi, Moffa, Versace.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP, nonché altre disposizioni in materia di IRAP).

1. A decorrere dall'anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente sono soppressi, ad accezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato s.p.a., al fine di determinare un risparmio di spesa valutati a decorrere dal 2010 in 6 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1^{o} gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992 e per ogni altro strumento di incentivazione agli investimenti nelle aree svantaggiate fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza ditali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato all'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

5. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: L'imposta ha carattere reale ed è integralmente deducibile dalle imposte sui redditi per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *e)* con un numero di dipendenti e assimilati inferiore o pari a 50. Per gli altri soggetti passivi con un numero di dipendenti o assimilati superiore a 50 l'imposta è deducibile nella misura corrispondente alla quota percentuale di 50 dipendenti o assimilati rispetto al totale del personale. In caso di incapienza dell'imposta sui redditi, la stessa somma, anche per quota, determinata ai sensi del primo periodo, è

utilizzabile a compensazione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede, fino al limite di 4 miliardi di euro, a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4.

2. 0. 218. De Angelis, Catone, Della Vedova, Laboccetta, Lo Presti, Lunardi, Moffa, Versace.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Artigianato).

1. All'articolo 21, comma 6, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parole da: « per un anno » fino a: « tempo indeterminato » sono sostituite dalle seguenti: « per l'intero periodo contrattuale previsto prima della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e, in ogni caso, per un ulteriore un anno rispetto al termine inizialmente stabilito ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 0. 164. Polledri.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato).

1. All'articolo 19, comma 17, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2008 e 2009 », aggiungere le altre: « e di 100 milioni di euro per l'anno 2010 ».

2. La spesa di cui al comma precedente è erogata in termini di cassa entro l'esercizio 2010

Conseguentemente la dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è ridotta, per l'anno 2010, di 100 milioni di euro.

2. 0. 172. Galletti, Poli, Compagnon, Pezzotta, Delfino, Ciccanti, Occhiuto, De Poli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)

1. All'articolo 19, comma 17, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2008 e 2009 », sono aggiunte le seguenti: « e di 100 milioni di euro per l'anno 2010 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 100 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 0. 163. Polledri, Comaroli, Fugatti, Simonetti.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato).

1. All'articolo 19, comma 17, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2008 e 2009 », sono aggiunte le seguenti: « e di 100 milioni di euro per l'anno 2010 ».

2. 0. 219. Del Tenno.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contratti di solidarietà).

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legge I luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « legge 19 dicembre 1984, n. 863 », sono aggiunte le seguenti: « e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole. , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 0. 162. Polledri, Caparini.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contratti di solidarietà).

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « legge 19 dicembre 1984, n. 863 », sono aggiunte le altre: « e all'articolo 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

2. La spesa di cui al comma precedente è erogata in termini di cassa entro l'esercizio 2010 Conseguentemente la dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5,convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33 è ridotta, per l'anno 2010, di 300 milioni di euro.

2. 0. 173. Galletti, Poli, Compagnon, Pezzotta, Delfino, Ciccanti, Occhiuto, De Poli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contratti di solidarietà).

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « legge 19 dicembre 1984, n. 863 », sono aggiunte le altre: « e all'articolo del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertite con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

*** 2. 0. 121.** Bitonci.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contratti di solidarietà).

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « legge 19 dicembre 1984, n. 863 », sono aggiunte le seguenti: « e all'articolo del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

*** 2. 0. 72.** Cazzola.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari e per le imprese artigiane).

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite con le parole: « 31 dicembre 2010 » e le parole: « per l'anno 2009 » con le parole: « per l'anno 2010 ». Sono inoltre sostituite le parole: « al termine dell'esercizio finanziario 2009 » con le parole: « al termine dell'esercizio finanziario 2010 ».

2. La spesa di cui al comma precedente è erogata in termini di cassa entro l'esercizio 2010 Conseguentemente la dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è ridotta, per l'anno 2010, di 300 milioni di euro.

2. 0. 174. Galletti, Poli, Compagnon, Pezzotta, Delfino, Ciccanti, Occhiuto, De Poli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contratti di solidarietà perle imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari e per le imprese artigiane).

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 », le parole: « per l'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2010 » e le parole: « al termine dell'esercizio finanziario 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « al termine dell'esercizio finanziario 2010 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 5 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 0. 161. Polledri, Caparini.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari e per le imprese artigiane).

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 », le parole: « per l'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2010 » e le parole: « al termine dell'esercizio finanziario 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « al termine dell'esercizio finanziario 2010 ».

*** 2. 0. 220.** Del Tenno.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari e per le imprese artigiane).

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 », le parole: « per l'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2010 » e le parole: « al termine dell'esercizio finanziario 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « al termine dell'esercizio finanziario 2010 ».

*** 2. 0. 71.** Cazzola.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari e per le imprese artigiane).

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 », le parole: « per l'anno 2009 » sono sostituite con le seguenti: « per l'anno 2010 » e le parole: « al termine dell'esercizio finanziario 2009 » sono sostituite con le seguenti: « al termine dell'esercizio finanziario 2010 ».

*** 2. 0. 120.** Bitonci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Iscrizione alla liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti).

1. All'articolo 19, comma 13, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 » e dopo le parole: « degli anni 2008 e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « e 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 45 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**** 2. 0. 76.** Cazzola.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Iscrizione alla liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti).

1. All'articolo 19, comma 13, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2010 » e dopo le parole: « degli anni 2008 e 2009 » sono sostituite con le seguenti: « e 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 45 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**** 2. 0. 119.** Bitonci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Iscrizione alla liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti).

1. All'articolo 19, comma 13, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 » e dopo le parole:

« degli anni 2008 e 2009 » sono inserite le seguenti: « e 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 45 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**** 2. 0. 108.** Porcino, Cimadoro, Paladini, Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Iscrizione alla liste di mobilità peri lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti).

1. All'articolo 19, comma 13, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 » e dopo le parole: « degli anni 2008 e 2009 » sono aggiunte le seguenti: « e 2010 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 45 milioni di euro per l'anno 2010.

*** 2. 0. 159.** Polledri, Caparini, Comaroli, Fugatti, Simonetti.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Iscrizione alla liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti).

1. All'articolo 19, comma 13, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: « 31 dicembre 2009 » con le parole: « 31 dicembre 2010 » e dopo le parole: « degli anni 2008 e 2009 » aggiungere le parole: « e 2010 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 45 milioni di euro per l'anno 2010.

*** 2. 0. 175.** Galletti, Poli, Compagnon, Pezzotta, Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Iscrizione alla liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti).

1. All'articolo 19, comma 13, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 » e dopo le parole: « degli anni 2008 e 2009 » sono aggiunte le seguenti: « e 2010 ».

2. 0. 221. Del Tenno.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Regionalizzazione del gettito dell'Irpeg e dell'Irpef e Modifiche al regime di entrate proprie della Regione Sardegna).

1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Legge Finanziaria 2003 – il terzo pe-

riodo della lettera *b)* del comma I dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, nonché dell'articolo 8 dello statuto della Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, l'Alta Commissione individua le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione Sicilia o della Regione Sardegna, ma che in esse dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della regioni stesse.

2. Contestualmente all'entrata in vigore dei criteri stabiliti dall'Alta Commissione il Governo, in accordo con la Regione Sardegna, è delegato a provvedere alla conforme modifica della lettera *a)* dell'articolo 8 dello statuto della Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

3. All'articolo 8 dello statuto della Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* dai nove decimi del gettito delle imposte di bollo, delle imposte di registro – o dell'imposta sul valore aggiunto ove applicata in sostituzione anche parziale dell'imposta di registro –, di quelle ipotecarie, sul consumo di energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative, riferite ad atti, attività o beni relativi al territorio della Regione o su di esso esistenti; »;

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: « *c)* dai nove decimi del gettito tributario dei giochi, delle scommesse e delle lotterie nazionali, anche se gestiti in concessione, relativamente a qualsiasi tipo di giocata effettuata nel territorio della Regione; »;

c) alla lettera *d)*, dopo le parole: « 29 settembre 1973, n. 600 », sono aggiunte le seguenti: « , al netto delle compensazioni quali risultanti in sede di dichiarazione dei redditi e calcolate sulla base delle risultanze contabili dei concessionari della riscossione operanti sul territorio della Regione; »;

d) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: « *e)* dai nove decimi delle accise applicate dallo Stato sui prodotti la cui lavorazione sia stata eseguita nella Regione; »;

e) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: « *f)* dai nove decimi delle accise applicate sui prodotti soggetti al monopolio dei tabacchi, consumati nella Regione; ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare tale da comportare una riduzione quantificata complessivamente in 750 milioni di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 250 milioni di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e

in 500 milioni di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali.

2. 0. 222. Cicu.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Sviluppo della continuità territoriale per la regione Sardegna).

1. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per la regione Sardegna tra i soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 3 sono compresi i cittadini intracomunitari nati in Sardegna, qualora, per motivi di lavoro o di giustizia, siano stati obbligati a trasferire la propria residenza al di fuori dell'isola. »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano previa consultazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea interessati ed assenso della Commissione, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) 23 luglio 1992, n. 2408 del 1992.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte Corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2010.

2. 0. 223. Cicu.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Equiparazione della tassa di concessione governativa per gli abbonamenti telefonici mobili di utenze affari con gli abbonamenti di utenze domestiche).

1. All'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dalla legge 24 dicembre 207, n. 244, le parole: « lire 25.000 (euro 12,91) » sono sostituite dalle parole: « lire 10.000 (euro 5,16) ».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 0. 225. Della Vedova.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, 99 i commi 8 e 9 sono soppressi.

2. 0. 226. Luciano Rossi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 30, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 l'ultimo periodo del comma 18 è sostituito dal seguente: « le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari fino alla scadenza naturale dei contratti in essere ».

2. 0. 227. Luciano Rossi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente: « Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la società Terna S.p.A. provvede a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di *l'interconnector* ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 3000 MW della complessiva capacita di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia ».

2. 0. 228. Luciano Rossi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 32, il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: « L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine in cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3, ma con effetto dal 1° gennaio 2010 fino al messa in servizio dell'*interconnector* e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali :contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati ».

2. 0. 229. Luciano Rossi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati a uso residenziale).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – *(Deduzione per canone di locazione). – 1.* Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi del comma 2 articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'am-

montare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma i è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente ».

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

ART. 16-*bis*. – *(Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale)*. – 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi del comma 2 articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 0. 204. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Imposta sostitutiva sul reddito da locazione).

1. Per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione con contratti stipulati successivamente al 1º gennaio 2010, al reddito derivante dalla locazione, determinato sulla base del canone annuo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, fermo restando l'obbligo di dichiarazione, una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 20 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

4. Al fine di evitare che le disposizioni della presente legge provochino un aggravio fiscale per i contribuenti a basso reddito, è fatta salva la facoltà di includere il reddito di cui al comma I nella base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

5. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede con la riduzione in maniera lineare dello stesso importo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2. 0. 230. Della Vedova.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Tassazione separata dei redditi da locazione).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010 i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-

zioni, sono soggetti a tassazione separata secondo le seguenti aliquote:

a) 20 per cento per i redditi percepiti da persone fisiche;

b) 25 per cento per i redditi percepiti da persone giuridiche.

2. Le aliquote ridotte di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.

3. I redditi di cui alla lettera *b)* sono deducibili dalla base imponibile di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. In caso di rinnovo dei contratti già stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 150 euro.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2009 le sanzioni per omessa registrazione dei contratti o mancato pagamento dell'imposta dovuta sono applicate nella misura massima stabilita.

6. Le maggiori entrate tributarie correlate all'applicazione della presente norma sono destinate a compensazione dell'eventuale minor gettito conseguente alla riduzione delle aliquote. Il maggior gettito residuo a regime è destinato esclusivamente alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 1.

Conseguentemente all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Per gli anni 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istat, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2002 maggiorata del tasso d'inflazione (indice dei prezzi al consumo ISTAT.

2. 0. 131. Bitonci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Per l'anno 2010 è accantonata una riserva delle risorse del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto legge n. 5 del 2009 pari a un miliardo di Euro per l'introduzione, in via sperimentale, di nuove agevolazioni nella disciplina dei redditi da locazione immobiliare e nella disciplina tributaria dei canoni di locazione versati dai conduttori per i contratti stipulati ai sensi degli articolo 2 e 3 della legge 431 del 1998.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvederà a regolare con un apposito provvedimento legislativo gli effetti di cui al precedente comma.

2. 0. 231. De Angelis, Catone, Della Vedova, Laboccetta, Lo Presti, Lunardi, Moffa, Versace.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 796, lettera *t)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: « 1º gennaio 2010 » con le seguenti: « 31 marzo 2010 ».

Conseguentemente dopo la lettera t) *aggiungere le seguenti:*

t-bis) entro il 30 giugno 2010 l'avvio delle procedure di verifica dei requisiti da completarsi entro il, 31 dicembre del 2010;

t-ter) l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 costituisce oggetto di valutazione da parte del comitato paritetico permanente per la verifica degli adempimenti regionali per l'accesso alla quota integrativa del finanziamento ordinario a cui concorre lo Stato.

2. 0. 68. La XII Commissione.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato).

1. All'articolo 19, comma 17, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2008 e 2009 », aggiungere le altre: « e di 100 milioni di euro per l'anno 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. 0. 57. Cazzola.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Al comma 67 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sostituire le parole da: « Con effetto dal 1° gennaio 2008 » fino a: « del predetto Fondo », con le seguenti: « Con effetto 1° gennaio 2009 è concesso ».

Conseguentemente il comma 68 è sostituito dal seguente: Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo di cui al comma 67, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sono depositati presso la Direzione regionale o provinciale del lavoro territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura dei datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce. I contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 67 e 68, si provvede mediante riduzione, pari a 1,3 miliardi di euro per l'anno 2010, delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma I lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni.

2. 0. 59. Cazzola.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

« 780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro ».

2. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, in misura lineare,

delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata al presente disegno di legge.

2. 0. 70. Cazzola.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Istituzione delle zone franche per aree montane morfologicamente complesse e di elevato pregio paesaggistico su cui insistono progetti per grandi opere pubbliche).

1. Al fine di contrastare i fenomeni di tensione sociale in aree montane, morfologicamente complesse e di elevato pregio paesaggistico, su cui insistono progetti per grandi opere pubbliche ed al fine di favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni residenti, sono istituite, con le modalità di cui al comma 3, zone franche per associazioni di comuni con numero complessivo di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 3.

2. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2014, una nuova attività economica nelle zone franche individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione e' limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2010 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per .i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2010 e fino all'anno 2014, per i soli immobili siti nelle zone franche dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca. Per gli anni successivi l'esonero e' limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca.

3. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca antecedentemente al 1° gennaio 2010 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. legge 379 del 28 dicembre 2006.

4. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali.

6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'ambiente e della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche, sulla base di parametri ambientali, paesaggistici e socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di cui al comma 1, anche in assenza di emergenze occupazionali. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 1. L'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2 e subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. 0. 73. Ghiglia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Detassazione degli investimenti in macchinari nelle aree sottoutilizzate).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con riferimento agli investimenti nei macchinari e nelle apparecchiature, richiamati dal medesima comma 1, realizzati nelle aree sottoutilizzate, le modalità per l'innalzamento della percentuale dell'esclusione fino al 100 per cento del valore degli investimenti, nel limite di spesa di 200 milioni di euro ciascuno degli anno dal 2010 al 2016. Il decreto definisce anche le modalità attraverso le quali è assicurato il rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente, anche mediante applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legge n. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. L'efficacia del comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016.

2. 0. 74. Franzoso.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Detassazione degli investimenti in macchinari nelle aree sottoutilizzate).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con riferimento agli investimenti nei macchinari e nelle apparecchiature, richiamati dal medesima comma 1, realizzati nelle aree sottoutilizzate, le modalità per l'innalzamento della percentuale dell'esclusione fino aI 100 per cento del valore degli investimenti, nel limite di spesa di 200 milioni di curo ciascuno degli anni dal 2010 al 2015. Il decreto definisce anche le modalità attraverso le quali è assicurato il rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente, anche mediante applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legge n. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. L'efficacia del comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui ai Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. 0. 93. Franzoso.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Imprenditorialità giovanile nel settore della moda).

1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità giovanile e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i venti e i trenta anni che si impegnino a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nel settore della moda è concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali finalizzati all'avvio dell'attività per un importo massimo di 50.000 euro.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per l'individuazione dei beneficiari del contributo di cui al comma 1, entro il limite di spesa stabilito al comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 0. 75. Marchioni.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni in favore delle imprese a rischio idrogeologico del bacino del Po).

1. Per la concessione di contributi in conto interessi e garanzie sui finanziamenti bancari concessi alle imprese per le finalità di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge

16 luglio 1997, n. 228, in materia di rilocalizzazione delle aziende a rischio idrogeologico, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., è incrementato dell'importo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ad eccezione di quelli partecipati da finanziarie regionali, possono trattenere come contributo a fondo perduto le somme loro erogate, a condizione che lo destinino alla concessione prevalente di garanzie a fronte di finanziamenti ad imprese colpite da calamità naturali. In tale caso i Confidi inviano al Ministero dello sviluppo economico copia autentica della delibera consiliare dalla quale risulti il vincolo, evidenziando separatamente nel bilancio il fondo e indicando in nota integrativa i nuovi e pregressi impegni. Per la finalità del presente comma sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2008.

3. Le imprese che, per la tipologia di attività svolta o per ragioni oggettive e documentabili, legate anche al non reperimento di aree idonee per caratteristiche intrinseche e/o normative, non possono procedere alla rilocalizzazione, possono beneficiare di un contributo in conto interessi su finanziamenti concessi dalla banche per un ammontare non superiore del 90 per cento delle spese per la messa in sicurezza dei siti. Per la concessione dei contributi in conto interesse sui finanziamenti bancari di cui al presente comma, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., è incrementato dell'importo di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il tasso di interesse a carico delle imprese non può superare 1'l,5 per cento effettivo annuo. Per le modalità dell'intervento agevolativo si applicano le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 4-*quinquies* della citata legge 16 luglio 1997 n. 228.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati rispettivamente in 135, 10 e 90 milioni di euro, per un importo complessivo di 235 milioni di euro, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure agevolative per le imprese alluvionate.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli armi finanziari considerati. Con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa altresì i nuovi parametri di riferimento per la stipula dei contratti dei finanziamenti bancari di durata superiore a 15 anni concessi ai sensi del comma 1.

2. 0. 77. Fiorio.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Norme integrative della legge 16 febbraio 1995, n. 35 concernenti concernenti agevolazioni a favore delle zone colpite da calamità naturali).

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, e quelle del!' articolo 4-*quinquies* del Decreto legge 19 maggio 1997 n. 130 convertito con legge 16 luglio 1997 n. 228 e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 30

milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 2010 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 al 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 165 milioni di euro, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui agli articoli agli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, tra i fondi istituiti presso Mediocredito centrale S.p.A. e Artigiancassa S.p.A. e tra i precitati Istituti gestori, sono preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.

3. Le somme disimpegnate da Mediocredito centrale S.p.a. e da Artigiancassa S.p.A. da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articoli 1-*bis*, comma 3 del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 e successive modificazioni sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle risorse finanziarie di cui agli articoli 2 e 3 della precitata legge 16 febbraio 1995, n. 35 per gli interventi di cui al comma 1.

4. Il tasso fisso nominale annuo posticipato praticato dalle banche ai finanziamenti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 5 del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 come modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, comma 139, qualora la durata dei precitati finanziamenti sia superiore ai quindici anni, è pari al tasso fisso nominale annuo posticipato lettera Interest Rate Swap (IRS) in euro verso « Euribor » correlato alla durata del finanziamento, rilevato alle ore 11:00 di Londra del secondo giorno precedente la data di stipula dell'atto aggiuntivo dalla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters (arrotondato ai cinque centesimi superiori), maggiorato di un punto e mezzo percentuale.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, si applicano altresì, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai finanziamenti richiamati nel precitato comma già stipulati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

6. I soggetti di cui al primo comma articolo 2-*bis* del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, ad eccezione di quelli partecipati da finanziarie Regionali, possono trattenere come contributo a fondo perduto da attribuire a patrimonio, le somme loro erogate come finanziamento ai sensi dello stesso comma, a condizione che lo destinino in via permanente alla concessione prevalente di garanzie a fronte di finanziamenti ad imprese colpite da calamità naturali,

7. I soggetti che opereranno la trasformazione di cui al comma precedente, dovranno inviare al Ministero dello Sviluppo Economico copia autentica della delibera consigliare dalla quale risulti il vincolo di cui al precedente comma.

8. Il fondo dovrà avere evidenza separata nel bilancio dei soggetti di cui al precedente comma 6, i quali dovranno evidenziare nella nota integrativa l'ammontare degli impegni assunti totali e afferenti l'esercizio.

9. Per la finalità di cui al precedente comma 6 sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.

10. Alle Artigiancassa Regionali che operano nei territori di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997 n. 130 convertito con legge 16 luglio 1997 n. 228 e successive modificazioni, sono assegnati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente e del precedente comma, valutato complessivamente in 70 milioni di euro, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.

11. Le imprese che, per la tipologia di attività svolta o che per ragioni oggettive e documentabili legate anche al non reperimento di aree idonee per caratteristiche intrinseche e/o normative, non possono procedere alla delocalizzazione possono beneficiare di un contributo in conto interessi su finanziamenti concessi dalla banche per un ammontare non superiore del 90 per cento delle spese per la messa in sicurezza dei siti.

12. Il tasso di interesse a carico delle imprese per i finanziamenti di cui al precedente comma è pari all'1,5 per cento nominale annuo posticipato e la durata del finanziamento non potrà superare i 10 anni di cui tre di preammortamento.

13. Per le modalità dell' intervento agevolativo di cui al comma precedente si applicano le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 4-*quinquies* della citata legge 16 luglio 1997 n. 228.

14. Per la concessione dei contributi in conto interesse sui finanziamenti di cui al presente articolo, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 140 milioni di euro, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari considerati in attuazione del disposto dei commi precedenti.

2. 0. 78. Fiorio.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Trasparenza nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici).

1. Al fine di assicurare la massima partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, sono tenuti a dare applicazione ai principi di cui alla Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 e di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (*Small business act* per l'Europa »), in quanto compatibili con gli ambiti di discrezionalità loro attribuiti dalle vigenti norme in materia.

2. I soggetti di cui al comma 1, in particolare, provvedono ad articolare le prestazioni di forniture e di servizi, oggetto delle singole procedure di affidamento, in distinti lotti funzionali, affinché possano costituire oggetto di offerte disgiunte, salvo diversa motivazione qualora sussistano ragioni di natura tecnica, ovvero qualora tale articolazione possa pre-

cludere il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Detti soggetti provvedono, altresì, alla definizione dei requisiti di partecipazione di cui agli articolo 41 e 42 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione ai singoli lotti oggetto di affidamento, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e massima partecipazione.

3. Nel caso di affidamento mediante articolazione della prestazione in una pluralità di lotti ai sensi del comma 2, ai fini della individuazione della disciplina applicabile alle relative procedure di affidamento e, in particolare, degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 66 deI decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si considera in ogni caso il valore economico complessivo dei lotti oggetto della medesima procedura.

2. 0. 79. Quartiani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Fondo per la diffusione delle reti a banda larga).

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, denominato « Fondo per la diffusione delle reti a banda larga » con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2010, 2011 e 2012, le cui risorse sono destinate a finanziare progetti finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga che perseguano l'obiettivo di:

a) sostenere e attuare le applicazioni e i servizi di interesse pubblico per i quali sia necessario l'utilizzo della banda larga, nonché di facilitare l'uso sociale delle nuove tecnologie;

b) prevedere interventi volti a superare la disomogenea distribuzione sul territorio delle possibilità di accesso alle infrastrutture a banda larga con particolare riguardo alle aree caratterizzate da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio, ovvero dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.

2. I progetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentito il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono individuati i soggetti che possono accedere al cofinanziamento di cui al comma, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti, e infine sono disciplinate le modalità attraverso le quali asseverare la compiuta attuazione della presente disposizione. Con il medesimo decreto sono individuate altresì le aree caratterizzate da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio, ovvero dall'assenza di condizioni economiche favorevoli di cui al citato comma 1 lettera *b)*.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella G, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di curo per l'anno 2012.

2. 0. 96. Borghesi, Cambursano, Barbato, Monai.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Diffusione delle reti a banda larga).

1. Al fine di assicurare la piena realizzazione ed il completamento degli interventi di diffusione di infrastrutture e di servizi di telecomunicazioni a banda larga nel territorio nazionale, la Cassa Depositi e Prestiti, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può finanziare fino a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, progetti finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga che perseguano l'obiettivo di:

a) sostenere e attuare le applicazioni e i servizi di interesse pubblico per i quali sia necessario l'utilizzo della banda larga, nonché di facilitare l'uso sociale delle nuove tecnologie;

b) prevedere interventi volti a superare la disomogenea distribuzione sul territorio delle possibilità di accesso alle infrastrutture a banda larga con particolare riguardo alle aree caratterizzate da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio, ovvero dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.

2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 possono essere:

a) gli enti locali;

b) le società private;

c) i concessionari o contraenti generali di lavori pubblici, come definiti dalla legge 21 dicembre 2001 n. 443;

d) le società gestori o erogatori di servizi pubblici o di pubblica utilità.

3. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituito il « Fondo rotativo per la diffusione delle reti di banda larga » di seguito denominato « Fondo ».

4. Il Fondo è destinato a finanziare i soggetti di cui al comma 2 mediante l'anticipazione delle spese necessarie alla progettazione e relative alla redazione di:

a) studi di fattibilità;

b) studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze;

c) documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi;

d) documenti preparatori dei concorsi di idee o di progettazione.

5. La natura rotativa del Fondo presuppone che le sue disponibilità vengano ricostituite attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori.

6. L'investimento oggetto della progettazione deve essere di importo non inferiore a 1 milione di euro.

7. Il totale delle somme anticipate per le spese relative allo stesso investimento non può superare il 10 per cento del costo dell' investimento medesimo.

8. Il soggetto beneficiano del finanziamento è tenuto, entro tre anni dalla data della prima erogazione, alla restituzione della somma anticipata, eventualmente anche mediante la stipula di un contratto di prestito quinquennale con le medesime caratteristiche e alle stesse condizioni del prestito ordinario a tasso fisso di pari durata.

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentito il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali asseverare la compiuta attuazione della presente disposizione. Con il medesimo decreto sono

individuate le aree caratterizzate da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio, ovvero dall'assenza di condizioni economiche favorevoli di cui al citato comma 1 lettera *b)*.

2. 0. 95. Borghesi, Cambursano, Barbato, Monai.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Investimenti in laboratori di ricerca industriale).

1. Al fine di favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno Ottenuto e Successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascun soggetto richiedente previa presentazione di idonea documentazione dei relativi progetti di investimento, entro il limite delle disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 3. Per investimenti in laboratori di ricerca industriale si intendono:

a) i costi sostenuti, a qualsiasi titolo, per terreni e per fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e per attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) i costi per i servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di *know-how* e di diritti di licenza;

e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Con decreto del ministro dell'economia delle finanze vengono determinati di criteri applicativi della disciplina di cui al comma 1.

3. Dal presente articolo discendono oneri paria 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 211 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 0. 82. Borghesi, Cambursano, Mura, Cimadoro.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Investimenti in ricerca e sviluppo).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle uni-

versità COM(2006)2008 del 1º maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese, il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. è incrementato di 500 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012,

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo parla 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 0. 105. Borghesi, Cambursano, Mura, Cimadoro.

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

ART. 2-*bis*.

(Interventi in materia di infrastrutture).

1. Ai fini della realizzazione degli interventi di viabilità ordinaria, speciale e di comunicazione da parte dell'Anas, nonché per il finanziamento ed il completamento delle seguenti opere infrastrutturali è stanziata l'ulteriore somma di 1.165 milioni di euro per l'anno 2010, 829 milioni di euro per l'anno 2011 e 829 milioni di euro per l'anno 2012:

1) l'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria – Strada Statale 106 Jonica Megalotto 3-Iº stralcio;

2) il traforo del Fréjus;

3) il traforo del Brennero (Corridoio 1);

4) l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano (BRE. BE. MI);

5) il terzo valico della Milano-Genova;

6) il completamento della TAV fino a Venezia.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.165. milioni di euro per l'anno 2010, 829 milioni di euro per l'anno 2011 e 829 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 0. 85. Cambursano, Monai, Borghesi, Barbato.

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

ART. 2-*bis*.

(Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il « Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese » di seguito denominato « Fondo » al quale vengono rassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2009, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere su un fondo, con una dotazione di I miliardo di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai

sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n, 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine la Cassa depositi e prestiti s.p.a. si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento della Cassa depositi e Prestiti s.p.a delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 1, nonché a decorrere dal 2010, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere daI 2010, alla corresponsione degli oneri di gestione.

4. La Cassa depositi e prestiti s.p.a predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del Fondo, di cui al comma 1, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.

6. Dal presente articolo discendono oneri paria 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 175 milioni di euro per l'anno 2010, 175 milioni di euro per l'anno 2011 e 175 milioni di curo per l'anno 2012.

2. 0. 86. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese).

7. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il *Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese* di seguito denominato *Fondo* al quale vengono rassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2009, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla

Cassa Depositi e Prestiti dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

8. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., in relazione alle cessioni di credito di cui al comma I, dispone i pagamenti a valere su un fondo, con una dotazione di i miliardo di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine la Cassa depositi e prestiti S.p.A. si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

9. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può provvedere al pagamento della Cassa depositi e Prestiti s.p.a delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 1, nonché a decorrere dal 2010, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro Stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2010, alla corresponsione degli oneri di gestione.

10. La Cassa depositi e prestiti S.p.A predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del Fondo, di cui al comma 1, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.

11. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.

12. Al fine di provvedere alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 175 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2010 la tassa sui superalcolici del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 40 per cento.

2. 0. 103. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il *Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese* di seguito denominato *Fondo* al quale vengono rassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2009, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla

Cassa Depositi e Prestiti dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere su un fondo, con una dotazione di I miliardo di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine la Cassa depositi e prestiti spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può provvedere al pagamento della Cassa depositi e Prestiti S.p.A. delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 1, nonché a decorrere dal 2010, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2010, alla corresponsione degli oneri di gestione.

4. La Cassa depositi e prestiti s.p.a predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del Fondo, di cui al comma 1, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.

6. Dal presente articolo discendono oneri paria 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 175 milioni di euro per l'anno 2010, 175 milioni di euro per l'anno 2011 e 175 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 0. 102. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione).

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Isti-

tuto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma i le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. 1 risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per essere destinati alla realizzazione degli interventi di viabilità ordinaria, speciale e di comunicazione da parte dell'Anas, nonché per il finanziamento delle seguenti opere infrastrutturali:

1) dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria – Strada Statale 106 Jonica Megalotto 3-1° stralcio;

2) del traforo del Fréjus;

3) del traforo del Brennero (Corridoio 1);

4) dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano (BRE.BE.MI);

5) del terzo valico della Milano-Genova;

6) il completamento della TAV fino a Venezia.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 0. 97. Monai, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione).

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo ISTAT). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma i le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della fi-

nanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati alla promozione della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 1º maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 0. 104. Borghesi, Cambursano, Mura, Cimadoro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contributi alle imprese per investimenti finalizzati allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ovvero finalizzati all'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente).

1. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alle Ferrovie dello Stato s.p.a, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2010 fino a tre miliardi di euro.

2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione della disposizione medesima.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al i gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti finalizzati allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico) all'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente fruiscono di un credito di imposta, per un ammontare complessivo pari ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza ditali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti distato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 0. 89. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contributi alle imprese per investimenti finalizzati allo sviluppo della ricerca e del-

l'innovazione tecnologica, ovvero finalizzati all'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente).

1. A decorrere dall'anno di imposta in corso al i gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti finalizzati:

a) allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;

b) all'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;

c) fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in tre anni, per un ammontare corrispondente al 50 per cento del costo dell'intero investimento nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno soggetto richiedente, previa presentazione di idonea documentazione del relativo progetto di investimento.

2. Dal presente articolo discendono oneri pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 3 comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 0. 90. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Riapertura dei termini per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro adibito ad attività di assistenza e di sostegno alle famiglie).

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che a decorrere dal 1° ottobre 2009, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono dichiarare, dal 1° gennaio al 31 marzo 2010 la sussistenza del rapporto di lavoro, ove adibito alle attività di cui al successivo comma 2, con le stesse modalità indicate dall'articolo 1-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

2. I lavoratori indicati al comma 1 devono essere adibiti ad attività di assistenza per il medesimo datore di lavoro o per i componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. 0. 91. Evangelisti, Borghesi, Cambursano, Orlando.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica).

1. In coerenza con l'obiettivo della riduzione dei costi e della razionalizzazione degli organi delle amministrazioni

locali, nel rispetto delle esigenze della rappresentanza democratica, al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

« ART. 37. – *(Composizione dei Consigli).* – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 40 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) da 35 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;

c) da 30 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

d) da 15 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;

e) da 10 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;

f) da 8 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;

g) da 6 membri nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

2. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e:

a) da 30 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 24 membri nelle Province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;

e) da 18 membri nelle Province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;

d) da 12 membri nelle altre Province.

3. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. ».

B) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5. »;

b) il comma è sostituito dal seguente:

« 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le Giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 2 nei Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei Comuni con popolazione compresa tra 30,001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei Comuni con popolazione superiore a 500.000;

b) non superiore a 4 per le Province a cui sono assegnati 20 consiglieri; non superiore a 6 per le Province a cui sono

assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le Province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 36 consiglieri. ».

C) all'articolo 36, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei Comuni con popolazione non superiore a 1 .000 abitanti il sindaco sono organi il Consiglio e il Sindaco, il quale può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri. ».

2. Ad eccezione dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, sono soppresse le circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I Comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 2 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I Comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. In ogni caso, le circoscrizioni di decentramento di cui al primo periodo non possono essere composte da un numero di componenti superiore a otto nei Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei Comuni con popolazione pari o superiore a 500000 abitanti.

5. Le disposizioni del presente articolo sono efficaci a decorrere dalla data di cessazione dei mandati degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 0. 92. Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Cambursano.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Interventi a favore della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo ISTAT). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 2 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero della Difesa per essere destinati a potenziare il funzionamento delle amministrazioni del comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 0. 106. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico).

1. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico per potenziare le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all' articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 0. 107. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale e di tassazione delle rendite finanziarie).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – *(Deduzione per canone di locazione).* – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi del comma 2 art, 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare beata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente ».

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« ART. 16-*bis*. – *(Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale).* – 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi del comma 2 articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento ».

2. L'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal 1° gennaio 2010.

3. I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto previsto dal

comma precedente e restano tassati con un'aliquota pari al 12,5 per cento.

2. 0. 109. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Per la realizzazione di un archivio fotografico e documentale sul primo volo aereo italiano, in occasione della ricorrenza del relativo primo centenario, nonché di un archivio degli scritti cavouriani, in occasione del bicentenario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour, nello Stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività culturali è istituito un fondo con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2010.

2. La realizzazione degli archivi di cui al comma 1 è affidata alle fondazioni riconosciute dallo Stato, non aventi scopo di lucro, finalizzate alla formazione, alla promozione e alla diffusione di espressioni della cultura e dell'arte, operanti da almeno cinque anni alla data del 1 gennaio 2010.

3. Le fondazioni in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 presentano al Ministero per i Beni e le Attività culturali domanda di accesso ai contributi del fondo di cui al comma 1 entro la data del 15 marzo 2010, corredata di un progetto relativo alla realizzazione degli archivi di cui al citato comma 1.

4. I contributi di cui al comma 3 sono erogabili entro l'anno 2010 ed entro i limiti di importo di cui al comma l.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 euro per l'anno 2010.

2. 0. 110. Frassinetti.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna e agli Uffici dell'estero del Ministero degli affari esteri).

1. Al fine di adempiere agli obblighi gravanti per l'Italia in quanto stato membro dell'Unione Europea per l'istituzione di un Servizio Europeo di Azione Esterna e nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, il Ministero degli affari esteri può mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione Europea fino a sessanta funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune.

2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del primo comma è valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei sei anni 2010-2015 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente massimo annuo di 35 segretari di legazione in prova. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.835.582 per l'anno 2010, di euro 3.496800 per l'anno 2011, di euro 8.506.746 per l'anno 2012, di euro 11.342.328 per l'anno 2013, di euro 14.177.910 per l'anno 2014 e di euro 17.013.492 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede: quanto ad euro 2.835.582 per l'anno 2010 e ad euro 3.496.800 per l'anno 2011, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 del presente articolo e quanto ad euro 17.013.492 a decorrere dall'anno 2012 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fui del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del pro-

gramma *Fondi di riserva e speciali*, della missione *Fondi da ripartire* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'importo di 75 euro di cui all'articolo 1, comma 1315 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è rideterminato in 90 euro.

5. Le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali sono determinate con decreto interministeriale, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'Economia e del e Finanze, avente natura non regolamentare.

2. 0. 111. Pianetta.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Base imponibile ICI per immobili non iscritti a catasto).

1. La lettera *a)* del comma 173, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituita dalla seguente:

b) il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504/92 è così sostituito:

Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale.

2. 0. 112. Bitonci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Riscossione provvisoria dei tributi locali).

1. Nell'articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente periodo:

« I tributi accertati dagli enti locali ma non ancora definitivi nonché i relativi interessi sono riscossi a titolo provvisorio, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli importi o dei maggiori importi accertati; si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».

2. 0. 115. Bitonci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Trasferimento compensativo mancato gettito ICI Abitazione principale).

1. All'articolo 2 comma 8 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modifiche in. legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: « a titolo di regolazione contabile pregressa. », sono inserite le seguenti: « Sono stanziati inoltre 536 milioni di euro per l'anno 2008 e 796 milioni di euro per l'anno 2009, a titolo di saldo della differenza tra quanto stanziato dall'articolo i comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, convertito con modifiche in legge 26 luglio 2008, n. 126 e quanto certificato dai Comuni ai sensi

dell'articolo 77 *bis*, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in legge 6 agosto 2008, n. 133 ».

2. È aggiunto poi il seguente comma:

« 8-*bis*. Dall'anno 2010 lo stanziamento di cui all'articolo 1 il comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, convertito con modifiche in legge 26 luglio 2008, n. 126, è pari a 3.400 milioni di curo. All'erogazione si provvede con decreto del Ministero dell'interno con scadenze di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 504 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 miliardi di euro.

2. 0. 116. Bitonci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo O per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, numero 1), deI presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla

somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere *a)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *a)*.

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere *b)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *b)*.

8. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

10. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30 per cento del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

11. Qualora il comparto dei Comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

12. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

37-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 37-*bis*, valutato in 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 2011 e 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2:

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 2011 e 2012.

2. 0. 153. Marchi, Fontanelli, De Micheli, Misiani, Vannucci, Causi, Marchignoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di. cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria e fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli armi 2010, 2011 e 2012.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'armo 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per latino 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di, competenza mista, positivo le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si

applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, numero 1), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere *a)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *a)*.

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere *h)* devono conseguire. per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2005, n. 112, come convertito con legge n. 133 dei 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *b)*.

8. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

10. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30 per cento del saldo stesso non si applicano i commi. 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, corno convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

11. Qualora il comparto dei Comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito o l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministero dell' economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

12. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti. obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

2. 0. 117. Bitonci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria e fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se lente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per Panno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'armo 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di armo, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, numero 1), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate

derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere *a)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *a)*.

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere *b)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'armo 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *b)*.

8. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

10. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30 per cento del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

11. Qualora il comparto dei Comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

12. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli a obiettivi del patto di

stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

2. 0. 210. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Zinzi, Ria.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno).

1. Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilita interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011.

2. 0. 114. Bitonci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno).

1. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

2. 0. 118. Bitonci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno).

1. All'articolo 77-*bis*. del decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 e successive modificazioni, aggiungere i seguenti commi:

7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le

dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 0. 209. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno).

1. All'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 e successive modificazioni, dopo il comma 7-*ter*, sono aggiunti i seguenti commi:

7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dei Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilita interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

2. 0. 113. Bitonci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno).

All'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 e successive modificazioni, aggiungere i seguenti commi:

7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale Sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

2. 0. 122. Bitonci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità).

1. I comuni di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazione, in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono autorizzati per gli anni 2010 e 2011 a peggiorare il saldo finanziario oltre le percentuali stabilite nelle lettere *b)* e *c)* di cui al medesimo comma 7, esclusivamente per spese di investimento in conto capitale, purché recuperino il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 77-*bis* nell'ambito dell'entità del saldo finanziario risultante dal bilancio di previsione per l'anno 2012.

2. Per gli anni 2010 e 2011 ai comuni che si avvalgono della deroga di cui al

comma 1, non sono applicabili le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis*.

3. All'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, in legge 6 agosto 2008, n. 133 al comma 10 il primo periodo è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente:

Alla Tabella D, apportare la seguente modifica:

« Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Programma: Erogazioni ad enti territoriali per interventi di settore.

Ministero economia e finanze: Decreto legge n. 148 del 1993. – ART. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (2.1.6 – Investimenti-cap. 7499) (Settore n. 19):

2010: – 100.000;
2011: – 100.000.

2. 0. 156. Bitonci, Fugatti, Dal Lago, Montagnoli, Simonetti, Forcolin, D'Amico.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno).

1. All'articolo 77-*bis*, del decreto legge n.112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, dopo il comma 21-*bis*, aggiungere il seguente comma 21-*ter*:

21-*ter*. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009. Per i soli enti che hanno approvato il bilancio consuntivo 2009 in avanzo.

2. 0. 123. Bitonci.

Dopo l'articolo, inseguire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio).

1. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, i periodi successivi al primo sono sostituiti dai seguenti:

« Fatta salva, fino a disposizione contraria, la validità dei vigenti provvedimenti definitivi emanati al riguardo, l'obbligatorietà dei suddetti servizi è stabilita, su proposta della autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale, ove istituita, con provvedimento del Ministero del infrastrutture e dei trasporti che ne fissa i limiti, sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In caso di necessità e di urgenza l'autorità marittima, previa informazione all'autorità portuale ove istituita, può rendere temporaneamente obbligatorio l'impiego dei suddetti servizi per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabili una sola volta. Nei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, la disciplina e l'organizzazione dei servizi tecnico nautici di cui al presente comma sono stabilite dall'autorità marittima d'intesa con l'autorità portuale, sentite le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In difetto di intesa provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, di rimorchio, di ormeggio e battellaggio, di cui al Regolamento per l'ese-

cuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di una istruttoria condotta dallo stesso Ministero congiuntamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, alle rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi, nonché all'Associazione porti italiani ».

2. Il comma 1-*ter* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, è sostituto dai seguenti:

« 1-*ter*. Le tariffe dei servizi tecnico nautici di cui al comma 1-*bis* relative ai singoli porti, sono stabilite, in ottemperanza ai criteri e meccanismi di cui al medesimo comma 1-*bis*, attraverso un'istruttoria condotta in sede ministeriale alla quale partecipano l'autorità marittima e l'autorità portuale, laddove istituita, che possono essere anche rappresentate o assistite rispettivamente dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalla Associazione Porti Italiani, nonché, in veste consultiva, le rappresentanze unitarie nazionali degli erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. La predetta istruttoria ministeriale termina con la conseguente proposta di variazione tariffaria avanzata dall'autorità marittima di intesa con l'autorità portuale, laddove istituita, e sottoposta all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In difetto di intesa ovvero di mancata approvazione ministeriale, il provvedimento tariffario definitivo viene emanato dall'autorità marittima su disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1-*quater*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto ad individuare, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio, i parametri operativi e gestionali in presenza dei quali, ferma restando l'unicità e l'inscindibilità del servizio di rimorchio disciplinato dalla stessa concessione, sarà possibile introdurre una tariffa di prontezza operativa. Detti parametri dovranno indicare quando l'insufficienza del fatturato, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, dovrà essere considerata notevole e strutturale e quando debba considerarsi particolarmente elevato il divario tra il numero delle navi che si avvalgono del servizio di rimorchio e quelle che non se ne avvalgono. Nei porti in cui si riscontrano tali parametri, l'autorità marittima, qualora ritenga indispensabile un presidio di rimorchio, di intesa con l'autorità portuale, ove istituita, e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, può introdurre, attraverso l'apertura di una istruttoria a livello ministeriale come disciplinata al comma 1-ter, una apposita tariffa di prontezza operativa per le navi che scalano il porto. Il gettito complessivo di detta tariffa dovrà essere tale da integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio gestionale derivante dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari di cui al comma i bis del presente articolo.

1-*quinquies*. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico nautici di cui al comma i bis per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi, si intendono le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee ».

2. 0. 125. Meta, Bonavitacola, Tullo, Velo.

Dopo l'articolo 2, inseguire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Proroga di misure di offerta in vendita del gas).

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, entro il 30 aprile 2010, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta misure finalizzate alla cessione obbligatoria, secondo i medesimi criteri e le medesime modalità applicate in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge i luglio 2009, n. 78, delle quantità di gas non assegnate in esito alla procedura di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2009 e alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/gas n. 114 del 09.

2. 0. 126. Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Dopo l'articolo 2, inseguire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Vinci con lo scontrino fiscale).

1. Allo scopo di incentivare la corretta certificazione dei corrispettivi, agli acquisti effettuati mediante scontrino o ricevuta fiscale, emesso da esercenti attività di commercio al minuto di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, escluse le imprese di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è connessa una vincita istantanea.

2. Per Consentire la vincita di cui al comma 1 agli acquirenti di beni e servizi in possesso dello scontrino rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, ovvero della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, gli esercenti di cui al comma 1 sono connessi al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2.

2. 0. 127. Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Dopo l'articolo 2, inseguire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti).

1. Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120, è inserito il seguente:

« ART. 120-*bis*.

(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti).

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.

2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.

3. Le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi I e 2 sono nulle.

4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente ».

2. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: negli articoli 116 sono inserite le seguenti: , 120-*bis*.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 28 febbraio 2010.

4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-*bis* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. 0. 128. Fugatti, Simonetti, Bitonci.

Dopo l'articolo 2, inseguire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Tassazione mancato adeguamento del prezzo della benzina al ribasso prezzo petrolio).

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con un'addizionale nella misura di cui al comma 2 per i soggetti indicati al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, a. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Sono esclusi i soggetti che operano in prevalenza nei settori di seguito indicati:

a) produzione o commercializzazione del gas naturale;

b) produzione o commercializzazione di energia elettrica ottenuta mediante l'impiego di fonti rinnovabili.

2. L'addizionale di cui al comma 1, in aggiunta a quella di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, a. 133, è individuata in funzione del ritardo nei tempi di adeguamento al ribasso dei prezzi di vendita alle quotazioni del prezzo del petrolio nella misura del:

a) 2,5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto entro i 9 giorni;

b) 5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 10 e i 18 giorni;

c) 10 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 19 e i 30 giorni;

d) 15 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 31 e i 60 giorni;

e) 20 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto oltre i 60 giorni.

3. 1 giorni di ritardo sono determinati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

4. La disposizione di cui al comma 1, nel caso di soggetti operanti anche in Settori diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, b) e *c)*, del comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16-*bis*, 16-*ter* e 18 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta [successivo a quello] in corso al 31 dicembre 2009. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, a. 212, ai fai della determinazione dell'acconto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo.

7. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

2. 0. 129. Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizione in materia di segnalazione alla Centrale rischi).

1. In considerazione della straordinaria crisi economica e finanziaria, allo scopo di riabilitare sia le persone fisiche che le persone giuridiche che risultano non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (Cicr), in deroga agli articoli 53, comma 1, lettera *b)*, 67, comma 1, e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è autorizzato ad adottare una delibera *una tantum*, che preveda la cancellazione delle segnalazioni inserite nella Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d'Italia, dal mese di aprile 2008 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un limite di rischio non superiore a euro 300.000.

2. 0. 130. Fugatti, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Polledri.

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni a tutela del soccidario).

1. Ai crediti del soccidario di cui all'articolo 2178, codice civile si applica l'articolo 429, comma 3, codice procedura civile.

2. Le spese di allevamento non possono essere poste a carico del soccidario in proporzione superiore alla parte di guadagno spettantegli.

3. In caso di epizoozia degli animali, la quota di indennizzi concessa ai sensi della legge 2 giugno 1988 n. 218 spettante al soccidario non può essere inferiore alle spese da questi sostenute e al valore del lavoro svolto in relazione agli animali abbattuti.

ART. 2-*ter*.

(Clausole vessatorie nel contratto di soccida).

1. Ne contratto di soccida semplice si considerano vessatorie le clausole che determinino a carico del soccidario in posizione di dipendenza economica un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie, salvo la prova dell'assenza di abuso di dipendenza economica del soccidario, le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:

a) consentire al solo soccidante di recedere dal contratto, tranne nel caso di giusta causa;

b) derogare alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria;

c) escludere o limitare la possibilità del soccidario di presenziare alle attività connesse alla stima.

ART. 2-*quater*.

(Nullità).

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

2. Sono in ogni caso nulle le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:

a) derogare alle previsioni di cui all'articolo 1;

b) escludere o limitare la possibilità del soccidario di sostituire a sé un terzo nel compimento delle attività negoziali connesse al rapporto contrattuale con il soccidante, ivi incluse le attività di stima, disdetta, rinnovo, recesso.

2. 0. 132. Negro, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Quoziente familiare).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare).

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condi-

zione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivano soggetti di cui alla lettera *e)* del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1, è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione dei metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti dei nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presente legge.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente vengono ridotti gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle aree sottoutilizzate, per un importo pari a 3.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 0. 133. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Agevolazione Irap per le Università).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, la base imponibile Irap alle Università statali più virtuose è assoggettata all'aliquota ordinaria del 4, 25 per cento.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in fase di prima attuazione in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

3. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce i criteri e le modalità per accedere ai benefici di cui al comma 1.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 3, comma 2, sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare per ciascuno degli anni, 2010, 2011, 2012 una minore spesa annua di 60 milioni di euro.

2. 0. 134. Bitonci, Goisis, Fugatti, Bragantini.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, a 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera *b)* le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

c) alla lettera *c)* le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

d) alla lettera *d)* le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera *e)* le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 115.000;
2011: + 115.000;
2012: + 115.000.

2. 0. 135. Duilio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizione in materia di compensazioni IVA per il settore dell'export).

1. In deroga al principio generale di cui all'articolo 30 e 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2009 e 2010 i soggetti di cui all'articolo 8, 8-*bis* e 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica possono accedere alle procedure di cui all'articolo 30 e all'articolo 38-*bis* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica anche in presenza di un ammontare di operazioni non imponibili inferiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate stabilito all'articolo 30 comma 3 lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti possono altresì effettuare la compensazione prevista all'articolo 8, comma 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento e per una ulteriore quota dell'eventuale eccedenza d'imposta derivante dall'anno 2008 il cui ammontare è determinato dal decreto di cui al comma 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le categorie interessate, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce l'ulteriore quota da ammettere alla compensazione di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 negli anni di imposta 2009 e 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 0. 136. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Mastromauro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Semplificazione e riduzione degli oneri IVA).

1. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili, a norma dell'articolo 66 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « lire 600 milioni » sono sostituite dalle parole: « 400 mila euro »;

b) al comma 1, lettera *a)*, le parole: « lire 50 mila » sono sostituite dalle parole: « 50 euro »;

c) ai commi 1 e 2, le parole: « lire un miliardo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: « 600 mila euro »;

d) al comma 3, le parole: « dell'1 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dello 0,50 per cento ».

2. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili, a norma dell'articolo 66 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, il comma 5 dell'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:

« 5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'iva relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia su-

periore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 0. 137. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Mastromauro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Finanziamenti per lo sviluppo della mobilità a emissioni zero).

1. Al fine di sviluppare una rete diffusa di distribuzione destinata al rifornimento dei veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 1122, lettera *g)* della legge 27 dicembre 2006 n. 296, le risorse del Fondo per la mobilità sostenibile di cui all'articolo i comma 1121 e seguenti della legge medesima sono aumentate di 50 milioni di euro l'anno a partire dai 2010.

2. Ai fini di incentivare lo sviluppo di impianti eolici e fotovoltaici finalizzati all'approvvigionamento della rete di distribuzione di cui al comma 1, le risorse del Fondo competitività e sviluppo di cui all'articolo 1 comma 841 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono aumentate di 100 milioni di euro a partire dall'anno 2010 per le finalità di cui al comma 842 della medesima legge.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili altresì i fondi stanziati per gli accordi di cui all'articolo 2 comma 203 lettera *f)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

4. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono finalizzati alla realizzazione di progetti promossi da Comuni e/o Regioni che comprendono:

a) la creazione e l'esclusivo utilizzo di impianti eolici e/o fotovoltaici per il rifornimento dei veicoli di cui al comma 1;

b) lo sviluppo di stazioni, colonnine e strutture di ricarica o di scambio delle batterie diffuse sul territorio regionale e nazionale, in particolare nelle città e sulla rete autostradale;

c) l'acquisto di flotte pubbliche e di autobus elettrici;

d) la creazione di parcheggi e strisce verdi gratuiti dotati di colonnine di rifornimento;

e) la priorità nelle gare d'appalto per il *car-sharing* alle società o organizzazioni che utilizzano veicoli elettrici.

5. All'articolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 al comma 3 le parole: « nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno », sono sostituite dalle seguenti: « nonché mediante alimentazione ad idrogeno o mediante doppia alimentazione nel caso di veicoli elettrici » e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. Per l'acquisto di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante esclusiva alimentazione elettrica il contributo di cui ai commi 3 e 4 è aumentato rispettivamente di 5.500 euro e di 3.000 euro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1 ».

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite per i veicoli di cui al comma 1, le modalità e i criteri relativi:

a) alla riduzione dei tempi di ammortamento dei veicoli acquistati dalle società;

b) all'esclusione da tasse specifiche sull'elettricità fornita dalle fonti di cui al comma 2.

7. Le regioni dispongono l'esenzione dei veicoli di cui al comma 1 dalla tassa di proprietà.

8. Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, consentono la circolazione dei veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica nelle aree a traffico limitato e li escludono dai blocchi anche temporanei della circolazione.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 210 milioni di euro a decorrere dall' anno 2010.

2. 0. 138. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Mastromauro.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Ai fini del procedimento di ingiunzione di pagamento di un credito, a norma dell'articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile, sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, rilasciate da Centri Autorizzati d'Assistenza Fiscale (CAAF) e da dottori e ragionieri commercialisti iscritti all'Ordine, presso i quali sono depositate le scritture contabili del creditore, che sono abilitati a dichiarare la conformità della copia all'originale e la regolarità delle scritture contabili.

2. 0. 139. Rubinato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Al comma 1 lettera *a)* punto 2 della legge n. 102 del 3 agosto 2009, dopo le parole: « Le disposizioni del presente punto non si applicano » aggiungere le parole: « agli enti locali ».

2. 0. 148. Rubinato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Al comma 1 lettera *a)* punto 2 della legge n. 102 del 3 agosto 2009, le parole: « la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa » sono soppresse.

2. 0. 140. Rubinato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contratti di lavori pubblici sotto soglia).

1. Al comma 7-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 le parole: « e inferiore a 500.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « e inferiore a 1.000.000 di euro ».

2. 0. 234. Rubinato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Agevolazioni per il recupero dei crediti).

1. Ai fini del procedimento di ingiunzione di pagamento di un credito, a norma

dell'articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile, sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, rilasciate da Centri Autorizzati d'Assistenza Fiscale (CAAF) e da dottori e ragionieri commercialisti iscritti all'Ordine, presso i quali sono depositate le scritture contabili del creditore, che sono abilitati a dichiarare la conformità della copia all'originale e la regolarità delle scritture contabili.

2. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulle operazioni imponibili di cessione di beni o di prestazioni di servizi per i quali non sia stato riscosso il relativo corrispettivo decorsi tre mesi dalla scadenza pattuita per il pagamento, è sospeso sino all'effettivo pagamento del corrispettivo. Qualora sia stata emessa fattura, o sia stato pagato in parte il corrispettivo, e l'operazione si consideri effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, e sia stato eseguito il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, se il corrispettivo non è stato pagato decorsi tre mesi dalla scadenza pattuita per il pagamento, l'imposta versata è computata a credito da utilizzare nell'ambito dell'esercizio fiscale successivo. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2010, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo.

3. Ai fini della sospensione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto o dell'utilizzo del credito d'imposta di cui al comma 2, i Centri Autorizzati d'Assistenza Fiscale (CAAF) e i dottori e ragionieri commercialisti iscritti all'Ordine, presso i quali sono depositate le scritture contabili del creditore, sono abilitati a dichiarare che il credito è insoluto, qualora non sia stato riscosso il relativo corrispettivo decorsi tre mesi dalla scadenza pattuita per il pagamento.

4. All'articolo 101, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: « se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali » sono aggiunte le altre « e se l'effettiva e documentabile risultanza di elementi certi e precisi è attestata da Centri Autorizzati d'Assistenza Fiscale (CAAF) e da dottori e ragionieri commercialisti iscritti all'Ordine, presso i quali sono depositate le scritture contabili del creditore ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 0. 141. Rubinato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Rimborso crediti).

1. In ottemperanza alle indicazioni del « Piano europeo di ripresa economica » di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008) 800), gli enti locali, che abbiano disponibilità di Tesoreria in cassa, possono provvedere al pagamento di fatture per opere pubbliche e forniture eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese.

2. All'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, dopo il comma 21 è inserito il seguente:

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-

2011 per pagamenti effettuati da enti locali, nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture per opere pubbliche eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese, non si applicano le sanzioni di cui commi 20 e 21.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 0. 143. Rubinato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Rimborso crediti).

1. Al fine di recepire le indicazioni del « Piano europeo di ripresa economica » di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008) 800), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo e delle politiche comunitarie, sono emanate disposizioni per accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, e per ridurre, entro l'anno 2009, gli oneri amministrativi delle imprese e promuovere l'imprenditorialità, in conformità alle seguenti norme generali:

a) per alleviare i problemi di liquidità, previsione di pagamento delle fatture alle piccole e medie imprese per le forniture e i servizi entro un mese;

b) definizione di un piano per il rimborso dei crediti arretrati dovuti da enti pubblici, in articolare verso le piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2011, con indicazione delle risorse necessarie;

c) individuazione delle modalità organizzative e dei criteri per l'adeguamento dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, per l'accettazione di fatture elettroniche come equivalenti a quelle su supporto cartaceo;

d) l'introduzione di disposizioni per agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

2. 0. 144. Rubinato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Studi di settore).

1. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.

2. Qualora l'accertamento sia effettuato dall'Agenzia delle entrate unicamente sulla base degli studi di settore, non può iscrivere a ruolo la maggiore imposta dovuta, neppure parzialmente, prima della definizione del contenzioso in sede tributaria.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo suc-

cessivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 0. 145. Rubinato, Fogliardi, Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Solidarietà nel pagamento dell'imposta sul Valore aggiunto per le cessioni di pneumatici).

1. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-*bis*, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, a quanto previsto dal comma 1.

2. 0. 154. Tommaso Foti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Rinegoziazione mutui degli enti locali).

1. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunità montane, isolane o di arcipelago, le città metropolitane e le unioni di comuni.

2. La rinegoziazione è autorizzata altresì per i mutui sottoscritti dai comuni e correlati alle attività dell'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale, anche al fine dell'accollo di un unico mutuo da parte delle ATO.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli ambiti soggettivi ed oggettivi per la rinegoziazione.

2. 0. 167. Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Rinegoziazione mutui degli enti locali).

1. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunità montane, isolane o di arcipelago, le città metropolitane e le unioni di comuni, nonché i Consorzi tra enti territoriali e delle regioni, inclusi gli ATO.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli ambiti soggettivi ed oggettivi per la rinegoziazione.

2. 0. 157. Montagnoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Rinegoziazione mutui degli enti locali).

1. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunità montane, isolane o di arcipelago, le città metropolitane e le unioni di comuni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge sono stabiliti gli ambiti soggettivi ed oggettivi per la rinegoziazione.

2. 0. 168. Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Simonetti, Comaroli, Forcolin, Bragantini, D'Amico, Polledri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizione in materia di Centrale rischi).

1. Al fine di riabilitare le persone fisiche e giuridiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno sei rate mensili o i rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di leasing o a vendite rateali.

2. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

3. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportate le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.

2. 0. 169. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin, D'Amico.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Rideterminazione delle tariffe dei premi assicurativi dovuti all'INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sentite le parti sociali, sono rideterminato le tariffe dei premi assicurativi dovuti all'INAIL.

2. La rideterminazione dovrà tenere conto, per ciascuna gestione separata, industria, artigianato, terziario ed altre attività, del tasso medio nazionale modificato in base ai seguenti parametri in concorso fra loro:

a) in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel triennio immediatamente precedente all'applicazione delle nuove tariffe dei premi assicurativi;

b) avanzo di esercizio nel biennio immediatamente precedente, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi in favore della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive.

3. In attesa della revisione delle tariffe dei premi assicurativi, in via transitoria per l'anno 2010, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL è stabilita, con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, una riduzione del tasso dei premi assicurativi in misura non superiore a 300 milioni di euro.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: « fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando il rispettivo equilibrio finanziario ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente,

relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 0. 224. Vignali, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Riduzione premi INAIL).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2010, nei confronti delle imprese appartenenti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *c)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si procede alla riduzione di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi dovuti all'INAIL.

2. Con la medesima decorrenza alle imprese di cui al comma precedente viene concessa un' ulteriore riduzione pari al 30 per cento dell'ammontare dei premi dovuti all'INAIL per i dipendenti che partecipino a corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte Corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C di cui all'articolo 3, comma 2.

2. 0. 190. Marinello, Franzoso, De Angelis.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 780 è sostituito dal seguente:

780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, in attesa della revisione delle tariffe dei premi assicurativi INAIL, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 0. 165. Polledri, Caparini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Riduzione premi Inail).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2010, nei confronti delle imprese appartenenti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si procede alla riduzione di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi dovuti all'Inail.

2. Con la medesima decorrenza alle imprese di cui al comma precedente viene concessa un' ulteriore riduzione pari al 30 per cento dell'ammontare dei premi dovuti all'Inail per i dipendenti che partecipino a corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Conseguentemente all 'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le

dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 0. 178. Bernardo, Del Tenno.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Al comma 67 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sostituire le parole da: « Con effetto dal 1º gennaio 2008 » fino a: « del predetto Fondo », con le parole: « Con effetto dal 1º gennaio 2009 è concesso ».

2. Il comma 68 è sostituito con il seguente: « Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo di cui al comma 67, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sono depositati presso la Direzione regionale o provinciale del lavoro territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce. I contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data ».

3. La spesa di cui ai commi precedenti è erogata in termini di cassa entro l'esercizio 2010.

*Conseguentemente la dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies *del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33 è ridotta , per l'anno 2010, di 1.300 milioni di euro.*

2. 0. 170. Galletti, Poli, Compagnon, Pezzotta, Delfino, Ciccanti, Occhiuto, De Poli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 21, comma 6, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sostituire le parole da: « per un anno » fino a « tempo indeterminato » con le parole: « per l'intero periodo contrattuale previsto prima della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e, in ogni caso, per un ulteriore un anno rispetto al termine inizialmente stabilito ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alta predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 0. 171. Galletti, Poli, Compagnon, Pezzotta, Delfino, Ciccanti, Occhiuto, De Poli.

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Semplificazione autorizzativa per i piccoli impianti di energia da fonte rinnovabile).

1. Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è così modificato:

a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole: « energia elettrica », sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 200 kW »;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

3-*bis*. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 kW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili

alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.

3-*ter*. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività.

2. 0. 176. Galletti, Libè, Poli, Compagnon, Pezzotta, Delfino, Ciccanti, Occhiuto, De Poli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale a canone agevolato).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

16-*bis*. – *(Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale)*. – 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente all' articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 175 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 0. 177. Alfano, Marinello, Aracu, Armosino, Gioacchino Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Per le finalità di cui all'articolo 63-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 420 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 420 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 0. 178. Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 25 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2009,

n. 102, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire rispettivamente le parole: « gennaio 2010 » e: « marzo 2010 » con: « gennaio 2011 » e: « marzo 2011 »;

b) al comma 3 sostituire le parole: « gennaio 2010 » con: « gennaio 2011 ».

Conseguentemente all 'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 513 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 0. 179. Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Traversa, Zorzato.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Esenzione dell'ICI sulle fonti energetiche rinnovabili).

1. Dopo il comma 40 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 inserire il seguente: « 40-*bis*. Gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile (eolico, fotovoltaico, solare termodinamico, geotermico, idroelettrico, biomassa e biogas) così come definita ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n.10, della direttiva 2001/77/CE, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e della direttiva 2009/28/CE, sono considerati unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche e censiti nelle categorie catastali E ».

Conseguentemente all 'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 0. 180. Quartiani, Baretta.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Eliminazione della doppia imposizione fiscale sull' energia).

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole: « aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti », sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dell'accisa sul gas di cui all'articolo 26 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, e dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del medesimo decreto ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 0. 181. Quartiani, Baretta.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Agevolazioni per gli investimenti ambientali delle imprese).

1. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 19 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche agli investimenti effettuati negli anni 2010, 2011 e 2012. A tal fine, il fondo di cui al comma 18 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito presso il Ministero delle Finanze a copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni, è rifinanziato per la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati.

Conseguentemente all' articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 0. 182. Quartiani.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Perequazione fiscale sul consumo di energia elettrica).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita con la seguente: *c)* euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera *e)*, fino a: *a)* euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese; *b)* euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; *c)* euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative ».

2. All'articolo 52, comma 3, lettera *f)* del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, comma 3, lettera *f)* dopo la parola: « verificato » sono inserite le parole: « relativamente all'eccedenza »;

b) all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole: « per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh », sono sostituite dalle parole: « per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh ».

Conseguentemente all 'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 0. 183. Quartiani, Baretta.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Promozione della concorrenza nei mercati energetici).

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, a decorrere dal 10 gennaio 2010 è introdotto nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.

2. 0. 184. Quartiani, Baretta.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Semplificazione autorizzativa per i piccoli impianti di energia da fonte rinnovabile).

1. Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è così modificato:

a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole: « energia elettrica », sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 200 kW »;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

3-*bis*. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 kW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.

3-*ter*. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività.

2. 0. 185. Quartiani, Baretta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.

2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:

a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministra-

zione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;

c) gli apprendisti;

d) i soggetti iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:

a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;

d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276, e successive modificazioni.

6. Con effetto dal 1º gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.

9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.

10. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:

a) di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;

c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 0. 186. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Sostegno al reddito per i lavoratori precari).

1. In via sperimentale per l'anno 2010, l'indennità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è riconosciuta nella misura del 40 per cento, erogabili in tre soluzioni, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, che soddisfino le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito nei 12 mesi precedenti un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 18.000 euro e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a quattro e non superiore a 9;

b) non risultino occupati al momento della richiesta e sia stata rilasciata dal Centro per l'impiego territorialmente competente la dichiarazione di immediata disponibilità.

2. In caso di nuova occupazione dopo la richiesta d'indennità, entro 5 giorni, è fatto obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego competente e all'Inps che provvede alla rideterminazione del sussidio, proporzionalmente al periodo d'effettiva inattività.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.400 milioni per l'anno 2010, si provvede valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 nei termini stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009 e dalle risorse assegnate dalla Delibera CIPE 2/2009 del 6 marzo 2009 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009.

2. 0. 187. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Misure per l'occupazione).

1. Al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, in conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, in via straordinaria per l'anno 2010, il trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di ventiquattro mesi. Entro detto limite temporale, la proroga può essere eccezionalmente riconosciuta per periodi trimestrali o semestrali, entro il limite di spesa complessiva di 1 .500 milioni. A tal fine, per l'anno 2010, è istituito un apposito fondo presso il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 1.800 milioni di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo della citata proroga. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

2. In via sperimentale per l'anno 2010, l'indennità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è riconosciuta nella misura del 40 per cento, erogabili in tre soluzioni, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, che soddisfino le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito nei 12 mesi precedenti un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 18.000 euro e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a quattro e non superiore a 9;

b) non risultino occupati al momento della richiesta e sia stata rilasciata dal Centro per l'impiego territorialmente competente la dichiarazione di immediata disponibilità.

3. In caso di nuova occupazione dopo la richiesta d'indennità, entro 5 giorni, è fatto obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego competente e all'Inps che provvede alla rideterminazione del sussidio, proporzionalmente al periodo d'effettiva inattività.

4. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono erogate, in termini di cassa, entro l'esercizio 2010.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.400 milioni per l'anno 2010, si provvede valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 nei termini stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009 e dalle risorse assegnate dalla Delibera CIPE 2/2009 del 6 marzo 2009 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009.

2. 0. 188. Damiano, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,

Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Misure per l'occupazione).

1. Al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, in conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, in via straordinaria per l'anno 2010, il trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di ventiquattro mesi. Entro detto limite temporale, la proroga può essere eccezionalmente riconosciuta per periodi trimestrali o semestrali, entro il limite di spesa complessiva di 1.800 milioni. A tal fine, per l'anno 2010, è istituito un apposito fondo presso il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 1.800 milioni di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo della citata proroga. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

2. In via sperimentale per l'anno 2010, l'indennità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è riconosciuta nella misura del 40 per cento, erogabili in tre soluzioni, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, che soddisfino le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito nei 12 mesi precedenti un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 18.000 euro e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a quattro e non superiore a 9;

b) non risultino occupati al momento della richiesta e sia stata rilasciata dal Centro per l'impiego territorialmente competente la dichiarazione di immediata disponibilità.

3. In caso di nuova occupazione dopo la richiesta d'indennità, entro 5 giorni, è fatto obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego competente e all'Inps che provvede alla rideterminazione del sussidio, proporzionalmente al periodo d'effettiva inattività.

4. Le spese di cui ai commi i e 2 sono erogate, in termini di cassa, entro l'esercizio 2010.

5. Conseguentemente, la dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta, per l'anno 2010, di 2.800 milioni di euro.

2. 0. 189. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni di interpretazione autentica e di definizione automatica per il settore dello sport dilettantistico).

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 500.000 euro.

2. Le parole « reddito imponibile » di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono intendersi riferite esclusivamente ai « reddito d'impresa » derivante dall'esercizio di attività commerciali.

3. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che rispettano i requisiti di cui al successivo comma 18 dello stesso articolo 90 della citata legge, possono definire in via agevolata l'imposta sul Reddito delle Società, l'imposta Regionale sulle Attività Produttive e le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, con l'esclusione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, dovute per i periodi di imposta per i quali i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti alla data del 30 settembre 2009 ancorché sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e sempreché alla data di entrata in vigore della presente legge non siano iniziati accessi, ispezioni ovvero verifiche, mediante presentazione di una dichiarazione da inviarsi in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine di decadenza del 31 marzo 2010.

4. La definizione agevolata di cui al presente articolo si perfeziona con il versamento entro il 30 giugno 2010, per ciascun periodo di imposta:

a) di un importo pari al 25 per cento dell'IRES lorda risultante dalla dichiarazione originariamente presentata, con un minimo di euro 500,00;

b) di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP lorda risultante dalla dichiarazione originariamente presentata, con un minimo di euro 500,00;

c) di un importo pari a 25 per cento delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata, con un minimo di euro 200,00;

d) di una somma pari a euro 1.500 in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per ogni dichiarazione omessa.

5. Dall'adesione alla procedura di definizione agevolata di cui al presente articolo derivano tutti gli effetti e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che rispettano i requisiti di cui al successivo comma 18 dello stesso articolo 90 della citata legge, possono definire, in via agevolata e senza applicazione di interessi e sanzioni, gli avvisi di accertamento, anche parziale ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non è ancora intervenuta la relativa definizione, nonché i processi verbali di constatazione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ricevuto alcun avviso di accertamento, mediante il pagamento, entro il 30 giugno 2010, dei seguenti importi:

a) il 30 per cento delle maggiori imposte accertate nell'avviso di accertamento ovvero indicate nell'invito al contraddittorio;

b) il 15 per cento della base imponibile, così come risultante dal PVC, ai fini delle imposte dirette e delle imposte sostitutive e il 2 per cento della base imponibile così come risultante dal PVC, ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

7. Dall'adesione alla procedura di definizione agevolata di cui al presente articolo derivano tutti gli effetti e le sospensioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. 0. 191. Girlanda.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Credito nel Mezzogiorno)

1. Le disposizioni del presente articolo hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

2. Gli strumenti e le istituzioni previste ai sensi del presente articolo mirano:

a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;

b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;

c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

3. Nell'attuare le disposizioni del presente articolo, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e in particolare nell'ambito delle vigenti normative in materia di aiuti di Stato.

4. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 5 a 11 e da 18 a 23 è subordinata ove necessario all'autorizzazione della Commissione Europea, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istituivo della Comunità Europea.

5. È istituito il Comitato promotore della « Banca del Mezzogiorno S.p.A. », di seguito denominato: Banca, di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno di Poste Italiane S.p.A.; Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

6. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite al successivo comma 9. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.

7. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di stato di cui al comma 4, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-*ter* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto residui del corrente esercizio finanziario.

8. La Banca agisce attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con Poste italiane S.p.A.. L'adesione implica, per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento a

quello proprio del marchio della Banca. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e istituzioni aderenti.

9. La Banca opera con la rete di cui al punto 8 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese anche con il supporto di intermediari finanziari con adeguato livello di patrimonializzazione. Le disponibilità ed mezzi raccolti dalla Banca possono essere utilizzati esclusivamente nelle regioni meridionali. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la Banca potrà:

a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine ed il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 18 a 23;

b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione ditali obbligazioni nei primi due anni dalla prima emissione può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato con durata non inferiore a tre anni, Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e conseguentemente individuare idonei mezzi di copertura finanziaria;

c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno con adeguato merito di credito per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi ditali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a seguito di istruttoria sul sotto stante da parte del Comitato di Gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi incluso le condizioni economiche nonché l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato.

d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sopranazionali;

e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

10. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato pro-

motore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo Stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dovranno essere richieste entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso ed in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

12. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

13. Se necessario, in base alla vigente normativa, con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare enti e Società partecipate a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i cinque anni.

14. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 12 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

15. Ogni socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale.

16. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

17. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 12 a 16 del presente articolo.

18. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno si stabilisce quanto segue:

a) le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, si applicano a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di

investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Sugli interessi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 relativi ai suddetti titoli si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;

b) l'imposta di cui alla lettera *a)* si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, vengono stabilite le modalità attuative di cui ai commi da 18 a 22, ivi inclusa le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 18.

20. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 18 a 23 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 19. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di cui al primo periodo.

21. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 18 a 20 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti,

22. Al comma 1097 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « titoli governativi dell'area dell'euro » sono inserite le seguenti: « e per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi in altri titoli se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano ».

*Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto legge 1º ottobre 2005 n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n, 244, è ridotta di 0,2 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.*

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della difesa, *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 3.000;

alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, Articolo. 9-*ter* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 45.700;
2011: – 17.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze: decreto-legge n. 134 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (articolo 2, comma 5, rifinanziamento articolo 9-*ter* della legge 468 del 1978 – 25.2.3. – oneri comuni cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2012: – 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2, *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 9.200;
2011: – 9.200;
2012: – 9.200.

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504 è ridotta di 63 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente,è ridotto da 250.000 tonnellate a 36.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

2. 0. 192. Marinello.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni diverse).

1. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, costituiti in forma di società di persone, nonché i soggetti di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo, beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo, che avviano l'attività nel periodo d'imposta 2010, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in corso al 1^0 gennaio 2010 e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, pari al 10 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del citato articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 52-*bis* possono essere fruite nel limite massimo di 200.000 euro nell'arco di un triennio, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

3. Per promuovere e favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, per coordinare iniziative agevolative in materia, con priorità per gli interventi, anche in forma di benefici fiscali, a favore della creazione da parte di giovani imprenditori di imprese innovative ai sensi dell'articolo 35 del regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010 e di 87,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 0. 124. Marsilio.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni diverse).

1. La garanzia dello Stato prevista, con riferimento al Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 è estesa a tutti gli interventi del Fondo in essere alla data di approvazione della presente legge.

2. La commissione prevista dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, se dovuta, è ridotta del 75 per cento qualora il soggetto richiedente sia un confidi iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 10

settembre 1993, n. 385. Fino al 31 dicembre 2010 la riduzione si applica anche ai confidi iscritti nella separata sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 155, comma 4, di detto decreto legislativo.

3. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 è integrato con un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni più rappresentative a livello nazionale dei confidi di ciascun settore economico.

2. 0. 193. Bernardo, Del Tenno.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni diverse).

1. Al capitale sociale dei confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 385 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese di grandi dimensioni, banche ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può assumere partecipazioni nei confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 385 o garantirne la sottoscrizione di nuovo capitale di rischio da parte dei soggetti indicati nel comma 1. A questi fini è riservata una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti disposti per le operazioni previste dal suddetto articolo 3, comma 4-*bis*.

2. 0. 194. Bernardo, Del Tenno.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni diverse).

1. I fondi di origine comunitaria gestiti dalle Regioni e assegnati ai confidi che presentano domanda di iscrizione o siano iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 385 sono attribuiti in via definitiva a tali confidi nei limiti della quota residuata al termine degli interventi, previa dichiarazione da parte dell'ente pubblico gestore dell'attuale mancanza di vincoli derivanti da atti della Comunità europea.

2. I fondi e i contributi assegnati da almeno cinque anni ai confidi di cui al comma 1 in ragione di leggi recanti interventi a favore di zone colpite da calamità naturali sono considerati, nei limiti dell'importo residuo e previa comunicazione del confidi beneficiano all'amministrazione o ente erogante, finanziamenti infruttiferi con scadenza pari a quella del relativo intervento agevolativo e comunque non inferiore a dieci anni decorrenti dall'approvazione della presente legge; con il finanziamento viene meno ogni vincolo di destinazione diverso da quello generico di garanzia. Il finanziamento ha le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientranti nel patrimonio di vigilanza e il suo importo è computato in detto patrimonio senza limitazioni riferite al rapporto tra l'ammontare del patrimonio supplementare e quello del patrimonio di base.

2. 0. 195. Bernardo, Del Tenno.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni diverse).

1. Al fine di assicurare garanzie mutualistiche volte a favorire un adeguato flusso di credito alle piccole e medie

imprese, i confidi possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2012, un finanziamento della durata di 15 anni destinato al loro rafforzamento patrimoniale. Al finanziamento, avente le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientranti nel patrimonio di vigilanza, possono accedere i confidi costituiti da almeno tre anni con un volume d'attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro che presentano domanda di iscrizione o siano iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Il limite massimo del finanziamento è pari a 20 milioni di euro per i confidi con un volume di attività finanziaria non superiore a 200 milioni di euro, a 30 milioni di euro per i confidi con un volume di attività finanziaria compreso tra i duecento e i trecento milioni di euro, a 40 milioni di euro per i confidi con un volume d'attività finanziaria superiore ai 300 milioni di euro. Al finanziamento si applica un tasso annuo di interesse in misura pari alla media annuale del tasso ufficiale di riferimento (TUR) della Banca Centrale Europea. L'importo del finanziamento ottenuto è computato nel patrimonio di vigilanza senza limitazioni riferite al rapporto tra l'ammontare del patrimonio supplementare e quello del patrimonio di base.

2. Al finanziamento previsto dal comma 1 possono inoltre accedere i fondi di garanzia interconsortili di cui all'articolo 13, comma 20, del decreto legge 30 settembre 2009, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 325, Al momento della domanda di finanziamento i fondi interconsortili possono essere iscritti anche nella separata sezione dell'elenco generale previsto dall'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Ai fini dell'accesso al finanziamento sono raddoppiati i limiti riferiti al numero delle imprese associate e ai finanziamenti garantiti previsti dal comma 20 del suddetto articolo 13.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione e di restituzione dei finanziamenti.

4. Per la concessione dei finanziamenti il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale delle risorse destinate alla sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 a decorrere dall'anno 2010.

2. 0. 196. Bernardo.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni diverse).

1. La garanzia dello Stato prevista, con riferimento al Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 è estesa a tutti gli interventi del Fondo in essere alla data di approvazione della presente legge.

2. La quota di riserva a favore dei confidi prevista dall'articolo 11 del decreto legge 30 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, va riferita alla dotazione complessiva del Fondo di garanzia di cui al precedente comma 1, come da ultimo incrementata ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, comma 8, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33.

Una quota aggiuntiva pari al 10 per cento della dotazione complessiva del Fondo di garanzia è riservata ai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. La commissione prevista dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, se dovuta, è ridotta del 75 per cento qualora il soggetto richiedente sia un confidi iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Fino al 31 dicembre 2010 la riduzione si applica anche ai confidi iscritti nella separata sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 155, comma 4, di detto decreto legislativo.

4. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 è integrato con un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni più rappresentative a livello nazionale dei confidi di ciascun settore economico.

2. 0. 197. Bernardo, Del Tenno.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Fiscalità di vantaggio)

1.Per gli anni dal 2010 al 2014 non sono soggette all'imposta sul reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le nuove iniziative imprenditoriali nei settori dell'innovazione tecnologica, delle telecomunicazioni, dell'energia, del turismo, dell'agricoltura, nonché del settore manifatturiero, aventi sede nei territori rientranti nell'obiettivo "Convergenza" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, nonché nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, e che occupano a tempo indeterminato, nei medesimi territori, non meno di quindici dipendenti per tutto il periodo considerato.

2. L'esenzione di cui al comma I ha la durata di 5 periodi d'imposta. Tale durata è prorogabile per ulteriori 5 anni alle seguenti condizioni:

*a)*ulteriore investimento non inferiore a quello iniziale;

*b)*incremento dell'occupazione a tempo indeterminato non inferiore ad ulteriori quindici unità a tempo indeterminato e per tutto il periodo considerato.

3. L'applicazione delle disposizioni del comma I decorre dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2009 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 400 milioni di euro per l'anno 2010, in 600 milioni di euro per l'anno 2011, in 800 milioni di euro per l'anno 2012 e in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle aree sotto utilizzate, per un importo pari a 3.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 0. 199. Franzoso, Marinello.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Risorse PJC INTERREG IIIB MEDOCC).

Le risorse attribuite a titolo di rimborso delle spese relative all'impiego del

personale interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coinvolto nelle attività concernenti il programma di cooperazione transfrontaliera PIC INTERREG IIIB MEDOCC, cofinanziato dal Fondo europeo di Sviluppo regionale nel periodo di programmazione 2000-2006, per il quale il predetto Ministero esercita il ruolo di Autorità di Gestione, Autorità di Pagamento e Coordinamento Nazionale, sono utilizzate per la copertura parziale del fabbisogno finanziario derivante da Decisioni comunitarie che prevedono una correzione finanziaria a carico del suddetto programma."

2. 0. 200. Girlanda

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di partenariato pubblico privato)

1. All'articolo 77-*bis* del decreto 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dalle Province e dai Comuni a titolo di corrispettivo per impegni assunti per impegni assunti in operazioni di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni

2. 0. 201. Franzoso.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Interventi in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone destinati al trasporto lagunare e lacuale;

2. 0. 202. Girlanda.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Per il potenziamento e la velocizzazione delle rete alta velocità Napoli - Benevento-Foggia - Bari-Lecce è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2.Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 0. 203. De Girolamo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Piani di ristrutturazione per gli Enti locali).

1. A supporto e completamento del processo di riorganizzazione degli Enti Locali per il triennio 2010/2012, su richiesta non revocabile del dipendente, il per-

sonale in servizio a tempo indeterminato può essere esentato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. L'Amministrazione può accoglierla in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.

2. Durante il periodo di esenzione dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esenzione, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

3. I dipendenti esentati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da Società O associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Ente.

4. L'applicazione delle presenti disposizioni deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale e comunque non può comportare incremento di spesa per il personale.

2. 0. 205. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. È istituita una zona franca produttiva, di seguito denominata *zona franca*, ubicata nel territorio di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981.

2. Alla delimitazione della zona franca si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri delle infrastrutture e dello sviluppo economico.

3. Rientrano nel regime di zona franca, di cui al comma 1, tutte le attività produttive che perseguono finalità occupazionali e di riequilibrio territoriale e che acquisiscono un parere favorevole dal consorzio di cui al comma 4.

4. Le attività produttive di cui al comma I possono usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al comma 3.

5. Alle imprese insediate nella zona franca à riconosciuto un credito d'imposta, pari a una percentuale del 20 per cento del reddito d'impresa realizzato tramite le attività ubicate nella zona franca e reinvestito per l'ampliamento degli impianti e della produzione nella zona medesima.

6. La percentuale del credito d'imposta di cui al comma 3 può essere ulteriormente differenziata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di favorire la ricerca e l'innovazione, nonché la promozione della crescita dimensionale delle imprese e per promuovere interventi a finalità ambientale.

7. Per la concessione di un contributo straordinario per le spese di avviamento, fino ad un massimo di 1 milione di euro, in favore di ogni singolo nuovo insediamento produttivo realizzato da parte di imprese nell'area della zona franca, il Ministro dello sviluppo economico autorizzato a conferire al consorzio di cui all'articolo 4 una somma pari a 15 milioni di euro annui.

8. Nel territorio della zona franca il sistema creditizio e bancario contribuisce, con agevolazioni creditizie e finanziarie, nell'ambito di accordi da realizzare, ad agevolare la nascita e l'allargamento di iniziative imprenditoriali di interesse nel medesimo territorio.

9. Eventuali altre agevolazioni fiscali e previdenziali possono essere adottate, previo consultazione con il consorzio di cui al

comma 4, con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e finanze.

10. È istituito un consorzio traenti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per a realizzazione e la gestione della zona franca di cui all'articolo 2, di seguito denominato *consorzio*, costituito con la partecipazione delle province e dei comuni di cui all'articolo 32 della legge n. 219/81, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle due province, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito e dei confidi.

11. Agli enti locali di cui al comma 1 che partecipano al consorzio non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefici.

13. Il consorzio può essere beneficiano di strumenti a sovvenzione globale destinati all'ampliamento e alla costituzione di aziende industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche e di servizi, situate nel territorio della zona franca.

14. Il consorzio si fa carico di inserire, nell'atto di affidamento delle aree, l'obbligo per le imprese, che riceveranno le aree, i contributi e le agevolazioni, di garantire i livelli occupazionali e a permanenza nell'area dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a 8 anni.

15. L'onere complessivo, derivante dall'attuazione delta zona franca di cui al presente articolo ,non può eccedere la somma di 30 milioni di Euro annui a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior reddito complessivo pari a 30 milioni di Euro annui.

2. 0. 206. Iannaccone, Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

2 La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da: *a)* 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012; *b)* il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2010-2012, nei limiti di 200 milioni d euro annui.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 56, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010

4. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5 Il Fondo di cui al comma 56 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

6. È istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.

a) La Commissione, è composta da sei rappresentanti di cui tre appartenenti alle amministrazioni statali competenti in materia e tre rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.

b) La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 56, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

c) In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 61: *a)* stabilisce le linee guida e il formulano per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; *b)* assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, il sostengo degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; *c)* determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 2 comma 56, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei Comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.

d) Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 56.

2. 0. 207. Libè, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all'ar-

ticolo 1, comma 625, della L. 296 del 27 dicembre 2006.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2 aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C , i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 0. 208. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contributo di soggiorno)

1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori Costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali nonché alla manutenzione delle strutture museali, architettoniche e paesaggistiche interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.

2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo massimo di 10 euro per notte di permanenza nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.

3. Il contributo di soggiorno, determinato sulla base della tariffa unitaria per il numero complessivo delle presenze, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 41, Con possibilità di compensazione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza stato - città e Autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione.

5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1 commi a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo.

2. 0. 212. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli, Ria.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Al comma 168, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , nonché per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, nel limite di spesa di 60 milioni di euro ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 0. 213. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

All'articolo 2 comma 149 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è aggiunto il seguente periodo: « Per le fonti energetiche rinnovabili di provenienza extracomunitaria ai certificati verdi ritirati dal GSE, su richiesta del produttore, in scadenza nel-

l'anno, viene attribuito un valore pari alla differenza tra 120 euro MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3 del decreto-legge 29 dicembre 2003 n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2010.

2. 0. 214. Di Caterina.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

All'articolo 33, comma 1, lettera *e)*, dopo il numero 10) della legge n. 88 del 7 luglio 2009, aggiungere il seguente:

11) prevedere una speciale disciplina per i soggetti che, in forma individuale o collettiva, svolgono in via esclusiva attività di consulenza legale e assistenza stragiudiziale nella gestione dei crediti a fini di recupero nell'interesse o per conto di banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 107 TUB, prevedendo l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dall'organismo di cui al punto 2, assicurando la professionalità e onorabilità, nonché la personalità della prestazione.

2. 0. 215. Abrignani.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. I candidati che hanno partecipato alle prove dei corsi-concorso di cui al decreto direttoriale dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della presente legge per non aver superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al Direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali i candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione intensivo, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero ovvero, se necessario, su fondi assegnati agli uffici scolastici regionali per la formazione dei dirigenti.

2. 0233. Marsilio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Credito nel Mezzogiorno).

1. Le disposizioni del presente articolo hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

2. Gli strumenti e le istituzioni previste ai sensi del presente articolo mirano:

a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;

b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;

c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

3. Nell'attuare le disposizioni del presente articolo, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e in particolare nell'ambito

delle vigenti normative in materia di aiuti di Stato.

4. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 5 a 11 e da 18 a 23 è subordinata ove necessario all'autorizzazione della Commissione Europea, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istituivo della Comunità Europea.

5. È istituito il Comitato promotore della « Banca del Mezzogiorno s.p.a. », di seguito denominato: Banca, di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Il Comitato è composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno di Poste Italiane s.p.a.. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

6. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite al successivo comma 9. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.

7. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto residui del corrente esercizio finanziario.

8. La Banca agisce attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con Poste italiane s.p.a.. L'adesione implica, per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento a quello proprio del marchio della Banca. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e istituzioni aderenti.

9. La Banca opera con la rete di cui al punto 8 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese anche con il supporto di intermediari finanziari con adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la Banca potrà:

a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine ed il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 18 a 23;

b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel

Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni nei primi due anni dalla prima emissione può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato con durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e conseguentemente individuare idonei mezzi di copertura finanziaria;

c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno con adeguato merito di credito per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a seguito di istruttoria sul sottostante da parte del Comitato di Gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi incluso le condizioni economiche nonché l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;

d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sopranazionali;

e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

10. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dovranno essere richieste entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso ed in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

12. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa, per

un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

13. Se necessario, in base alla vigente normativa, con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare enti e società partecipate dal medesimo Dicastero, a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i cinque anni.

14. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 12 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

15. Ogni socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale.

16. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

17. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 12 a 16 del presente articolo.

18. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno si stabilisce quanto segue:

a) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, si applicano a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Sugli interessi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 relativi ai suddetti titoli si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;

b) l'imposta di cui alla lettera *a)* si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, vengono stabilite le modalità attuative di cui ai commi da 18 a 22, ivi inclusa le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 18.

20. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 18 a 22 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 19. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di cui al primo periodo.

21. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 18

a 20 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti.

22. Al comma 1097 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « titoli governativi dell'area dell'euro » sono inserite le seguenti: « e per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi in altri titoli se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano ».

Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2, *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 9.200;
2011: – 9.200;
2012: – 9.200.

2. 069. Milanese.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Credito nel Mezzogiorno).

1. Le disposizioni del presente articolo hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

2. Gli strumenti e le istituzioni previste ai sensi del presente articolo mirano:

a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;

b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;

c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

3. Nell'attuare le disposizioni del presente articolo, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e in particolare nell'ambito delle vigenti normative in materia di aiuti di Stato.

4. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 5 a 11 e da 18 a 23 è subordinata ove necessario all'autorizzazione della Commissione Europea, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istituivo della Comunità Europea.

5. È istituito il Comitato promotore della « Banca del Mezzogiorno s.p.a. », di seguito denominato: Banca, di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Il Comitato è composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno di Poste Italiane s.p.a.. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

6. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite al successivo comma 9. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e

le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.

7. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto residui del corrente esercizio finanziario.

8. La Banca agisce attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con Poste italiane s.p.a.. L'adesione implica, per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento a quello proprio del marchio della Banca. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e istituzioni aderenti.

9. La Banca opera con la rete di cui al punto 8 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese anche con il supporto di intermediari finanziari con adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la Banca potrà:

a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine ed il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 18 a 23;

b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni nei primi due anni dalla prima emissione può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato con durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e conseguentemente individuare idonei mezzi di copertura finanziaria;

c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno con adeguato merito di credito per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a seguito di istruttoria sul sottostante da parte del Comitato di Gestione del Fondo

stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi incluso le condizioni economiche nonché l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;

d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sopranazionali;

e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

10. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dovranno essere richieste entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso ed in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

12. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

13. Se necessario, in base alla vigente normativa, con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare enti e società partecipate dal medesimo Dicastero, a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i cinque anni.

14. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 12 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

15. Ogni socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale.

16. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla

loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

17. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 12 a 16 del presente articolo.

18. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno si stabilisce quanto segue:

a) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, si applicano a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Sugli interessi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 relativi ai suddetti titoli si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;

b) l'imposta di cui alla lettera *a)* si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, vengono stabilite le modalità attuative di cui ai commi da 18 a 22, ivi inclusa le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 18.

20. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 18 a 22 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 19. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di cui al primo periodo. 21. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 18 a 20 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti.

22. Al comma 1097 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole « titoli governativi dell'area dell'euro » sono inserite le seguenti: « e per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi in altri titoli se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano ».

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2, *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 9.200;
2011: – 9.200;
2012: – 9.200.

2. 0232. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta sulle persone fisiche, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale

iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

2. 0235. Mariani, Realacci, Baretta, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 3.

Al, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2010, 50 milioni di euro per l'anno 2011 e 50 milioni di euro per i l'anno 2012.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma:* Sistemi stradali, autostradali e intermodali voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Decreto-legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 92 - Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1.2.6. - investimenti - cap. 7487) *con il seguente importo:*

2010: + 1.000.000;
2011: + 50.000;
2012: + 50.000.

3. 25. Monai, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2010, per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011, e per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dello sviluppo economico, missione: Sviluppo ed equilibrio territoriale, *programma:* Politiche per lo sviluppo economico e per il miglioramento professionale per le aree sottoutilizzate – *voce:* Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (u.p.b. 2.1.6) *con i seguenti importi:*

2010: + 800.000;
2011: + 800.000;
2012: + 800.000.

3. 31. Leoluca Orlando, Di Giuseppe, Formisano, Palomba, Palagiano, Scilipoti, Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi, Zazzera.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D voce: Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere la seguente voce:* legge 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato finanziaria 2007):

ART. 1, comma 1026: ANAS Spa (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (9.1.6 - Investimenti - cap. 7372):

2010: + 700.000.

3. 79. Lanzarin, Alessandri, Bitonci.

Al, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro per gli anni 2010 2011 2012.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il *programma* Conservazione dell'assetto idrogeologico (18.9) stato di previsione Ministero dell'Ambiente e la seguente voce Interventi di bonifica e ripristino ambientale siti inquinati, stato di previsione Ministero dell'ambiente, *e la seguente voce* Legge n. 426 del 1998.

Articolo 1, comma 1 (u.p.b. 1.7.6, capitolo 7503 bonifiche), con i relativi importi:

2010: + 550.000;
2011: + 550.000;
2012: + 550.000.

3. 6. Armosino, Franzoso, Fallica.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere le voci seguenti:

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera A - Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese:

2010: + 400.000;

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera B - Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa:

2010: + 150.000.

3. 32. Borghesi, Cimadoro, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, aggiungere le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 500.000;
2011: + 500.000;
2012: + 500.000.

3. 124. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma,* programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale legge n. 328 del 2000 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali », articolo 20, comma 8:

2010: + 500.000;
2011: + 500.000;
2012: + 500.000.

3. 108. Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:

L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Soccorso civile

L. 225/1992, art. 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3. – cap. 2184).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia

Sostegno alla famiglia:

D.L. 223/2006, art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:

D.L. 223/2006, art. 19, comma 3: Fondo per le politiche, diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Giovani e sport

Incentivazione e sostegno alla gioventù:

D.L. 223/2006, art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:

L. 7/1981 e L. 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2. – capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:

L. 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:

L. 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690).

Fondi da assegnare:

L. 440/1997 e L. 144/1999, art. 68, comma 4, lettera *b)*: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. – cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:

D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. – cap. 2668 e cap. 2815).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

D.Lgs n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (U.P.B. 5.1.2. – cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:

L. 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. – capp. 1644, 1646/p);

D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1. – capp. 1388, 1389/p).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:

L. 267/1991, art. 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico

Politiche abitative:

L. 431/1998, art. 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2. – cap. 1690).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione

Ricerca in materia di beni e attività culturali:

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043)

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

L. 77/2006, art. 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2. – cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:

L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3610);

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3611).

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione* Istruzione universitaria, *programma, « Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce* legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica – ART. 5, comma 1, lettera *a)* spese per il funzionamento delle università (2.3.2 – Interventi – cap. 1694/p), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 500.000;
2011: + 500.000;
2012: + 500.000.

3. 42. Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli, Motta.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella D, di cui all'articolo 3, comma 3, voce Ministero dell'economia e delle finanza *aggiungere la seguente voce:*

Legge 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

ART. 1, comma 1026: ANAS Spa (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (9.1.6 – Investimenti – cap. 7372)

2010: 400.000.

3. 80. Lanzarin, Alessandri, Bitonci.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Conservazione dell'assetto idrogeologico, stato di previsione Ministero dell'ambiente, *aggiungere la seguente voce:* Legge n. 244 del 2007, Finanziaria 2008.

Art. 2, comma 321 – Adozione dei piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico (u.p.b. 1.1.6 – Investimenti) *con i relativi importi:*

2010: + 500.000.

3. 21. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, *Missione:* L'Italia in Europa e nel mondo), *programma* Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - Capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162,2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi - Capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 300.000;
2011: + 300.000;
2012: + 300.000.

*** 3. 117.** Maran, Fassino, Tempestini, Pistelli, Parisi, Corsini, Barbi, Narducci, Fedi, Mecacci, Duilio, Quartiani, Mogherini Rebesani, Sarubbi, Touadi, Causi, Villecco Calipari, Rubinato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, *Missione:* « *L'Italia in Europa e nel mondo, programma* Cooperazione allo sviluppo e ge-

stione sfide globali, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 300.000;
2011: + 300.000;
2012: + 300.000.

*** 3. 48.** Pezzotta, Volontè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella D, missione Istruzione scolastica, *programma* Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica, *stato di previsione* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *aggiungere la seguente voce:* Legge 296 del 2006 (articolo 1, comma 625, Piani di edilizia scolastica, u.p.b. 1.1.6 cap. 7160):

2010: + 300.000;
2011: + 300.000;
2012: + 300.000.

3. 18. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 200 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 e 200 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *Missione:* ricerca e innovazione, *programma* Ricerca scientifica e tecnologica di base, *alla voce:* Decreto legislativo n. 204 del 1998 - Programmazione della ricerca scientifica e tecnologica, apportare la seguente variazione:

2010: + 200.000;
2011: + 200.000;
2012: + 200.000.

3. 29. Zazzera, Di Giuseppe, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella D ivi richiamata, inserire la seguente voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *Missione* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma:* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione Decreto Legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)* della legge 7 marzo 2003, n. 38: – Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - Investimenti - cap. 7439):

2010: + 200.000;

2011: + 200.000;
2012: + 200.000.

*** 3. 24.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Motta, Graziano, Capodicasa.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Alla tabella D inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *missione:* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma:* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione. Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)* della legge 7 marzo 2003, n. 38: articolo 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – cap. 7439):

2010: + 200.000;
2011: + 200.000;
2012: + 200.000.

*** 3. 136.** La XIII Commissione.

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - articolo 20, comma 8: fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 200.000;
2011: + 200.000;
2012: + 200.000.

3. 73. De Poli, Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Galletti, Ciccanti, Delfino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti proporzionalmente per il triennio 2010-2012, con esclusione della missione « Soccorso civile » e nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri con esclusione della missione e « L'Italia in Europa e nel mondo », per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, *Missione:* L'Italia in Europa e nel mondo, *Programma:* cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali », Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - Capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162,2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi -

Capp. 2180, 2181,2182, 2183, 2184,2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 200.000;
2011: + 200.000;
2012: + 200.000.

3. 116. Maran, Fassino, Tempestini, Pistelli, Parisi, Corsini, Barbi, Narducci, Fedi, Mecacci, Quartiani, Mogherini Rebesani, Sarubbi, Touadi, Causi, Villecco Calipari.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con l'esclusione di quelle relative alla Missione « L'Italia in Europa e nel Mondo », sono in maniera lineare, per un importo annuale pari a 200 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: − 100.000;

e, alla voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: − 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, Missione « L'Italia in Europa e nel Mondo », *programma* Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, legge 7/1981 e legge 49/1987 − Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: − + 200.000;
2011: − + 200.000;
2012: − + 200.000.

3. 75. Evangelisti, Leoluca Orlando.

Al, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in maniera lineare per un importo pari a 190 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il *programma:* Sviluppo sostenibile, *voce:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Legge n. 296 del 2006: Legge finanziaria per il 2007.

Articolo 1, comma 1113 (u.p.b. 1.3.6 capitolo 7981), con i relativi importi:

2010: + 190.000.

3. 8. Fallica.

Al, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010, 150 milioni di euro per l'anno 2011 e 150 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, *Missione:* « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici ». *Programma:* « Sostegno e vigilanza ed attività culturali », *alla voce:* Legge n. 163 del 1985 - Interventi a favore dello spettacolo, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 150.000;
2011: + 150.000;

2012: + 150.000.

3. 36. Zazzera, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione* Istruzione universitaria, *programma* Sistema universitario e formazione post-universitaria, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica – Art. 5, comma 1, lettera *a)*: Spese per il funzionamento delle università (2.3.2 - Interventi - cap. 1694/p) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 130,000;
2011: + 130.000;
2012: + 130.000.

3. 129. Bitonci, Fugatti, Goisis, Rivolta, Maccanti, Grimoldi.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 108 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, *Missione* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », *Programma* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione,

Legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 1058-1059 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale) (1.5.6 – Investimenti – cap. 7438 settore n. 21)

2010: 50.000;

Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1060 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale) (1.5.6 – Investimenti – cap. 7438 settore n. 21)

2010: 50.000;

Legge n. 135 del 1997, articolo 1, comma 3 (ammortamento mutui contratti dagli enti concessionari di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto) (1.5.6 – Investimenti – cap. 7450)

2010: 8.000.

*** 3. 16.** La XIII Commissione.

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a milioni 108 di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *la seguente,* Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione,*

Legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 1058-1059 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste

dal piano irriguo nazionale) (1.5.6 - Investimenti – cap. 7438 settore n. 21):

2010: + 50.000;

Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1060 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale) (1.5.6 - Investimenti – cap. 7438 settore n. 21):

2010: + 50.000;

Legge n. 135 del 1997, articolo 1, comma 3 (ammortamento mutui contratti dagli enti concessionari di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto) (1.5.6 - Investimenti - cap. 7450):

2010: + 8.000.

*** 3. 41.** Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Luciano Pizzetti, Motta, Graziano, Capodicasa.

Al, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 103.291.000 euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali, *stato di previsione Ministero dell'interno, aggiungere la seguente voce:* Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Art. 27 – Fornitura gratuita dei libri di testo (u.p.b. 2.3.6 - Investimenti, - cap. 7243), con i relativi importi:

2010: + 103.291.

3. 77. Goisis, Montagnoli, Caparini, Bitonci, Fugatti, Maccanti, Rivolta, Grimoldi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 103.000.000 euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali, *stato di previsione* Ministero dell'interno, *aggiungere la seguente* voce Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Art. 27 – Fornitura gratuita dei libri di testo (u.p.b. 2.3.6 - Investimenti, – cap. 7243), con i relativi importi:

2010: + 103.000.

3. 76. Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, 100 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 440 del 1997 - Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (6.1.3 - cap 1270), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.

3. 28. Zazzera, Di Giuseppe, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 100 milioni di euro per l'anno 2010 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione* ricerca e innovazione, programma ricerca scientifica e tecnologica di base, Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 - Investimenti - cap. 7236) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.

3. 68. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella D, Missione Relazioni finanziarie con gli enti locali, *Programma* Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali, *voce:* Ministero dell'interno, *inserire la seguente voce:*

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (2.3.6 - investimenti - cap. 7239):

2010: 100.000;
2011: 100.000;
2012: 100.000.

3. 34. Laboccetta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:

L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Soccorso civile

Protezione civile:

L. 225/1992, art. 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 – cap. 2184).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia

Sostegno alla famiglia:

D.L. 223/2006, art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:

D.L. 223/2006, art. 19, comma 3: Fondo per le politiche, diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Giovani e sport

Incentivazione e sostegno alla gioventù:

D.L. 223/2006, art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106).

Turismo

Sviluppo e competitività del turismo:

D.L. 262/2006, art. 2, comma 98, lettera *a):* Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:

L. 68/1997, art. 8, comma 1, lettera *b):* Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2. – cap. 2531).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:

L. 7/1981 e L. 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2. – capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istruzione universitaria

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:

L. 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:

L. 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690).

Fondi da assegnare:

L. 440/1997 e L. 144/1999, art. 68, comma 4, lettera *b)*: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. – cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:

D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. – cap. 2668 e cap. 2815).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

D.Lgs n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (U.P.B. 5.1.2. – cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:

L. 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. – capp. 1644, 1646/p);

D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1. – capp. 1388, 1389/p).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:

L. 267/1991, art. 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico

Politiche abitative:

L. 431/1998, art. 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2. – cap. 1690).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:

L.267/1991, art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione

Ricerca in materia di beni e attività culturali:

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

L. 77/2006, art. 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2. – cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:

L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3610);

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3611).

Conseguentemente, alla tabella D, Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali, Ministero dell'Interno, *inserire la seguente voce:*

Decreto-Legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorite l'occupazione:

Art. 3 Contributi per spese pubbliche nei Comuni di Napoli e Palermo (Settore n. 27) (2.2.3.6 Altri interventi enti locali cap.7239)

2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.

3. 105. Causi, D'Antoni, Antonino Russo, Siragusa, Capodicasa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bi-

lancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione* ricerca e innovazione, *programma* ricerca scientifica e tecnologica di base, Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 - Investimenti - cap. 7236) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.

3. 106. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Mastromauro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, missione Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio, programma Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche, stato di previsione Ministero dell'ambiente, *aggiungere la seguente voce* Legge 426 del 1998 (articolo 1, comma 1 Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, u.p.b. 1.7.6 cap. 7503):

2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000

3. 19. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione di quelle relative alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, missione Ricerca e Innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 - Investimenti - cap. 7236), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.

3. 83. Frassinetti.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare, con l'esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 - Interventi - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626; 1.2.6. - Investimenti - capp. 8570, 8571, 8573, 8721), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.

3. 86. Carlucci.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, di cui all'articolo 3, comma 3, voce Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere la seguente voce:

Legge 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

Art. 1, comma 964: Sistema alta velocità / alta capacità Torino - Milano - Napoli (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 71 24/p)

2010: 100.000.

3. 81. Cota, Bitonci.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte limitatamente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali, Stato di previsione Ministero dell'interno, inserire la seguente voce:

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e di Palermo, Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7239), con i relativi importi:

2010: + 100.000.

3. 119. Leoluca Orlando.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, con esclusione delle voci alla missione Soccorso civile, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 84,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, *missione* Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, *voce* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli

interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 - Interventi - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626; 1.2.6 - Investimenti - capp. 8570, 8571, 8573, 8721), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 84.900;
2011: + 84.900;
2012: + 84.900.

3. 43. De Biasi, Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 72,363 milioni di euro per il 2010 e a 92,358 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma* Sostegno al settore agricolo: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1.2 – Interventi – cap. 1525), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 72.363;
2011: + 92.358;
2012: + 92.358;

3.89. Bitonci, Fugatti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010 e a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione* Comunicazioni - *programma* Sostegno all'editoria - Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 70.000;
2011: + 140.000;
2012: + 140.000.

*** 3. 46.** Levi, De Biasi, Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010 e a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Comunicazioni, *programma* Sostegno all'editoria - Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 70.000;
2011: + 140.000;
2012: + 140.000.

*** 3. 70.** Ciccanti, Galletti, Rao, Occhiuto.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo

successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con l'esclusione delle missioni soccorso civile e comunicazioni, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010 e a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Comunicazioni *Programma:* Sostegno all'editoria – Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, (11.2.3. Oneri di parte corrente – cap. 2183/p, 11.2.8. Oneri comuni di conto capitale – cap. 7442), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 70.000;
2011: + 140.000;
2012: + 140.000.

3. 138. Raisi.

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma* Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, *voce:* Ministero dell'ambiente, Legge n. 296 del 2006,: Legge finanziaria per il 2007.

Articolo 1, comma 1121 (u.p.b. 1.2.6 capitolo 8438), con i relativi importi:

2010: + 70.000.

3. 4. Franzoso, Fallica, Terranova, Grimaldi, Pugliese.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, ad esclusione di quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in maniera lineare per un importo pari a 69 milioni di euro per l'anno 2010, e a 89 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze *missione* Giovani e sport, programma Incentivazione e sostegno alla gioventù, Decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 2 Fondo per le politiche giovanili, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 69.000;
2011: + 89.000;
2012: + 89.000.

3. 39. Marsilio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Sostegno alla fami-

glia, *voce* Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il bilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 65.000;
2011: + 65.000;
2012: + 65.000.

3. 112. Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Bobba.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010, 726 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 537 del 1993 - Articolo 5, comma 1, lettera A - Funzionamento delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 60.000;
2011: + 726.000;
2012: + 800.000.

3. 27. Zazzera, Di Giuseppe, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, e 55 milioni di euro per l'anno 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dello sviluppo economico, *missione* commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, *programma* Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy;

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero:

articolo 8, comma 1, lettera *a)*: Spese di funzionamento ICE (4.2.2 - Interventi - cap. 2530), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 15.000;
2011: + 15.000;
2012: + 15.000.

Art. 8, comma 1, lettera *b)*: Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2.2 - Interventi cap. 2531):

2010: + 35.000;
2011: + 40.000;
2012: + 40.000.

3. 22. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, voce legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza – articolo 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2185), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 50.000;
2011: + 50.000;
2012: + 50.000.

3. 113. Lenzi, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dello sviluppo economico, *missione:* Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, *programma:* Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy voce: legge n. 549 del 1995: « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » (articolo 1 comma 43) (4.2.2. – Interventi – cap. 2501), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 50.000;
2011: + 50.000;
2012: + 50.000.

3. 38. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma,* programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale. Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza articolo 1 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 50.000;
2011: + 50.000;
2012: + 50.000.

3. 107. Binetti, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico. Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, arti-

colo 12 Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 50.000;
2011: + 50.000;
2012: + 50.000.

3. 109. Binetti, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. 126. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte per un importo di 47 milioni per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 47.000.

3. 87. Evangelisti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, limitatamente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione delle missioni Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri e Soccorso civile, per l'importo complessivo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza – articolo 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente - cap. 2185), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 45.000;
2011: + 45.000;
2012: + 45.000.

3. 122. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, 40 milioni di euro per l'anno 2011 e 40 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *Missione:* Istruzione universitaria, *Programma:* Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, Legge n. 147 del 1992 – Diritto agli studi universitari (2.1.2 – Interventi), *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 40.000;

2011: + 45.000;
2012: + 70.000.

3. 30. Zazzera, Di Giuseppe, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 40.000;
2011: + 40.000.

*** 3. 71.** Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: alla voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2010: + 40.000;
2011: + 40.000.

*** 3. 72.** Delfino, Poli, Galletti, Ciccanti.

Al, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma* Sviluppo sostenibile, stato di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *e la seguente voce:* Legge n. 296 del 2006: Legge finanziaria per il 2007.

Articolo 1, comma 1125 (u.p.b. 1.3.6 capitolo 7956), con i relativi importi:

2010: + 35.000.

3. 3. Fallica, Terranova, Pugliese.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione Ricerca e innovazione *programma* Ricerca in materia ambientale stato di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *e la seguente voce:* Legge n. 296 del 2006: Legge finanziaria per il 2007.

Articolo 1, comma 1125 (u.p.b. 2.1.6 capitolo 7807), con i relativi importi:

2010: + 35.000.

3. 5. Fallica, Terranova, Pugliese.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 30.000;
2011: + 30.000;
2012: + 30.000.

3. 78. Guido Dussin, Lanzarin, Bitonci.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella D, missione Diritto alla mobilità, *programma* Sviluppo della mobilità locale, *stato di previsione* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *aggiungere la seguente voce* Legge n. 366 del 1998, norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica (u.p.b. 2.7.6 Investimenti – cap. 7580), *con i seguenti importi:*

2010: + 30.000;
2011: + 30.000;
2012: + 30.000.

3. 20. Motta, Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere le parole:« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con l'esclusione delle voci relative alla missione soccorso civile sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'interno *missione:* Soccorso civile *programma* Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico *voce* Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): « Fondo scorta » del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4.2.1 – Funzionamento – cap. 1916), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 30.000;
2011: + 30.000;
2012: + 30.000.

3. 88. Paladini, Piffari, Scilipoti, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione*

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Promozione dei diritti e delle pari opportunità, *voce:* Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale – articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2108), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 25.000;
2011: + 25.000;
2012: + 25.000.

3. 49. Capitanio Santolini, Anna Teresa Formisano, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, aggiungere le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con l'esclusione della missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale – art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2108), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 25.000;
2011: + 25.000;
2012: + 25.000.

3. 137. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Codurelli, Mosca, Motta, Schirru, Madia, Gnecchi, Bellanova, Mattesini.

Al comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2010, 21 milioni di euro per l'anno 2011 e 21 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dello sviluppo economico, *missione:* Regolazione dei mercati, *programma:* Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, *voce:* Legge n. 287 del 1990 « Norme per la tutela della concorrenza e del mercato » (articolo 10 comma 7) (3.1.2. – Interventi – cap. 2275) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 21.000;
2011: + 21.000;
2012: + 21.000.

3. 40. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro peri l'anno 2010, 20 milioni di curo per l'anno 2011 e 110 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero infrastrutture e trasporti, *missione* Diritto alla mobilità, *programma:* Sviluppo della mobilità locale – Decreto-legge n. 112 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – ART. 63, comma 12: Fondo per la promo-

zione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (2.7.6 – Investimenti – cap. 7254):

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 110.000.

3. 37. Monai, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

3. 74. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 90.** Saltamartini.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 91.** Bergamini.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare

per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 92.** De Nichilo Rizzoli.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 93.** Calabria.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 69.** Lorenzin, Pelino.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei di-

ritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 94.** De Girolamo.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 95.** Frassinetti.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 96.** Angela Napoli.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le

politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 97.** Savino.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi compresse le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 98.** Giammanco.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi compresse le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 99.** Bertolini.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi compresse le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte

corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 100.** Bocciardo.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 101.** Faenzi.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 102.** Aprea.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 103.** Mannucci.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 104.** Polidori.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

*** 3. 111.** Lenzi, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione* Istruzione universitaria, *programma* Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2 – Interventi – cap. 1695), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 15.000;
2011: + 15.000;
2012: + 15.000.

3. 45. Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'interno *missione:* Soccorso civile programma Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico *voce* Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): « Fondo scorta » del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4.2.1. – Funzionamento – cap. 1916), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 15.000;
2011: + 15.000;
2012: + 15.000.

3. 17. Lolli, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, *missione* Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma* Sostegno e vigilanza ad attività culturali, *voce* Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1.1.2 – Interventi – capp. 3670, 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 13.000;
2011: + 13.000;
2012: + 13.000.

3. 44. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Biasi, Nicolais, Mazzarella, Picierno, Rossa, Antonino Russo, Levi, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione di quelle relative alla missione Agricoltura, politiche alimentari e pesca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Legge n. 267 del 1991: Attuazione del Piano nazionale per la pesca e misure in materia di credito peschereccio, Art. 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale per la pesca marittima (1.2.1 – Funzionamento – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418 1.2.2. – Interventi – capp. 1476, 1477, 1488) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

3. 23. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;

2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

3. 131. Nannicini, Mattesini.

Al comma 2, aggiungere, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico. Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità (6.2.2 – Interventi – cap. 3443) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

3. 114. Pedoto.

Al comma 2, aggiungere, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Tutela della salute, *programma* Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza, *voce* decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (ART. 2, comma 4). (3.1.2 – Interventi – cap. 3457), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

3. 110. D'incecco, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella C, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *missione* Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente *programma* Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità. Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione delta finanza pubblica: ART.1 comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 – Interventi – Cap. 1551), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

3. 84. Alessandri, Polledri.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con l'esclusione delle voci iscritte

nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *Missione:* Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma:* Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 - Interventi - cap. 1551) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

3. 141. Vannucci, Mariani, Bratti, Margiotta, Braga.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione di quelle relative alla missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali *missione:* Agricoltura, politiche agricole alimentari e pesca *programma:* Regolamentazione, alimentare e agricoltura in materia di pesca. Legge n. 267 del 1991: Attuazione del Piano nazionale per la pesca e misure in materia di credito peschereccio, articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale per la pesca marittima (1.2.1 – Funzionamento – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418 – 1.2.2 Interventi – capp. 1476, 1477, 1488), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

3. 14. La XIII Commissione.

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *il programma* Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, *stato di previsione* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *voce:* Legge n. 296 del 2006: Legge finanziaria per il 2007. Articolo 1, comma 1100 (u.p.b. 1.5.6 capitolo 7232), *con il seguente importo:*

2010: + 10.000.

3. 10. Fallica.

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, in maniera lineare per un

importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione Ricerca e innovazione, *il programma* Ricerca in materia ambientale, *stato di previsione* Ministero dell'Ambiente *lo stato di previsione* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *voce:* Legge n. 296 del 2006: Legge finanziaria per il 2007. Articolo 1, comma 1113 (u.p.b. 2.1.6 capitolo 7813), *con i relativi importi:*

2010: + 10.000.

3. 9. Fallica.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con esclusione di quelle di cui alla voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8.540.000 euro per l'anno 2010, e a 8.551.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico. Decreto legislativo n. 267 del 1993, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 8.540;
2011: + 8.551;
2012: + 8.551.

3. 13. La XII Commissione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

3. 11. Cirielli, De Angelis.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, ad esclusione di quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente Alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

3. 2. Duilio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'interno *missione:* Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti *programma:* Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale. Decreto legislativo n. 140 del 2005: art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (5.1.2 – Interventi – Cap. 2311) *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

3. 115. Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *missione* Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca in materia ambientale, *voce* Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: – ART. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – (2.1.2 – Interventi – Cap. 3621 2.1.6 – Investimenti – Cap. 8831), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 4.000;
2011: + 4.000;
2012: + 4.000.

3. 85. Alessandri, Polledri.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con l'esclusione delle voci iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla missione 17. Ricerca e innovazione, *programma:* Ricerca in materia ambientale, decreto-legge n. 112/2008: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – articolo 28 comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – (2.1.2 - Interventi - Cap. 3621 2.1.6 - Investimenti - Cap. 8831), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 4.000;
2011: + 4.000;
2012: + 4.000.

3. 142. Vannucci, Mariani, Braga, Bratti, Margiotta.

Al comma 2 aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *missione:* Organi a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri,

programma: Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto legislativo n. 39 del 1999, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.800;
2011: + 2.800;
2012: + 2.800.

3. 140. Di Centa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in maniera lineare di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A, inserire la voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *con i seguenti importi:*

2010: + 2.500;
2011: + 2.500;
2012: + 2.500.

3. 132. Fallica, Terranova, Grimoldi, Pugliese, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 1.500;
2011: + 1.500;
2012: + 3.000.

3. 123. Verini, Causi, Marchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti in misura lineare con esclusione delle missioni Soccorso civile e L'Italia in Europa e nel mondo, per un importo di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, *missione* L'Italia in Europa e nel mondo, *programma* Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 – Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 400;
2011: + 400;
2012: + 400.

3. 118. Narducci, Fedi, Porta, Maran, Barbi, Corsini, Causi, Villecco Calipari.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Comunicazioni *Programma:* Sostegno all'editoria – Legge 67 del 1987:

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, *apportare le seguenti variazioni:*

2011: + 140.000;
2012: + 140.000.

3. 47. De Biasi, Levi, Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con l'esclusione delle voci relative alle missioni soccorso civile e comunicazioni, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Comunicazioni, *programma:* Sostegno all'Editoria, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della Legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183; - 11.2.8 Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442), *apportare le seguenti modificazioni:*

2011: + 140.000;
2012: + 140.000.

3. 139. Catone, De Angelis, De Luca, Raisi, Barani, Caldoro.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare, con l'esclusione delle missioni relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per un importo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – legge 23 dicembre 1999, n. 499: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale – articolo 4: Fondi da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale (6.1.6 – Investimenti – Cap. 7810):

2012: + 125.000.

*** 3. 15.** La XIII Commissione.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con l'esclusione delle missioni relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali legge 23 dicembre 1999, n. 499: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale – articolo 4: Fondi da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel Settore agricolo e forestale (6.1.6 – Investimenti – Cap. 7810):

2012: + 125.000.

*** 3. 12.** Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Sostituire il comma 7 con seguente:

7. Le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente e fino ad un limite di 2 miliardi di euro, al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, per la parte eventualmente restante, al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. 26. Paladini, Porcino, Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* , come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168,;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, come contributo in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel Conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 50. De Angelis.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* , come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168,;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, ai fini della concessione di medaglie d'onore agli ex deportati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 51. De Angelis.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, all'aumento dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, da attribuirsi alle vittime del dovere. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 52. De Angelis.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, al sostegno alle scuole non statali. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 53. Toccafondi.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, a favore dei non vedenti. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utiliz-

zate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 54. Armosino.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, a favore delle ratifiche internazionali. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 55. Fallica.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, all'adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 56. Ceroni.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, agli adempimenti comunitari per gli enti locali. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove

non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni, Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 57. Catone.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, al concorso delle spese sostenute dall'organizzazione dei campionati mondiali di nuoto da destinare al comune di Roma. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 58. Toccafondi.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, all'Istituto mediterraneo di ematologia. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 59. Marinello.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, ad interventi vari in agricoltura. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 60. Zorzato.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, al sostegno al settore dell'autotrasporto, anche attraverso la proroga di istituti vigenti. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 61. Zorzato.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, agli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente

comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 62. Aracu.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: per essere destinate, quota parte, per l'incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 63. Girlanda.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, alla proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 64. Girlanda.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto 23 novembre 2009 n. 168;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, per le esigenze funzionali del settore giustizia. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere

definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 65. De Angelis.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168,;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, ad interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 66. De Angelis.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168,;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, alla stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 67. Armosino.

Al comma 7, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* per il 75 per cento *e aggiungere, in fine, le parole:* e per il restante 25 per cento all'incremento delle risorse di cui

all'articolo 1, comma 272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo al credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.

3. 128. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 7, sostituire le parole da: al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* prioritariamente al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, per la parte eventualmente restante, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.

3. 35. Porcino, Paladini, Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente parole: Una quota del 25 per cento di tali risorse sono destinate ad interventi per la qualificazione dei servizi scolastici, per una piena valorizzazione professionale del personale docente e per stabilire le dotazioni organiche del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al fine di mantenere il sistema scolastico delle regioni Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Sardegna, adeguato agli *standard* nazionali, anche in deroga all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. 127. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativa sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, *missione* L'Italia in Europa e nel mondo, *programma* Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 110.000;
2011: + 110.000;
2012: + 110.000.

3. 121. Sarubbi, Touadi, Mogherini Rebesani, Barbi, Maran, Pistelli, Parisi, Tempestini, Corsini, Narducci, Fedi, Causi, Villecco Calipari, Rubinato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *missione* Comunicazioni, *programma* Sostegno all'Editoria, *apportare le seguenti modificazioni:*

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della Legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 - Oneri comuni di

parte corrente - cap. 2183; 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442)

2010: + 70.000;
2011: + 110.000;
2012: + 110.000.

3. 133. Comaroli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 7 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *missione* Comunicazioni, *programma* Sostegno all'Editoria, *apportare le seguenti modificazioni:*

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della Legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183; 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442)

2010: + 70.000.

3. 134. Comaroli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 50, è aumentata del 10 per cento.

Conseguentemente,

alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, *missione* L'Italia in Europa e nel mondo, *programma* Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 45.000;
2011: + 45.000;
2012: + 45.000.

alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, *missione* L'Italia in Europa e nel mondo, *programma* Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale, legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43 – contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

3. 120. Touadi, Sarubbi, Mogherini Rebesani, Barbi, Maran, Parisi, Tempestini, Rubinato, Corsini, Narducci, Fedi, Mecacci, Causi, Villecco Calipari.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 la tassa sui superalcolici del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 5 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dello sviluppo economico, *missione:* ricerca e innovazione, *programma:* Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale. Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.1.6 - Investimenti - cap. 7630), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

3. 135. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Mastromauro.

Disegno di legge n. 2936

V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).
BOZZA
EMENDAMENTI
TABELLA A

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 10.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: + 10.000.

Tab. A. 8. Baretta, Duilio.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 2.100;

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 1.200;
2011: - 2.100.

alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; Programma: Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale voce: Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia: Art. 16, comma 2, Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3.6 - Investimenti - cap. 7513/p) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 1.200;
2011: + 2.100;
2011: + 2.100.

Tab. A. 3. Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 2.000.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 2.000;
2011: - 2.000.

b) alla tabella D, Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore, *allo stato di previsione del* Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiunge la voce:* Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

Art. 6, primo comma, lettera *b);* Fondo per Trieste (u.p.b. 2.1.6. - Investimenti - cap. 7490) con i relativi importi:

2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2011: + 2.000.

Tab. A. 5. Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 1.800.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 1.800;
2011: - 1.800.

alla tabella D, inserire la Missione Regolazione dei mercati, programma Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, voce Ministero dello sviluppo economico: Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (u.p.b. 3.1.6. - Investimenti - cap. 7380) con i relativi importi:

2010: + 1.800;
2011: + 1.800;
2011: + 1.800.

Tab. A. 6. Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 1.000.

Conseguentemente alla medesima tabella apportare le seguenti modificazioni:

alla voce, Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 1.000;
2011: - 1.000.

alla voce, Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 1.000;
2011: + 1.000.
2012: + 1.000.

Tab. A. 9. Rosato, Maran.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2012: - 1.000.

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

alla Tabella A aggiungere la seguente voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2010: + 1.000;
2011: + 1.000;
2012: + 1.000.

alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 1.000;
2011: - 1.000.

Tab. A. 2. Taglialatela.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 750.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 750;
2011: - 750.

alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri Missione: L'Italia in Europa e nel Mondo. Programma: Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.4.2 - Interventi - capp. 4061, 4063) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 750;
2011: + 750;
2011: + 750.

Tab. A. 4. Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

Voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2012: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2012: - 100.000

voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 200.000.

Tab. A. 10. Guido Dussin, Lanzarin, Bitonci, Foti.

TABELLA B

Alla Tabella B, voce Ministero del lavoro, dalla salute e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 50.000.

Tab. B. 1. Mario Pepe (PD).

TABELLA C

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma:* Presidenza del Consiglio dei ministri, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 8.000;
2011: - 8.000;
2012: - 8.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione:* Istruzione universitaria, *programma:* Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, legge n. 338 del 2000: disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. - Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 - Investimenti - cap. 7373/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 8.000;
2011: + 8.000;
2012: + 8.000.

Tab. C. 29. Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione* Istruzione universitaria, *programma* Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, *voce* legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2. - Interventi - cap. 1709), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 3.000;
2011: + 3.000;
2012: + 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce*: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (2 1.3.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 3.000;
2011: - 3.000;
2012: - 3.000.

Tab. C. 30. Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *missione:* Soccorso civile, *programma* Protezione civile. «Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7447)», *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Programmazione economico-finanziarie *e voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: Art. 10, comma 5: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente cap. 3075), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 100.000;
2011: - 100.000;
2012: - 100.000.

Tab. C. 31. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *missione:* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma:* Sostegno al settore agricolo: Decreto legislativo n. 165 del

1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1.2 - Interventi cap. 1525), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 246.000;
2011: + 226.000;
2012: + 216.000.

Tab. C. 8. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *missione:* Comunicazioni, *programma:* Sostegno all'editoria, Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 20.000;
2011: - 20.000;
2012: - 20.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, voce: Ministero dell'interno, *missione:* Ordine pubblico e sicurezza, *programma:* Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, Legge n. 451 del 1959: istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della polizia di Stato, (3.1.1 - Funzionamento - cap. 2674), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 20.000;
2010: + 20.000;
2011: + 20.000.

Tab. C. 34. Paladini, Favia, Cambursano, Borghesi.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *missione:* Fondi da ripartire, *programma:* Fondi di riserva e speciali, Legge n. 468 del 1978, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 2.197;
2011: - 4.036.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione:* Istruzione universitaria, *programma:* Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.197;
2011: + 4.036.

Tab. C. 11. Cicu.

Alla Tabella C, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione:* Tutela della salute, *programma:* Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano - Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: - articolo 48, comma 9, Agenzia italiana del farmaco (3.4.2 - Interventi - cap. 3458), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 15.000;
2011: - 15.000;
2012: - 15.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'interno, *missione*, Ordine pubblico e sicurezza, *programma:* Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (3.1.1 - Funzionamento - cap. 2674), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 15.000;
2011: + 15.000;
2012: + 15.000.

Tab. C. 27. Galletti, Ciccanti, Tassone, Mantini, Mannino, Rao, Occhiuto, Bosi, Delfino, Libè, Compagnon, Vietti.

Alla Tabella C, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione:* Tutela della salute, *programma:* Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano - Decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: - articolo 48, comma 9 Agenzia italiana del farmaco (3.4.2 - Interventi - cap. 3458), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 2.000;
2011: - 2.000;
2012: - 2.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'interno, *missione:* Ordine pubblico e sicurezza, *programma:* Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia - Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: articolo 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3.1 - Funzionamento - capp. 2668, 2815), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 2.000.

Tab. C. 26. Galletti, Ciccanti, Tassone, Mantini, Mannino, Rao, Occhiuto, Bosi, Delfino, Libè, Compagnon, Vietti.

Alla Tabella C, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione: Tutela della salute, *programma:* Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano - Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: articolo 48, comma 9 Agenzia italiana del farmaco (3.4.2 - Interventi - cap. 3458), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'interno, *missione:* Soccorso civile, *programma:* Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico - Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo

scorta» del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (4.2.1 - Funzionamento - capp. 1916), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

Tab. C. 25. Galletti, Ciccanti, Tassone, Mantini, Mannino, Rao, Occhiuto, Bosi, Delfino, Libè, Compagnon, Vietti.

Alla Tabella C, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione:* Tutela della salute, *programma:* Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano - Decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: - articolo 48, comma 9 Agenzia italiana del farmaco (3.4.2 - Interventi cap. 3458; 3.4.6 - Investimenti), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 15.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: missione: Infrastrutture, pubbliche e logistica, *programma:* Edilizia statale e interventi speciali, *voce:* Ministero delle infrastrutture e trasporti - Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (articolo 2 comma 278: Edilizia penitenziaria (1.7.6 Investimenti - Cap. 7472), *con il seguente importo:*

2010: + 15.000.

Tab. C. 24. Vietti, Rao, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *missione:* Turismo, *programma:* Sviluppo e competitività del turismo, Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo. (23.1.3. - Oneri comuni di parte corrente) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 500;
2011: - 500;
2012: - 500.

Conseguentemente, alla Tabella C, aggiungere la seguente voce: Ministero degli affari esteri, *missione:* Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali - Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (1.6.2. Interventi. cap. 3105), *con i seguenti importi:*

2010: + 500;
2011: + 500;
2012: + 500.

Tab. C. 16. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Alla Tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, *voce:* L'Italia in Europa e nel mondo, *programma:* Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo: *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 6.200;
2011: - 6.200;
2012: - 6.200.

Conseguentemente, alla Tabella C, aggiungere la seguente voce: Ministero degli affari esteri, *missione:* L'Italia in Europa e nel mondo, *programma:* Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale, *inserire la seguente:* Legge n. 73 del 21 marzo 2001: Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (1.4.2 - Interventi - cap. 4062), *con i seguenti importi:*

2010: + 6.200;
2011: + 6.200;
2012: + 6.200.

Tab. C. 21. Di Biagio, Berardi, Picchi, Angeli.

Alla Tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, *missione:* L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali - Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184,
2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 1.500;
2011: - 1.500;
2012: - 1.500.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, *missione:* L'Italia in Europa e nel mondo, *programma:* Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale - Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.4.2 - Interventi - capp. 4061, 4063), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 1.500;
2011: + 1.500;
2012: + 1.500.

Tab. C. 22. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Alla Tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, *missione:* L'Italia in Europa e nel mondo, *programma:* Cooperazione allo
sviluppo e gestione sfide globali - Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987:
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 300;
2011: - 300;
2012: - 300.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, *missione:* L'Italia in Europa e nel mondo, *programma:* Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale - Legge n. 549 del 1995 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»,

articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.4.2 - Interventi - cap. 1163), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 300;
2011: + 300;
2012: + 300.

Tab. C. 20. Biancofiore, Antonione, Marinello.

Alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, *missione:* L'Italia in Europa e nel mondo, *programma:* Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *aggiungere dopo il capitolo 2195; aggiungere i seguenti:* Investimenti, cui far seguire due capitoli di nuova istituzione («Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie» e «Spese per lo sviluppo del sistema informativo»

Tab. C. 14. Pianetta.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione:* Ricerca e Innovazione, *programma:* Ricerca scientifica e tecnologica di base, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3.2 Interventi - cap. 1679), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legge 282 del 2004, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 2.000;
2011: - 2.000;
2012: - 2.000.

Tab. C. 19. Frassinetti.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione:* Ricerca e Innovazione, *programma:* Ricerca per la didattica, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2 - Interventi - cap. 1261), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 800;
2011: + 800;
2012: + 800.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto-legge 282 del 2004, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 800;
2011: - 800;

2012: - 800.

Tab. C. 18. Frassinetti.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione:* Istruzione universitaria: *al programma:* Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, Legge n. 338 del 2000 - Art. 1, comma 1, Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 - Investimenti), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 7.000;
2011: + 7.500;
2012: + 13.000.

Al programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria, Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3.2 - Investimenti), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 7.000;
2011: - 7.500;
2012: - 13.000.

Tab. C. 15. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Di Giuseppe.

Alla tabella C, voce: Ministero dell'interno, *missione:* Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, *programma:* Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, - Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri: Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.2 Interventi cap. 2311)

2010: + 16.072;
2011: + 19.296;
2012: + 19.496.

Tab. C. 1. Osvaldo Napoli.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *missione:* Ricerca e innovazione, *programma:* Ricerca in materia ambientale, Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: - Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1.2 - Interventi - cap. 3621; 2.1.6 - Investimenti - cap. 8831), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 7.000;
2011: + 10.000;
2012: + 9.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Programmazione economico-finanziaria e di bilancio, *voce:* Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale di finanza pubblica: Art. 10, comma 5: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 7.000;
2011: - 10.000;
2012: - 9.000.

Tab. C. 33. Mariani, Realacci, Baretta, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'ambiente, *missione:* Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma:* Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 Interventi - cap. 1551), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

Conseguentemente alla tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Programmazione economico-finanziarie e di bilancio, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: - Art. 10, comma 5: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 10.000;
2011: - 20.000;
2012: - 20.000.

Tab. C. 32. Mariani, Realacci, Baretta, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Alla Tabella C, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *missione:* Casa e assetto urbanistico, *programma:* Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2 - Interventi - cap. 1690), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Programmazione economico-finanziarie e politiche di bilancio, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: - Art. 10, comma 5: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 100.000;
2011: - 100.000;
2012: - 100.000.

Tab. C. 28. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Alla Tabella C, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestale, *missione:* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma:* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, Legge n. 549 del 1995, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 1.500.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, *voce:* Decreto-legge n. 282 del 2004, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 2.000;
2011: - 2.000;
2012: - 1.500.

*** Tab. C. 9.** La XIII Commissione.

Alla Tabella C, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma:* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, Legge n. 549 del 1995, *apportare le seguenti variazioni:*

2010. + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 1.500.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, *voce:* Decreto-legge n. 282 del 2004, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 2.000;
2011: - 2.000;
2012: - 1.500.

*** Tab. C. 12.** Zeller, Brugger.

Alla Tabella C, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma:* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, Legge n. 549 del 1995, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Programmazione economico-finanziaria me politiche di bilancio, *voce:* Decreto-legge n. 282 del 2004, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 2.000.

**** Tab. C. 10.** La XIII Commissione.

Alla tabella C, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *missione:* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma:* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, Legge n. 549 del 1995, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Politiche economico finanziarie e di bilancio, *programma:* Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, *voce:* Decreto-legge 282 del 2004, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 2.000.

**** Tab. C. 13.** Zeller, Brugger.

Alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *missione*, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma:* Sostegno e vigilanza ad attività culturali, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organi (1.1.2 - Interventi - cap. 3670, 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto-legge 282 del 2004, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.

Tab. C. 7. Duilio.

TABELLA D

Alla tabella D apportare le seguenti variazioni, alla missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; *programma:* Erogazioni ad enti territoriali per interventi di settore, Ministero economia e finanze: Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, della legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (2.1.6 - Investimenti - cap. 7499) (Settore n. 19).

2010: - 160.102.
2011: - 160.102.
2012: - 160.102.

Tab. D. 9. Fugatti, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Polledri.

Alla Tabella D, alla missione: L'Italia in Europa e nel mondo, *programma*: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito EU, *Voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:* legge 16 aprile 1987, n. 183: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento

interno agli atti normativi comunitari - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (3.1.6. Investimenti - cap. 7493) (settore n. 27).

2010: - 51.900.
2011: - 18.000.
2012: - 18.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Agricoltura politiche agroalimentari e pesca, *il programma:* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale di produzione, *e la seguente voce:* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto legislativo 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi, assicurativi (1.5.6. - Investimenti - Cap. 7439):

2010: + 116.700.
2011: + 18.000.
2012: + 18.000.

*** Tab. D. 2.** Fogliato, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Alla Tabella D, alla missione: Italia in Europa e nel mondo, *programma:* Partecipazione alle politiche di bilancio in ambito EU, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:* legge 16 aprile 1987, n. 183: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (3.1.6. Investimenti - cop. 7493) (settore n. 27).

2010: - 51.900.
2011: - 18.000.
2012: - 18.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Agricoltura politiche agroalimentari e pesca, *il programma:* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale di produzione *e la seguente voce:* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto legislativo 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi, assicurativi (1.5.6. - Investimenti - Cap. 7439):

2010: + 116.700.
2011: + 18.000.
2012: + 18.000.

*** Tab. D. 4.** La XIII Commissione.

Alla Tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:* Legge 16 aprile 1987, n. 183: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari: Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europee (3.1.6. - Investimenti - capo. 7493) (Settore n. 27):

2010: - 51.900.
2011: - 18.000.
2012: - 18.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale, di produzione, *e la seguente voce:* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - Investimenti - Cap. 7439):

2010: + 51.900;
2011: + 18.000;
2012: + 18.000.

**** Tab. D. 3.** Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Alla tabella D, alla missione: Italia in Europa e nel mondo, *programma Partecipazione dell'Italia alle politiche di bilancio in ambito EU, voce*: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:* legge 16 aprile 1987, n. 183: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari: articolo 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (3.1.6 - Investimenti - capo. 7493) (Settore n. 27):

2010: - 51.900;
2011: - 18.000;
2012: - 18.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la missione: Agricoltura politiche agroalimentari pesca, *programma:* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale di produzione, *e la seguente voce:* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - Investimenti - Cap. 7439):

2010: + 51.900;
2011: + 18.000;
2012: + 18.000.

**** Tab. D. 5.** La XIII Commissione.

Alla Tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'economia e delle finanze *programma:* Competitività e sviluppo delle imprese; *voce:* Incentivi alle imprese Legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984): Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (8.1.6 Investimenti - Cap. 7298) (Set. 9)

2010: + 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, apportare le seguenti modificazioni: Politiche economico-finanziarie e di bilancio: Ministero dell'Economia e delle finanze; Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio Ministero dell'Economia e delle finanze Decreto-legge n. 282 del

2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica - Art. 10 comma 5: Fondo interventi strutturali politica economica (1.2.3 Oneri comuni di parte corrente - Cap. 3075)

2010: - 100.000.

Tab. D. 8. Polledri.

Alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 23 dicembre 1999, n. 499: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale - articolo 4: Fondi da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale (6.1.6 - Investimenti - Cap. 7810):

2010: + 1.000;
2011: + 1.000;
2012: + 125.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma:* erogazione a enti territoriali per interventi di settore Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (2.1.6 - Investimenti - cap. 7499) (Settore n. 19):

2010: - 1.000;
2011: - 1.000;
2012: - 125.000.

Tab. D. 7. Bitonci, Fugatti.

Alla tabella D, inserire la missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *il programma:* Conservazione dell'assetto idrogeologico, *lo stato* di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *e la seguente voce:* Legge n. 426 del 1998 - art. 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Bonifiche, cap. 7501) coni relativi importi:

2010: + 500.000;
2011: + 500.000;
2012: + 500.000.

Conseguentemente, alla tabella E, alla voce missione: Politiche economico finanziarie e di bilancio, programma: Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze *rubrica:* Decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: - Art. 10, comma 5: Fondo interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 500.000;
2011: - 500.000;
2012: - 500.000.

Tab. D. 10. Armosino, Fallica, Franzoso, Gioacchino Alfano.

Alla tabella D, inserire la missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *il programma:* Conservazione dell'assetto idrogeologico, *lo stato di previsione* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *e la seguente voce:* Legge n. 426 del 1998 - art. 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (ACQUE) coni relativi importi:

2010: + 50.000;
2011: + 50.000;
2012: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella E, alla voce missione: Politiche economico finanziarie e di bilancio, *programma:* Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze *rubrica:* Decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: - Art. 10, comma 5: Fondo interventi strutturali di politica economica(1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 50.000;
2011: - 50.000;
2012: - 50.000.

Tab. D. 11. Franzoso, Fallica, Terranova, Minardo, Grimaldi, Gioacchino Alfano.

Alla tabella D, inserire la Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *il Programma:* Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, *e la seguente voce:* Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali.

Art. 6 - interventi per il Duomo di Milano (u.p.b. 1.12.6. Investimenti, - cap. 8070), con i relativi importi:

2010: + 5.000.

Conseguentemente alla Tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004: disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: - Art. 10, comma 5: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3. Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075) apportare le seguenti variazioni).

2010: - 5.000.

Tab. D. 1. Duilio.

TABELLA F

Alla Tabella F, alla missione Soccorso civile, *programma* protezione civile, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:* Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): - Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite degli eventi sismici nelle Regioni Molise e Puglia. (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p):

2010: + 100.000;
2011: - 80.000;
2012: - 20.000.

Conseguentemente, nella missione sviluppo e riequilibrio territoriale, *programma* politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate del Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:* Legge n. 296 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) - Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1.6 - Investimenti - cap.8425):

2010: - 100.000;
2011: + 80.000;
2012: + 20.000.

Tab. F. 1. De Camillis.

Alla Tabella F, alla missione Infrastrutture pubbliche e logistica *programma* Edilizia statale e interventi speciali, *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 112 del 2008, articolo 14 comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 45.000;
2011: + 59.000;
2012: - 104.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione L'Italia in europa e nel mondo, *programma* Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n.183 del 1987 articolo 5, *modificare gli importi come segue:*

2010: - 45.000;
2011: - 50.000;
2012: + 134.000.

Tab. F. 2. Peluffo, Misiani, Fiano, De Biasi, Quartiani.

Alla tabella F, alla missione competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica, *voce* Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7485/p) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 75.000;
2011: -;
2012: - 75.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica, *voce* Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) articolo 2, comma 180: Interventi

nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) *modificare gli importi come segue:*

2010: - 75.000;
2011: -;
2012: + 75.000.

Tab. F. 3. Andrea Orlando, Recchia, D'Antoni, La Forgia, Calvisi.